



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO

PER IL TRIENNIO 2020-2022

Sommario

Premessa.....	6
1. Procedimento di formazione del progetto organizzativo.....	7
2. Condivisione dei criteri di organizzazione.....	8
3. Variazioni al progetto in corso di vigenza.....	9
4. L'obiettivo, i criteri e il contenuto del progetto organizzativo.....	10
5. I criteri organizzativi previgenti e le modifiche apportate dal 22 ottobre 2018.....	11
5.1. I criteri previgenti.....	11
5.2. Le modifiche apportate e l'attuale progetto.....	11
6. Il Progetto organizzativo, i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari.....	15
PARTE PRIMA.....	16
Risorse, caratteri del circondario e della criminalità; esame dei flussi di lavoro e delle pendenze; obiettivi del progetto organizzativo.....	16
1. Le risorse materiali.....	16
1.1. Immobili e beni strumentali.....	16
1.2. Informatizzazione dell'ufficio, dotazioni e uso degli applicativi.....	18
1.2.1. ACT.....	20
2. Il sito della Procura.....	21
3. Magistrati, personale amministrativo, tirocinanti, polizia giudiziaria.....	21
3.1. Magistrati.....	21
3.2. I vice procuratori onorari.....	22
3.3. Il personale amministrativo: l'attuale situazione di criticità.....	23
3.4. Le Sezioni di polizia giudiziaria; le criticità risolte.....	24
3.4.1. Ulteriori compiti affidati al personale della polizia giudiziaria.....	24
3.4.2. La Sezione "atipica" di polizia giudiziaria.....	25
3.5. I tirocinanti e i criteri di assegnazione.....	25
4. Le caratteristiche del Circondario e della criminalità del territorio.....	26
4.1. Caratteri del circondario.....	26
4.2. Caratteristiche della criminalità e dati statistici.....	26
5. Le statistiche e l'esame dei flussi dei procedimenti.....	27
5.1. I tempi d'iscrizione.....	27
5.2. I dati dei procedimenti nei confronti di autori noti (Reg. Mod. 21).....	28
5.3. I dati dei procedimenti iscritti nei Reg. mod. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e mod.45 (FNCR).....	28
5.4. Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2016-2020 primo semestre (pendenti, sopravvenuti, esauriti) procedimenti iscritti nei Registri mod. 21, 21-bis, 44 e 45.....	29
5.5. I dati statistici relativi ai singoli Gruppi specialistici di lavoro.....	30
5.6. L'organizzazione degli uffici giudicanti; i relativi rapporti.....	31
6. Le scelte e gli obiettivi del triennio.....	33
6.1. L'identificazione degli obiettivi.....	33
6.1.1. Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale; obiettivi interni nella gestione degli affari: perequazione dei carichi di lavoro e periodico monitoraggio.....	34
6.1.2. Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale; obiettivi interni nella gestione degli affari: esauriente indagine preliminare per la riduzione del divario tra sentenze di condanna e di assoluzione.....	36
6.1.3. Obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g.....	39
6.1.4. Obiettivi per la gestione condivisa del processo, mediante interlocuzioni con il giudice e l'avvocatura; redazione dei criteri di priorità.....	40
a) Gestione condivisa del processo.....	40

b) I criteri di priorità.....	41
6.1.5. Obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari.....	41
6.1.6. Obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione.....	42
PARTE SECONDA.....	44
IL PROGETTO ORGANIZZATIVO.....	44
7. Premessa.....	44
A) I criteri per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto del principio del giusto processo.....	45
8. I criteri di priorità.....	45
8.1. Il CSM e l'indicazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari quale presupposto per il puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.....	46
8.2. La scelta di elaborare criteri di priorità nella trattazione degli affari dell'Ufficio.....	46
8.3. L'indicazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari della Procura di Cuneo.....	48
9. Provvedimento del Procuratore Generale in tema di avocazioni, comunicazioni ai sensi degli artt.407, comma 3 bis c.p.p., 127 disp.att.c.p.p. e adempimenti conseguenti.....	49
9.1. Il provvedimento del Procuratore Generale 28 ottobre-13 novembre 2019.....	49
9.2. Gli adempimenti esecutivi.....	51
L'articolazione della Procura in Gruppi di lavoro e in Uffici specializzati.....	53
10. I Gruppi di lavoro.....	54
10.1. La precedente previsione dei Gruppi di lavoro, la relativa suddivisione dei magistrati e degli affari trattati dal Procuratore e del Procuratore Aggiunto.....	55
10.2. Le modificazioni introdotte; l'attuale architettura dei Gruppi specialistici e le relative composizioni.....	56
10.2.1. L'attuale architettura dei Gruppi specialistici; le materie trattate; le composizioni e il limite della permanenza decennale; il coordinamento.....	56
10.2.2. I singoli Gruppi di lavoro.....	59
10.2.3. Criteri di distribuzione degli affari nei Gruppi di lavoro.....	64
11. Uffici specializzati per rilevanti competenze organizzative e amministrative.....	66
11.1. L' Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica anche comprensivo dell'Ufficio Stage e Tirocini Formativi.....	66
11.2. L'Ufficio Intercettazioni o C.I.T.....	67
11.3. L'Ufficio Spese.....	69
11.4. L'Ufficio Esecuzioni.....	71
11. L'assegnazione predeterminata e automatica degli affari.....	74
12. Sull'iscrizione delle notizie di reato.....	77
12.1. La notizia di reato.....	77
12.2. L'organizzazione dell'Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.....	78
12.3. La valutazione della notizia di reato e l'iscrizione nei registri.....	79
12.4. Il registro mod. 45 e gli accertamenti onerosi.....	81
12.5. Il passaggio dei procedimenti dal registro mod. 45 a quello mod. 21 e gli indebiti abusi.....	82
12.6. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica.....	82
12.7. Le denunce anonime.....	83
13. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni.....	84
13.1. Criteri generali.....	84
13.2. Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.....	84
13.2.1 Procedimento.....	85
13.3. Assegnazione per precedente.....	85

13.4. Casi particolari (procedimenti pendenti in fasi diverse; procedimenti di competenza del Gruppo dei reati di violenza di genere; procedimenti per calunnia o falsa testimonianza instauratisi a seguito di trasmissione degli atti del giudicante; procedimenti instaurati dietro richiesta di trasmissione di atti al giudicante; procedimenti restituiti o regrediti).....	85
13.5. Separazione del procedimento; astensione.....	86
13.6. L’assegnazione di singoli atti.....	86
13.7. Coassegnazione; assegnazione al Procuratore.....	87
14. Supplenze, assegnazioni ed applicazioni per contenere criticità organizzative (in adempimento della circolare CSM 20.6.2018).....	87
15. L’assegnazione dei procedimenti.....	89
15.1. Il servizio del turno affari urgenti.....	89
15.2. Il servizio turno materie specialistiche.....	90
15.3. Il servizio di turno ordinario.....	90
15.4. Esame e definizione dei procedimenti a carico di ignoti tramessi con elenchi mensili.....	91
15.5. Il servizio dell’esecuzione penale.....	91
15.6. Il servizio Affari Civili.....	91
15.7. Il Magistrato Referente per l’Informatica.....	93
15.8. Le udienze avanti agli organi giudicanti.....	93
15.9. Le udienze delegabili al v.p.o.....	94
15.10. Le udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza, nonché quelle relative a incidenti di esecuzione avanti al GIP/ GUP, avanti al Tribunale e avanti la Corte d’Assise.....	95
15.11. Le udienze avanti al Tribunale competente per le Misure di Prevenzione.....	96
15.12. Le udienze avanti al giudice civile.....	96
16. Criteri per la trattazione dei procedimenti; le linee guida emanate.....	97
16.1. Le direttive e linee guida emanate.....	97
16.2 Criteri di priorità.....	99
16.3.1. L’assenso.....	100
16.3.2. Il visto.....	100
16.3.3. Il riferire.....	102
16.3.4. La revoca dell’assegnazione.....	102
16.3.5. Rinuncia all’assegnazione.....	103
16.3.6. Le impugnazioni.....	103
17. Compiti e attribuzioni dei magistrati.....	104
17.1. Il Procuratore della Repubblica.....	104
17.1.1. Competenze di carattere generale.....	104
17.1.2. Competenze specifiche: riunioni con i magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse.....	106
17.1.4. Competenza in tema di Archivio delle Intercettazioni.....	107
17.1.5. L’Ufficio di Collaborazione del Procuratore.....	107
18. Il Procuratore Aggiunto.....	107
19. Il Sostituto Procuratore.....	109
19.1. Organizzazione del lavoro e presenza in ufficio.....	109
19.2. Deleghe d’incarichi.....	110
19.3. Recupero delle energie lavorative.....	110
19.4. Congedi ordinari (ferie).....	110

19.5. Pari opportunità, tutela della genitorialità, esigenze familiari, salute, doveri di assistenza. Benessere dei Magistrati. Esigenze particolari.....	114
19.6. Esoneri.....	115
20. I vice Procuratori onorari.....	116
20.1. Criteri generali per la collaborazione dei VPO.....	116
20.2. Attività di supporto dei V.P.O.....	117
20.3. La delega nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la scelta di questa Procura.	117
20.4. Attività delegabili ai VPO: i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica; attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione.	118
20.4.1. Il dibattimento.	118
20.4.2. Le convalide dell'arresto, il giudizio direttissimo ed il patteggiamento.	119
20.4.3. I procedimenti di esecuzione.....	121
20.4.4. Le direttive: la regolamentazione adottata.....	121
20.4.5. Richieste di archiviazione, atti di indagine-interrogatori in procedimenti per reati ex art. 550 c.p.p., richieste di decreto penale.	121
20.4.6. Le direttive e l'autonomia interna dei vice procuratori onorari; la possibile revoca della delega.	121
20.4.7. Indennità spettanti, modalità di verifica del tempo d'impiego a mezzo verbali (per attività d'udienza) o a mezzo attestazioni dei p.m. togati per le altre attività'. Attività durante il periodo feriale.	121
21. Gli appartenenti alle Sezioni di polizia giudiziaria.....	123
22. I rapporti con la polizia giudiziaria esterna; le direttive emanate.	123
23. Rapporti con la Procura presso il Tribunale per i minorenni.	123
24. Rapporti con l'Avvocatura.	124
PARTE TERZA.....	125
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.....	125
25. I provvedimenti adottati per il periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 (fase emergenziale assoluta).....	125
26. I provvedimenti adottati per il periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 (fase emergenziale relativa).	134
27. Le misure organizzative e le linee guida per il periodo a far tempo dal 30 giugno 2020 (legge 25 giugno 2020 n.70).	140
28. Misure organizzative e linee guida conseguenti alla proroga del periodo di emergenza epidemiologica al 31 gennaio 2021.	145
DISPOSIZIONE FINALE.....	157
29. Efficacia, variazioni e comunicazioni.	157

Premessa.

Questo progetto ha la finalità di organizzare l'Ufficio di Procura coniugando l'esercizio obbligatorio dell'azione penale con la concreta situazione esistente e l'effettiva disponibilità di risorse umane e finanziarie.

L'obiettivo è, dunque, di fornire un servizio giustizia con intelligente discernimento, tenendo a mente il rispetto dell'autonomia di ciascun magistrato, il dovere di un puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale (l'art. 1 D.Lvo n. 106/2006), l'efficienza, l'omogeneità e l'equilibrio nell'impiego della polizia giudiziaria, l'uso delle risorse tecnologiche e delle risorse finanziarie (art. 4 D.Lvo n.106/2006).

Nel redigere il documento aderendo alle indicazioni di cui alla Circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici di Procura del 16.11.2017, nonché alle modifiche da ultimo apportate con la Circolare 16.12.2020, si è interpretato il potere organizzativo attribuito al Procuratore non come un libero esercizio di discrezionalità amministrativa, ma come l'espressione di un dovere di autoregolamentazione funzionale agli obiettivi di rilevanza costituzionale da raggiungere, quali l'indipendenza della magistratura requirente, l'obbligatorietà e l'esercizio imparziale dell'azione penale, in quanto anticipatori e promotori di un giusto processo. Per questa ragione, si è inteso risolvere l'autoregolamentazione in disposizioni idonee a contenere le ancora latenti *sacche* di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, conformandole a criteri uniformi, in modo da essere chiaramente conoscibili dai destinatari e dagli altri attori giudiziari (uffici giudicanti, avvocatura, p.a., utenti).

La stessa direttrice si è seguita nel determinare le regole organizzative interne, ispirandole a canoni chiari e trasparenti, anche nell'intento di tutelare i diritti e le facoltà dei magistrati.

Pertanto, nella redazione dei criteri organizzativi si sono interpretate le competenze del Procuratore nel quadro dei principi costituzionali sull'assetto della magistratura e, in particolare, del Pubblico Ministero (artt. 104, 105, 107 e 112 Costituzione), come auspicato nelle Risoluzioni 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009 del CSM e nelle citate Circolari 16.11.2017 e 16.12.2020.

Inoltre, nel dettare le linee guida per le modalità di esercizio delle funzioni dei magistrati, si è considerato il contenuto delle altre norme costituzionali che più direttamente riguardano sia le garanzie e i diritti dei cittadini sia i doveri e i compiti del Pubblico Ministero (artt. 24 co.2, 25 co.1, 27 co.2, 111 co. 1 e 2 Cost.), come previsti anche da norme e principi procedurali, a partire da quelle relative al rispetto del contraddittorio che – tra l'altro – impongono correttezza e completezza dell'attività investigativa, anche nell'interesse delle persone indagate e/o imputate.

Peraltro, ogni possibile soluzione organizzativa si è confrontata con le risorse disponibili, a partire dal numero dei Sostituti Procuratori presenti e con la mancanza di un numero adeguato di dipendenti amministrativi, in presenza di un organico non coperto e sottodimensionato già per il passato, per il quale non si prevedono a breve incrementi significativi, ma sicuramente quelle riduzioni conseguenti alle prossime, già imminenti quiescenze.

Altrettanto, le soluzioni organizzative del documento sono state anche l'esito delle interlocuzioni con il giudice, poiché ogni accorgimento sull'esercizio dell'azione penale è stato adottato tenendo conto dell'organizzazione dell'ufficio giurisdizionale e della relativa capacità di smaltimento degli affari, come si darà atto.

Questo progetto doveva essere varato entro il 31 dicembre 2019, essendo destinato all'organizzazione del triennio 2020/2022. In ragione di proroga disposta per la redazione delle tabelle degli uffici giudicanti e della sopravvenuta emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, il termine di redazione è stato prima rinviato al 31.12.2020 e poi ancora al 31 marzo 2021¹.

Il progetto, pertanto, riguarda anche le soluzioni organizzative adottate nel corso dell'anno 2020 e, segnatamente, quelle imposte dalla situazione sanitaria e che hanno anche determinato modificazioni transitorie all'assetto dato. Per questa ragione, si è preferito dare conto di queste soluzioni in una parte dedicata (la parte terza del progetto).

¹ Delibera CSM 26.3.2020, recante "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte" punto 6; delibera CSM 4.11.2020, recante "Emergenza COVID - linee guida agli uffici giudiziari", punto 5.

Il progetto organizzativo, dunque, è stato elaborato restando calati nella realtà territoriale con cui il servizio giustizia deve raffrontarsi.

Il risultato finale o, meglio, il tentativo perseguito con questo documento è di poter contare su uno strumento stabile, comprensibile, funzionale, quale primo passo per un servizio giudiziario imparziale, effettivo, destinato a garantire una celerità del procedimento senza comprimere il ruolo dei magistrati e l'esercizio dei diritti di difesa².

Questi i principi ispiratori e i tentativi di darne concretezza nel documento che si è redatto; l'applicazione darà prova se si sia riusciti.

1. Procedimento di formazione del progetto organizzativo.

Assunte le funzioni di Procuratore il 22 ottobre 2018, si è fin da subito dedicata la necessaria attenzione alla conoscenza dell'organizzazione dell'Ufficio e delle connesse eventuali problematiche, onde valutare se apportare eventuali modifiche all'assetto della struttura in essere ed in vigore dal 23 maggio 2018, momento di adozione del precedente progetto. Acquisendo conoscenza e approfondendo, nel volgere di pochi mesi si sono adottati, man mano e a seconda delle esigenze che si presentavano, diversi provvedimenti di riorganizzazione o di affinamento di quella precedente, anche a seguito degli interventi legislativi succedutisi e che lo richiedevano. Ed infatti, al fine di verificare la necessità di modifiche alla struttura vigente, sono state valutate le novità legislative intervenute dal 2017 e che potevano determinare ricadute sul piano organizzativo dell'Ufficio e necessità di direttive (v. *infra*, § 5.2.)³.

A fronte delle novità legislative, si sono adottate più disposizioni interne sia rivolte ai magistrati sia al modulo organizzativo amministrativo, nonché si sono elaborate le necessarie direttive destinate alla polizia giudiziaria per dare concreta attuazione alle nuove disposizioni di legge, ovvero a quelle relativamente alle quali non ne erano ancora state adottate dall'Ufficio (v. *infra*, § 5.2. e ss.)⁴.

² Infine, si vorrebbe che questo progetto riuscisse a “*garantire l'adozione di sequenze procedurali nella loro formazione che permettano il coinvolgimento preventivo di tutti i magistrati dell'Ufficio (nel rispetto dell'art. 107 Cost.), a prevenire squilibri e disconomie nella gestione delle risorse, valorizzando in primo luogo le risultanze delle analisi dei flussi, a favorire positive relazioni all'interno dell'ufficio. Per tale via, infatti, è possibile, sia garantire l'autonomia e l'indipendenza dei sostituti, sia stimolare una nuova cultura della dirigenza che operi verso una gestione trasparente ed efficiente dell'ufficio, capace – all'interno di un corretto rapporto tra potere e responsabilità – di coniugare la cultura delle garanzie a quella dei risultati, sempre comunque nell'ambito proprio del circuito dell'autogoverno.*” (Risoluzione del CSM del 12.7.2007).

³ Tra cui:

- D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” (con la previsione dell'istituzione dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore).
- L. 17 ottobre 2017, n. 161, “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
- D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, la cui efficacia è stata reiteratamente differita e, da ultimo, è entrata in vigore, con radicali innovazioni, per i procedimenti penali iscritti dopo il 31.8.2020 .
- D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'art. 1 commi 16, lettere a), b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
- D. L.vi 2 ottobre 2018 nn. 121, 123 e 124, “Riforma dell'ordinamento penitenziario e nuova disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”.
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.
- Legge 26 aprile 2019 n.36 in tema di legittima difesa (con integrazione dei criteri di priorità di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p.).
- Legge 19 luglio 2019 n.69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, entrata in vigore il 9 agosto 2019.
- Legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53 cosiddetto “Decreto sicurezza bis”, “Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica”.

⁴ Tra altro, ecco le disposizioni e direttive più significative:

- 17.12.2018: disposizioni esecutive sui Decreti legislativi 2 ottobre 2018 nn. 121, 123 e 124, “Riforma dell'ordinamento penitenziario e nuova disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”
- 18.12.2018: provvedimento di costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore e relative disposizioni anche in tema di competenze dei v.p.o.
- 31.1.2019: disposizioni in materia di esecuzioni a seguito della legge 9.1.2019 n.3 che ha modificato l'art.4 bis Ordine Penitenziario, inserendo nella categoria dei reati “ostativi” all'esecuzione con pena sospesa i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p.
- 8.2.2019: direttive sulla legge n.3/2019 in tema di riforma dei reati contro p.a.
- 8.8.2019: direttive e disposizioni organizzative in merito alla legge 9 luglio 2019 n.69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, con entrata in vigore il 9 agosto 2019, c.d. “Codice Rosso”

Un cenno a parte merita l'attività che si è posta in essere a seguito della più volte annunciata entrata in vigore della legge di **riforma della disciplina sulle intercettazioni**, di cui originariamente al D.L.vo n.216/2017, reiteratamente ritoccata da più interventi normativi e, infine, entrata in vigore il giorno 1° settembre 2020. Seguendo il mutevole percorso legislativo, articolatosi nel D.L. 30 dicembre 2019 n.161, nella legge 28 febbraio 2020 n.7 di conversione, nel D.L. 30.4.2020 n.28, convertito nella legge 25 giugno 2020 n.70, si sono emanate, via via, diverse disposizioni, linee guida e direttive (v. *infra*, par.5.2. e ss.)⁵.

Parimenti un cenno a parte merita l'attività che l'**epidemia da COVID-19** ha reso necessaria e che ha avuto esito in plurimi provvedimenti, disposizioni, linee guida organizzative anche sulle novità normative.

Appare, però, preferibile trattare l'argomento in modo diffuso in un capitolo dedicato, avendo inciso sull'organizzazione e sull'attività di tutto l'Ufficio, sia amministrativa che giudiziaria e richiesto l'adozione dei relativi provvedimenti.

Si è anche reso necessario elaborare indicazioni e linee guida a fronte delle più importanti **decisioni giurisprudenziali** che hanno avuto riflesso sui criteri di esercizio dell'azione penale e su quelli, conseguentemente, organizzativi⁶.

Si sono, inoltre, considerate le Disposizioni e le Circolari del CSM emanate dal 2017 (tra cui quelle in tema di "priorità"), anche assumendo i provvedimenti organizzativi necessari all'adempimento.

Sono state anche doverosamente tenute in considerazione anche le conclusioni e le valutazioni contenute nella **Relazione dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia**, conseguente all'ultima ispezione ordinaria effettuata dal 14 novembre 2017 al 7 dicembre 2017 e riguardante il periodo compreso tra il **1° ottobre 2012** e il **30 settembre 2017**. Anzi, a seguito degli interventi e delle misure adottate in adempimento si è, nel frattempo, rimediato ai sia pur marginali rilievi annotati nella relazione ispettiva.

Infine, si è tenuto conto delle modifiche alla Circolare 16.11.2017 apportate dalla Circolare 16.12.2020.

2. Condivisione dei criteri di organizzazione.

L'elaborazione degli attuali criteri di organizzazione dell'Ufficio è l'esito di una procedura condivisa (in adempimento dell'art.8, testo Circolare 16.11.2017 e nuovo testo Circolare 16.12.2020):

- con i **colleghi**, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti, nel corso di più riunioni, durante le quali ciascuno ha fornito il proprio contributo per la redazione del progetto organizzativo. Inoltre, tutti i magistrati hanno ricevuto una prima stesura del provvedimento, più di 15 giorni prima (ossia il 27.11.2020) dell'assemblea del 22.12.2020 dedicata alla discussione, con la facoltà di formulare eventuali osservazioni (art. 8, co. 1 e 2, Circolare 16.11.2017 e art.8, c.1 Circolare 16.12.2020); dell'assemblea è stato redatto verbale e, all'esito della riunione, il provvedimento organizzativo da adottare è stato trasmesso ai magistrati dell'Ufficio, per loro consentire di proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione; decorso il termine, il decreto organizzativo è stato adottato (art.8, Circolare 16.12.2020)
- con il **Mag.Rif** (Magistrato Referente per l'Informatica), nel corso di riunioni per individuare le criticità dei sistemi informatici, per formulare richieste interlocutorie al CISIA/DGSIA competenti e per programmare un migliore uso delle risorse disponibili;

⁵26.8.2019: indicazioni sulla legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, "Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica", c.d."Decreto Sicurezza bis".

⁵ Ossia:

- 19.6.2019: direttive sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso captatore informatico, di cui al D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, "Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con entrata in vigore prevista a dopo il 31.12.2019
- 12 maggio 2020: linee guida e interpretative sulla disciplina come riformata dal D.L. n.161/2019, convertito con modifiche nella legge n.7/2020, e dal D.L. n.27/2020
- 8 giugno 2020: disposizioni alla polizia giudiziaria e predisposizione delle "Indicazioni affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o relative a dati personali sensibili", in adempimento di quanto previsto dall'art.268, comma 2 bis c.p.p.
- 27 luglio 2020: disposizioni di attuazione della legge di riforma
- 28 agosto 2020: ulteriori disposizioni di attuazione della legge di riforma
- 5 settembre 2020: disposizioni sulla gestione dell'Archivio delle Intercettazioni.

⁶ Tra altro si segnala:

- 26.8.2019: direttive e indicazioni in seguito alla sentenza SSUU 10.7.2019 sulla vendita della "cannabis light"
- 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn.24, 25, 26 pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, sugli artt. 4 lett b, 75 e su altre norme del Decreto Legislativo n.159/2011 in materia di misure prevenzione.

- con i **vice Procuratori Onorari** in servizio presso quest'Ufficio, nel corso di più riunioni, essendosi anche provveduto a discutere e approvare il progetto sull'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, poi istituito in data 18.12.2018;
- con il **personale amministrativo**, nel corso di più assemblee generali, nonché di incontri con le rappresentanze sindacali, anche necessari per la successiva rimodulazione delle strutture amministrative ed organizzative dell'ufficio, afflitte da carenze di personale e tali da determinare, praticamente, una situazione di costante emergenza;
- con i **responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria** della Procura e dei **servizi di polizia giudiziaria del circondario**, al fine di avere una conoscenza approfondita, non solo delle realtà criminali, ma anche delle concrete modalità di operatività della polizia giudiziaria che agisce, come è noto, sotto la direzione della Procura della Repubblica, risoltasi in incontri e successive direttive;
- con il **Presidente del Tribunale** e col **Presidente della Sezione penale**, con particolare riferimento alle relazioni tra gli Uffici e alla redazione di criteri di trattazione degli affari condivisi e dei criteri di priorità come anche integrati dai recenti interventi normativi⁷;
- con l'interlocuzione, quale momento qualificante dei già costanti, plurimi e proficui rapporti, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e con la Sezione locale della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta "V.Chiusano", a cui è stata trasmessa una bozza del provvedimento, oggetto di successiva discussione.

Al termine dell'elaborazione del progetto, si è ritenuto doveroso portarne a conoscenza il **Procuratore Generale** della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino e, secondo il dettato dell'art.8 Circolare 16.12.2020, il **Presidente Tribunale di Cuneo**, loro inoltrando la minuta del documento per eventuali osservazioni e rilievi critici.

Il Presidente del Tribunale, dato atto di aver trasmesso l'elaborato anche ai Presidenti di Sezione, ha comunicato che non sussistevano osservazioni o rilievi (con nota del 22.12.2020).

Infine, il progetto è stato ancora oggetto di una riunione dedicata in data 22.12.2020 ed è stato comunicato a tutti i Magistrati dell'Ufficio il 30.12.2020 in questa versione per consentire eventuali osservazioni entro 15 giorni ed essere adottato decorso tale termine, nonché comunicato al Presidente del Tribunale (art.8 Circolare 16.12.2020).

L'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2020 (ai sensi dell'art. 8 Circolare 16.12.2020, già Circolare 16.11.2017).

Il decreto è immediatamente esecutivo e ha efficacia fino alla data del 31.12.2022, proseguendo comunque sia nella vigenza fino all'approvazione del progetto successivo.

Il decreto è trasmesso al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al C.S.M. tramite il Consiglio Giudiziario, affinché possano esercitare le rispettive competenze e al Presidente del Tribunale di Cuneo.

3. Variazioni al progetto in corso di vigenza.

Le eventuali e inevitabili variazioni all'attuale progetto organizzativo, rese necessarie da interventi normativi o a sopravvenute esigenze, seguiranno il medesimo procedimento di condivisione, secondo le indicazioni previste dall'art. 8, commi 2 e 3 della Circolare CSM 16.12.2020 e saranno inserite nel testo odierno al fine di consentirne un'agevole consultazione⁸.

Secondo la previsione di cui all'art. 9 Circolare CSM 16.12.2020 (come già il testo di cui alla Circolare 16.11.2017) nell'adozione dei provvedimenti attuativi saranno rispettati, oltre che la normativa primaria e secondaria, i criteri e le disposizioni stabilite in questo documento.

⁷ Ad esempio, in merito alla legge 9 luglio 2019 n.69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", entrata in vigore il 9 agosto 2019, c.d. "Codice Rosso"; legge 26 aprile 2019 n.36 in tema di legittima difesa).

⁸ a) le modificazioni relative alla costituzione dei Gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei Sostituti Procuratori, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto saranno adottate, previa interlocuzione con i Magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui all'art. 8 della Circolare, ossia saranno trasmessi ai Magistrati e inoltrati al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, con le eventuali osservazioni degli interessati ;

b) le altre variazioni dei criteri organizzativi saranno comunicate ai Magistrati dell'ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore al C.S.M.;

c) il conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione, anche in campo amministrativo, risolvendosi in una modifica del progetto organizzativo, sarà preceduto da interpello e seguirà il procedimento delle variazioni di cui alla lett. a).

4. L'obiettivo, i criteri e il contenuto del progetto organizzativo.

Questo progetto organizzativo ha l'obiettivo di dare attuazione all'art. 1 D.L.vo n.106/2006 e alle disposizioni del CSM, a partire dalla Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura approvata il 16 novembre 2017 e alle successive modificazioni intervenute con la circolare 16.12.2020.

I criteri organizzativi si ispirano, del resto, ai principi adottati dalle due Circolari:

- principio di indipendenza dei magistrati dell'ufficio (art.2, di entrambe le Circolari) e di equità nelle assegnazioni (art.4 Circolare 16.11.2017 e art.3 Circolare 16.12.2020);
- partecipazione e leale collaborazione nella gestione dell'Ufficio da parte di tutti i magistrati che ne sono componenti (artt. 2 entrambe le Circolari);
- valutazione ed analisi dei flussi anche al fine di determinare i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e di equità nella distribuzione degli affari da trattare (art.3 di entrambe le Circolari)

e sono stati elaborati ispirandosi alla normativa primaria in materia, di cui all'Ordinamento Giudiziario (Titolo III "Del Pubblico Ministero" del R.D. 30.1.1941 n. 12) e alle "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero" di cui al D.L.vo n.106/2006, in modo si orienti il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1, co. 2) e siano stabiliti (art. 1, co. 6):

- a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati, individuando eventualmente settori di affari da assegnare a un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto ora il Procuratore, ora il Procuratore Aggiunto;
- c) le tipologie dei reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

nonché sia assicurata l'efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie (art. 4, co. 12 D. L.vo n. 106/2006).

In osservanza di quanto previsto dall'art. 7 di entrambe le Circolari 16.11.2017 e 16.12.2020, all'esito dell'analisi della realtà criminale del territorio, dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, di seguito si indicano i criteri di organizzazione dell'Ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati (articolazione in Gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e eventuali obiettivi di smaltimento dell'arretrato).

Si individuano, inoltre, gli obiettivi organizzativi e di produttività, qualitativa e quantitativa, che s'intendono perseguire.

Il documento, tra altro, riporta:

- 1) la costituzione dei Gruppi di lavoro, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, i criteri assegnazione dei Sostituti Procuratori ai Gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti, dirette a valorizzare le specifiche attitudini e le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico;
- 2) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- 3) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, con la specificazione dei criteri automatici e predeterminati di assegnazione;
- 4) i criteri ai quali i magistrati devono attenersi nell'esercizio delle funzioni loro delegate dal dirigente dell'ufficio;
- 5) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti;
- 6) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione;
- 7) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;
- 8) la previsione dei visti informativi, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al Sostituto assegnatario di riferire;
- 9) i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- 10) le disposizioni a tutela della maternità;
- 11) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.

(art. 7 co. 4 e 5, 10, 13, 14 e 15 Circolare 16.12.2020; già Circolare 16.11.2017).

In sintesi, l'elaborato descrive l'attuale situazione dell'Ufficio, quella delle dinamiche criminali del circondario e propone quell'organizzazione praticabile per adempiere i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi.

Si è colta l'occasione anche per inserire o richiamare, per quanto possibile, in un unico documento i diversi provvedimenti che regolano il funzionamento dell'Ufficio in modo tale da renderli coerenti e facilmente conoscibili,

anche per agevolare i compiti di tutti i soggetti che operano con la Procura o che vi entrano in relazione, a partire da quelli adottati dal novembre 2018 di modifica del precedente progetto.

5. I criteri organizzativi previgenti e le modifiche apportate dal 22 ottobre 2018.

5.1. I criteri previgenti.

Con provvedimento del 23 maggio 2018, il precedente Procuratore, espressamente confermando “*l’organizzazione previgente istituita in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie del settembre 2013 e consolidatasi negli anni successivi*”, collazionava le diverse disposizioni emesse nel tempo, inserendole nel progetto organizzativo che adottava in pari data (cfr. § da I a IX), aggiungendo un capitolo inerente alle misure a tutela della genitorialità (cfr. § X). Il progetto veniva poi integrato il 27 giugno 2018, a seguito della delibera del Consiglio Giudiziario del 12 giugno 2018, con la quale si osservava che non erano state disciplinate le previsioni di cui all’art.7, comma 4, lett. e) ed f), Circolare CSM 16.11.2017 (ossia: procedimento per la revoca dell’assegnazione; conseguenza del mancato assenso in ordine alle richieste di misura cautelare), nonché quelle della delibera del CSM del 18 giugno 2018 (inserimento del comma 6 nell’art.7, Circolare 16.11.2017, con la previsione che il Procuratore, nel progetto organizzativo, individui i criteri di assegnazione dei procedimenti e i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nonché le modalità per una costante interlocuzione dell’ufficio con la Procura per i Minorenni sia in materia penale che in materia civile).

5.2. Le modifiche apportate e l’attuale progetto.

L’attuale progetto organizzativo sostituisce il precedente, unendo in un unico documento le disposizioni interne, le direttive alla polizia giudiziaria, i protocolli sottoscritti con il Tribunale e con altri soggetti pubblici, le convenzioni concluse con enti e associazioni, nonché le previsioni già contenute nel pregresso progetto e confermate, così da renderne agevole la conoscenza e applicazione.

Come già rilevato (cfr. § 1), assunte le funzioni di Procuratore il 22 ottobre 2018, si è fin da subito dedicata la necessaria attenzione alla conoscenza dell’organizzazione dell’ufficio e delle connesse problematiche, onde valutare se apportare eventuali modifiche all’assetto della struttura al momento in essere. Acquisendo conoscenza e approfondendo, si sono adottati, man mano e a seconda delle esigenze che si presentavano, diversi provvedimenti di riorganizzazione o di affinamento di quella precedente, anche a seguito degli interventi legislativi succedutisi e che lo richiedevano. Ed infatti, al fine di verificare la necessità di modifiche all’organizzazione vigente, sono state valutate le novità legislative intervenute dal 2017 che potevano determinare ricadute sul piano organizzativo dell’Ufficio e necessità di direttive. Si aggiunga che, nel volgere di pochi mesi, si sono susseguiti diversi provvedimenti normativi di riforma o di modificazione di settori e materie che hanno, di conseguenza, reso impellente l’adozione di provvedimenti organizzativi d’adeguamento, per calibrare la struttura e la gestione degli affari sulle novità legislative.

Tra le tante, sia qui sufficiente richiamare le seguenti novità legislative che hanno richiesto altrettante direttive e modifiche organizzative:

- D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, “*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*” (con la previsione dell’istituzione dell’**Ufficio di Collaborazione del Procuratore**)
- L. 17 ottobre 2017, n. 161, “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”
- D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, “*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”
- Decreti legislativi 2 ottobre 2018 nn. 121, 123 e 124, “*Riforma dell’ordinamento penitenziario e nuova disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*”
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3, “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, entrata in vigore il 31 gennaio 2019
- Legge 26 aprile 2019 n.36 in tema di legittima difesa (con integrazione dei criteri di priorità di cui all’art.132 bis disp.att.c.p.p.)

- Legge 19 luglio 2019 n.69, “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, entrata in vigore il 9 agosto 2019, cosiddetto “*Codice Rosso*”
- Legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del Decreto Legge 14 giugno 2019 n. 53, “*Decreto sicurezza bis*”, modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica
- Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.161, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n.7 e Decreto Legge 30.4.2020 n.28, convertito nella legge 25 giugno 2020 n.70 in materia di riforma della disciplina sulle intercettazioni.

Questa corposa produzione normativa ha reso necessaria un’altrettanta corposa redazione di provvedimenti applicativi e organizzativi per adeguare e aggiornare l’azione dell’Ufficio alle novelle.

Pertanto, per dare conto dell’attività posta in essere a far tempo dal 22 ottobre 2018 e al momento attuale, si indicano, seppur sinteticamente, gli interventi eseguiti per migliorare l’organizzazione interna dell’Ufficio, quelli inerenti ai rapporti con la polizia giudiziaria e consistenti, soprattutto, nell’adozione di direttive in materia di indagini, quelli inerenti ai rapporti con il Tribunale Civile e Penale, questi ultimi soprattutto destinati a rendere più proficua la gestione condivisa del processo e aderente al disposto dell’art.111 Cost.

a) Provvedimenti organizzativi, anche relativi al dovere di rendere proficuo e uniforme l’esercizio dell’azione penale.

Prendendo conoscenza delle dinamiche organizzative dell’Ufficio, si sono adottate le indicazioni e direttive per migliorarne, ove possibile, le soluzioni interne e l’azione esterna, soprattutto al fine di un uniforme e concreto esercizio dell’azione penale, anche a fronte delle plurime novità legislative cui si è fatto cenno.

Tra i provvedimenti:

- 9.11.2018: monitoraggio sull’**attività delle Aliquote di polizia giudiziaria** e avvio del modulo di affiancamento della p.g. al p.m., disponendosi che ogni magistrato abbia affiancati due Ufficiali (o un Ufficiale e un Agente) di p.g. per la conduzione delle indagini preliminari
- 12.11.2018: provvedimento di perimetrazione della competenza del Gruppo di lavoro relativo ai reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili (all’epoca denominato “*Tutela fasce deboli*”)
- 7.12.2018: disposizioni per l’attuazione dei DD. L.vi 2 ottobre 2018 nn. 121, 123 e 124, “*Riforma dell’ordinamento penitenziario e nuova disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*”
- 18.12.2018: provvedimento di costituzione dell’**Ufficio di collaborazione del Procuratore** e relative disposizioni anche in tema di competenze dei v.p.o., determinandone e chiarendone le competenze e i compiti assegnabili
- 21.12.2018: direttive e disposizioni per consentire al p.m. togato una più assidua **partecipazione al dibattito** di rito monocratico
- 16.1.2019: provvedimento in tema di **spese di giustizia**, col quale si sono fornite le indicazioni per procedere alla corretta liquidazione degli onorari degli ausiliari del p.m. (consulenti tecnici, interpreti, traduttori) e per la liquidazione delle spese di custodia
- 21.1.2019: avvio del nuovo **sito** internet della Procura, con una nuova architettura e contenuti. Ed infatti, si era rilevato che la struttura e la nomenclatura, nonché il contenuto dei servizi offerti erano ormai obsoleti, poiché da tempo non più implementati. Si è, pertanto, resa necessaria un’opera di rivisitazione dell’architetture del sito, nonché delle diverse voci e dei relativi contenuti, non solo aggiornando i dati informativi, ma anche provvedendo a inserire nel sito, in specie sotto le apposite voci, i provvedimenti, i documenti e gli atti che si ritiene utile pubblicare a fini di un’informazione utile a chiunque debba conoscere l’ufficio, intrattenere rapporti, usufruire dei servizi
- 31.1.2019: disposizioni **in materia di esecuzioni** a seguito della legge 9.1.2019 n.3 che ha modificato l’art.4 bis Ordinarmento Penitenziario, inserendo nella categoria dei reati “ostativi” all’esecuzione con pena sospesa i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p.
- 8.2.2019: direttive sulla legge n.3/2019 in tema di **riforma dei reati contro la p.a.**
- 22.5.2019: disposizioni sull’**apposizione del visto** sui provvedimenti definitivi della fase delle indagini preliminari (richieste di udienza preliminare, richiesta di rito immediato, decreto di citazione diretta, decreto

penale, richieste d'archiviazione), in applicazione del principio del controllo sull'uniforme e corretto esercizio dell'azione penale

- 19.6.2019: direttive sulla **riforma delle intercettazioni** e sull'uso **captatore informatico** , di cui al D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, “*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”, con entrata in vigore prevista al 1.1.2020
- 1.7.2019: disposizioni-linee guida sulla Negoziazione Assistita
- 8.8.2019: direttive e disposizioni organizzative in merito alla **legge 9 luglio 2019 n.69** , “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, con entrata in vigore il 9 agosto 2019, c.d. “**Codice Rosso**”
- 26.8.2019: indicazioni sulla **legge 8 agosto 2019 n. 77** , di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, “*Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica*”, c.d. “*Decreto Sicurezza bis*”
- 1.10.2019: avvio dell'applicazione **art.107 bis disp.att.c.p.p.** (elenchi mensili per procedimenti a carico di indagati ignoti) attraverso il Portale NDR, preceduto dalle disposizioni emanate il precedente 23 settembre
- 14.10.2019: rimodulazione dell'ufficio per le comunicazioni di cui all' **art.335 c.p.p.**
- 11.11.2019: prime indicazioni sul D.L. 26.10.2019 n.124 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”
- 15.11.2019: direttive esecutive del Protocollo con la Procura Generale in materia di **impugnazioni**
- 25.11.2019: disposizione di attuazione del provvedimento emanato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino in tema di comunicazioni ai sensi dell' **art.407, comma 3 bis c.p.p.** e dell' **art.107 bis disp.att.c.p.p.**
- 26.11.2019: Adozione dei **criteri di priorità**
- 27.11.2019, 9 dicembre 2019, 13 dicembre 2019: rimodulazione dei **gruppi specialistici** e istituzione di nuovo gruppo specialistico
- 17.12.2019: disposizioni in materia di **iscrizioni delle notizie di reato** sui Registri Mod.21, 21 bis, 44, dei fatti non costituenti reato sul Registro Mod.45 e delle denunce anonime sul Registro Mod.46
- 12.5.2020: linee guida e interpretative sulla disciplina delle **intercettazioni** , come riformata dal D.L. n.161/2019, convertito con modifiche nella legge n.7/2020, e dal D.L. n.27/2020
- 27.7.2020: disposizioni di attuazione della legge di riforma delle **intercettazioni**
- 28.8.2020: ulteriori disposizioni di attuazione della legge di riforma delle **intercettazioni**
- 5.9.2020: disposizioni per la gestione dell' **Archivio delle Intercettazioni** .

Parimenti, sono state elaborate indicazioni e linee guida anche a fronte delle più importanti **decisioni giurisprudenziali** che hanno avuto riflesso sui criteri di esercizio dell'azione penale e su quelli, conseguentemente, organizzativi⁹.

b) Direttive alla polizia giudiziaria.

Sono state diramate direttive alla polizia giudiziaria resesi necessarie dagli interventi legislativi di riforma, nonché dall'obiettivo di conseguire un migliore raccordo tra l'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria e le esigenze d'indagine della Procura.

Tra altro, si segnalano:

- 8.11.2018: direttiva sul contenuto e sulla comunicazione della notizia di reato
- 10.1.2019: linee guida in materia di indagini sugli infortuni sul lavoro
- 21.1.2019: direttive in tema nomina degli ausiliari
- 8.3.2019: direttive sulle operazioni sotto copertura
- 19.6.2019: linee guida sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso del captatore informatico

⁹ Tra altro si segnala: 26.8.2019: direttive e indicazioni in seguito alla sentenza SSU 10.7.2019 sulla commercializzazione della "cannabis light"; 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn.24, 25, 26 pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, sugli artt. 4 lett b, 75 e altre disposizioni del Decreto Legislativo n.159/2011, in materia di misure prevenzione.

- 6.8.2019: linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge 19 luglio 2019 n.69 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, cosiddetto “**Codice Rosso**”
- 26.8.2019: indicazioni sulla commercializzazione della *cannabis light* a seguito della sentenza SSUU 30.5.2019-10.7.2019
- 26.8.2019: linee guida sulla legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, “*Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica*”, cosiddetto “decreto sicurezza bis”
- 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn.24, 25, 26 pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente sugli artt. 4 lett b, 75 e su altre disposizioni del Decreto Legislativo n.159/2011 in materia di misure prevenzione
- 23.9.2019: direttiva in tema di trasmissione per elenchi mensili delle notizie di reato a carico di ignoti ex art.107 bis disp.att.c.p.p., attraverso il Portale NDR
- 8 giugno 2020: disposizioni alla polizia giudiziaria e predisposizione delle “*Indicazioni affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o relative a dati personali sensibili*”, in adempimento di quanto previsto dall’art.268, comma 2 bis c.p.p.
- 31.8.2020: direttiva alla polizia giudiziaria per l’attuazione della riforma in materia di intercettazioni

c) Protocolli col Tribunale, Civile e Penale rilevanti per l’organizzazione interna dell’ufficio, per il doveroso flusso informativo tra gli uffici giudiziari e per la migliore gestione delle udienze dibattimentali.

- 19.11.2018: Protocollo col Tribunale Civile per l’intervento del p.m. nel processo civile
- 17.1.2019: Protocollo col Tribunale, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte e della Valle d’Aosta, destinato alla gestione condivisa delle udienze dibattimentali, in modo da affrontare la trattazione dei processi in sequenza e non più in parallelo. Il Protocollo individua una nuova modalità di gestione delle udienze avanti al Tribunale Penale in composizione monocratica, quale equilibrio tra l’interesse del giudice a garantire i principi del contraddittorio, della concentrazione e dell’immediatezza, quelli dell’inquirente di partecipare al dibattimento e quelli del difensore di esercitare, in pienezza, il proprio ruolo, disponendosi, nei processi monocratici che:
 - alla prima udienza, con funzione di *filtro*, il giudice stabilirà il calendario delle successive udienze dedicate all’istruzione dibattimentale ed eventualmente alla fase finale di discussione, concordandone la cadenza con le parti;
 - le parti, a questo fine, indicheranno le prove da assumere, in modo da consentirne un’eventuale ripartizione nel numero di udienze necessarie ad esaurirle;
 - Il giudice, quindi, sentite le parti, individuerà il numero di udienze sufficienti, a seconda delle prove richieste e ammesse, a definire il processo secondo il principio della concentrazione, anche provvedendo, se necessario, a indicare eventuali udienze ulteriori, da utilizzare in caso di necessità;
 - le parti si impegnano al rispetto del calendario di udienza condiviso, salvo sopravvenute ragioni di legittimo impedimento o di cause imprevedibili.

Il medesimo sistema è adottato, di regola, anche nel caso di giudizi dibattimentali avanti al Tribunale in composizione collegiale, così operando una trattazione il più possibile concentrata quantomeno delle udienze istruttorie.

- 9.3.2019: Protocollo con il Tribunale per la creazione di “ACT”. Al fine di meglio sfruttare le potenzialità telematiche dello strumento informatico, si è provveduto a creare un’area di scambio di atti e provvedimenti in formato digitale tra la Procura e il Tribunale¹⁰.

¹⁰ In particolare, si è dapprima agito per una rivisitazione dell’architettura della già presente area di scambio sul server condiviso con il Tribunale, anche dedicandosi ad un’opera di *pulitura*, mediante la cancellazione di cartelle e documenti ormai obsoleti. In esecuzione, si è provveduto, grazie all’ausilio del magistrato della Procura, a effettuare il backup dei documenti redatti dall’ufficio e ancora presenti nelle cartelle, ma ormai non più attuali, e *migrarli* in altra cartella-archivio (per prontamente averli disponibili, se del caso). Quindi, a seguito di accordi col Tribunale, si è dato via alla realizzazione di una nuova **area informatica condivisa**, consistente in un’area virtuale comune tra i due uffici, suddivisa in cartelle e sottocartelle, destinata a contenere i provvedimenti giudiziari, al fine di consentire la reciproca trasmissione telematica e di ottenere un rilevante risparmio di tempo, permettendo di avere a disposizione il file relativo all’atto che si vuole esaminare e/o su cui si è chiamati a decidere in un unico “contenitore” di facile accesso e consultazione. Per rendere funzionale il sistema, si è concordato un sistema di catalogazione degli atti da inserire basato su **criteri univoci e noti a tutti** gli utenti. Si è, infine, realizzata un’area condivisa statica, suddivisa in sub-aree, titolate con la nomenclatura dei diversi atti ovvero degli organi (ad esempio: richieste di convalida di arresto/fermo, decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, decreti penali, gip/gup. Tribunale, Tribunale del riesame, Tribunale sezione misure di prevenzione, verbali di udienza, gip). All’esito, si è concluso con il Tribunale il “Protocollo d’intesa per ACT (Area Comune di

- 15.5.2019: Protocollo con Tribunale Civile per il flusso informazioni rilevanti per i procedimenti in materia di violenza di genere e di reati in danno di persone vulnerabili.

d) Accordi e protocolli con enti pubblici

Si segnalano:

- 7.6.2019, protocollo con l'ASL CN1- Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle in materia di indagini su reati in danno di minorenni o persone in condizioni di minorata difesa, al fine di poter disporre di ausiliari psicologi o psichiatri infantili per l'immediata audizione delle vittime
- 29.4.2020, accordo con l'ASL CN1/SC Medicina Legale ASL CN1 per l'esecuzione di autopsia durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, onde eseguire gli accertamenti mediante un protocollo di sicurezza

e) Convenzioni.

Si sono concluse le seguenti convenzioni:

- 19.12.2018: convenzione con il Centro Regionale Antidoping, per il conferimento di consulenze in tema di sostanze stupefacenti, di analisi del DNA da campioni, tracce e reperti biologici e di analisi tossicologiche
- 18.1.2019: convenzione con la cooperativa sociale "L'isola di Ariel" per attività di volontariato a favore della Procura da parte di migranti che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale
- 29.10.2019: convenzione col Liceo Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo in materia di alternanza scuola-lavoro ai sensi del D.Lgs. n.77/2005 e della legge n.107/2015.

Come già rilevato, un paragrafo a parte sarà dedicato alle modificazioni organizzative, di carattere transitorio, imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai protocolli conclusi con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta "V.Chiusano".

6. Il Progetto organizzativo, i criteri di organizzazione e di assegnazione degli affari.

Il progetto si articola in tre parti:

1) la PARTE PRIMA, destinata a descrivere la cornice all'interno della quale è stato predisposto il progetto organizzativo ed a chiarire le ragioni delle scelte adottate e si articola:

- nella descrizione delle risorse umane e materiali dell'ufficio, del circondario e della criminalità;
- nell'esame e valutazione dei principali dati statici dell'ufficio e dei flussi dei procedimenti;
- nell'esposizione delle linee guida, delle scelte e degli obiettivi da perseguire nel triennio 2020-2022;

2) la PARTE SECONDA, dedicata all'esposizione del progetto organizzativo;

3) la PARTE TERZA, dedicata alle modifiche transitorie all'organizzazione dell'ufficio, rese necessarie a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trasmissione)" il 19 marzo 2019 e, da quel momento, l'area di scambio degli atti e dei provvedimenti in formato digitale è una realtà comune ai due uffici giudiziari, con i conseguenti risparmi di tempo ed energie.

PARTE PRIMA

Risorse, caratteri del circondario e della criminalità; esame dei flussi di lavoro e delle pendenze; obiettivi del progetto organizzativo.

Di seguito, nel chiarire le scelte organizzative, si procederà a:

- a) dare conto delle risorse materiali e personali dell'ufficio;
- b) delineare la situazione del circondario e della criminalità;
- c) esaminare i dati statici e i flussi dei procedimenti;
- d) tratteggiare l'organizzazione del settore penale del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace;
- e) esporre le linee guida e gli obiettivi da perseguire nel triennio.

1. Le risorse materiali.

1.1. Immobili e beni strumentali.

A seguito della soppressione disposta con D.Lvo 7 settembre 2012 n. 155 (*“Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148”*) gli Uffici Inquirenti di Saluzzo e di Mondovì sono stati accorpati a quello di Cuneo¹¹. L'accorpamento degli uffici soppressi di Mondovì e Saluzzo, nel loro complesso di maggiori dimensioni rispetto alla sede di Cuneo, impose una completa riorganizzazione logistica degli spazi assegnati. La scelta dell'allora Procuratore, pur a fronte del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'uso delle sedi di Mondovì e Saluzzo, sopresse ai sensi dell'articolo 8 del D.L.vo n. 155/2012, fu di accentrare tutto l'ufficio di Procura (magistrati e personale amministrativo) presso la sede di Cuneo, sin dal 13 settembre 2013, lasciando nei locali di Mondovì e Saluzzo esclusivamente due presidi di polizia giudiziaria, in modo da fornire assistenza agli utenti e ai magistrati ancora impegnati in udienza in quelle sedi. Per esigenza di spazio, si reperì l'intero secondo piano di un immobile di via Vittorio Amedeo II n.17 di proprietà comunale e ceduto in comodato gratuito, posto a circa 500 metri dalla sede principale, allocandovi la sezione di polizia giudiziaria, ad eccezione di alcuni uffici della Aliquota Carabinieri, rimasti nel palazzo di piazza Galimberti¹². Nel medesimo edificio di via Vittorio Amedeo II, nell'ultimo piano mansardato, ristrutturato e climatizzato, fu allestito il C.I.T. dedicato alle intercettazioni, in tal modo liberando un ulteriore spazio al piano ammezzato del palazzo di piazza Galimberti, dove fu sistemato l'Ufficio Esecuzioni¹³. L'emergenza logistica cessò alla fine dell'anno 2016, quando il Tribunale ultimò l'unificazione con la chiusura delle sedi periferiche e prese possesso del palazzo di via Bonelli, ora sede di tutto il settore civile del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza. Infatti, la Procura ha occupato gli spazi fino allora dedicati a quest'ultimo ufficio, posti al terzo piano del palazzo di piazza Galimberti, per una superficie pari a circa 200 mq.

Nel Palazzo di Giustizia l'accesso al pubblico avviene tramite il portone principale sulla piazza Galimberti n.7; l'ingresso, dotato di metal detector a ponte e vigilato da un servizio privato di sorveglianza, è accessibile anche a persone diversamente abili¹⁴. Gli uffici della Procura sono segnalati da appositi cartelli, presenti anche al piano ammezzato. A piano terreno, poco oltre l'ingresso del palazzo, è collocato l'ufficio del casellario giudiziale che si occupava anche delle comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p. fino al 15 ottobre 2019, quando si è costituito un Ufficio dedicato all'incombenza e quale articolazione della Segreteria Affari Generali, sita al piano primo. Al piano ammezzato sono allocati l'Ufficio per il

¹¹ Fino al settembre 2013, la Procura occupava i locali assegnati nel palazzo di piazza Galimberti n.7, storico immobile di proprietà comunale in comodato d'uso gratuito all'amministrazione giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all'art. 1, co. 526 e 527 legge 23 dicembre 2014, n.190; il Ministero si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

¹² Nello stesso immobile hanno sede gli uffici del Giudice di Pace.

¹³ Inoltre, nella sede di piazza Galimberti furono state eseguite opere per una migliore razionalizzazione degli spazi, ricavando ulteriori stanze e destinando quelle più ampie alle segreterie dei magistrati e ai servizi comuni di maggiori dimensioni

¹⁴ Non è presente un ingresso separato per dipendenti e operatori, ma questi ultimi possono accedere dal portone principale durante gli orari di chiusura al pubblico utilizzando le chiavi in dotazione, nonché dal cortile interno del palazzo, tramite il cancello esterno, munito di chiave o telecomando, e poi una porta secondaria, dotata anch'essa di serratura.

dibattimento, l'Ufficio per il Giudice di Pace e l'Ufficio Esecuzioni; al primo piano, raggiungibile con due ascensori, in zona centrale, si trova l'Ufficio ricezione atti destinatario delle notizie di reato, dei c.d. "seguiti" e degli atti diretti alle segreterie dei pubblici ministeri, nonché la Segreteria Affari Generali. I magistrati sono collocati al primo e al terzo piano in prossimità delle rispettive segreterie. Al terzo piano trovano sede anche l'Ufficio degli Affari Civili, l'Ufficio del Personale, l'Ufficio Spese di Giustizia. Agli uffici di Procura del primo piano si accede dal corridoio centrale, su cui affacciano anche gli uffici della Sezione g.i.p./g.u.p. e Paula di udienza del Tribunale collegiale. Nell'interrato è custodito l'archivio storico, mentre l'archivio corrente è localizzato nelle segreterie. Procuratore, Procuratore Aggiunto e magistrati hanno disponibilità di una stanza ciascuno.

Per quanto riguarda il palazzo di via Vittorio Amedeo II, ove sono collocati gli uffici della Sezione di polizia giudiziaria e i locali destinati alle operazioni di intercettazione, nonché, dal 1° settembre 2020, l'Archivio delle Intercettazioni (comprensivo dell'Archivio Documentale, dell'Archivio Digitale Informatico e dell'archivio riservato TIAP, v. *infra*), l'accesso del pubblico avviene su chiamata citofonica e l'ingresso delle persone convocate avviene solo previo appuntamento. L'affluenza del pubblico è, quindi, limitata sia per la tipologia dell'attività ivi svolta (ossia atti d'indagine delegati) sia per la presenza al piano superiore del CIT e dell'Archivio delle Intercettazioni. Le stanze destinate alla Sezione di polizia giudiziaria occupano il secondo piano della palazzina; sul medesimo piano è presente una sala server. Nel sottotetto dell'edificio, agibile, riscaldato e climatizzato, è collocata la sala intercettazioni.

La situazione logistica appena descritta non appare, però, funzionale alle esigenze dell'ufficio nel suo complesso. Da una parte, la Procura ha sede principale e il maggior numero di uffici in un palazzo storico, certamente di pregio, ma altrettanto certamente vetusto e inadatto alle attuali esigenze di funzionalità, posto che la dislocazione di alcune articolazioni su due piani (magistrati e segreterie soprattutto) e, complessivamente, la distribuzione degli uffici su cinque piani, aumenta le criticità e non sono consone all'attività della Procura. Dall'altra parte, la mancanza di spazi ha costretto a trovare la collocazione del personale di polizia giudiziaria e i locali destinati alle intercettazioni in altra, non vicina sede.

E questa parcellizzazione influisce negativamente anche sull'operatività della nuova disciplina in materia di intercettazioni (Decreto Legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 recante "*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1 commi 82, 83 e 84 lett. a), b), c), d) ed e) della l. 23 giugno 2017, n. 103*" e successive modificazioni).

Come noto il Legislatore, allo scopo di aumentare il livello di tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazioni, specialmente di coloro che risultino occasionalmente coinvolti ed estranei all'attività investigativa ha, tra altro, previsto che i verbali (ossia i c.d. brogliacci) e le registrazioni siano custoditi nell'*archivio* dedicato (nuovi artt.268, 268 *bis*, 269 c.p.p.). Pertanto, gli atti in formato cartaceo non saranno più trasmessi alla segreteria del p.m. e acquisiti nel fascicolo d'indagine, bensì all'archivio delle intercettazioni e lì custoditi, quale unico luogo deputato a conservarli, tutelandone il segreto.

Il Legislatore ha pure inteso disciplinare le modalità operative dell'archivio delle intercettazioni, inserendo l'art.89 *bis* nelle norme di attuazione del c.p.p.¹⁵

Pertanto, con provvedimento del 27 luglio 2020 si è istituito l'archivio delle intercettazioni, tenendo conto che

- il termine *archivio* si riferisce sia a un luogo sia a uno strumento informatico sito in quel luogo ed entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni;
- col termine *archivio delle intercettazioni* si intende l'insieme documentale, cartaceo, digitale e informatico inerente all'attività di intercettazione, nonché le registrazioni oggetto dell'attività
- l'*archivio delle intercettazioni* si compone di
 - a) un *archivio documentale*, destinato a custodire il **materiale cartaceo** delle intercettazioni posto che, attualmente è ancora da emanare il Decreto ministeriale col quale "*sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito*

¹⁵ "1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.».

degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019);

b) un *archivio dedicato TLAP*, ossia la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata all’inserimento nell’applicativo della documentazione cartacea una volta digitalizzata (richieste e provvedimenti di urgenza del p.m.; decreti del g.i.p.; annotazioni di p.g.);

c) un *archivio digitale* ossia i server e gli applicativi informatici destinati a custodire le registrazioni dopo il cosiddetto conferimento, ossia la procedura di riversamento nell’archivio digitale dei risultati delle captazioni effettuate dalle società fornitrici del servizio e che deve avvenire immediatamente dopo la cessazione delle operazioni;

- al Procuratore della Repubblica è demandato di vigilare sulle modalità di accesso all’archivio, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili.

In attuazione, **quanto al luogo**, l’archivio ha ubicazione nell’immobile di via Vittorio Amedeo II, già sede del CIT ed è organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, essendo *presidiato* da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché dotato di personale (di p.g. nominato con atto a parte) incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi (giudici, difensori, se del caso interpreti, personale di p.g.) e di un registro informatico (Mod.37 bis) sul quale annotare i nominativi delle persone autorizzate all’accesso, il giorno e l’ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l’accesso è stato consentito ed è dotato delle necessarie apparecchiature per l’ascolto delle registrazioni. In questo luogo trovano sede l’*archivio documentale*, l’*archivio digitale*, l’*archivio dedicato TLAP*. Egualmente è destinato un locale per garantire alle persone “esterne” legittimate di aver accesso al materiale delle intercettazioni, essendosi predisposte già ora due postazioni per la consultazione dell’applicativo TIAP dedicato e l’audizione delle fonia. Parimenti è previsto che tutti i soggetti legittimati a fare accesso ai locali in via continuativa siano dotati di badge di riconoscimento, mentre l’accesso del personale di società erogatrici di servizi (quali quello di pulizia dei locali) sia permesso soltanto a persone identificate, autorizzate e che svolgano i servizi in orari prestabiliti e sotto il controllo del Responsabile del CIT o delegato. Avendo sede distinta da quella ove operano i magistrati e il personale amministrativo della Procura, appaiono ovvie le relative difficoltà proprio dovute alla lontananza degli immobili. Essendo l’archivio destinato a custodire anche il formato cartaceo degli atti, è altrettanto agevole rilevare che entro qualche tempo si andrà incontro a criticità dovute all’assenza di adeguati e capienti spazi, idonei a conservare anche il formato analogico degli atti e non solo quello digitale.

I **beni strumentali** in dotazione sono sufficienti, pur se occorre continuamente procedere ad approvvigionamenti e seppur, spesso, p.c., stampanti abbiano necessità di interventi manutentivi. Si dispone di tre autovetture di servizio, una già in dotazione, le altre due provenienti dagli uffici soppressi, ormai sempre più spesso non idonee per le necessità correnti per guasti e quant’altro¹⁶.

1.2. Informatizzazione dell’ufficio, dotazioni e uso degli applicativi.

Se l’organizzazione del lavoro di ogni ufficio giudiziario rappresenta il presupposto per rendere efficiente ed efficace il servizio giustizia, non vi è dubbio che l’adozione di qualsiasi iniziativa non può più prescindere dalle potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica. Per queste ragioni e questi scopi, si è prestata particolare attenzione nel predisporre ogni utile accorgimento per “informatizzare” l’Ufficio e per rendere al meglio l’uso di ogni applicativo, anche avvalendosi del proficuo e costante supporto fornito dal magistrato, dr.ssa Chiara Canepa, la quale, con encomiabile zelo, si è dedicata appassionatamente a mantenere sempre alto il livello informatico della Procura.

Intanto:

- ogni postazione di lavoro (magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) dispone di p.c. e stampante, con funzione anche di “scanner”

¹⁶ Le autovetture in dotazione attualmente sono: FIAT GRANDE PUNTO diesel, targata DJ169GJ, immatricolazione 2007; FIAT GRANDE PUNTO benzina, targata DJ190GJ, immatricolazione 2007; FIAT GRANDE PUNTO benzina, targata DL758DF, immatricolazione 2007. Le autovetture sono custodite nel garage coperto a piano terra della sede dell’ufficio; l’accesso, da cortile interno comune con Tribunale e Sorveglianza, è sottoposto a vigilanza passiva con telecamera solo all’esterno; il cancello di accesso è apribile con telecomando o chiave in dotazione agli autisti. E’ in uso il SIAMM Automezzi. Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate direttamente dalla Procura Generale.

- ogni postazione di lavoro dei magistrati è collegata a quelle delle relative segreterie, onde permettere lo scambio digitale di atti
- le postazioni dei magistrati sono dotate dell'applicativo TIAP per la digitalizzazione degli atti e alcune (relative ai magistrati che l'hanno richiesto) dell'applicativo Dragon, per consentire la dettatura con riconoscimento vocale
- due fotocopiatrici sono collocate, rispettivamente, al piano primo e al piano terzo in modo da servire agli utenti sia come stampante di rete che come "scanner"

Si utilizzano tutti gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia¹⁷.

In particolare, quanto all'uso degli applicativi ministeriali:

- SNT -

Tutto il personale amministrativo è in grado di effettuare e gestire le **notifiche tramite SNT**, grazie ad un costante aggiornamento e, soprattutto, grazie ad un lavoro di formazione interna all'ufficio, che ha consentito una diffusione capillare delle modalità di utilizzazione del programma.

- SICP e CONSOLLE PENALE -

Tutto il personale è in grado di utilizzare correntemente il registro unico SICP per l'iscrizione delle notizie di reato e la successiva gestione; ugualmente, accade per l'utilizzo di SICP per le ricerche dei dati inerenti ai procedimenti pendenti sia dinanzi al giudice unico sia dinanzi al giudice di pace. A tale scopo, si sono anche organizzati corsi presieduti dal Mag.Rif. Su tutte le postazioni dei magistrati è installata la CONSOLLE Penale e, tra altro, le statistiche per le valutazioni di professionalità vengano attualmente tratte dall'applicativo. Anche a questo fine, tutti i magistrati togati e non togati inseriscono e aggiornano i dati relativi alle proprie attività (udienze ed altre attività, tra cui quelle dell'esecuzione penale) nell'apposita area ATTIVITA' PM. Inoltre, in accordo con gli uffici del Tribunale, tutte le cancellerie dei giudici dibattimentali (come già in precedenza concordato con l'ufficio GIP – GUP) inseriscono le sentenze nel registro SICP dando così la possibilità ai pubblici ministeri, mediante l'utilizzo di CONSOLLE PM, di calcolare i termini per le eventuali impugnazioni, nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di apporre il visto telematico alle sentenze.

- CONSOLLE CIVILE DEL PM -

E' in uso sulle postazioni del Procuratore, del Procuratore Aggiunto, della relativa Segreteria, dell'Ufficio Affari Civili e sulla postazione del Sostituto, dr.ssa Pittaluga dall'ottobre 2020.

- PORTALE NDR –

Si utilizza correntemente il Portale delle Notizie di Reato ed il sistema delle cd. Annotazioni preliminari. Sono stati, infatti, abilitati tutti i soggetti apicali e, a cascata, i relativi sottoposti UPG e agenti di PG, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Allo stato, tale modalità di consegna della notizia di reato viene utilizzata da tutte le forze di polizia per le notizie di reato inerenti ai Registri modello 21, 45, 44 e ha così sostituito il sistema della posta elettronica certificata su due indirizzi di posta elettronica dell'Ufficio. Inoltre, il Portale viene anche utilizzato per l'inoltro degli atti urgenti, nonché per la trasmissione dei seguiti alla notizia di reato.

- TIAP –

Il programma TIAP in tutte le sue funzioni (administator, password manager, pud, sad, avvocati, magistrati, print manager, tiap–registro riservato intercettazioni, tiap altre funzioni) è stato installato sulle postazioni di tutti i magistrati, nonché delle rispettive Segreterie. Sono stati forniti anche gli *scanner* per la scansione dei fascicoli cartacei attualmente in carico all'ufficio stesso e tutti i fascicoli dell'anno 2020 sono stati scansionati e digitalizzati, anche con l'ausilio del personale destinato dal Ministero della Giustizia.

Il Mag.Rif. dr.ssa Canepa ha tenuto plurimi corsi di formazione per l'uso dell'applicativo.

¹⁷ Ossia: la posta elettronica certificata (PEC); il Sistema Notifiche Telematiche; l'applicativo Script@ per la gestione del protocollo; il SIPERT per la gestione delle presenze; il SI.CO.GE per la fatturazione elettronica; il S.I.C.P. e i sistemi collegati: S.I.R.I.S. e Consolle Area Penale; il Portale Notizie di Reato (PNR) per la ricezione delle notizie di reato; il sistema SICP per la gestione del Modello 42, mantenendo anche un registro cartaceo per sicurezza e controllo; il SIAMM, compreso il Sistema Web per la "Liquidazioni delle Spese di Giustizia"; Il SIES per le esecuzioni penali; il SIPPI per le misure di prevenzione; Il SIC per i certificati del casellario prenotabili anche on-line.

- ADI: ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI -

A seguito della riforma, il Centro di raccolta dei dati delle intercettazioni è stato dotato del nuovo applicativo ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI – ADI; il personale di polizia giudiziaria addetto è stato all'uopo formato e, con la partecipazione del MAG.RIF., sono state eseguite l'installazione e la predisposizione dei relativi SOFTWARE, nonché le prove tecniche per il suo utilizzo in collaborazione con i tecnici del Presidio CISIA di Torino; è stato anche completato il RESET della base dati e l'inserimento delle figure dell'amministratore di sistema, del Procuratore, dei suoi delegati, dei gestori delle intercettazioni, nonché degli operatori e degli addetti di sportello. L'Ufficio è quindi pronto per l'attuazione della nuova normativa relativa alle intercettazioni.

- TEAMS -

Il personale di segreteria, i magistrati ed anche le forze di polizia, territoriali ed in servizio presso la procura di Cuneo sono stati dotati dell'applicativo TEAMS, che viene correntemente usato per le udienze da remoto, per l'attività di polizia giudiziaria, per le riunioni on-line.

- PEC -

L'Ufficio si avvale delle seguenti PEC:

amministrativo.procura.cuneo@giustiziacert.it	attiurgenti.procura.cuneo@giustiziacert.it
casellario.procura.cuneo@giustiziacert.it;	civile.procura.cuneo@giustiziacert.it;
cnr.procura.cuneo@giustiziacert.it;	contabilita.procura.cuneo@giustiziacert.it;
dibattimento.procura.cuneo@giustiziacert.it;	dirigente.procura.cuneo@giustiziacert.it
esecuzioni.procura.cuneo@giustiziacert.it;	gdf.procura.cuneo@giustiziacert.it
intercettazioni.procura.cuneo@giustiziacert.it;	penale.procura.cuneo@giustiziacert.it;
polizia.procura.cuneo@giustiziacert.it;	procuratore.procura.cuneo@giustiziacert.it.

- PORTALE DEPOSITI PENALI e PEC dedicata ai difensori per l'inoltro degli atti diversi da quelli di cui all'art.415 bis, comma 3 c.p.p. -

A seguito del D.L. n.137/2020 (art.24) presso l'Ufficio è in uso il Portale Depositi Penali per l'esclusivo l'inoltro delle istanze e richieste di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p. Il PDP, nel dettaglio, consente la trasmissione telematica (selezionabile da apposito menù) degli atti successivi alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini. La preventiva annotazione nel Re.Ge.Web della nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio), l'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e l'annotazione di tale ultimo evento all'interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) Modello 21 (procedimenti a carico di noti) sono requisiti indispensabili per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati. A seguito di sperimentazione con il Foro, il Portale è attivo dal 16 novembre 2020.

Inoltre, per l'applicazione dell'art.24 D.L. n.137/2020 riguardo alla trasmissione da parte dei difensori degli atti diversi da quelli di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p. l'Ufficio ha chiesto e ottenuto dal Ministero della Giustizia un indirizzo pec dedicato.

Oltre agli applicativi del Ministero della Giustizia sono attivi i collegamenti a banche dati e sistemi di altre Amministrazioni utili per l'attività istituzionale della Procura¹⁸.

1.2.1. ACT.

Al fine di meglio sfruttare le potenzialità telematiche dello strumento informatico, si è provveduto a creare un'area di scambio di atti e provvedimenti in formato digitale tra la Procura e il Tribunale. In particolare, si è dapprima agito per una rivisitazione dell'architettura della già presente area di scambio sul server condiviso con il Tribunale, anche dedicandosi ad un'opera di *pulitura*, mediante la cancellazione di cartelle e documenti ormai obsoleti. A questo fine e con

¹⁸ Tra cui: Banca dati della Cassazione: Italgire; CSM (www.cosmag.it); Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Sidet Web 2); Camere di Commercio (Telemaco); Pubblico Registro Automobilistico (PRA); Poste italiane (unep.poste.it); Agenzia delle Entrate; Anagrafe tributaria: SIATEL Punto Fisco e Anagrafe Rapporti Finanziari; Trasmissione telematica CU; Catasto telematico (SISTER); Portale unico previdenziale per il certificato unico regolarità contributiva (DURC); • Anagrafe del Comune di Cuneo e di altri comuni del Circondario; Provincia di Cuneo; Ministero del Tesoro: Gestione inventario e facile consumo (Ge.Co.); NOIPA, per i cedolini ed il CUD; Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione; SciopNet, AssenzeNet, per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi; DetrazioniNet, per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio.

nota del 10 dicembre 2018, si è sollecitato l'intervento congiunto del Mag.Rif dell'Ufficio e di quello del Tribunale. In esecuzione, si è provveduto, grazie all'ausilio del Mag.Rif della Procura, a effettuare il backup dei documenti redatti dall'Ufficio e ancora presenti nelle cartelle, ma ormai non più attuali, e a farli migrare in altra cartella-archivio (per prontamente averli disponibili, se del caso). Quindi, a seguito di accordo col Tribunale, si è dato via alla realizzazione di una nuova **area informatica condivisa**, consistente in un'area virtuale comune tra i due Uffici, suddivisa in cartelle e sottocartelle, destinata a contenere i provvedimenti giudiziari, al fine di consentire la reciproca trasmissione telematica e di ottenere un rilevante risparmio di tempo, permettendo di avere a disposizione il file relativo all'atto che si vuole esaminare e/o su cui si è chiamati a decidere in un unico "contenitore" di facile accesso e consultazione. Per rendere funzionale il sistema, si è concordato un sistema di catalogazione degli atti da inserire basato su **criteri univoci e noti a tutti** gli utenti. Si è, infine, realizzata un'area condivisa statica, suddivisa in sub-aree, titolate con la nomenclatura dei diversi atti ovvero degli organi (ad esempio: richieste di convalida di arresto/fermo, decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, decreti penali, gip/gup, Tribunale). All'esito, il 19 marzo 2019 si è concluso con il Tribunale il "*Protocollo d'intesa per ACT (Area Comune di Trasmissione)*" e, da quel momento, l'area di scambio degli atti e dei provvedimenti in formato digitale è una realtà comune ai due uffici giudiziari, con i conseguenti risparmi di tempo ed energie.

2. Il sito della Procura.

Dal 18 gennaio 2019 il sito della Procura è stato interamente aggiornato e dotato di nuova architettura.

Ed infatti, si era rilevato che la struttura e la nomenclatura, nonché il contenuto dei servizi offerti erano ormai obsoleti, poiché da tempo non più implementati. Si è, pertanto, resa necessaria un'opera di rivisitazione dell'architettura del sito, nonché delle diverse voci e dei relativi contenuti. Quindi, a seguito dell'interpello rivolto a tutto il personale amministrativo e di polizia giudiziaria, con atto 26.2.2019, le assistenti giudiziarie Emila Marengo e Francesca Bonardi hanno assunto il ruolo di costantemente implementare il sito dei contenuti necessari, non solo aggiornando i dati informativi laddove necessario, ma anche provvedendo a inserire nel sito, in specie sotto le apposite voci, i provvedimenti, i documenti e gli atti che si ritiene pubblicare a fini di un'informazione utile a chiunque debba conoscere l'Ufficio, intrattenere rapporti, usufruire dei servizi. Dal 20 ottobre 2020 l'incarico dell'implementazione è stato esteso anche all'assistente giudiziaria Claudia Raffiti.

3. Magistrati, personale amministrativo, tirocinanti, polizia giudiziaria.

3.1. Magistrati.

L'Ufficio appartiene all'area geografica Nord-Ovest, con una vastità territoriale che lo pone al secondo posto del Distretto e con un bacino di utenza di 415.704 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 11 magistrati (8 in servizio effettivo dal 9.12.2020). Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT "numero di abitanti" è una Procura medio-piccola e analogamente nella classificazione CSM, in base al parametro numero di magistrati, è individuato come Ufficio medio-piccolo¹⁹.

Con Decreto del Ministro della Giustizia del giorno 1.12.2016 la pianta organica è stata rideterminata, in esecuzione dei decreti legislativi nn.155/2012 e 156/2012 e del conseguente accorpamento delle Procure di Mondovì e Saluzzo a quella cuneese, prevedendo un Procuratore, un Procuratore Aggiunto e 9 Sostituti, con la sottrazione di un posto da Sostituto.

La pianta organica, prevede 11 magistrati e dei 9 posti da Sostituto tre sono attualmente vacanti.

Infatti, mentre fino al settembre 2020 la presenza effettiva dei Sostituti era pari a 8 unità, tuttavia dall'ottobre 2020 due magistrati sono stati trasferiti, a domanda, ad altre sedi giudiziarie.

Mancano, pertanto, 3 magistrati su un organico complessivo di 11.

In particolare, **i Sostituti Procuratori si sono ridotti da 8 a 6, con una copertura pari al 33%.**

Significa che il futuro prossimo riserverà un accumulo di arretrato.

Come si avrà modo di rilevare, la sopravvenienza annuale degli affari penali è mediamente, almeno come dato costante degli ultimi cinque anni, di circa 5.500 fascicoli iscritti nel registro mod.21 (cosiddetto "noti") e complessivamente l'Ufficio non ha finora accumulato sacche di arretrato, anche tenendo conto che sia il Procuratore che il Procuratore

¹⁹ Cfr. Relazione ispettiva, "Quadro sintetico dell'Ufficio ispezionato", ottobre 2017.

Aggiunto prendono parte al turno “urgenze” (relativo ad arresti, fermi, decessi a qualsiasi titolo e ad atti soggetti a convalida, quali perquisizioni, sequestri), nonché entrambi si occupano degli affari civili, della materia delle esecuzioni e fino, al 31.12.2020, il Procuratore partecipava, in misura ridotta rispetto a quella degli altri componenti, ai turni previsti nel Gruppo “Reati contro la p.a.”, mentre il Procuratore Aggiunto a quelli del Gruppo “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”, parimenti in misura ridotta.

Tuttavia, il venir meno di due Sostituti Procuratori non potrà che avere riflessi negativi sulla produttività dell’Ufficio nel suo complesso, anche tenendo conto che ogni Sostituto partecipa a due Gruppi specialistici.

Significa che ogni Gruppo specialistico, tranne quello inerente ai reati ambientali, ha perso un componente, passando da tre a due quelli dei “Reati di criminalità economica”, “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”, “Reati contro la p.a.” e passando da quattro a tre quello dei “Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili?”.

Per ovviare, a far tempo dal 1° gennaio 2021 si è disposto che il Procuratore partecipi ai turni del Gruppo “Reati contro la p.a.” in misura paritetica rispetto agli altri componenti e che il Procuratore Aggiunto partecipi in egual modo ai turni del Gruppo “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”, così diventandone effettivi componenti oltreché rispettivi Coordinatori.

Si è anche provveduto a richiedere alla Terza Commissione del CSM la pubblicazione dei tre posti vacanti rispetto alla pianta organica.

Questo il prospetto dei Magistrati in servizio, sulla base del ruolo, dell’anzianità e con la data di presa di possesso.

Onelio DODERO	Procuratore (dal 22.10.2018)
Gabriella VIGLIONE	Procuratore agg. (dal 17.09. 2014)
Pier Attilio STEA	Sostituto (dal 11.9.1995)
Attilio OFFMAN	Sostituto (dal 1.12.1995)
Alberto BRAGHIN	Sostituto (dal 6.7.2006)
Marinella PITTALUGA	Sostituto (dal 12.1.2006)
Carla LONGO	Sostituto (dal 21.11.2015)
Francesca LOMBARDI	Sostituto (dal 2.11.2017)

3.2. I vice procuratori onorari.

La pianta organica ne prevedeva 11; occorre, però, precisare che l’art. 3, c. 4 del D.L.vo n.116/2017, “Riforma organica della magistratura onoraria” ed istitutivo dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, entrato in vigore il 15.8.2017, stabilisce che “in sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti?”.

Pertanto, la pianta organica dei V.P.O., come rinnovata dalla norma testé richiamata, ne prevede 9, ossia un numero non superiore a quello dei magistrati di questo Ufficio, ossia 9, escluso il Procuratore.

I posti attualmente coperti sono 8, con una scopertura pari al 27,3%.

Questo il prospetto dei V.P.O., con la data di presa di servizio presso questo Ufficio.

Alessandro BOMBARDIERE	25.2.2015
Alessandro BORGOTALLO	6.3.2002
Anna Maria CLEMENTE	9.2.2011
Gianluigi DATA	25.2.2015
Raffaele DELPUI	14.9.2013
Luigi DENTIS	13.9.2013
Davide FONTANA	13.9.2013
Rosa Alba MOLLO	25.2.2015

I V.P.O. sono stati inseriti nell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito ai sensi del D.L.vo. n. 116/2017, di cui ampiamente *infra*.

Tutti hanno terminato l’incarico il 31.5.2020 e in data 15.7.2020 sono stati confermati in servizio con provvedimento del CSM per un nuovo quadriennio.

3.3. Il personale amministrativo: l'attuale situazione di criticità.

Con nota del 26 agosto 2020 si è segnalata al Ministero della Giustizia la grave scopertura dell'organico del personale amministrativo, ormai endemica, ma sempre più ingravescente e destinata, entro breve ad aumentare.

La pianta organica del personale amministrativo prevede **50** unità, mentre attualmente ne sono in servizio **35**, almeno sulla carta.

Assume rilievo che i vuoti d'organico riguardano le posizioni *apicali*, mancando:

- 3 Direttori amministrativi (1 in servizio dei 4 previsti)
- 4 Funzionari giudiziari (5 in servizio dei 9 previsti, ma 1 andrà in quiescenza dal prossimo 30.12.2020, così riducendosi il numero a 4 e la scopertura aumentando a 5)
- 4 Cancellieri (8 in pianta, 4 in servizio).

Mancano anche 1 Assistente giudiziario (in pianta 10, in servizio 9, inoltre 1 andrà in quiescenza nei primi mesi del 2021), 2 Operatori giudiziari (in pianta 8, in servizio 5, ma 1 andrà in quiescenza il 1°1.2021; 1 è applicato dal Tribunale di Asti e è portatore di grave patologia). Dal 27 gennaio 2020, 1 Ausiliario è applicato al Giudice di Pace di Saluzzo. Inoltre, dal 31 gennaio 2020, 1 Assistente giudiziario è assente per maternità.

Significa che entro la fine del corrente anno 2020 il personale effettivamente in servizio si ridurrà a 31 unità, equivalento a una riduzione **di circa il 48%** del personale previsto nella pianta organica.

La scopertura del personale inoltre, sale al **61,5%** in relazione alle figure apicali (mancando 3 Direttori Amministrativi e 5 Funzionari giudiziari dal 1°1.2021, 4 Cancellieri).

Si tratta di una carenza che era già stata oggetto di attenzione dell'Ispezione ministeriale svoltasi tra l'ottobre il dicembre 2017²⁰. Per supplire, fin dal 2010 fu disposta l'applicazione, per soli due giorni al mese e in via non continuativa, di un Direttore amministrativo dalla Procura della Repubblica di Torino, il quale coadiuvava il Procuratore nella gestione del personale. Tuttavia, l'Ufficio non può più avvalersene, essendo andato in quiescenza nel luglio 2020.

Quindi, l'attività amministrativa dell'Ufficio si fonda su una forza lavoro soprattutto composta da livelli professionali inferiori, quali assistenti giudiziari, operatori giudiziari, ausiliari e autisti, del cui zelo e disponibilità si deve dare atto, così come si deve dare atto che soltanto grazie al loro prodigarsi, sono garantiti servizi essenziali e irrinunciabili al funzionamento dell'Ufficio. La conseguenza, però, è rappresentata dagli evidenti problemi che questo personale manifesta nello svolgimento di mansioni superiori alla sua formazione e attitudine, malgrado ciò sia inevitabile a causa dell'assenza di quello adatto a queste funzioni e malgrado si presti con ammirevole volontà. A questa carenza, si deve aggiungere che ben 8 unità svolgono un servizio *part-time*. Significa che l'ufficio può oggettivamente contare soltanto su **27** persone presenti a cosiddetto "tempo pieno". Queste criticità non hanno trovato soluzione nella presa di servizio di un Assistente Giudiziario il 28 settembre 2020. E due nuove quiescenze sono previste per l'anno 2021. Resta da rilevarsi che questo Ufficio, al pari di ogni altro Ufficio di Procura, ha delle strutture organizzative sulle quali non è possibile incidere distogliendo personale per altri servizi, trattandosi di apparati che svolgono compiti di primaria importanza e che non possono sopportare vuoti di personale, quali, per esempio, l'ufficio esecuzioni e l'ufficio spese di giustizia. Abbiamo, pertanto, a che fare con rigidità organizzative in quanto relative a servizi imprescindibili e non flessibili, essendo destinati ad adempimenti normativi che non permettono ritardi. La situazione è grave, tale da non consentire di pronosticare che tutti i servizi saranno sempre quotidianamente garantiti e che, entro breve, sarà forse necessario ridurre gli orari di apertura all'utenza di alcuni (quale, ad esempio, quello del Casellario).

²⁰ Nella Relazione Ispettiva condotta dall'ottobre al dicembre 2017 è annotato:

"Il ruolo del Dirigente non risulta previsto in organico, nonostante le dimensioni acquisite dall'ufficio a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed i conseguenti accorpamenti delle Procure di Saluzzo e Mondovì, che rendono la Procura in verifica di dimensioni tali da legittimare l'istituzione. Peraltro, l'accentramento delle funzioni dirigenziali-amministrative in capo al Procuratore della Repubblica comporta un notevole aggravio nell'attività dello stesso. A prescindere dalla descritta carenza del posto di Dirigente, la previsione della pianta organica dell'Ufficio, sia per il personale di magistratura, sia relativamente al personale amministrativo, non pare possa essere ritenuta deficitaria, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che segue. Tuttavia va nuovamente segnalato e sottolineato che, in concreto, la scopertura nei ruoli apicali del personale amministrativo è assai rilevante: quella dei direttori amministrativi è attualmente del 75%, quella nel ruolo dei funzionari giudiziari è del 55,6% su di un organico di 50 unità. Evidenzia a tal proposito il Dirigente Ispettore incaricato della verifica che la pianta organica prevede n. 13 posti apicali, Direttori e Funzionari: di essi, ben otto sono scoperti, affliggendo l'ufficio di una percentuale di scopertura di oltre il 61%. Tale emergenza va valutata unitamente al fatto che:

- *non è prevista la figura del Dirigente*
- *due dei Funzionari presenti beneficiano di riduzione della prestazione lavorativa,*
- *uno dei Funzionari è in comando da altra amministrazione, con scadenza nella primavera del prossimo anno.*

Il quadro complessivo ben rappresenta l'estrema difficoltà in cui versa l'ufficio chiamato ad elaborare progetti di efficace riorganizzazione della struttura amministrativa, alla luce delle osservazioni critiche formulate in relazione ai servizi ispezionati."

Più accorgimenti sono stati adottati, quale quello del ricorso alla posta elettronica da parte degli Avvocati e dell'utenza in generale, per svolgere ogni incombenza che non ne richieda la presenza fisica nei locali della Procura. Nel tentativo, non tanto di risolvere, quanto di mantenere un servizio accettabile, si è reiteratamente ricorsi a provvedimenti di riorganizzazione delle attività svolte dal personale amministrativo e adottati in modo condiviso, a seguito di riunioni con i magistrati e di assemblee con tutto il personale amministrativo. In particolare, si è intervenuto rimodulando lo svolgimento da parte del personale del turno delle giornate di sabato e di quelle festive (provvedimento del 23.5.2019). Per concentrare i servizi e ridurre l'affluenza di pubblico nelle Segreterie, si è assegnata alla Segreteria Affari Generali l'incombenza delle comunicazioni di cui all'art.335 c.p.p. (provvedimento del 14.10.2019).

Resta, infine, a rilevare che la struttura amministrativa prevede **servizi centralizzati**, quali la Segreteria Affari Generali, l'Ufficio Ricezione Atti, l'Ufficio per il dibattimento, l'Ufficio per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, l'Ufficio Ignoti, l'Ufficio dell'Esecuzione Penale, l'Ufficio degli Affari Civili, l'Ufficio Spese di Giustizia, l'Ufficio del Personale, nonché attualmente tre uffici di segreteria per l'assistenza ai sei Sostituti rimasti e uno per l'assistenza al Procuratore e al Procuratore Aggiunto.

3.4. Le Sezioni di polizia giudiziaria; le criticità risolte.

Al momento dell'assunzione dell'incarico di Procuratore, la pianta organica delle Sezioni di Polizia Giudiziaria non era chiaramente definita. Ed infatti, non era intervenuta alcuna disposizione chiarificatrice della complessiva dotazione prevista per l'Ufficio, a seguito degli accorpamenti con le Procure di Mondovì e Saluzzo. Pertanto, in quest'assenza, la pianta organica risultava dalla somma di quella prevista per la Procura di Cuneo e di quelle già stabilite per i due Uffici inquirenti soppressi e accorpatisi.

E dunque:

- 13 unità per l'Aliquota dei Carabinieri (comprensiva di 3 unità relative al disciolto corpo della Guardie Forestali)
- 10 unità per l'Aliquota della Polizia di Stato (6 ufficiali e 4 agenti)
- 4 unità per l'Aliquota della Guardia di Finanza.

Rispetto a tale dotazione complessiva, i posti concretamente coperti erano:

- 10 unità quanto all'Aliquota dei Carabinieri (3, dunque, mancanti)
- 9 unità quanto all'Aliquota della Polizia di Stato (una, dunque, mancante)
- 4 unità quanto all'Aliquota della Guardia di Finanza (senza scoperture).

Intanto, nel tempo, la situazione si è andata aggravando a seguito di trasferimenti e quiescenze:

- nell'Aliquota della P.d.S. a febbraio 2019 erano rimaste in servizio effettivo soltanto 5 unità (3 ufficiali e 2 agenti) rispetto le 10 previste;
- nell'Aliquota dei CC, 10 rispetto le 13 prevedute.

Per porre rimedio alle criticità, il sottoscritto si è rivolto al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, richiedendogli ogni utile intervento per porre rimedio. La risposta del Procuratore Generale non si è fatta attendere, posto che è intervenuto sollecitamente, chiedendo la pubblicazione dei posti che, via via, andavano vacanti, nonché le coperture di quelli da tempo scoperti.

Attualmente, pertanto:

- ✓ dei 13 posti previsti nella pianta organica dell'aliquota dei Carabinieri, 1 è scoperto per intervenuta quiescenza nell'agosto 2020;
- ✓ i 10 posti previsti nella pianta organica dell'aliquota della P.d.S. sono stati coperti;
- ✓ i 4 posti previsti nella pianta organica della G.d.F. sono coperti;
- ✓ manca, dunque soltanto 1 unità nell'Aliquota dei Carabinieri.

3.4.1. Ulteriori compiti affidati al personale della polizia giudiziaria.

E va ancora dato atto al personale dell'Aliquota dei Carabinieri di non essersi limitato a svolgere i compiti di polizia giudiziaria istituzionali, ma di aver anche manifestato disponibilità ad assumere importanti incarichi nell'assolvimento di servizi essenziali.

Ed infatti, il Responsabile dell'Aliquota, Luogotenente s.c. Carlo Cappellino, da tempo ha il compito di sovrintendere al buon funzionamento dell'Ufficio centralizzato per il Dibattimento, coordinandone, controllandone e verificandone le

attività. Egualmente, l'Appuntato Scelto, Massimo Pittatore, svolge analogo compito rispetto all'Ufficio per il Giudice di Pace.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della riforma in materia di intercettazioni e dell'avvio dell'Archivio delle Intercettazioni, si è provveduto, acquisitane la disponibilità, a inserire nell'Ufficio C.I.T. il personale della polizia giudiziaria a cui far assumere i diversi ruoli previsti per la gestione dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni, tenendo conto che già era ed è responsabile dell'Ufficio C.I.T. l'app. Stefano Dalmasso²¹.

3.4.2. La Sezione “atipica” di polizia giudiziaria.

Con provvedimento del 26.2.2015 fu costituita la cosiddetta Sezione Atipica di polizia giudiziaria composta da personale di Polizia Locale, per le attività di indagine delegate sull'intero territorio del circondario e relative, principalmente, a materie riconducibili alle competenze specifiche di tale corpo, a fronte della disponibilità manifestata dai Sindaci dei Comuni di Cuneo, Bagnolo P.te, Bene Vagienna, Fossano, Mondovì, Racconigi, Savigliano, Verzuolo, di mettere a disposizione aliquote di personale di Polizia locale per l'organizzazione della Sezione e prevedendone un servizio a rotazione, tramite il quale avvicinare il personale impiegato, senza gravare in modo insostenibile sulla regolare esecuzione delle altre funzioni di istituto da parte del medesimo personale presso le Amministrazioni di appartenenza.

In un primo momento, la Sezione Atipica contava su 6 unità. A seguito di variazioni nella composizione del personale e nel numero, da ultimo la Sezione Atipica si avvale di 12 unità, la quali svolgono indagini in tutte le materie riconducibili a quelle di attribuite al Corpo della polizia Locale e con competenza sul circondario, ma anche con la possibilità di essere delegata al compimento di attività in altri ambiti territoriali (Provvedimento del 19.1.2019).

3.5. I tirocinanti e i criteri di assegnazione.

Con lusinghieri risultati, questo Ufficio da tempo usufruisce dell'apporto dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 D.L. n.69/2013, convertito con legge n.98/2013.

A seguito della deliberazione CSM del 18.6.2019, si è provveduto a rielaborare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con un documento che prevede: a) compiti di studio e approfondimento; b) attività precedenti all'udienza dibattimentale; c) attività connessa all'udienza dibattimentale; d) attività ulteriori e specifiche; e) obblighi e oneri del tirocinante. Si sono anche elaborati i criteri di assegnazione dei tirocinanti ai magistrati affidatari, secondo le indicazioni metodologiche dell'art. 2, comma 3 D.M 1.10.2015, dando rilievo prioritario al “*numero delle sopravvenienze e delle pendenze*” (in conformità anche del capitolo 2.2 della circolare CSM 18.6.2019). In particolare, l'attribuzione dei tirocinanti ai magistrati avviene secondo criteri predeterminati e che si fondano, dapprima, sull'esame dei carichi di lavoro gravanti su ogni magistrato (criterio del numero delle sopravvenienze e delle pendenze; valutando, però, che il numero delle pendenze attuali potrebbe essere determinato anche a seguito dell'assegnazione di pregressi tirocinanti). A questo criterio si aggiungono quello cronologico (ossia il tempo trascorso dall'ultimo affidamento del tirocinante), quello dell'esperienza (anzianità di servizio in ufficio) e quello dell'alternanza tra i Sostituti, in modo da far sì che tutti possano assumere il ruolo di affidatario, onde chi non l'abbia mai svolto possa “prevalere” su chi l'abbia già assunto in passato, in particolare quando i carichi di lavoro siano ponderalmente e qualitativamente assimilabili.

Il documento, i bandi di ammissione e la modulistica per le domande sono stati inseriti nell'apposita voce presente nel sito della Procura.

I tirocinanti sono inseriti nell' “*Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica*” istituito ai sensi del D.L.vo n. 116/2017.

Al momento, è presente un tirocinante ai sensi del Tirocinio Formativo di cui all'art. 73 comma 8 D.L.21.6.2013 n.69, convertito dalla Legge 9.8.2013 n.98, il dr. Fabio Ponzio.

²¹ In particolare, con provvedimento del 5.9.2020, sono stati individuati: il Gestore AR, nell'app. Dalmasso, nel brig. Cofano, nel v.isp.Lentini; il Gestore Eventi, nell'app. Dalmasso, nel v.isp.Lentini, nel v.isp.Simonetti; l'Operatore, nell'app. Dalmasso, nel, nel v.isp.Lentini, nel v.isp.Simonetti; l'Utente di Sportello, nell'app. Dalmasso, nel brig. Cofano, nel v.isp.Lentini, nell'app.Gariglio; l'Autorizzatore, nell'app. Dalmasso, nel brig. Cofano, nel v.isp.Lentini, nel v.isp.Simonetti, nell'app.Gariglio; l'Amministratore archivio nell'app.Dalmasso; l'Amministratore Utenti nell'app.Dalmasso.

4. Le caratteristiche del Circondario e della criminalità del territorio.

4.1. Caratteri del circondario.

Il circondario di competenza comprende ben 177 Comuni, con un territorio di oltre 6.000 kmq, compreso tra i confini con la provincia di Torino a Nord, quelli con la Francia a Sud Ovest, quelli con la Liguria a Sud Est, (la provincia di Cuneo è la quarta d'Italia per dimensione). Il bacino di utenza è pari a circa 415.704 abitanti, con un'economia di forte impronta agricola e industriale, posto che il territorio conta insediamenti importati e noti²².

4.2. Caratteristiche della criminalità e dati statistici.

L'Ufficio gestisce una media costante di poco oltre di 5.000 procedimenti a carico di "noti" annualmente.

Il dato statistico indica che si tratta di un *trend* assodato quanto meno dall'anno 2016.

Quanto alle caratteristiche della criminalità, il territorio non registra insediamenti attivi di **criminalità organizzata di tipo mafioso**, sebbene la vicinanza territoriale con Bra e Alba (di competenza della Procura di Asti) non consenta ottimistiche prognosi per il futuro prossimo.

Emerge, piuttosto, che il maggior numero di procedimenti riguardino l'ormai noto fenomeno dei **reati di violenza di genere, di violenza domestica e in danno di persone vulnerabili**.

Inoltre, importa rilevare che già prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del settore, legge 19 luglio 2019 n.69, entrata in vigore il 9.8.2019, nel Registro Mod.21 a titolo di esempio:

- dal giorno 1.7.2018 al 31.12.2018 i procedimenti iscritti erano 154
- dal giorno 1.1.2019 al 30.6.2019, i procedimenti iscritti aumentavano a 195 (84 per art.572 c.p., 43 per 612 bis, 68 per artt.609 bis, 609 ter, 609 quater c.p.);

e contestualmente erano state 32 le richieste di adozione di misure cautelari, delle quali solo 2 rigettate.

L'entrata in vigore della riforma dal 9 agosto 2019 ha ancor più aggravato il carico di lavoro, anche tenendo conto dell'ampliamento delle fattispecie criminose, poiché tra il 9 agosto e il giorno 1 ottobre 2019 il dato statistico segnalava ben 64 procedimenti, nonché 20 richieste di adozione di misure cautelari (di cui 17 accolte).

Complessivamente nell'anno **2019** sono stati iscritti **379** procedimenti nel Registro Mod.21.

E il dato ancor più preoccupante è rappresentato dall'indubbia crescita esponenziale degli episodi criminosi, posto che dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 i nuovi procedimenti instaurati a carico di indagati noti assomma a **346**.

Quanto agli **omicidi consumati e tentati**, si segnalano **13** omicidi nel periodo 1.7.2018-30.9.2020 con indagato identificato.

Non si discosta di molto dal passato il dato inerente al fenomeno dei crimini legati al **traffico delle sostanze stupefacenti**, solo registrandosi, nell'ultimo periodo, un lieve aumento (soprattutto in tema di dato ponderale e relativamente alle cosiddette nuove droghe sintetiche che, in modo allarmante, si stanno diffondendo soprattutto tra i più giovani).

I dati, invece, preoccupanti riguardano i **reati patrimoniali** cosiddetti *predatori* (furti nelle abitazioni, in particolare) stimolati dall'estensione del territorio e della non proporzionata densità abitativa, in modo da essere facili obiettivi le tante case isolate.

Infatti si segnalano **1570** procedimenti iscritti nei confronti di ignoti nel periodo 1.7.2018-30.9.2020; **45** quelli con indagati identificati.

Nello stesso arco temporale si contano complessivamente **174** procedimenti per reati contro la p.a.

Nel periodo 1.7.2018 – 30.9.2020 si sono registrati **9 infortuni mortali sul lavoro** (uno il 28.11.2018 e gli altri nel corso del 2019 e fino al 18 ottobre). Il dato rappresenta un significativo campanello d'allarme sulla oggettiva flessione subita dall'osservanza delle norme antinfortunistiche nel territorio, soprattutto nell'ambito delle piccole/medie imprese (due infortuni mortali riguardano imprese di importanti dimensioni).

Emerge, intanto, la diminuzione delle **malattie professionali**, grazie all'azione di controllo amministrativo dello SPRESAL sui più importanti insediamenti produttivi del circondario che ha inciso sull'insorgenza delle stesse, caratterizzate da un lungo periodo di latenza. Tuttavia, si riscontra che il fenomeno delle tecnopatie va spostandosi sugli

²² Quali le industrie Maina e Balocco del settore dei prodotti da forno, la spa Merlo, multinazionale nel settore dei mezzi agricolo-forestali, gli stabilimenti di imprese quali Michelin e Saint-Gobain, Cartiere Burgo, Buitoni.

insediamenti medio-piccoli (per intendersi, soprattutto sulle imprese di estrazione-cava spesso di ridotte dimensioni). Complessivamente i procedimenti per reati in materia di sicurezza del lavoro sono 90.

I procedimenti per **reati fallimentari** nel periodo in esame non indicano dati preoccupanti, restando nell'ordine fisiologico di **29**, valutando anche il rilevante numero di imprese commerciali insediate nel territorio.

In **ambito tributario**, si rilevano **65** procedimenti per evasione fiscale fraudolenta (artt.2 e 3 D.L.vo n.74/2000); **40** per dichiarazione infedele (art.4), **38** per omessa dichiarazione (art.5); **23** per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8); **18** per omessi versamenti di ritenute e di IVA (artt.10, 10 bis).

Complessivamente i procedimenti per reati economici sono **213**.

Quanto ai **reati ambientali** i procedimenti iscritti nel periodo assommano a **162**, di non particolare momento (violazioni di cui agli artt.256, 256 bis D.L.vo n.152/2006).

5. Le statistiche e l'esame dei flussi dei procedimenti.

L'analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari denota una elevata produttività dell'Ufficio (come, del resto, già rilevata dai prospetti PT_10-11, convalidati con nota del Capo dell'Ispettorato n.16387.U del 7.12.2017)

5.1. I tempi d'iscrizione.

I tempi di iscrizione dei procedimenti sono assolutamente contenuti.

Si utilizzano il *Portale delle Notizie di Reato* e il sistema delle Annotazioni Preliminari.

Prima dell'introduzione del "Portale delle Notizie di Reato" il tempo per l'iscrizione era quantificabile nella giacenza media delle notizie di reato pervenute nei giorni di turno, ampiamente entro i venti giorni, mentre l'iscrizione avveniva in tempo reale qualora la notizia di reato contenesse ragioni di urgenza.

Attualmente, a seguito dell'avvio del *Portale delle Notizie di Reato*, dapprima per i procedimenti a carico di ignoti, quindi per quelli nei confronti di indagati "noti" e per le notizie di fatti non costituenti reato (mod.45), i tempi d'iscrizione si sono ancor più contratti, in modo che, attualmente avviene pressoché in tempo reale ovvero entro pochi giorni.

Sono stati, infatti, abilitati al PNR tutti i soggetti apicali delle forze dell'ordine e, a cascata, i relativi sottoposti in servizio presso l'Ama dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Allo stato, pertanto, tale modalità di consegna della notizia di reato viene utilizzata correntemente dalle forze di polizia per le notizie iscrivibili nei registri modello 21, 44 e 45, nonché i cosiddetti *seguiti*, venendo così a essere sostituito il sistema della trasmissione mediante posta elettronica certificata dell'Ufficio.

Inoltre, ricorrendo alla funzione "LOTTI" fornita dal software di Regeweb – SICP, dal 1° ottobre 2019 si è reintrodotta la trasmissione degli "elenchi mensili" di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p. relativi alle notizie di reato nei confronti di ignoti. Così operando, si utilizza l'iscrizione tramite Portale NDR delle notizie di reato nel Registro modello 44, laddove siano ignoti gli autori del fatto e non siano possibili ulteriori indagini per identificarli, per determinati reati, sfruttando la modalità di iscrizione e di archiviazione massiva delle medesime CNR. Al proposito, il 23 settembre 2019 è stata emanata apposita direttiva alla polizia giudiziaria²³.

²³ Con cui, tra altro, si è disposto: "1) di redigere gli elenchi da trasmettere mediante l'utilizzo della funzione dei lotti, ossia raggruppamenti di annotazioni preliminari singolarmente inserite sul Portale, in blocchi di massimo 50 notizie di reato; 2) di ricorrere alla trasmissione mediante "lotto" nei casi in cui siano stati commessi da ignoti i seguenti reati: Spendita di monete false (art.453 c.p.); Uccisione di animali (art.544 bis c.p.); Soppressione della corrispondenza (art.616 c.p.); Furto semplice o aggravato (artt.624, 625 c.p.); Furto in appartamento e relative pertinenze (art. 624 bis c.p., con esclusione delle ipotesi di furto ai danni di anziani); Furto con strappo (art.624 bis, comma 2 c.p.); Occupazione abusiva (art.633 c.p.); Danneggiamento (art. 635 anche nelle ipotesi di cui al comma 2 nn.1, 2, 3,4 c.p.); Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.); Imbrattamento (art. 639 c.p.); 3) di escludere dagli elenchi mensili le notizie di reato, anche se relative ad uno o più reati compresi nell'elenco di cui sopra, qualora si tratti di denunce rispetto alle quali sussistono - nella prospettiva delle indagini da compiere - ragioni di urgenza ovvero suscettibili di sviluppi investigativi; denunce nelle quali siano presenti atti soggetti a convalida; denunce per le quali sia necessario dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, vuoi perché richiesto dalla stessa (art. 408 c. 2 c.p.p.), vuoi perché previsto dalla legge "per i delitti commessi con violenza alla persona" (art. 408 c. 3 bis c.p.p.) e non vi sia stata espressa rinuncia da parte dell'interessato..." (Direttiva del 23.9.2019).

5.2. I dati dei procedimenti nei confronti di autori noti (Reg. Mod. 21).

Si prende in esame il periodo 1° gennaio 2016 – 30 settembre 2020.

Ecco le **pendenze**, suddivise anno per anno:

Pendenti al 1.1.2016	2.706
Pendenti al 1.1.2017	1.515
Pendenti al 1.1.2018	1.215
Pendenti al 1.1.2019	1.422
Pendenti al 1.1.2020	1.342
Pendenti al 30 settembre 2020	1.442

Le pendenze “noti” dimostrano una costante flessione tra il 2016 e il 2018, con lieve aumento nel 2019, rispetto al 2018.

Le **sopravvenienze**:

Sopravvenuti 1.1.2016 - 31.12.2016	5.671
Sopravvenuti 1.1.2017 - 31.12.2017	5.273
Sopravvenuti 1.1.2018 - 31.12.2018	4.903
Sopravvenuti 1.1.2019 - 31.12.2019	5.436
Sopravvenuti 1.1.2020 – 30.9.2020	3.534

Si constata una flessione nell'anno 2018, con ripresa nell'anno 2019 e una flessione al settembre 2020 determinata dall'emergenza epidemiologica.

La media è di poco più di circa 5.000 procedimenti sopravvenuti ogni anno e comporta l'assegnazione a ogni magistrato di circa 600 (calcolando 8 Sostituti).

I procedimenti **esauriti**:

Esauriti anno 2016	6.232
Esauriti anno 2017	5.573
Esauriti anno 2018	4.696
Esauriti anno 2019	5.501
Esauriti dal 1.1.2020 al 30.9.2020	3.432

Si tratta di numeri molto elevati grazie all'impegno costante e lodevole dei magistrati e del personale amministrativo e di p.g.

E dunque:

PROCEDIMENTI MOD. 21	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
PENDENTI INIZIALI	2076	1515	1215	1422	1342
SOPRAVVENUTI	5671	5273	4903	5436	3534
ESAURITI	6232	5573	4696	5501	3432
PENDENTI FINALI al 30.9.2020	1515	1215	1426	1.357	1442

5.3. I dati dei procedimenti iscritti nei Reg. mod. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e mod.45 (FNCR).

I dati dei procedimenti iscritti nei Registri mod. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e mod. 45 (FNCR), si riassumono nelle seguenti tabelle.

Registro Mod.21 bis (Giudice di Pace)

MOD.21 BIS	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
PENDENTI INIZIALI	463	171	72	93	128
SOPRAVVENUTI	969	607	562	595	360
ESAURITI	1261	706	540	560	317
PENDENTI al 30.9.2020	171	72	94	128	171

Il dato statistico segnala una buona gestione delle pendenze finali di anno in anno.

Registro Mod.44 (ignoti)

Mod.44 IGNOTI	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
PENDENTI INIZIALI	1100	806	390	1073	967
SOPRAVVENUTI	3218	3054	3913	7393	3961
ESAURITI	3512	3470	3230	7501	4424
PENDENTI FINALI al 30.9.2020	806	390	1073	965	504

Il dato indica un costante aumento delle sopravvenienze anno dopo anno, con pari zelo di riduzione delle pendenze. La più parte dei procedimenti riguarda i fenomeni predatori, segnatamente i furti nelle abitazioni, da cui è afflitto il territorio, agevolato dalla geografia del territorio, con ampia presenza di abitazioni in centri isolati e di campagna. Si tratta di una parcellizzazione che non agevola ogni tentativo di prevenzione posto in essere dalla polizia giudiziaria.

Registro Mod.45 (fatti non costituenti reato)

MOD.45	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
PENDENTI INIZIALI	236	147	108	109	131
SOPRAVVENUTI	1504	1316	1429	1475	918
ESAURITI	1593	1355	1432	1454	941
PENDENTI FINALI al 30.9.2020	147	108	105	130	108

Le iscrizioni nel Registro mod.45 rappresentano un tema su cui, ad ogni occasione, si torna, raccomandando di non procedere all'iscrizione in questo Registro se non quando non sia oggettivamente possibile rilevare estremi di reato negli atti esaminati. Le ragioni sono ben note a tutti e non occorre richiamarle. E', comunque, da dare atto che il dato statistico indica una flessione delle iscrizioni nel registro in questione dal gennaio 2019 e sicuramente si tratta di un segnale positivo, anche tenendo conto, oltre al resto, che l' Ufficio è destinatario, per competenza territoriale, delle tante doglianze dei detenuti ristretti, anche in regimi speciali, nelle diverse strutture del circondario, le quali rappresentano, oggettivamente, il numero più consistente delle notizie che vengono iscritte nel registro modello 45.

L'indirizzo dell'Ufficio (da ultimo ribadito con la raccomandazione 17 dicembre 2019, prot.int.n.49/19) è di non iscrivere nel Registro mod.45 il procedimento, laddove sia possibile rilevare una fattispecie penalmente rilevante, ma di iscriverlo nei Registri dedicati agli indagati noti ovvero in quello relativo agli indagati ignoti, lasciando così del tutto residuale l'evenienza di iscrizione nel Registro mod.45 ai soli casi in cui non sia assolutamente ravvisabile un'ipotesi di reato; e laddove permanga dubbio si è disposta l'interlocuzione con il Procuratore o il Procuratore Aggiunto.

In adempimento dell'indirizzo, si evidenzia la drastica diminuzione dei procedimenti iscritti tra gli anni 2018 e il primo semestre 2020.

5.4. Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2016-2020 primo semestre (pendenti, sopravvenuti, esauriti) procedimenti iscritti nei Registri mod. 21, 21-bis, 44 e 45.

Pendenze iniziali

anno	Mod. 21	Mod. 21 bis	Mod. 44	Mod. 45
2016	2.076	463	1.100	236
2017	1.515	171	806	147
2018	1.215	72	390	108
2019	1422	93	1.073	109
2020	1342	128	967	131

Sopravvenienze

anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2016	5.671	969	3.218	1504
2017	5.273	607	3.054	1316
2018	4.903	562	3.913	1429
2019	5.436	595	7.393	1.475
2020 al 30 settembre	3.534	360	3.961	360

Esauriti

anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2016	6.232	1.261	3512	1593
2017	5.573	706	3470	1355
2018	4.696	540	3230	1432
2019	5.501	560	7.501	1.454
2020 al 30 settembre	3.432	317	4.424	317

Pendenze finali

anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2016	1.515	171	806	147
2017	1.215	72	390	108
2018	1.426	94	1073	105
2019	1.357	128	965	130
2020 al 30 settembre	1.442	171	504	108

5.5. I dati statistici relativi ai singoli Gruppi specialistici di lavoro.

Sono stati estrapolati i dati statistici compresi tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2020 delle notizie di reato assegnate ai diversi Gruppi specialistici.

ANNO 2018	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	119
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	259
GRUPPO 3- SICUREZZA SUL LAVORO	84
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	106
GRUPPO 5- VIOLENZE DI GENERE	334
TOTALI	902

ANNO 2019	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	118
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	208
GRUPPO 3- SICUREZZA SUL LAVORO	89
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	181
GRUPPO 5- VIOLENZE DI GENERE	379
TOTALI	975

ANNO 2020 al 30 settembre	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	52
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	97
GRUPPO 3- SICUREZZA SUL LAVORO	114
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	103
GRUPPO 5- VIOLENZE DI GENERE	346
TOTALI	712

Dall'esame dei dati, trova conferma, come in altra parte già rilevato, che i reati di violenza di genere sono in costante aumento e rappresentano, nel biennio in questione, comunque sia sempre il maggior numero.

Ciò, del resto, ha giustificato la maggior composizione di magistrati nel Gruppo specialistico (quattro presenze) rispetto agli altri (che contano su tre presenze ciascuno), almeno fino al trasferimento di due Sostituti ad altri Uffici avvenuto

deliberato nell'ottobre 2020, mentre dalla fine del novembre 2020, come si avrà modo di meglio chiarire, i componenti del Gruppo in questione si sono ridotti a tre.

5.6. L'organizzazione degli uffici giudicanti; i relativi rapporti.

Gli Uffici giudiziari si compongono del Tribunale, dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, dell'Ufficio del Giudice di Pace nelle sedi di Cuneo, Mondovì e Saluzzo.

Quanto al Tribunale, l'organico prevede un Presidente, due presidenti di Sezione (uno per il settore penale e uno per quello civile) e 23 giudici (di cui 20 effettivi e 3 scoperture).

Relativamente al settore penale, 4 giudici svolgono la funzione di GIP/GUP e ciascuno dei quali tiene udienza un giorno a settimana (incidenti probatori esclusi). A sua volta il Tribunale si compone di 8 giudici (compreso il Presidente della Sezione); sono previsti due Tribunali in composizione collegiale, ciascuno con udienza ogni mercoledì e otto in composizione monocratica e ogni giudice tiene udienza per due giorni a settimana.

L'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza ha un solo effettivo (3 in pianta organica).

Il Giudice di Pace è attivo nelle sedi di Cuneo (6 in organico; 2 effettivi), Mondovì (5 in organico; 4 effettivi) e Saluzzo (4 in organico, 1 effettivo).

La dislocazione del Giudice di Pace in più sedi non rende certo agevole l'attività della Procura e all'impegno si fa fronte ricorrendo ai v.p.o., salvo casi particolari.

Al di là di questo disagio, si registra un numero di udienze per cui quotidianamente il pubblico ministero è impegnato avanti al giudice (Tribunale ovvero GIP/GUP).

A seguito di interlocuzioni e riunioni col Presidente del Tribunale e col Presidente della Sezione Penale (anche responsabile della Sezione GIP/GUP), si è individuato quale obiettivo primario da perseguire quello della ragionevole durata del processo, nonché di adottare nella trattazione dei processi il metodo sequenziale, abbandonando quello "in parallelo", onde, così, concentrare la durata del dibattimento.

In adempimento, da una parte si è provveduto a individuare dei criteri di priorità conformi tra la Procura e il Tribunale, nonché quest'ultimo Ufficio ha altresì determinato gli strumenti organizzativi idonei a conseguire una ragionevole durata del processo, segnatamente per contenerne la durata massima in un triennio, adoperandosi per definire quelli ancora pendenti da oltre tale data (al di là di quelli sospesi ai sensi dell'art.420, comma quater c.p.p., alla fine del gennaio 2019 erano 36 di rito monocratico e 4 di rito collegiale) e considerando quale data di inizio della pendenza del processo quella dell'iscrizione a ruolo del medesimo presso il Tribunale.

Conseguentemente il Tribunale ha individuato

"come obiettivi concretamente da perseguire, ove la situazione contingente dell'andamento degli affari e dell'organico dell'ufficio lo consenta:

- *ragionata organizzazione dei ruoli di udienza secondo criteri omogenei;*
- *eliminazione dei processi ultratriennali **monocratici**;*
- *riduzione dei processi ultrabiennali **monocratici**;*
- *contenimento, per il futuro, dei processi monocratici nella durata massima di tre anni (in caso di copertura integrale dei ruoli dei magistrati, contenimento dei processi dibattimentali monocratici nella misura massima di due anni).*

*L'attuale situazione contingente del flusso degli affari non consente invece di individuare quale possibile obiettivo un'apprezzabile riduzione dei processi **collegiali** ultratriennali (né, tantomeno, di quelli ultrabiennali), peraltro assai esigui in valori assoluti, perché l'imprevedibile affluenza di processi aventi un'assoluta priorità a norma di legge (art. 132 bis c.p.p.), unitamente all'attuale difficoltà di smaltimento delle pendenze collegiali, rende impossibile programmare un risultato di quel tipo".* (Provvedimento organizzativo del 25 marzo 2019).

Sulla base di queste premesse il Tribunale ha adottato i seguenti criteri guida:

"...il giudice deve conoscere il proprio ruolo; è fondamentale una conoscenza statistica sia per anzianità, sia di tipo qualitativo in relazione alla complessità del processo (ed anche della data di prescrizione).. Il giudice deve programmare in anticipo il proprio calendario delle attività; ossia, deve individuare prima dell'inizio dell'anno i giorni di udienza (nell'ambito del calendario tabellarmente previsto), eliminando dal calendario quelli che non potrà utilizzare...deve gestire il proprio ruolo consapevolmente e attivamente; consapevolmente significa che egli deve sfruttare le udienze disponibili nel calendario per garantire una trattazione prioritaria alle cause secondo l'ordine individuato (ed in estremo subordine, secondo un criterio cronologico), riservando eventualmente una percentuale delle udienze per la trattazione delle controversie classificabili come urgenti o a trattazione prioritaria. Attivamente, significa che egli non deve rimanere passivo di fronte agli eventi che ritardano il processo, ma deve intervenire per recuperare il tempo perduto e riportare il singolo fascicolo nella posizione che gli spetta secondo i criteri sotto indicati..." (Provvedimento organizzativo del 25 marzo 2019)²⁴.

²⁴ Sono stati anche individuati *"I criteri di trattazione prioritaria dei processi dibattimentali... secondo la seguente gradazione, in ordine decrescente di urgenza:*

Per consentire una gestione il più possibile condivisa del processo e dell'udienza tra giudice, p.m. e il difensore, il 17 gennaio 2019 tra il Tribunale, la Procura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e la Sezione cuneese della camera Penale del Piemonte Occidentale e della valle d'Aosta "V.Chiusano" è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa per la programmazione condivisa delle udienze" cui già si è fatto cenno e che individua una nuova modalità di gestione delle udienze avanti al Tribunale Penale in composizione monocratica, quale equilibrio tra l'interesse del giudice a garantire i principi del contraddittorio, della concentrazione e dell'immediatezza, quelli dell'inquirente di partecipare al dibattimento e quelli del difensore di esercitare, in pienezza, il proprio ruolo²⁵.

L'aspetto più rilevante per l'Ufficio della Procura è consistito nell'abbandono del vecchio metodo di gestione "in parallelo" dei processi chiamati all'udienza e l'adozione del metodo sequenziale²⁶.

Interessante il dato statistico compreso tra il 1° 7.2018 e il 30.6.2019:

PROCEDIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE	
Pendenti all'inizio del periodo	74
Sopravvenuti nel periodo	38
Esauriti nel periodo	39
Pendenti alla fine del periodo	73

PROCEDIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA	
Pendenti all'inizio del periodo	1530
Sopravvenuti nel periodo	1268
Esauriti nel periodo	1462
Pendenti alla fine del periodo	1336

PROCEDIMENTI PRESSO L'UFFICIO GIP	
Procedimenti pendenti all'inizio del periodo	549
Procedimenti sopravvenuti nel periodo	3241
Procedimenti esauriti nel periodo con provvedimento definitivo	3207
Procedimenti pendenti alla fine del periodo	583

- 1) con priorità assoluta, i processi elencati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., non secondo l'ordine numerico ivi considerato, ma, all'interno di quella elencazione, in base ad una concreta valutazione di urgenza da operarsi da parte di ciascun giudice (in primo luogo seguendo le disposizioni codicistiche aventi ad oggetto lo scaglionamento dei tempi processuali, ad es. per i riti direttissimi, e poi avvalendosi anche dei criteri elencati al successivo punto 4);
- 2) i processi nei quali vi è almeno una parte civile costituita;
- 3) i processi relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpr. c.p., 574 e 574-bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p. e quelli previsti dall'art. 570 bis c.p. e dall'art. 388, 2 co. c.p.;
- 4) i processi che possano ritenersi urgenti in forza di una valutazione, rimessa al giudice del processo, relativamente alla concreta gravità ed offensività del reato, alla soggettività del reo, al pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché all'interesse della persona offesa;
- 5) i processi nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico ad acquisizioni patrimoniali (es. confisca di beni, preceduta dall'accertamento di responsabilità dell'imputato);
- 6) i processi riferiti a reati la cui data di prescrizione è da collocarsi in un residuo lasso temporale inferiore a tre anni;
- 7) i processi in cui sia stata presentata una "istanza di accelerazione" a norma della legge Pinto;
- 8) i cd. processi ultratriennali (o ultrabiennali se di appello), da intendersi come tali, attualmente, quelli iscritti nel 2015 (2016 per quelli di appello) e poi, a seguire, quelli di durata ultrabiennale;
- 9) da ultimo, si dovrà seguire l'ordine cronologico nella trattazione dei processi, secondo l'anno di iscrizione dei medesimi al Registro del Tribunale.

I criteri di cui ai punti 6) e 9) non dovranno essere seguiti laddove la data di prescrizione (di tutti i reati contestati) sia ormai inferiore ad un anno, dovendosi porre tali processi (non prioritari ed ormai a prescrizione inevitabile) in coda alla lista delle trattazioni programmate, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari esigenze."

²⁵ Disponendosi, nei processi monocratici e, di regola, anche nel caso di giudizi dibattimentali avanti al Tribunale in composizione collegiale, che:

- alla prima udienza, con funzione di filtro, il giudice stabilirà il calendario delle successive udienze dedicate all'istruzione dibattimentale ed eventualmente alla fase finale di discussione, concordandone la cadenza con le parti;
- le parti, a questo fine, indicheranno le prove da assumere, in modo da consentire un'eventuale ripartizione nel numero di udienze necessarie ad esaurirle;
- Il giudice, quindi, sentite le parti, individuerà il numero di udienze sufficienti, a seconda delle prove richieste e ammesse, a definire il processo secondo il principio della concentrazione, anche provvedendo, se necessario, a indicare eventuali udienze ulteriori, da utilizzare in caso di necessità;
- le parti si impegnano al rispetto del calendario di udienza condiviso, salvo sopravvenute ragioni di legittimo impedimento o di cause imprevedibili.

²⁶ Metodo che presenta innumerevoli vantaggi. Innanzitutto, a parità di lavoro, riduce la durata media dei procedimenti. In secondo luogo, la concentrazione degli incumbenti istruttori consente al giudice e alle parti di studiare il processo per bene una sola volta e, in virtù dei brevissimi rinvii (ove necessari), di ricordarsi sia il contenuto della lite, sia l'esito delle precedenti attività istruttorie, senza necessità ogni volta di ristudiarsi tutto il fascicolo.

La valutazione dei dati statistici, relativi all'ultima annualità, dimostra la "buona salute" del Tribunale, laddove, grazie alla rilevante produttività, il Tribunale in composizione monocratica appare in grado di smaltire più affari di quanti introitati nel periodo e pure di ridurre sensibilmente l'arretrato (sopravvenuti 1268; esauriti 1462; pendenti iniziali 1530; pendenti finali 1336); il Tribunale in composizione Collegiale si mostra capace di esaurire un numero di affari equivalente a quelli sopravvenuti, mantenendo un basso numero di affari arretrati, al pari, del resto, dell'ufficio gip/gup.

Resta a rilevarsi che l'ultima interlocuzione con il Tribunale ha avuto per tema il redigendo progetto tabellare (il cui termine, come già rilevato, è stato prorogato al 31.3.2021 con delibera CSM 4.11.2020).

Posto che la delibera in questione, pur disponendo la proroga del termine, comunque sollecitava la redazione dei progetti anche prima della nuova scadenza, nonché il deposito entro la fine dell'anno 2020 di quelli ormai quasi definiti, si è chiesto al Presidente del Tribunale di poter disporre di eventuali anticipazioni sul progetto tabellare relativo al settore penale, qualora si fossero già tenute le previste riunioni tra i giudici.

Con nota del 20 novembre 2020, il Presidente

“ in risposta a Sua missiva del 19.11.2020, Le comunico che a causa della disposta proroga del termine di deposito della proposta tabellare da parte dei presidenti di tribunale al 31 marzo 2021, il relativo procedimento è attualmente in stand-by, ritenendo questa Presidenza preferibile dare priorità ad altre pratiche e, soprattutto, ritenendo opportuno evitare la proposta in data più prossima alla scadenza, al fine di tener conto di tutte le circostanze esistenti a tale momento (ad. esempio, successivi trasferimenti o collocamenti fuori ruolo di magistrati, andamento della pandemia, disposizioni sanitarie ulteriori ...), non essendo nemmeno escludibile un successivo ulteriore slittamento dei termini di deposito. Ciò premesso e nell'ottica della leale collaborazione tra i due uffici, mi prego di informarLa di quelli che sono, al momento, i punti oggetto di possibile revisione nella futura proposta tabellare. Ciò per quanto risulta da alcune preliminari interlocuzioni con i presidenti di sezione e da riunioni da essi disposte con i magistrati dell'ufficio.... Per il settore penale, il presidente di sezione ha evidenziato le seguenti proposte di modifica delle attuali tabelle:

Si propone di chiamare a comporre la Corte di Assise i dr.ri.... Il dr... GOP conferma la propria disponibilità a partecipare alla composizione dei collegi giudicanti dal Tribunale laddove ciò sia necessario. I componenti dell'ufficio GIP/GUP manifestano l'opportunità che nelle prossime tabelle venga inserito un criterio automatico di assegnazione specifico per i processi di grandi dimensioni, già a partire dalla fase delle indagini preliminari: si riservano pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente di Sezione di una concreta proposta in tal senso. Per il resto, tutti i magistrati della sezione presenti alla riunione si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del contenuto delle tabelle già attualmente vigenti anche per il prossimo biennio”.

Si tratta, pertanto, di una sostanziale conferma del precedente assetto tabellare, relativamente al quale questo Ufficio non ha presentato, né presenterà quando formalmente richiesto, alcuna osservazione.

6. Le scelte e gli obiettivi del triennio.

Da quanto finora esaminato occorre prendere le mosse per indicare gli obiettivi che possano essere raggiunti nell'arco del triennio, con la finalità di un più efficiente funzionamento dell'Ufficio (art.4 D.Lvo n.106/2006).

La scelta, obbligata, consiste, comunque sia, nel definire obiettivi concretamente perseguibili e plausibili in rapporto alla situazione oggettiva dell'Ufficio, soprattutto tenendo conto delle sempre più ridotte risorse di personale amministrativo di cui si dispone e del trasferimento di due Sostituti disposto nell'ottobre 2020. Dal punto di vista organizzativo, pertanto, si deve ricorrere a moduli essenziali, fungibili e *snelli*, posto che le poche risorse disponibili dovranno assumere quelle mobilità necessarie a consentire che la gestione amministrativa degli affari non rallenti oltre il consentibile quella giudiziaria. Ma, a sua volta, la gestione giudiziaria degli affari non dovrà ingolfare la capacità di smaltimento di quella amministrativa (ad esempio, i p.m. dovranno calibrare la loro produttività in relazione alle capacità di assorbimento e smaltimento delle relative Segreterie, laddove possibile).

Intanto, gli obiettivi devono comprendere, riassumere e portare a ulteriori conseguenze e definizioni quelli via via identificati mediante i diversi provvedimenti organizzativi interni, le direttive dirette alla polizia giudiziaria e gli accordi intervenuti con gli altri protagonisti dell'amministrazione della giustizia, ossia il giudice e l'avvocatura, realizzabili anche con una visione d'insieme capace di sintetizzare quella progressiva conoscenza dell'ufficio e delle dinamiche criminali, acquisita anche attraverso le periodiche riunioni con le colleghe, i colleghi, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, nonché i dirigenti del Tribunale e i rappresentanti del Foro.

6.1. L'identificazione degli obiettivi.

Si possono qui riassumere gli obiettivi, suddividendoli tra

- obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, divisi tra:

- obiettivi interni nella gestione degli affari (perequazione dei carichi di lavoro; esauriente indagine preliminare; riduzione del divario tra sentenze di condanna e di assoluzione)
 - obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g.
 - obiettivi per la migliore gestione del processo mediante interlocuzioni con il giudice e l'avvocatura
- obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari
- obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione.

6.1.1. Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale; obiettivi interni nella gestione degli affari: perequazione dei carichi di lavoro e periodico monitoraggio.

L'esame dei dati statistici dell'Ufficio registra la presenza di carichi di lavoro ancora sostenibili, ma dall'anno 2021 la situazione è destinata a cambiare.

Tra il 1° gennaio 2016 e il 30 settembre 2020 si può rilevare che i procedimenti sopravvenuti mantengono una media annuale pari a poco più di 5.000, quelli definiti altrettanto e le pendenze finali si attestano pressoché sempre intorno ai 1.500 procedimenti. In sintesi, come rilevato, l'Ufficio fino alla fine dell'anno 2020 ha affrontato carichi di lavoro sostenibili, senza accumulo di preoccupante arretrato.

L'emergenza di ridurre l'arretrato, pertanto, non è stata tra gli obiettivi ascrivibili fino alla fine del 2020.

Tuttavia, la situazione è destinata a mutare a far tempo dal 2021, in ragione del trasferimento di due magistrati ad altri Uffici.

Come già rilevato, il venir meno di due Sostituti Procuratori non potrà che avere riflessi negativi sulla produttività dell'Ufficio nel suo complesso, anche tenendo conto che ogni Sostituto partecipa a due gruppi specialistici. Significa che ogni gruppo specialistico, tranne quello inerente ai reati ambientali, dal 2021 perde un componente, passando da tre a due i gruppi "Reati di criminalità economica", "Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno" e passando da quattro a tre quello dei "Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili", mentre il gruppo "Reati contro la p.a.", cui il Procuratore partecipava a un numero di turni di assegnazione ridotto rispetto a quello degli altri, si è ridotto a due componenti. Per ovviare, a seguito di riunione tra tutti i magistrati, si è disposto che il Procuratore partecipi ai turni di quest'ultimo gruppo in misura paritetica rispetto agli altri componenti e parimenti il Procuratore Aggiunto partecipi ai turni del gruppo "Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno".

Si è anche provveduto a richiedere alla Terza Commissione del CSM la pubblicazione dei tre posti vacanti rispetto alla pianta organica.

Piuttosto, quale obiettivo da raggiungere devono essere adottati gli accorgimenti utili a impedire un assai probabile aumento dell'arretrato nell'anno 2021, in particolare un eventuale aumento in capo al singolo magistrato.

Come si avrà modo di annotare, a seguito dell'entrata in vigore della legge intesa *Codice Rosso* dall'agosto 2019 si era constatato un progressivo, crescente carico di lavoro incombente sul relativo Gruppo specialistico ("Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili") rispetto a quelli degli altri.

Sono stati, pertanto, estrapolati i dati statistici delle notizie di reato assegnate ai diversi Gruppi specialistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30.9.2019.

ANNO 2018	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	119
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	259
GRUPPO 3- SICUREZZA SUL LAVORO	84
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	106
GRUPPO 5- VIOLENZE DI GENERE	334
TOTALI	902

ANNO 2019, FINO AL 30 SETTEMBRE	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	85
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	131
GRUPPO 3- SICUREZZA SUL LAVORO	57
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	141
GRUPPO 5- VIOLENZE DI GENERE	269
TOTALI	683

Già il semplice dato numerico assegnava il maggior numero di procedimenti al Gruppo specialistico dei “*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*”.

Si è anche accertato che, prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del settore, legge 19 luglio 2019 n.69, entrata in vigore il 9.8.2019, nel Registro Mod.21 a titolo di esempio:

- dal giorno 1.7.2018 al 31.12.2018 i procedimenti iscritti erano 154
- dal giorno 1.1.2019 al 30.6.2019, i procedimenti iscritti aumentavano a 195 (84 per art.572 c.p., 43 per 612 bis, 68 per artt.609 bis, 609 ter, 609 quater c.p.);
- e contestualmente erano state 32 le richieste di adozione di misure cautelari, delle quali solo 2 rigettate²⁷.

Accanto alla valutazione del dato puramente numerico, si è anche proceduto alla valutazione di quello qualitativo.

Si è, infatti, considerato che la più parte delle indagini in materia non è definibile agevolmente, richiedendo un particolare impegno qualitativo (rappresentato da richieste cautelari urgenti, da audizioni di persone offese e dalla partecipazione a incidenti probatori di non poco momento).

Per questa ragione, nel corso delle riunioni del 16 settembre 2019 del successivo 8 ottobre 2019, sulla scorta dell’analisi delle statistiche degli ultimi tre anni e, soprattutto, dell’ultimo periodo seguente all’entrata in vigore della legge n.69/2019, si era concordata la necessità di ridistribuire il carico di lavoro ordinario in proporzione prevalente tra i colleghi appartenenti ai restanti Gruppi rispetto a quelli del Gruppo specialistico in questione. Poiché non appariva opportuno intervenire escludendo i magistrati del Gruppo specialistico in esame dall’essere parte anche di un altro Gruppo, come prevede l’attuale organizzazione, in quanto, così operando, si sarebbe inciso negativamente sulla crescita professionale dei colleghi, né era possibile ricorrere all’assegnazione nominativa dei procedimenti, posto che su tutti i componenti del Gruppo in esame e non solo su alcuni si registrava la necessità di perequare i carichi di lavoro, si è agito sui carichi ordinari in ingresso, concordemente stabilendo che i componenti del Gruppo specialistico non avrebbero partecipato a 4 turni di assegnazione ordinaria, con decorrenza dal 28 ottobre 2019 e con la previsione di rivalutare la distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dopo 6 mesi dalla decisione. In adempimento, nella riunione del 24 settembre 2020 la situazione è stata rivalutata, mantenendosi la decisione già assunta, anche a fronte del trasferimento delle colleghe dr.sse Colangeli e Canepa, quest’ultima del Gruppo specialistico in questione. Si è, infatti, ritenuto che ridurre ulteriormente i carichi di lavoro in ingresso in ragione del trasferimento di una unità del gruppo (dr.ssa Canepa) avrebbe comportato un ulteriore maggior carico di affari ordinari sugli altri magistrati, già destinatari dell’aumento distributivo deciso nell’ottobre 2018 e pure a loro volta componenti Gruppi specialistici ridotti di una unità a causa dei trasferimenti delle colleghe (l’una appartenente al Gruppo del c.d. Codice Rosso e a quello dei reati contro l’economia e la seconda componente dei Gruppi “*Reati contro la p.a.*” e “*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*”.

Si è, pertanto, preferito mantenere l’assetto dato al 28 ottobre 2019 e prevedere una verifica dello stato di distribuzione dei carichi dopo sei mesi, ossia al marzo 2021, momento nel quale, sarà meglio possibile accertare quali ulteriori accorgimenti perequativi saranno necessari a seguito del trasferimento delle due colleghe.

L’accorgimento è destinato, ovviamente, non alla maggior produzione, bensì al contenimento dell’arretrato che sicuramente andrà a formarsi, in una misura accettabile e smaltibile, nel momento in cui le due vacanze lasciate dalle colleghe saranno colmate.

²⁷ Si è, inoltre, verificato che l’entrata in vigore della riforma dal 9 agosto 2019 ha ancor più aggravato il carico di lavoro, anche tenendo conto dell’ampliamento delle fattispecie criminose, poiché tra il **9 agosto e il giorno 1 ottobre 2019** il dato statistico segnalava le seguenti iscrizioni di procedimenti suddivise per titoli di reato:

art.387 bis c.p.	2
art.571 c.p.	1
art.572 c.p.	30
art.574 c.p.	3
art.574 bis c.p.	2
art.576 n.1 c.p.	7
art.577 c.p.	10
art.609 bis c.p.	5
art.609 ter c.p.	2
art.609 quater c.p.	1
Art.609 quinquies c.p.	1
TOTALE	64

L'Ufficio, pertanto, dovrà saper convivere con il delinarsi nel prossimo futuro di una percentuale di arretrato. Sarà, pertanto, utile affrontare i prossimi carichi di lavoro ricorrendo ai criteri di priorità elaborati e adottati il 26 novembre 2019.

Quindi, quanto alle dinamiche interne dell'Ufficio è e sarà opportuno periodicamente verificare se esistano sperequazioni nella distribuzione degli affari ordinari e porvi rimedio mediante criteri trasparenti e concordati, quale quello adottato, e che permettano, alla fine, l'uniforme, equanimente distribuito, esercizio dell'azione penale. Procedendo alla verifica è, però, necessario rilevare che, seppur ogni magistrato denota un'elevata produttività, tuttavia il parametro della capacità di smaltimento del singolo non può essere considerato nel momento in cui si debbano stabilire se esistano sperequazione di carichi di lavoro tra i magistrati, poiché tale elevata capacità di smaltimento andrebbe a suo discapito, risultando avere un carico di lavoro minore ad altri.

Ed occorre anche considerare che un elevato numero di affari penali in capo al singolo non può automaticamente comportare una sperequazione nella distribuzione dei carichi di lavoro, in quanto è parimenti necessario che al parametro numerico si affianchi quello qualitativo.

In sostanza, i numeri vanno sempre filtrati col setaccio della qualità (un conto è occuparsi di una lite tra casigiani; un altro dei reati connessi al Fallimento di una grande impresa, seppur numericamente entrambi i procedimenti valgono "1"). Al dato numerico, pertanto, si dovrà affiancare quello qualitativo, così soltanto riuscendo a dare un "peso" concreto al carico di affari gravante su ogni magistrato.

Traendo conclusioni, quanto sopra delineato rappresenta un accorgimento utile e da adottare anche per il prossimo biennio 2021-2022, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equa ripartizione dei carichi degli affari tra i magistrati, periodicamente procedendo a registrare la quantità degli affari distribuita tra i magistrati, coniugandovi anche la valutazione sulla qualità dei procedimenti, nei termini esposti.

6.1.2. Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale; obiettivi interni nella gestione degli affari: esauriente indagine preliminare per la riduzione del divario tra sentenze di condanna e di assoluzione.

La perequazione dei carichi di lavoro appare utile anche per gli ulteriori obiettivi da perseguire, consentendo ai magistrati di convogliare le risorse investigative per i reati meritevoli di approfondimenti probatori e così raggiungendo lo scopo della tendenziale completezza probatoria nell'indagine preliminari, quale presupposto per stimolare il ricorso ai riti speciali deflattivi, in modo che al dibattimento sia lasciato uno spazio tendenzialmente residuale.

Si erano, infatti, acquisite ed esaminate le statistiche del Tribunale quanto agli affari trattati nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 suddivisi tra Tribunale monocratico, Tribunale Collegiale, Ufficio gip/gup, dando particolare attenzione alle sentenze pronunciate nel merito, ossia escludendo quelle adottate per cause di improcedibilità ovvero estinzione del reato. Oggettivamente emergeva che le sentenze di assoluzione nel merito rappresentavano oltre il 50%, in particolare riguardo ai giudizi monocratici. Questa oggettività del dato numerico suggeriva una valutazione critica sulla *gestione* dei procedimenti di competenza monocratica, sia quanto all'indagine preliminare sia nel momento processuale. Si, è, pertanto, agito lungo queste due direttrici, mediante riunioni con i magistrati, nel corso delle quali si sono affrontati i temi dell'esigenza di una tendenzialmente esauriente acquisizione probatoria durante le indagini preliminari e dell'altrettanta esigenza relativa ad una più "presente presenza" del magistrato togato nei dibattimenti di competenza monocratica. Inoltre, si sono anche valutati i rilievi formulati dai Vice Procuratori Onorari, nel corso delle periodiche riunioni, al fine di evidenziare le criticità da loro incontrate nella gestione dibattimentale del procedimento e far tesoro dei suggerimenti per risolverle. Per disporre di una visione d'insieme, infine, sono anche intercorse interlocuzioni col Presidente della Sezione Penale del Tribunale, dimostratesi assai proficue e utili per individuare le criticità dibattimentali riferibili all'inquirente.

All'esito, l'Ufficio ha elaborato delle soluzioni definibili quali buone prassi da seguire nella conduzione delle indagini preliminari e per la successiva partecipazione del p.m. al giudizio, nonché si sono configurati col giudice i presupposti poi confluiti, anche con l'intervento dell'avvocatura, nella redazione di un Protocollo per la gestione e programmazione condivisa delle udienze, cui si è già fatto cenno.

Si tratta di un insieme di "regole" che possono essere poste a base del cammino da percorrere nel triennio per ancor più migliorare quell'istruttoria tendenzialmente esaustiva che deve qualificare le indagini preliminari e ribaltare il rapporto tra sentenze di condanna e di assoluzione, a vantaggio delle prime sulle seconde.

In questi termini, pertanto, si può definire l'obiettivo da perseguire nel triennio.

Nel corso delle riunioni d'ufficio sul tema, infatti, si sono condivisi i rilievi espressi dal giudice quanto alla frequente assenza del magistrato togato alle udienze di rito monocratico e alle constatate carenze "istruttorie" del fascicolo del p.m., senza, pertanto, adottare alcun atteggiamento *difensivo* dell'ufficio per queste osservazioni. Definendo inaccettabile la scelta di partecipare solo ai processi di rito collegiale, si è, come indicato, progressivamente elaborato un nuovo protocollo, le cui *regole* possono ritrovarsi:

- nelle raccomandazioni in tema di "*Partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito monocratico*" di cui alle note del 20 novembre 2018 e del 21 dicembre 2018
- nel provvedimento di istituzione dell'*Ufficio di Collaborazione del Procuratore* (adottato il 18.12.2018)
- nella nota del 21 gennaio 2019 in tema di "*Redazione del capo di imputazione*" (di cui alla delibera del CSM del 5.7.2017)
- nella nota del 26 marzo 2019 in tema di "*Corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale*", poi trasfusa nel provvedimento del successivo 22 maggio 2019 che, sullo stesso argomento, ha introdotto l'apposizione del "visto" sui provvedimenti definitori delle indagini preliminari
- nel "*Protocollo d'intesa per la programmazione condivisa delle udienze avanti al Tribunale Penale*", sottoscritto il 17 gennaio 2019 con quell'Ufficio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, la Sezione locale della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta.

Con questo insieme di iniziative e provvedimenti, poco alla volta, si è provato a porre rimedio alle criticità sopra evidenziate, mediante:

- l'adozione, condivisa dai componenti dell'Ufficio, di un protocollo d'indagine per una tendenzialmente esaustiva acquisizione probatoria nel corso delle indagini preliminari, di cui alla direttiva alla p.g. del 9.11.2018 per le indagini in materia ordinaria (consistente nelle deleghe dirette alle aliquote di p.g. interna e alla p.g. esterna per la corretta applicazione degli adempimenti di cui all'art.161 c.p.p.; per l'audizione di tutte le persone informate, anche di quelle emerse via via dall'escussione di precedenti; per l'acquisizione della documentazione necessaria; per l'interrogatorio dell'indagato), nonché alle direttive specificamente formulate per le indagini nelle materie specialistiche (direttiva 10.1.2019, in tema di infortuni sul lavoro; direttive 30.1.2019 e 8.8.2019 in tema di reati di violenza di genere);
- le adeguate metodologie cui ricorrere nel redigere il capo di imputazione, come da nota del 21.1.2019, onde la contestazione sia chiara, puntuale, ma anche, ove possibile, sintetica e senza l'accorpamento di più ipotesi di reato;
- l'adozione del controllo, mediante l'apposizione del *visto* del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, sui provvedimenti che definiscono la fase delle indagini preliminari, mediante l'esercizio dell'azione penale ovvero la richiesta d'archiviazione (*visto* esteso anche ai procedimenti di rilievo a carico di indagati "ignoti"), al fine di stimolare l'esauriente attività d'indagine;
- la decisione di una più assidua partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito monocratico, non solo per i giudizi da udienza preliminare, essendo obbligatorio, ma anche per gli altri processi quanto si trattino materie di competenza dei Gruppi specialistici, laddove sia meritevole la presenza del togato, nonché vicende che segnalino la necessità o l'opportunità della presenza togata;
- la programmazione delle udienze, condivisa col Tribunale e l'Ordine forense, con cui stabilire, nella prima, il calendario probatorio delle successive, così rendendo più agevole la partecipazione del p.m. togato nei casi di rito monocratico.

Seguendo queste direttrici, i primi risultati non si sono fatti attendere, come emerge dall'esame delle statistiche del Tribunale relative al **periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019**, posto che, in costante controtendenza rispetto al passato prossimo, le sentenze di condanna nel merito o di applicazione della pena (sia avanti al gip quale giudice del rito alternativo sia avanti al giudice del dibattimento, in composizione collegiale o monocratica) sono in numero maggiore rispetto a quelle di assoluzione.

Ecco i dati relativi al **periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.**

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Cod	PROCEDIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE	
	Sentenza a seguito di giudizio ordinario:	
I2A1	di condanna (art. 533)	14
I2A2	di assoluzione (art.530)	15
I2A3	promiscua (condanna e assoluzione)	5
I2A4	di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 446)	1
	Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453):	
16A1	di condanna	3
16A2	di assoluzione	0
16A3	promiscua (condanna e assoluzione)	0
16A4	applicazione della pena su richiesta (art. 448)	0

Complessivamente: 17 condanne, 1 applicazione di pena, 15 assoluzioni e 5 sentenze con condanne e assoluzioni.

Le sentenze di condanna superano, pertanto, quelle di assoluzione

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

	ATTIVITA' DI DEFINIZIONE	
P1	Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	1
7A	Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531)	44
P4	Sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto	4
8A	Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	7
	Sentenza a seguito di giudizio ordinario:	
I2A1	di condanna (art. 533)	378
I2A2	di assoluzione (art.530)	614
I2A3	promiscua (condanna e assoluzione)	77
I2A4	di applicazione della pena su richiesta (art.444, 446)	122
	Giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art.556)	
I3A1	di condanna	39
I3A2	di assoluzione	28
I3A3	promiscua (condanna e assoluzione)	6
	Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (art. 558 co. 8)	
I4A1	di condanna	5
I4A2	di assoluzione	4
I4A3	promiscua (condanna e assoluzione)	1
I4A4	di applicazione della pena su richiesta (art.444, 446, 448)	12
	Giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	
I5A1	di condanna	6
I5A2	di assoluzione	1
I5A3	promiscua (condanna e assoluzione)	1

	Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453):	
I6A1	di condanna	9
I6A2	di assoluzione	5
I6A3	promiscua (condanna e assoluzione)	4
I6A4	applicazione della pena su richiesta (art. 448)	1
	Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale (art. 464):	
I7A1	di condanna	11
I7A2	di assoluzione	29

Complessivamente:

572 sentenze di condanna (rito ordinario+abbreviato+direttissime+applicazione pena), **653** di assoluzione.

Tuttavia, le 653 sentenze di assoluzione, in ragione delle adottate modalità di inserimento dei dati statistici, comprendono, 148 sentenze di esito positivo alla richiesta di “Messa alla Prova” e 2 sentenze di non punibilità per “tenuità de fatto”.

Pertanto, le sentenze di assoluzione nel merito sono **503, rispetto alle 572 di condanna.**

Dunque, le **sentenze di condanna superano** quelle di assoluzione nel merito.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

7 B	Sentenze di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 447)	115
	Sentenze di giudizio abbreviato (art. 458, 464)	
8_1B	di assoluzione	9
8_2B	di condanna	26
8_3B	promiscua (condanna e assoluzione)	1
10B	Sentenze di non doversi procedere (ex art. 129)	46
16B	Decreti penali di condanna emessi (art. 460)	228

GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

COD	Sezione D - ATTIVITA' DEL GUP	
3C	Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art.425)	4
4C	Sentenze di non luogo a procedere (art. 425 co.3)	2
5C	Altre sentenze di non luogo a procedere (art.425)	42
6C	Sentenze di proscioglimento ex art.129	3
7C	Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	1
	Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (art. 442)	
8_1C	di condanna	34
8_2C	di assoluzione	21
8_3C	promiscua (condanna e assoluzione)	2
9C	Sentenze di applicazione della pena su richiesta (art.444)	76

GIP

Sentenze di applicazione della pena: **115**

Sentenze di rito abbreviato: **26** di condanna, **1** di condanne e assoluzioni, **9** di assoluzione.

GUP

Sentenze ex art 125 c.p.p.: **48**

Sentenze di rito abbreviato: **34** di condanna, **2** di condanne e assoluzioni, **21** di assoluzione

Sentenze di applicazione della pena: **76.**

L'esame dei dati statistici dimostra che, in controtendenza rispetto al passato, l'Ufficio, anche grazie a un rinnovato impegno profuso nella conduzione delle indagini preliminari al fine di un'acquisizione probatoria tendenzialmente esauriente, nel periodo in esame ha positivamente esercitato l'azione penale, posto che le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena risultano in numero maggiore rispetto a quelle di assoluzione nel merito.

Si tratta, pertanto, di un obiettivo che può essere, come dimostrato, raggiunto e che, pertanto, sarà necessario mantenere costante nel triennio.

6.1.3. Obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g.

Quanto alle Aliquote componenti la Sezione di polizia giudiziaria dell'Ufficio, si è già fatto cenno che, nel corso dell'anno 2019, si erano registrati anche gravi vuoti di organico, ma che, a seguito delle sollecitazioni al Procuratore Generale onde chiedesse la pubblicazione dei posti mancanti e alla solerzia di quest'ultimo nell'attivare la procedura, entro la metà del

2020 il numero del personale effettivamente in servizio corrispondeva a quello previsto nella pianta organica, mentre, a causa di una quiescenza nel mese di agosto, attualmente è vacante un'unità nell'aliquota dei Carabinieri. Il "pieno organico" del personale di polizia giudiziaria che, entro qualche mese, dovrebbe raggiungersi consentirà di porre il presupposto per raggiungere l'obiettivo da perseguire nel triennio, ossia di pienamente realizzare l'affiancamento del personale della polizia giudiziaria ai p.m., onde renderne l'attività più confacente ai compiti dell'Ufficio, anche mediante la costituzione di *squadrette* investigative comuni e dedite alla medesima materia²⁸.

Il principale obiettivo che si è inteso conseguire è consistito nel definitivo affiancamento di due unità di polizia giudiziaria a ciascuno dei magistrati, onde averne supporto quotidiano e non solo in occasione dello svolgimento di turni o di altre incombenze. In questo modo, nella direzione e conduzione delle indagini, i magistrati possono avvalersi non soltanto dell'indispensabile ricorso alle forze di polizia operative sul territorio, ma anche del permanente apporto del personale delle Aliquote interne, così giovandosi di un sistema di intelligente distribuzione delle deleghe di indagine, al fine di conseguire una tendenziale completezza probatoria, la quale rappresenta uno dei principali obiettivi che s'intende raggiungere. Si tratta, infatti, di un principio ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale quale aspetto qualificante dell'agire del pubblico ministero e che si vuole ispiri l'azione di tutto il nostro Ufficio. L'affiancamento di due unità di polizia giudiziaria per ciascun magistrato mira a questo obiettivo, onde le indagini offrano quella tendenziale completezza probatoria, presupposto per le doverose determinazioni sull'esercizio, o meno, dell'azione penale e stimolo per la scelta di riti alternativi deflattivi del dibattimento. Se è vero che, in questa prospettiva, è necessario disporre di una adeguata dotazione di polizia giudiziaria, come non era al momento, tuttavia, si è ritenuto fin d'allora opportuno dare avvio ad un affiancamento tra il personale delle Aliquote e i p.m., ovviamente in proporzioni adeguate alle carenze d'organico all'epoca registrate. Ciò malgrado, l'esperimento ha dato esiti ampiamente positivi, anche per l'assoluta disponibilità mostrata dal personale di polizia giudiziaria e della quale va dato atto, a cominciare dai Responsabili delle diverse Aliquote. Come rilevato, attualmente resta scoperto un posto per l'Aliquota dei Carabinieri, ma nei prossimi mesi la vacanza dovrebbe essere risolta. Intanto, al fine di rendere realmente funzionale e produttivo l'affiancamento, si è tenuta una riunione tra i magistrati, nel corso della quale si sono valutati sia i lati positivi sia quelli negativi degli affiancamenti fin allora in essere e si sono rimodulate le assegnazioni della p.g. al p.m., rese necessarie anche a fronte del prossimo inserimento delle nuove unità nell'organico delle Aliquote.

L'obiettivo del progetto organizzativo, essendosi realizzato l'affiancamento di due unità del personale di p.g. a ciascun Sostituto, consiste nell'intelligente ricorso a questa risorsa, in modo da utilizzarla soprattutto per la gestione dei procedimenti ordinari, nonché quale importante ausilio nella conduzione delle indagini di carattere specialistico, talora anche quale momento di collegamento investigativo con le unità territoriali della polizia giudiziaria. A questo obiettivo si aggiunge quello di costituire anche squadre specializzate composte dalle unità delle Aliquote e capaci di trattare direttamente e anche autonomamente dalle altre FFOO i reati attribuiti ai Gruppi specialistici. Già l'obiettivo si è da tempo raggiunto quanto all'Aliquota della Guardia di Finanza, la quale tratta pressochè esclusivamente i reati di competenza del Gruppo in materia di reati economici. Inoltre, si è nel frattempo costituita la squadra definita "*Codice Rosso*", formata da tutto il personale di p.g. che affianca i magistrati del Gruppo specialistico "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili?*", in modo che possa essere destinata a operare congiuntamente in caso di necessità e in modo che ogni p.m. del Gruppo possa avvalersene quando occorra.

6.1.4. Obiettivi per la gestione condivisa del processo, mediante interlocuzioni con il giudice e l'avvocatura; redazione dei criteri di priorità.

a) Gestione condivisa del processo.

A questo obiettivo si è ripetutamente e ampiamente fatto cenno nei pregressi paragrafi, al cui contenuto non resta che qui rimandare. Si tratta di un traguardo di particolare importanza, rappresentando un momento qualificante dell'attività

²⁸ Infatti, a seguito del meditato esame sulle mansioni che erano attribuite al personale della polizia giudiziaria prima che il sottoscritto assumesse l'incarico di Procuratore, si è deciso di riordinarle mediante un assetto idoneo a rendere più efficiente ed efficace il ruolo delle Aliquote nei termini di cui al provvedimento adottato il 9 novembre 2018. Si era, tra altro, accertato che, fino ad allora, i magistrati dell'Ufficio, nel ricorrere alle Sezioni della polizia giudiziaria, trasmettevano le relative deleghe di indagini ai Responsabili delle Aliquote, i quali provvedevano alla distribuzione tra il personale, mentre un affiancamento diretto tra personale e p.m. era previsto solo durante lo svolgimento del turno ordinario. Un monitoraggio della situazione aveva fornito dati non confortanti, laddove emergevano tempi di evasione delle deleghe non sempre adeguati, nonché diversità nei tempi stessi di adempimento tra Aliquota e Aliquota. Si è, pertanto, intervenuti per modificare radicalmente il protocollo di trattazione degli affari, prevedendo l'affiancamento del personale della polizia giudiziaria a ciascuno dei p.m., in modo da realizzare un rapporto più personalizzato e di agevolare l'affiatamento.

dell'Ufficio e che ha trovato una prima, fondante, risoluzione nel Protocollo condiviso per la gestione delle udienze, sottoscritto con il Tribunale e i rappresentanti del Foro il 17 gennaio 2019 e la cui applicazione conforta gli auspici.

Nel triennio proseguiranno le interlocuzioni periodiche col Giudice e con l'Avvocatura, nell'intento di sempre meglio affinare gli accordi e gli accorgimenti per una gestione condivisa dei processi, il cui primo e rilevante risultato è stato l'adozione del metodo "in sequenza" e il progressivo abbandono di quello "in parallelo", con risparmio di tempo e di energie in ragione della concentrazione delle udienze dedicate al singolo dibattimento.

Un ulteriore passo in avanti si è realizzato durante la gestione dell'emergenza da COVID_19, soprattutto nei rapporti con l'Avvocatura, come si avrà modo di esaminare nel capitolo dedicato.

b) I criteri di priorità.

In quest'ottica, si è proceduto anche ad elaborare i **criteri di priorità** nella trattazione degli affari in modo sintonico con la scelta del Tribunale di indicare dei criteri di priorità nella formazione dei ruoli processuali in applicazione del disposto di cui all'art.132 bis dis.att.c.p.p. e ricalandone il contenuto.

Pur considerando che l'Ufficio non deve ancora affrontare particolari carichi di arretrato, tale da rendere problematico il puntuale esercizio dell'azione penale, tuttavia l'applicazione di criteri di priorità nella gestione dei procedimenti appare un utile strumento per affrontare immediatamente le vicende di maggior rilievo penale del territorio e adeguare l'azione dell'Ufficio alle valutazioni del Tribunale di celebrare dapprima i processi per cui il Legislatore stesso ha riconosciuto quella corsia preferenziale di cui all'art.132 disp.att.c.p.p. e al relativo elenco.

Sull'adozione dei criteri di priorità si tratterà diffusamente nel paragrafo dedicato (§ 8) cui si rimanda.

6.1.5. Obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari.

Il tema della cronica e ingravescente carenza di personale amministrativo è già stato affrontato e non resta che qui richiamare quanto annotato (§ 3.3.).

Resta da ribadire che questo Ufficio, al pari di ogni altro Ufficio di Procura, ha delle strutture organizzative sulle quali non è possibile incidere distogliendo personale per altri servizi, trattandosi di apparati che svolgono compiti di primaria importanza e che non possono sopportare vuoti di personale, quali l'ufficio esecuzioni e l'ufficio spese di giustizia. Abbiamo, pertanto, a che fare con rigidità organizzative in quanto relative a servizi imprescindibili e non flessibili, essendo destinati ad adempimenti normativi che non permettono ritardi. Ma su questa situazione già critica situazione graveranno negativamente le prossime quiescenze del personale a cominciare dal marzo 2021. Occorre prendere atto di questa situazione, ma altrettanto occorre adoperarsi affinché la carenza di personale amministrativo non rallenti in modo non tollerabile l'andamento dell'attività giudiziaria.

L'obiettivo del triennio è, pertanto, di adoperarsi per ricercare moduli organizzativi non più fissi e statici, ma flessibili.

Per questa ragione, nel tentativo, non tanto di risolvere, quanto di mantenere un servizio accettabile, si è reiteratamente ricorsi a provvedimenti di riorganizzazione dei servizi svolti dal personale amministrativo e adottati in modo condiviso, a seguito di riunioni con i magistrati e di assemblee con tutto il personale amministrativo. In particolare, si è intervenuto rimodulando lo svolgimento da parte del personale del **turno delle giornate di sabato e di quelle festive** (provvedimento del 23.5.2019). Era, infatti, era previsto che 4 unità amministrative svolgessero il turno nelle giornate di sabato e in quelle festive, senza, però, la partecipazione di quelle che usufruivano di part-time. Per risolvere questa situazione sia di eccessivo impiego di personale sia di impiego esclusivo di coloro che non godevano dell'orario di lavoro a part-time, in accordo col personale stesso, si è stabilito che il turno in questione sia svolto da una sola unità, se dotata di adeguata capacità professionale, ovvero da due unità, così drasticamente riducendo l'impiego della forza lavoro; si è, inoltre, previsto che anche il personale in part-time prendesse parte al turno, laddove possibile, così evitando una frequente turnazione di sempre le stesse persone (provvedimento del 24.5.2019). Ed ancora, qualora parte del personale non desse disponibilità a partecipare al turno del sabato e delle giornate festive, si è condiviso con il medesimo, che, al di là dei servizi già svolti, sarebbe stato destinato, come è poi avvenuto, anche ad altri, in caso di necessità conseguenti a scoperture (provvedimento del 24.5.2019).

In questo modo, ad esempio, si è riusciti a supplire alle gravi carenze di personale manifestate nell'ultimo periodo riguardo all'Ufficio del Casellario.

Per concentrare i servizi e ridurre l'affluenza di pubblico nelle Segreterie, si è assegnata alla Segreteria affari Generali l'incombenza delle **comunicazioni di cui all'art.335 c.p.p.** (provvedimento del 14.10.2019).

Inoltre, nell'anno 2021 solo *grazie* al trasferimento di due Sostituti il personale di Segreteria d'ausilio ai magistrati non dovrà subire rimodulazioni particolari, inevitabili se non fossero intervenuti questi trasferimenti ed altrettanto inevitabili quando i due posti vacanti saranno coperti.

Intanto, la Segreteria di ausilio al Procuratore e al Procuratore aggiunto già conta (fin dal 16.12.2019) solo più su 1 addetto.

Per ridurre l'importante afflusso quotidiano di utenti sarebbe indispensabile istituire l'URP (Ufficio relazione col pubblico); impossibile sia per ragioni di mancanza di locali idonei sia di carenza di personale.

Per ovviare, si è data nuova architettura e contenuto al **sito web** a far tempo dal 18.1.2019, attraverso il quale l'utenza può reperire le informazioni utili per i servizi, nonché la necessaria relativa modulistica. Si è, pertanto, provveduto ad ampliare i contenuti del sito, introducendo nuove voci e finestre nelle quali *navigare* per accedere ai servizi che si offrono all'utenza, nelle quali inserire i commenti alle diverse novità legislative susseguitesi, nelle quali porre tutte le novità inerenti a provvedimenti assunti dall'Ufficio, nelle quali inserire i Protocolli e le Convenzioni conclusi con altri Uffici giudiziari ed enti pubblici e quant'altro, come emerge dalla visione del sito web all'indirizzo istituzionale.

Si è, inoltre, data particolare attenzione al tema delle **spese di giustizia**, al fine di contenerle, agendo su più direttrici. Ed infatti, si sono fornite indicazioni specifiche:

- ai magistrati, in merito alla necessità della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al DPR n.115/2002 (TU Spese Giustizia) quanto alla valutazione delle richieste di liquidazione presentate dagli ausiliari (Consulenti e interpreti, soprattutto) e quanto alla necessaria esauriente motivazione del decreto di liquidazione, in particolare qualora s'intenda concedere aumenti delle tariffe tabellari;
- agli ausiliari nominati dal p.m., onde vengano formulate chiare ed esaurienti richieste di liquidazione, nonché contenute nei limiti tabellari;
- al personale amministrativo addetto all'Ufficio Spese, quanto agli opportuni controlli e adempimenti. (provvedimento del 15.1.2019).

Inoltre, si sono fornite indicazioni alla polizia giudiziaria quanto alla corretta applicazione dell'art.348 c.p.p. e, in particolare, sul riparto delle spese, essendosi accertato che spesso la polizia giudiziaria ricorreva alla nomina di ausiliari d'iniziativa, per poi erroneamente imputarne le spese a questo Ufficio, così stabilendo che, salvo casi urgenti, alla nomina dell'ausiliario si provveda dopo aver ottenuto la delega dal p.m. e , pertanto, previa interlocuzione (provvedimento del 21.1.2019).

Si tratta di obiettivi già delineati e che dovranno essere costantemente monitorati nel triennio.

6.1.6. Obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione.

Un obiettivo da perseguire nel triennio consiste nel costantemente *monitorare* l'adempimento delle direttive sui diversi settori dell'indagine penale rivolte alla polizia giudiziaria, nonché nel continuare nell'opera di formazione del personale addetto alle investigazioni mediante incontri sui diversi temi di indagine, ora di carattere generali ora di specifici settori. Ed infatti, un rapporto personale e diretto con la polizia giudiziaria del territorio rappresenta un primo, importante, momento per una qualificata attività di indagine fin dal momento dell'acquisizione della notizia di reato e fondamentale presupposto per il proficuo avvio delle indagini. In questa prospettiva, si sono già elaborati più protocolli investigativi diretti alla polizia giudiziaria del territorio, così accentuandone la collaborazione, nonché organizzati più momenti formativi, cui hanno partecipato, quali relatori, i magistrati dell'Ufficio. Sono state anche adottate direttive destinate alla polizia giudiziaria rese necessarie dagli interventi legislativi di riforma, nonché dall'obiettivo di conseguire un migliore raccordo tra l'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria e le esigenze d'indagine della Procura.

Tra altro, si segnalano le seguenti direttive, linee guida e protocolli d'indagine:

- 8.11.2018: direttiva sul contenuto e sulla comunicazione della notizia di reato
- 10.1.2019: linee guida in materia di indagini sugli infortuni sul lavoro
- 21.1.2019: direttive in tema di nomina degli ausiliari
- 8.3.2019: direttive sulle operazioni sotto copertura
- 19.6.2019: linee guida sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso del captatore informatico

- 6.8.2019: linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge 19 luglio 2019 n.69 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, cosiddetto “**Codice Rosso**”
- 26.8.2019: indicazioni sulla commercializzazione della *cannabis light* a seguito della sentenza SSUU 30.5.2019-10.7.2019
- 26.8.2019: linee guida sulla legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, “*Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica*”, cosiddetto “decreto sicurezza bis”
- 23.9.2019: direttiva in tema di trasmissione per elenchi mensili delle notizie di reato a carico di ignoti ex art.107 bis disp.att.c.p.p., attraverso il Portale NDR.
- 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn.24, 25, 26 pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente sugli artt. 4 lett b, 75 e su altre disposizioni del Decreto Legislativo n.159/2011 in materia di misure prevenzione
- 9.6.2020: direttiva in merito all’applicazione della riforma in materia di intercettazioni
- 31.8.2020: direttiva in materia di attuazione della riforma delle intercettazioni

Nonché si sono organizzati **incontri formativi** nei mesi di febbraio e marzo 2019 sul tema degli atti d’iniziativa da compiere al momento dell’acquisizione della *notitia criminis*; in materia dei reati di violenza di genere; in tema della riforma normativa dei delitti contro la p.a.; nonché, il 24 ottobre 2019, si è organizzato un incontro formativo in tema di Misure di Prevenzione, mentre il 24 giugno 2020 si è tenuto un incontro sul tema della nuova disciplina in materia di intercettazioni in vista dell’entrata in vigore il 1° settembre 2020.

Anche nel prossimo biennio si conferma l’impegno dell’Ufficio in tal senso.

PARTE SECONDA

IL PROGETTO ORGANIZZATIVO

7. Premessa.

Questa seconda parte è dedicata alla esposizione dei criteri di organizzazione dell'Ufficio e dell'assegnazione degli affari ai magistrati.

Si deve, soprattutto, dare conto dei poteri attribuiti al Procuratore nei confronti dei magistrati e di come si intende esercitarli. Se è vero che il D.Lvo n.106/2006 ha accentuato il ruolo del Procuratore e, conseguentemente, l'idea di una gerarchizzazione dell'Ufficio, tuttavia con questo progetto si intende attribuire alla sovra ordinazione del Procuratore un ruolo ben preciso, ossia di quello di consentire un esercizio uniforme e omogeneo delle attività ed, ovviamente, dell'esercizio dell'azione penale.

Si intende, pertanto, che il Procuratore eserciterà la propria posizione di vertice in modo, ricorrendo a una frase anche spesso abusata, "*costituzionalmente orientato*" e alieno da ogni posizione di accentramento.

Del resto, in tale senso si ritiene depongano le modificazioni che la legge n. 269/2006 ebbe ad apportare al D.Lvo n.106/2006. Infatti, l'attuale testo dell'art.1 prevede che il Procuratore eserciti l'azione penale "*nei modi e nei termini fissati dalla legge*", essendo stato soppresso l'inciso per cui l'esercitava "*sotto la propria responsabilità*". Inoltre, l'azione penale può essere esercitata personalmente oppure "*mediante assegnazione*" della trattazione dei procedimenti o del compimento di singoli atti a uno o più magistrati e, dunque, non più mediante "delega", termine che, nell'originaria formulazione della norma, includeva di per sé il potere di revoca discrezionale.

Dunque, il Procuratore deve agire e svolgere i propri compiti senza ispirarsi ad una concezione gerarchica dell'Ufficio, ma parimenti senza rinunciare alle prerogative riconosciutegli quanto all'organizzazione del medesimo (art.1, c.6 D.Lvo n.106/2006) e al dovere di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale (art. 1, c.2 D.Lvo n.106/2006), pur dovendo rispettare le garanzie di indipendenza e autonomia riconosciute ai magistrati (artt. 101, 102, 105, 107 e 112 Cost.) e sempre al fine di dare concretezza ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'Ufficio (art.97 Cost.).

Pertanto, se è vero che "*Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale...*" e che "*la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio...*"(artt.1, c. 1, 2, c.1 D.Lvo n.106/2006), è altrettanto vero che l'obbligo di esercitare l'azione penale viene riferito all'Ufficio del pubblico ministero (art.112 Cost.). Discende, allora, che è dovere del Procuratore di organizzare e coordinare l'esercizio dell'azione penale, chiedendo ed egli stesso osservando il rispetto della legge e dei criteri approvati per la trattazione degli affari penali. Ed infatti, poiché l'esercizio dell'azione penale è riferibile all'Ufficio in sé, discende che non può praticarsi se non nel rispetto delle regole interne sia da parte di chi le ha elaborate sia da parte dei magistrati che lo compongono. Per questa ragione, si intende sostenere che il potere gerarchico del Procuratore deve risolversi in una gerarchia organizzativa, in un potere di indirizzo sull'adozione di criteri omogenei per le determinazioni in merito al promovimento dell'azione penale e all'uso delle risorse disponibili, in specie quelle di polizia giudiziaria. D'altronde, si esige un puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e una sollecitudine delle indagini preliminari ed è, pertanto, ovvio che chi ha il dovere di assicurarlo deve anche potersi informare ed essere informato, in modo di essere costantemente al corrente delle attività in corso. Emerge, dunque, l'importanza del rapporto quotidiano con il Procuratore Aggiunto e pure, poiché le dimensioni di questo Ufficio lo consentono, con i Sostituti e, altrettanto, che il Procuratore possa esercitare ogni controllo per evitare che all'interno dell'Ufficio si adottino prassi e criteri disomogenei in materie identiche o analoghe sia quanto all'esercizio dell'azione penale sia quanto alla conduzione delle indagini preliminari, segnatamente riguardo alle modalità di utilizzo della polizia giudiziaria.

Con questi intenti, si elaborano i seguenti criteri di organizzazione dell'Ufficio.

Adempiendo le disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della "*Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura*" del 16.11.2017, nonché le modificazioni e innovazioni apportate dagli artt.3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 della Circolare 16.12.2020, si espongono:

A) I criteri per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto del principio del giusto processo, concernenti:

- i criteri di priorità nella trattazione degli affari, alla luce degli obiettivi individuati in precedenza;
- gli adempimenti per l'applicazione degli artt.407, comma 3 bis c.p.p. e 127 disp.att.c.p.p.
- la distribuzione degli affari tra i magistrati dell'ufficio e la costituzione dei gruppi di lavoro;
- l'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro
- il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro;
- l'elaborazione di protocolli investigativi e organizzativi e la circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
- l'attività dei vice procuratori onorari, con particolare riferimento alla partecipazione in udienza e all'attività di ausilio al togato nella fase delle indagini preliminari;
- la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro;
- i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, le altre istituzioni o enti, nonché con la stampa;

B) i criteri con cui il concreto esercizio dell'azione penale viene ripartito dal Procuratore tra i magistrati dell'Ufficio attraverso gli istituti delle assegnazioni, delle revoche, dell'assenso sulle misure cautelari, dell'utilizzazione dei V.P.O., dell'eventuale individuazione dei criteri di priorità e della fissazione delle prerogative di semi-direzione attribuite al Procuratore della Repubblica Aggiunto;

C) l'organizzazione dell'Ufficio: la divisione lavoro, la disciplina dei visti e delle deleghe, anche in relazione allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale, alla migliore partecipazione della parte pubblica ai giudizi; in particolare:

- gli affari trattati dal Procuratore, dal Procuratore Aggiunto e dai Gruppi di lavoro.
- l'assegnazione (predeterminata e automatica) degli affari;
- il Servizio di assegnazione degli affari (smistamento): modalità d'iscrizione nei registri degli atti e delle notizie di reato pervenuti;
- i Servizi di Turno (ordinario, di urgenza e specialistico);
- i Servizi di Esecuzione Penale e degli Affari Civili;
- il referente informatico;
- i criteri per la trattazione dei procedimenti;
- l'assenso, il visto e la relativa funzione;
- la revoca dell'assegnazione;
- i compiti e le attribuzioni di Magistrati (togati e onorari), del personale amministrativo e delle sezioni di polizia giudiziaria.

A) I criteri per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto del principio del giusto processo.

Di seguito si indicano le soluzioni organizzative assunte per l'adempimento degli artt.3, 4 e 7 della Circolare 16.11.2017, nonché 3, 7 della Circolare 16.12.2020 al fine del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto del principio giusto processo.

8. I criteri di priorità.

In adempimento del principio della ragionevole durata del processo e in sintonia con quanto previsto nell'art.3 della Circolare 16.11.2017 e come ribadito nella formulazione di cui alla Circolare 16.12.2020²⁹, si è ritenuto opportuno

²⁹ "Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

adottare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, in sintonia con quelli deliberati dal Tribunale per la formazione dei ruoli d'udienza e con quelli assunti dal Procuratore Generale per le determinazioni in tema di avocazione. Di seguito se ne dà conto e ragione.

8.1. Il CSM e l'indicazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari quale presupposto per il puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

Negli ultimi anni il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto in più occasioni sul tema dei criteri di priorità degli affari penali, mediante un insieme di indicazioni ai dirigenti degli Uffici utili a razionalizzare la trattazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse disponibili. E' sufficiente qui richiamare la **risoluzione del 9 luglio 2014**, recante "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*"³⁰, quella del **17 giugno 2015**, in tema di buone prassi e quella **11 maggio 2016**, recante "*Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*"³¹.

Infine, l'art.3 della **Circolare del 16 novembre 2017** sull'Organizzazione degli uffici di Procura torna sul tema: "*2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. 3. Nella elaborazione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".(art.3, commi 2 e 3).*

La Circolare inoltre, ha suggerito di inserire nell'organizzazione dell'Ufficio degli "*eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato*" (artt 4, comma 2 lett f e 7, co. 2), statuendone la previsione nel progetto organizzativo (art. 7 co. 5, lett. l) e prevedendo la programmazione dell'impiego del personale amministrativo (e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio) coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati (art. 17 co. 1, lett. a).

L'ultima Circolare del 16.12.2020 ha ripreso e ribadito questi principi (artt.3, c.3, 7, c.5 lett a).

Si può, pertanto, convenire che il CSM esprime il consolidato orientamento di ritenere che i criteri di priorità e la definizione dell'arretrato rappresentino i presupposti per il puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

8. 2. La scelta di elaborare criteri di priorità nella trattazione degli affari dell'Ufficio.

Pur considerando che l'indicazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari sia utile laddove emergano *sacche* di arretrato, tuttavia non ne appare fuori luogo l'elaborazione laddove, come in quest'Ufficio, i carichi di lavoro siano ancora gestibili e non sia ancora emerso un fenomeno di preoccupante accumulo di arretrato. Del resto, la redazione di criteri di priorità appare, se non doverosa, quanto meno necessaria qualora l'Ufficio giudicante vi abbia proceduto, valutando la propria capacità di esaurimento annuale dei processi e elaborando un ruolino di marcia consono al parametro di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p., come è avvenuto per il Tribunale di Cuneo.

Nella elaborazione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"

³⁰ Quanto agli uffici requirenti si annotava: "*Per quel che.. attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti"*.

³¹ In cui si rileva che le scelte organizzative e di priorità dei dirigenti degli uffici "*costituiscono una corretta risposta di efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio di obbligatorietà dell'azione penale alle condizioni date*", nonché si sottolinea la necessità di criteri adottati in sintonia tra gli uffici, requirente e giudicante, stabilendosi che "*... è preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale.. i provvedimenti in materia di priorità, degli uffici giudicanti e requirenti, anche laddove non assunti nelle forme tabellari, vanno adottati sentiti i magistrati dell'ufficio e trasmessi al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.*" Tra altro si annota pure che il "*metodo della concertazione e della collaborazione istituzionale fra gli uffici, nel rispetto delle competenze di ciascuno...il metodo della condivisione, del resto, non deve interessare solo la concertazione sul catalogo dei reati prioritari ma appare opportuno che riguardi, anche e soprattutto, i moduli organizzativi per farvi fronte, nel rapporto per esempio fra Procura ed ufficio Gip in relazione agli uffici centralizzati per la trattazione degli affari semplici, o fra procura e dibattimento in relazione alle semispecializzazioni nella trattazione degli affari...*".

Al pari, l'assunzione di criteri di priorità deve coordinarsi con le eventuali indicazioni promananti dalla Procura Generale, in particolare in tema di applicazione del disposto di cui agli artt.407, comma 3 bis c.p.p. e 127 disp.att.c.p.p. E la Procura Generale di questo Distretto con provvedimento del 13 novembre 2019 ha indicato a questo Ufficio i criteri di priorità che saranno seguiti nell'applicazione delle norme testé richiamate³².

Come rilevato, la redazione di criteri di priorità appare un naturale coordinamento all'iniziativa assunta in tale senso dall'Ufficio giudicante nella predisposizione dei ruoli d'udienza.

Sotto questo profilo, il Tribunale di Cuneo, pur denotando una capacità di esaurimento annuale dei processi tale da non comportare l'accumulo di un preoccupante arretrato, ha elaborato un ruolino di marcia consono al parametro di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p., partendo dal presupposto che

“La ragionevole durata del processo è ormai un obiettivo individuato come primario da ogni livello della normativa...” e che “...risulta quindi doveroso prevedere dei rimedi organizzativi volti ad evitare – o quanto meno a contenere il più possibile – la durata dei procedimenti nei termini di ragionevolezza fissati dalla legge...è doveroso ricordare il fatto che il codice di rito vigente prevede una precisa norma di legge che fissa i criteri di priorità nella trattazione dei processi penali. Si tratta, come è noto, dell'art. 132-bis disp.att. c.p.p... Inoltre, in linea subordinata rispetto a questi criteri, è sicuramente da considerare quale fattore utile per stabilire una precedenza nella trattazione dei processi, la presenza di una parte civile costituita, posto che tale eventualità pone in evidenza la necessità di assicurare la pronta tutela di istanze risarcitorie legittimamente avanzate. Conformemente, poi, a quanto previsto nella delibera del CSM del 9.5.2018 avente ad oggetto le “linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica” è altresì opportuno prevedere che siano ritenuti reati a trattazione prioritaria anche i procedimenti relativi ai “reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 574 bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n.2 c.p. e quelli previsti dall'art. 570 bis c.p. e dall'art. 388, 2 co. c.p. Infine, nella trattazione prioritaria del settore penale è doveroso tenere in conto, sia pure non in senso assoluto, la concreta gravità ed offensività del reato, la soggettività del reo, il pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, l'interesse della persona offesa...”.

Su questa base, il Tribunale ha elaborato i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei processi:

*“I **criteri di trattazione prioritaria** dei processi dibattimentali devono essere individuati secondo la seguente gradazione, in ordine decrescente di urgenza:*

- 1) *con priorità assoluta, i processi elencati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., non secondo l'ordine numerico ivi considerato, ma, all'interno di quella elencazione, in base ad una concreta valutazione di urgenza da operarsi da parte di ciascun giudice (in primo luogo seguendo le disposizioni codicistiche aventi ad oggetto lo scaglionamento dei tempi processuali, ad es. per i riti direttissimi, e poi avvalendosi anche dei criteri elencati al successivo punto 4);*
- 2) *i processi nei quali vi è almeno una parte civile costituita;*
- 3) *i processi relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 574-bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p. e quelli previsti dall'art. 570 bis c.p. e dall'art. 388, 2 co. c.p.;*
- 4) *i processi che possano ritenersi urgenti in forza di una valutazione, rimessa al giudice del processo, relativamente alla concreta gravità ed offensività del reato, alla soggettività del reo, al pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché all'interesse della persona offesa;*
- 5) *i processi nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico ad acquisizioni patrimoniali (es. confisca di beni, preceduta dall'accertamento di responsabilità dell'imputato);*
- 6) *i processi riferiti a reati la cui data di prescrizione è da collocarsi in un residuo lasso temporale inferiore a tre anni;*
- 7) *i processi in cui sia stata presentata una “istanza di accelerazione” a norma della legge Pinto;*
- 8) *i cd. processi ultratriennali (o ultrabiennali se di appello), da intendersi come tali, attualmente, quelli iscritti nel 2015 (2016 per quelli di appello) e poi, a seguire, quelli di durata ultrabiennale;*
- 9) *da ultimo, si dovrà seguire l'ordine cronologico nella trattazione dei processi, secondo l'anno di iscrizione dei medesimi al Registro del Tribunale. I criteri di cui ai punti 6) e 9) non dovranno essere seguiti laddove la data di prescrizione (di tutti i reati contestati) sia ormai inferiore ad un anno, dovendosi porre tali processi (non prioritari ed ormai a prescrizione inevitabile) in coda alla lista delle trattazioni programmate, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari esigenze.”(provvedimento del 25 .3.2019).*

³² Nei seguenti termini: “L'Ufficio ha fissato, a seguito di riunioni con tutti i magistrati della Procura Generale, ed in occasione di altre riunioni con i Procuratori della Repubblica, i criteri di priorità nell'avocazione dei fascicoli con il termine per le indagini preliminari decorso, tenendo però in considerazione i criteri di priorità fissati dalla Procura della Repubblica “avocata”³², ma anche quelli indicati dai Tribunali del Distretto nella trattazione dei procedimenti. Tali criteri, oltre ad essere finalizzati ad evitare un sovraccarico dei Tribunali con procedimenti che non avranno priorità nella fissazione, dovranno essere altresì rivolti ad evitare un eccessivo trasferimento del carico di lavoro presso la Procura Generale, la quale dovrà fissare un numero massimo di avocazioni esigibili. Allo stato, i criteri di priorità sono quelli previsti per gli uffici giudicati. Art. 132 bis. E inoltre:

- Procedimenti di più antica iscrizione o per i quali non vi sia stata richiesta di proroga, ad esclusione, di norma, di quelli che rispondono ai criteri di fissazione o di priorità predisposti dalle Procure ed approvati dal CSM,
- Procedimenti nei casi indicati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., dalla lettera a) alla lettera d)
- Procedimenti nei confronti dei magistrati;
- Procedimenti nei quali sia stato disposto un sequestro di rilevante entità o la persona offesa lamenti un danno ingente;

Criteri specifici riguarderanno i procedimenti relativi alla tutela dell'ambiente, ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia; ed alla tutela dei soggetti deboli. E quelli in materia di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.” Provvedimento del Procuratore Generale “Disposizioni Organizzative in tema di avocazione dei procedimenti”, 28 ottobre-13 novembre 2019.

8.3. L'indicazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari della Procura di Cuneo.

Per quanto espresso e considerato, all'esito degli incontri tra i magistrati sul tema, nel corso dei quali sono emersi utili spunti e suggerimenti in tema, nonché delle successive interlocuzioni con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale aventi per oggetto l'esame delle indicazioni sui criteri da adottare come emerso dalle riunioni dell'Ufficio, con il provvedimento del 26 novembre 2019 si sono adottati i criteri di priorità nella trattazione degli affari, precisando che si sono individuate tre fasce di priorità graduale in questi termini:

FASCIA A (priorità assoluta: in questa fascia è compresa la buona parte dei processi di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p.):

- procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell'Ufficio
- procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies*, 609 *quater*, 609. 612 *bis*, 612 *ter*, 558 *bis* c.p. e dagli artt.582 e 583 *quinquies*, c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p.
- procedimenti per cui è prevista l'udienza preliminare e relativi:
 - ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale
 - al delitto di cui all' art.589 c.p.
 - al delitto di cui all'art. 590 *sexies* (riferito all'art.589) c.p.
 - ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt.317, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 *bis* c.p.;
- procedimenti per i reati di cui agli artt.590, commi 2, 3 e 4, 590 *bis*, 590 *sexies* (riferito a lesioni gravi o gravissime se commesse nell'esercizio della professione sanitaria) c.p.;
- procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli artt.52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.;
- procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all'art.240 *bis* c.p. (già 12-*sexies* legge 7 agosto 1992, n. 356);
- procedimenti relativi alle Misure di Prevenzione Patrimoniali.

FASCIA B (priorità successiva: sono comprese le altre fattispecie previste dall'art.132 *bis* disp. att. c.p.p., per le quali si individua un grado di priorità successiva, tenuto conto della pena edittale, dello stato di libertà dell'indagato e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161 comma 2 c.p.):

- procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio e relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 5 anni nel massimo;
- procedimenti a carico di indagati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, poi revocata o la cui efficacia sia cessata;
- procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro;
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta per cui è prevista l'applicazione dell'art.240 *bis* c.p.);

- procedimenti considerati a trattazione urgente su valutazione del Pubblico Ministero, dell'indagato, della persona offesa e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni.

FASCIA C

Nella fascia sono ricompresi tutti i procedimenti che non rientrano nelle fasce *sub A)* e *B)* precedenti.

Il provvedimento è stato trasmesso al CSM, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale di Cuneo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, senza ricevere rilievi o osservazioni.

9. Provvedimento del Procuratore Generale in tema di avocazioni, comunicazioni ai sensi degli artt.407, comma 3 bis c.p.p., 127 disp.att.c.p.p. e adempimenti conseguenti.

Per affinità di tema, appare qui opportuno trattare del provvedimento emesso dal Procuratore Generale in tema di avocazioni, comunicazioni ai sensi degli artt.407, comma 3 bis c.p.p., 127 disp.att.c.p.p. e conseguenti avocazioni, posto che contiene i criteri di priorità da seguire nella procedura di avocazione e che ha, conseguentemente, come già rilevato, stimolato l'adozione dei criteri di priorità da parte di questo Ufficio.

9.1. Il provvedimento del Procuratore Generale 28 ottobre-13 novembre 2019.

Nel corso delle periodiche riunioni tra il Procuratore Generale e i Procuratori del Distretto si sono dibattute le problematiche attuative di cui all'art.407, comma 3 bis c.p.p. [introdotto dall'art. 1 comma 30, lett. b), della legge 23.6.2017, n. 103], nonché quelle per dare piena attuazione alle comunicazioni di cui all'art.127 disp.att.c.p.p. A seguito del dibattito, una prima bozza del provvedimento in tema era stata predisposta il 28 ottobre 2019, per poi essere formalizzata definitivamente in data 13 novembre 2019, in ragione delle modificazioni resisi necessarie dalle interlocuzioni con i Procuratori del Distretto.

Il provvedimento 28 ottobre-13 novembre 2019, quanto all'applicazione dell'**art.407, c.3 bis c.p.p.**, dopo una assai articolata disanima, stabilisce:

- a) che il termine di tre mesi decorre a seguito della scadenza del termine ordinario di durata delle indagini preliminari di 6 mesi (o successive eventuali proroghe), poiché, in caso contrario, si creerebbe una situazione di stallo in cui né la Procura Generale né il Pubblico Ministero potrebbero effettuare utilmente indagini;*

- b) che le comunicazioni al procuratore generale ex art. 407 comma 3 bis c.p.p. abbiano la seguente scansione*

Procedimenti per i quali i termini siano scaduti e non ancora in fase di art. 415 bis cpp: occorre avere riguardo alla scadenza del termine per le indagini preliminari. Abbiamo ritenuto ragionevole prevedere che anche qui vada individuato un termine di tre mesi tra la scadenza del termine per le indagini preliminari ed il perfezionamento della fase ex art. 415 bis (salvi i casi di impossibilità o difficoltà di procedere agli adempimenti in tema di notificazione che, comunque, impediscono di ritenere perfezionata la sub-fase), momento in cui diviene obbligatoria la comunicazione al Procuratore generale, salvo quanto previsto al punto successivo.

Procedimenti che si trovano nella fase successiva agli adempimenti ex art. 415 bis c.p.p. In tal caso dal "perfezionamento" della procedura ex art. 415 bis decorrono i tre mesi entro i quali debbono essere assunte le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione.

In entrambi i sub-casi precedenti dovrà essere inviata la comunicazione al procuratore generale. Per intenderci, quando si superano i termini tre mesi dalla scadenza, indicando se l'attività ex art. 415 bis c.p.p. è ancora in corso ed i motivi del ritardo; quando siano trascorsi tre mesi dal perfezionamento di quella procedura e non si sia provveduto alla definizione.

"Liberazione" del relativo (al singolo procedimento) Campo SICP, in sola modalità di "consultazione" per acquisire le notizie necessarie alla valutazione in ordine alla possibile avocazione.. L'operazione deve essere, di volta, in volta, autorizzata dal Procuratore della Repubblica...Ritornando al termine di tre mesi entro cui il p.m. deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione, la nuova normativa ne prevede una proroga per ulteriori tre mesi nel caso di cui al comma 2 lettera b, dell'art. 407, e cioè quando si tratta di indagini particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese. Tale proroga può essere disposta dal Procuratore Generale con decreto motivato su richiesta del p.m. presentata prima della scadenza del predetto termine. Inoltre, il termine generale di tre mesi viene elevato a quindici nel caso in cui si proceda per reati di cui al comma 2 lett. a) nn. 1, 3 e 4. La decorrenza di tale periodo, senza che il p.m. abbia assunto le proprie determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, comporta l'avocazione obbligatoria del procedimento da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 412 c.p.p. Questo meccanismo pare introdurre quella c.d. "indagine breve", con lo scopo di garantire tempi certi alle indagini preliminari evitando lungaggini che possano pesare negativamente sulla prescrizione del reato. La novità appena illustrata si applicherà solo ai procedimenti nei quali le notizie di reato siano state iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. dopo l'entrata in vigore della legge in esame...Il procuratore generale valuta, sulla base di un complesso di criteri che in seguito verranno illustrati, la situazione del procedimento e dispone/non dispone (essendosi ribadito il carattere necessariamente facoltativo dell'avocazione, per la pratica impossibilità di avocare tutti i procedimenti "scaduti") l'avocazione. Nei casi in cui

l'avocazione venga disposta, il Procuratore della Repubblica, destinatario di una comunicazione prevista dalla legge, provvederà a "liberare" immediatamente il relativo Campo SICP, questa volta in modalità "gestionale". Il che comporta che, da quel momento l'unico soggetto abilitato a "gestire" informaticamente il fascicolo sarà il procuratore generale, con esclusione di qualunque possibilità residua di intervento del procuratore della Repubblica. Ovviamente, andrà, con pari urgenza, trasferito il fascicolo "cartaceo", in attesa della completa digitalizzazione che è il prossimo obiettivo dei vari interventi ministeriali.

c) la sorte processuale dei procedimenti con termini scaduti ma non avvocati dal procuratore generale.

Sulla base di costanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, dove ritenersi che, in assenza dell'intervento ablativo del procuratore generale, il pubblico ministero mantiene inalterata la "capacità e la titolarità del fascicolo, anche ai fini della definizione di essi, con uno degli atti tipici."

Quanto agli adempimenti di cui all'**art.127 disp.att.c.p.p.**, il provvedimento così dispone:

"Le comunicazioni al procuratore generale degli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p.."

All'esito del confronto con i Procuratori del Distretto in ordine alle più proficue modalità per dare attuazione "intelligente" (come già sta facendo il Procuratore della Repubblica di Alessandria) alla disposizione di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., richiamo quanto espresso la Consiglio superiore della Magistratura nella Risoluzione 18.5.2018, in tema di avocazione...Andrà, quindi, curata, da parte dei Procuratori della Repubblica, la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. (fino ad ora "muti", per usare la felice espressione del CSM), con quel corredo di informazioni standard, che si possono riassumere:

- Completezza o meno delle indagini.
- Nel caso della completezza, l'impegno del pubblico ministero a concluderle, comunque, anche se i termini scaduti. In modo da evitare inutili avocazioni. Ovviamente, la procura generale vigilerà sul che poi la definizione effettivamente avvenga o meno.
- Distinzione tra procedimenti prioritari e non prioritari.
- Richiesta della data di udienza, ancorché priva di utile risposta. In questi casi, come previsto anche in via generale, il procuratore generale non disporrà mai l'avocazione.

Le modalità ed i tempi della trasmissione degli elenchi:

- I Procuratori della Repubblica provvederanno, con cadenza bimestrale, alla trasmissione degli elenchi ex art. 127, che conterranno il riepilogo (con i dati conoscitivi sopra indicati) dei procedimenti diversi da quelli per i quali è stabilito l'obbligo dell'osservanza della comunicazione principale.

5. I criteri di priorità

L'Ufficio ha fissato, a seguito di riunioni con tutti i magistrati della Procura Generale, ed in occasione di altre riunioni con i Procuratori della Repubblica, i criteri di priorità nell'avocazione dei fascicoli con il termine per le indagini preliminari decorso, tenendo però in considerazione i criteri di priorità fissati dalla Procura della Repubblica "avocata"³³, ma anche quelli indicati dai Tribunali del Distretto nella trattazione dei procedimenti.

Tali criteri, oltre ad essere finalizzati ad evitare un sovraccarico dei Tribunali con procedimenti che non avranno priorità nella fissazione, dovranno essere altresì rivolti ad evitare un eccessivo trasferimento del carico di lavoro presso la Procura Generale, la quale dovrà fissare un numero massimo di avocazioni esigibili³⁴.

Allo stato, i criteri di priorità sono quelli previsti per gli uffici giudicati. Art. 132 bis. E inoltre:

- Procedimenti di più antica iscrizione o per i quali non vi sia stata richiesta di proroga, ad esclusione, di norma, di quelli che rispondono ai criteri di fissazione o di priorità predisposti dalle Procure ed approvati dal CSM,
- Procedimenti nei casi indicati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., dalla lettera a) alla lettera d)
- Procedimenti nei confronti dei magistrati;
- Procedimenti nei quali sia stato disposto un sequestro di rilevante entità o la persona offesa lamenti un danno ingente;

Criteri specifici riguarderanno i procedimenti relativi alla tutela dell'ambiente, ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia; ed alla tutela dei soggetti deboli. E quelli in materia di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

6. Le esclusioni

Nell'esercizio del potere di avocazione, il procuratore generale, sulla base della prospettazione del magistrato appartenente al Gruppo di lavoro e designato secondo i criteri predeterminati di cui al punto che segue, valuterà la sussistenza:

- Della necessità di effettuare ulteriori indagini, precluse dal decorso del termine

³³ Come esplicitamente prevede la Circolare del C.S.M. del 16 novembre 2017.

³⁴ Dalla risoluzione del CSM dell'11 maggio 2016 in tema di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti tra uffici requirenti e uffici giudicanti" si può leggere che "La indiscriminata e soprattutto indistinta richiesta di fissazione di udienza per tutte le tipologie di reati ex art. 550 c.p.p., nella consapevolezza delle difficoltà del tribunale e di una sostanziale impossibilità di tempestiva definizione nel termine prescrizione, pur non potendo ritenersi illegittima, manifesterebbe una significativa criticità organizzativa dell'Ufficio requirente sia in termini diretti di mancata selezione della prioritaria azione di contrasto alla criminalità, sia di vanificazione dello stesso esercizio dell'azione penale, operato senza la doverosa valutazione delle concrete conseguenze processuali, cui dovrebbe sempre tendere il responsabile esercizio del potere requirente porranno la conseguente necessità che la Procura generale presso la Corte d'appello individui criteri trasparenti e predeterminati per un corretto esercizio del potere di avocazione che, per l'entità dei procedimenti astrattamente rientrabili nell'ambito della previsione normativa, non potrà essere massivamente esercitata per la carenza di mezzi strutturale di tali uffici, per cui ne deriverà, anche in questo campo, un fisiologico potere di selezione che necessita della enunciazione di criteri di riferimento.

Le scelte di priorità, quindi, effettuate negli uffici di primo grado, producono effetti anche per l'organizzazione della Corte di appello e della Procura generale: può a tal fine ritenersi opportuno che anche i Capi di Corte, oltre che partecipare nelle forme fin qui delineate (conferenza distrettuale), possano sollecitare, nell'ambito delle rispettive competenze e dei poteri loro assegnati dall'ordinamento, i dirigenti degli uffici di primo grado a coordinarsi in tema di priorità."

- Di interessi pubblici o privati alla celere definizione del procedimento
- Del tempo trascorso dalla data di commissione del reato e dunque dalle prospettive di utile trattazione del procedimento
- Della sussistenza di esigenze di uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della legge
- Delle ragioni che hanno impedito le determinazioni del pubblico ministero, ivi compresa la richiesta di udienza già formulata, i diversi termini relativi ad indagati iscritti non contestualmente, la fase in cui si trova il procedimento (ad esempio, pendenza innanzi al GIP con richiesta di misura cautelare)
- Della complessità del procedimento nonché di quelli eventualmente collegati.
- I procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica come prioritari.
- I procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria. Che va opportunamente sollecitata.
- I procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica.
- I procedimenti nei quali è all'esame del pubblico ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare
- I procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa della fissazione della data dell'udienza
- I procedimenti per i quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa dell'espletamento delle notifiche alla p.o.;
- I procedimenti per i quali, per risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive, di altri reati o di altri soggetti, per i quali, i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate in quel procedimento complesso. Purché non si tratti di iscrizioni "pretestuose" e vi sia effettivamente collegamento o connessione tra i vari "tronconi".
- I procedimenti in cui sia pendente al Gip una richiesta di misura cautelare ovvero un procedimento di incidente probatorio.

Ovviamente, i procedimenti in oggetto dovranno essere analiticamente segnalati con le specificazioni necessarie che rendano "leggibile" da parte della Procura generale la fondatezza della "esclusione".

7) La titolarità del potere e dovere di segnalazione.

La norma prevede che sia il singolo pubblico ministero ad inviare la comunicazione al procuratore generale. Abbiamo, però, ritenuto (e questa è la linea unanimemente seguita) che sia preferibile che la comunicazione periodica (secondo la temporizzazione indicata) sia effettuata dal Procuratore della Repubblica. Sia perché il pubblico ministero non potrebbe che farla fascicolo per fascicolo (non potendosi coordinare con tutti gli altri Sostituti della Procura) sia perché questa soluzione offre al Procuratore della Repubblica una possibilità di monitoraggio e di controllo sull'andamento della trattazione degli affari nel rispettivo ufficio...

8) Considerazione di chiusura

- Le comunicazioni di cui all'art. 407 comma 3 bis riguarderanno i soli procedimenti classificati come prioritari dalle singole Procure della Repubblica.

- Le comunicazioni di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. riguarderanno tutti i procedimenti senza distinzione.

- Il Procuratore generale provvederà alla delibazione delle situazioni rappresentate, anche con riferimento alle situazioni che legittimano, in radice, l'esclusione.

L'inizio dell'operatività delle presenti disposizioni è fissata a partire dal 1° dicembre 2019...".

9.2. Gli adempimenti esecutivi.

A seguito di interlocuzioni e di riunione tra i magistrati dedicata in materia, con il provvedimento del 25 novembre 2019 si sono adottate le disposizioni per quanto necessario all'adempimento della risoluzione organizzativa del Procuratore Generale:

"Trasmetto il provvedimento in oggetto per la necessaria conoscenza e i conseguenti incumbenti.

Segnalo che quanto disciplinato riguarda le comunicazioni da inoltrare al Procuratore Generale:

1) in adempimento dell'**art.407, comma 3 bis c.p.p.**

2) in adempimento dell'**art.127 disp.att.c.p.p.**

1. Le comunicazioni in applicazione dell'art.407, comma 3 bis c.p.p.

Come noto, l'art. 407 comma 3 bis c.p.p., introdotto dall'art. 1 comma 30, lett. b), della legge 23.6.2017, n. 103, prevede l'obbligo del Pubblico Ministero di dare comunicazione al Procuratore Generale di tutti i procedimenti iscritti a partire dal 3.8.2017 (momento di entrata in vigore della disposizione), qualora non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e siano trascorsi:

- **3 mesi** dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p.
- ovvero un **ulteriore termine di 3 mesi**, concesso a titolo di proroga dal Procuratore Generale, dietro richiesta del p.m. qualora si tratti di **indagini particolarmente complesse** "per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese"
- **15 mesi**, dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p. per i reati di cui al comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 [per il nostro Ufficio interessano soltanto i reati previsti al n.1, in specie quelli di cui agli artt.285,286, 422 c.p., 291 ter DPR n.43/1973]

Per l'adempimento della procedura, il Procuratore Generale ha previsto che il termine di "tre mesi" o di "15 mesi" di cui all'art.407, comma 3 bis, c.p.p. decorra:

- **i 3 mesi**, dalla scadenza dei **6 mesi** di ordinaria durata delle indagini preliminari (salvo eventuali proroghe), qualora non sia stato notificato l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.

- i 15 mesi, dal compimento di **1 anno**, quale termine di durata delle indagini preliminari per i reati di cui al comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 [per il nostro Ufficio interessano soltanto i reati previsti al n.1, in specie quelli di cui agli artt.285,286, 422 c.p., 291 ter DPR n.43/1973], se non sia stato ancora notificato l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.
- i 3 mesi o i 15 mesi [a seconda si proceda, o meno, per i reati di cui all' art. 407, comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 c.p.p.], dalla scadenza dei termini previsti per la fase di cui all'art.415 bis c.p.p., indipendentemente dall'essere i termini d'indagine scaduti.

In questi casi, sarà data comunicazione al Procuratore Generale, indicando se siano decorsi i termini senza aver dato l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. ovvero se siano trascorsi dal perfezionamento di tale procedura.

Occorrerà, inoltre, anche comunicare:

- se l'attività di cui all'art.415 bis c.p. sia ancora in corso e le relative ragioni
- se si sia richiesta l'archiviazione e si sia ancora in attesa del perfezionamento delle notificazioni alla p.o. o del provvedimento del g.i.p.
- se si sia richiesta la data dell'udienza per emettere il decreto di citazione a giudizio
- se il procedimento penda avanti al g.i.p. per richieste interlocutorie (incidente probatorio)
- qualsiasi altra causa che renda impossibile le determinazioni del p.m. sull'esercizio, o meno, dell'azione penale.

Qualora nel procedimento si siano succedute più iscrizioni, il termine decorrerà dall'ultima.

2. I procedimenti oggetto della comunicazione.

Come rilevato la comunicazione deve riguardare esclusivamente i procedimenti iscritti dal 3 agosto 2017.

La Procura Generale, inoltre, ha elaborato dei criteri di priorità nell'avocazione dei procedimenti (cfr. pagg.7/8 del provvedimento).

In aderenza, è previsto che la comunicazione non si inoltri per tutti i procedimenti, ma soltanto per quelli classificati prioritari dalle singole Procure del Distretto.

Richiamando, pertanto i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti elaborati da questo Ufficio, la comunicazione di cui all'art.407, comma 3 bis c.p.p. riguarderà esclusivamente:

- i procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell'Ufficio;
- i procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- i procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 , 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies*, 609 *quater*, 609, 612 *bis*, 612 *ter*, 558 *bis* c.p. e dagli artt.582 e 583 *quinqies*, c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p.
- i procedimenti per i reati di cui agli artt.589-590 *sexies* c.p.
- i procedimenti per cui è prevista l'udienza preliminare e relativi:
 - ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale
 - ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p.;
- i procedimenti per i reati di cui agli artt.590, comma 2-590 *sexies* (lesioni gravi o gravissime se commesse nell'esercizio della professione sanitaria), 590, comma 4 (lesioni gravi o gravissime, se commesse nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria), 590 bis, 590, comma 3 c.p.;
- i procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all'art. 240 bis c.p.;
- i procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.
(Procedimenti inseriti nella Fascia A, intesa di priorità assoluta)

Nonché:

- i procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro, sempreché a citazione diretta;
- i procedimenti a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- i procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro. La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;
- i procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta per cui è prevista l'applicazione dell'art.240 bis c.p.). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti.

(Procedimenti inseriti nella Fascia B, di priorità successiva).

3. La procedura di comunicazione.

E' quella descritta nel provvedimento, con le seguenti precisazioni.

La comunicazione sarà bimestrale e la prima data prevista è quella del prossimo 1° dicembre 2019.

Pertanto, il 1° dicembre (o, meglio, il 2 dicembre, cadendo il 1° dicembre di domenica), occorrerà inoltrare l'elenco dei procedimenti prioritari iscritti dal 3.8.2017 e con termini scaduti.

Per chiarire, il personale addetto accederà al sistema SICP e, inserendo il nome di ogni singolo magistrato, verificherà quali procedimenti prioritari siano venuti a scadenza a far tempo dal 3 marzo 2018 e fino al 30 novembre 2019.

Ed infatti, essendo richiesto di eseguire la ricerca sui procedimenti iscritti dal 3.8.2017 (ossia dall'entrata in vigore dell'art.407, comma 3 bis c.p.p.), la prima scadenza dei termini è da individuarsi al 3.3.2018 (ossia a 6 mesi dal 3.8.2017).

Quindi, il 1° febbraio 2020 si darà l'informazione sui procedimenti prioritari scaduti tra il 1° dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020 e così via.

La procedura è quella descritta nell'allegato n.2 al provvedimento del Procuratore Generale.

Dopo che il personale addetto avrà stampato l'elenco dei procedimenti scaduti, il magistrato provvederà a controllarlo, verificando quelli che effettivamente andranno comunicati tra quelli compresi nei criteri di priorità. In particolare, il magistrato dovrà verificare che effettivamente i termini di cui all'art.407, comma 3 bis c.p.p. siano scaduti [un procedimento con termine di indagine a 6 mesi andrà comunicato una volta accertato che ulteriori 3 mesi siano decorsi; altrettanto se il termine di indagine sia di 1 anno; ma se si tratta di un procedimento di cui all'art.407, comma 2 lett.a) nn.1, 3 e 4 c.p.p., si dovranno aggiungere al termine di 1 anno previsto per l'indagine, ulteriori 15 mesi]. Inoltre, il magistrato annoterà a penna eventuali ipotesi che possano escluderne la trasmissione (cfr. allegato n.2 al provvedimento del P.G.; ad es.: procedimento sospeso per MAP; procedimento sospeso ex art.70 c.p.p.; art.415 bis in notifica e così via). Quindi, il magistrato sbarrerà la casella "*comunicare al Procuratore Generale*", firmerà l'elenco e lo passerà al personale addetto per la procedura, anche aggiungendo informazioni utili alla valutazione dell'avocazione, le quali dovranno essere inserite dal personale in SICP, nel campo "*annotazioni estese*" (ad esempio, quali indagini sarebbe necessario ancora eseguire o se le indagini siano esaurite e simili). Occorrerà, quindi, per ogni singolo procedimento, liberare il relativo campo in SICP in modalità "*consultazione*", previa autorizzazione del Procuratore, per consentire al Procuratore generale di prendere visione dei procedimenti scaduti e delle eventuali annotazioni inserite. Infine, si stamperà un elenco cartaceo dei procedimenti scaduti che sarà, poi, "scannerizzato" e trasmesso dal Procuratore all'indirizzo di posta elettronica avocazioni.pg.torino@giustizia.it

Qualora il Procuratore Generale, consultato il procedimento, ritenga di avocarlo, darà comunicazione scritta al Procuratore, il quale provvederà a liberare in SICP il relativo campo in modalità "*gestione*" e, da quel momento, questo Ufficio non potrà più intervenire informaticamente sul procedimento.

Qualora il Procuratore Generale decida di avocare il procedimento e informi questo Ufficio si provvederà a inoltrargli anche il fascicolo cartaceo.

Qualora il Procuratore Generale non avochi il procedimento, al p.m., restando titolare del procedimento, potrà definirlo secondo le proprie determinazioni.

4. Le comunicazioni ai sensi dell'art.127 disp.att.c.p.p.

Si tratta delle comunicazioni relative a tutti i procedimenti con i termini "scaduti".

Si terrà conto dei termini delle indagini preliminari previsti, a seconda del reato, dall'art.405, comma 2 c.p.p., ossia 6 mesi o 1 anno (con gli eventuali periodi di proroga).

Eguale, il termine di scadenza, in caso di iscrizioni che si siano succedute, va calcolato dal decorso dell'ultima.

La comunicazione sarà inoltrata con **cadenza bimestrale**, a far tempo dal 1° dicembre 2019 (*rectius* dal 2 dicembre 2019, cadendo il 1° dicembre di domenica) e riguarderà le scadenze prodottesi dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre 2019.

Così si decide, in sintonia con la cadenza bimestrale delle comunicazioni da inviare, essendo necessario stabilire un termine iniziale dal quale verificare le scadenze dei procedimenti nella prima comunicazione.

Quindi, il 1° febbraio 2020 si darà comunicazione dei procedimenti scaduti tra il 1° dicembre e il 31 gennaio 2020 e così via.

Sarà compito del Procuratore provvedere alla trasmissione degli elenchi in questione. Anche in questo caso, il personale addetto provvederà a verificare, inserendo in SICP il nominativo di ogni singolo magistrato e per ciascuno, quali siano i procedimenti con termini di indagine scaduti nel bimestre, a stamparne l'elenco ed a sottoporlo al magistrato. Quest'ultimo apporterà per ogni singolo procedimento le annotazioni utili a far orientare il Procuratore Generale sull'opportunità, o meno, dell'avocazione, in modo che la comunicazione non sia "muta", ma "parlata" (ad esempio: 415 bis c.p.p. in notifica; attesa data udienza; procedimento sospeso; attesa decisione sulla richiesta d'archiviazione *et similia*). La procedura informatica da seguire è sostanzialmente identica a quella già esaminata.

L'elenco dei procedimenti scaduti, con le annotazioni a fianco di ognuno annotate dal magistrato, sarà sottoposto al Procuratore, il quale provvederà a inoltrarlo al Procuratore Generale mediante la trasmissione del formato cartaceo, scannerizzandolo e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica avocazioni.pg.torino@giustizia.it ...".

L'articolazione della Procura in Gruppi di lavoro e in Uffici specializzati.

L'organizzazione strutturale della Procura prevede i Gruppi di lavoro, ossia le articolazioni composte da magistrati e dedicate alla trattazione di reati relativi a materie specialistiche, nonché Uffici specializzati, composti da magistrati e personale amministrativo o soltanto da quest'ultimo e addetti a specifiche competenze organizzative, ossia **l'Ufficio di Collaborazione con il Procuratore della Repubblica, l'Ufficio Intercettazioni, l'Ufficio Spese di Giustizia, l'Ufficio Esecuzioni, l'Ufficio Affari Civili.**

10. I Gruppi di lavoro.

L'art.4 della nuova Circolare del 16.12.2020 (già l'art.4 della Circolare del 16.11.2017) prevede che

"1. Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art. 2, comma 1:

- a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione...;*
- b) quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;*
- c) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti, e dei magistrati coordinatori nel caso di cui alla lettera b), all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;*
- d) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto...;*
- f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;".*

A sua volta, l'art. 7 della Circolare 16.12.2020 (come già l'art.7 Circolare 16.11.2017) stabilisce che il progetto organizzativo

"...contiene in ogni caso:

- a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;*
- b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;*
- a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei Procuratori Aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati...*
- d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti...*
- l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche...".*³⁵

Anche l'odierno progetto organizzativo, al pari del precedente, prevede, o meglio, conferma, l'esistenza di Gruppi di lavoro specializzati nella trattazione di determinati reati e la partecipazione dei magistrati suddivisa a seconda delle attitudini professionali. I Gruppi di lavoro, infatti, permettono ai magistrati di acquisire un'esperienza professionale nei settori cui sono destinati secondo le loro rispettive attitudini professionali, di intrattenere un costante, proficuo rapporto con gli organi di polizia giudiziaria specializzati e, dunque, di realizzare un muto scambio di accrescimento *culturale*, nonché una più adeguata risposta ai fenomeni criminali oggetto delle materie trattate.

L'obiettivo perseguito consiste nel conseguire un'affinata efficacia delle indagini, una rapida definizione dei procedimenti e, quindi, di partecipare alla fase del giudizio con gli idonei strumenti di conoscenza specialistica.

³⁵ "E' stabilito il termine massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni... nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica" (art.2, Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal D.L.vo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111. Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008, come modificata in data 11 febbraio 2015).

10.1. La precedente previsione dei Gruppi di lavoro, la relativa suddivisione dei magistrati e degli affari trattati dal Procuratore e del Procuratore Aggiunto.

Prima dell'accorpamento degli Uffici inquirenti di Mondovì e Saluzzo a quello di Cuneo avvenuto il 13 settembre 2013, "la Procura di Cuneo era composta da un Procuratore e cinque Sostituti; l'assegnazione del lavoro era organizzata sulla base di tre turni (specialistico, urgenza e ordinario) ed erano stati creati settori specializzati corrispondenti alle tipologie di reato più importanti... Se prima dell'accorpamento si poteva parlare di un criterio di assegnazione per materie specialistiche, raggiungendo dopo il settembre 2013 un organico di 12 magistrati (allo stato attuale ridotto, a seguito della revisione degli organici, a 11 magistrati di cui un procuratore, un procuratore aggiunto e nove sostituti) è divenuta operativa la regola del divieto di permanenza ultradecennale nello stesso incarico (art. 19 D.L.vo 160/06); dal 13 settembre 2013 è iniziato a decorrere il relativo termine e si può conseguentemente parlare della istituzione di veri e propri gruppi. In seguito con l'ordine di servizio 23/15 del 19 novembre 2015, trasmesso al Procuratore Generale in pari data e al Consiglio Giudiziario di TORINO in data 25.11.2015, è stata formalizzata, semplificata e precisata la divisione in 6 gruppi (a parte le diffamazioni a mezzo stampa affidate al procuratore e al procuratore aggiunto, già responsabili dei rapporti con la stampa); si è provveduto cioè ad una razionalizzazione e semplificazione della divisione per materia tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio e della necessità di assicurare una discreta rappresentanza numerica a ciascun gruppo. Ovviamente all'interno dei gruppi il criterio di assegnazione rimane quello automatico in base al giorno di ricezione della notizia con rotazione mensile fra i vari componenti e con visto del procuratore o del procuratore aggiunto all'atto dell'arrivo della notizia di reato, controllo imprescindibile per seguire i flussi in entrata nelle varie materie... Le linee fondamentali della distribuzione del lavoro fra i magistrati (la divisione dei compiti del 2013 sulla base dei criteri già in vigore a Cuneo e l'istituzione di veri e propri gruppi nel novembre 2015) sono state ulteriormente modificate per adattarsi alle esigenze dell'ufficio – trasferimenti di alcuni colleghi ma anche incrementi delle segnalazioni in alcune materie; da segnalare l'aumento di una unità nel gruppo 5 (fasce deboli) che ha registrato il maggior carico di lavoro nell'ultimo periodo; in tale ultimo gruppo sono confluiti nel 2015 i compiti delle due materie specialistiche relative a reati in ambito familiare e reati sessuali nonché tutti i 612 bis c.p. ulteriormente modificate per adattarsi alle esigenze dell'ufficio – trasferimenti di alcuni colleghi ma anche incrementi delle segnalazioni in alcune materie; da segnalare l'aumento di una unità nel gruppo 5 (fasce deboli) che ha registrato il maggior carico di lavoro nell'ultimo periodo; in tale ultimo gruppo sono confluiti nel 2015 i compiti delle due materie specialistiche relative a reati in ambito familiare e reati sessuali nonché tutti i 612 bis c.p.3; per questo motivo attualmente è l'unico gruppo ad avere un organico di ben 4 unità contro le tre unità del gruppo economico, di quelli in materia di infortuni sul lavoro, di inquinamento e rifiuti e di reati contro la pubblica amministrazione. Vista la sua scarsa incidenza numerica, è stato eliminato il gruppo relativo alla tutela negli alimenti mentre, sempre per perequare il carico di lavoro fra i sostituti, i reati di cui agli artt. 570 e 388 c.p.p., pur ricollegabili all'ambito familiare in senso lato, sono stati sottratti alla competenza del gruppo fasce deboli e fatti rientrare nella competenza dell'assegnazione ordinaria; si tratta infatti di reati per la cui trattazione, in mancanza di altri fatti integranti distinte e ulteriori fattispecie, non appaiono necessarie particolari competenze specialistiche o metodiche elaborate. Il gruppo relativo alle colpe professionali e ai reati a mezzo stampa è composto attualmente, vista la ridotta rilevanza numerica nel nostro circondario e la necessità di liberare risorse in altri settori, solo dal procuratore e dal procuratore aggiunto che si continuano ad occupare, dividendo fra loro il lavoro a mesi alterni, anche dei visti e pareri in materia civile, dei provvedimenti della sorveglianza e della esecuzione penale..." (Progetto organizzativo del 23 maggio 2018).

Era anche previsto che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto prendessero parte, nella misura ridotta del 50% rispetto agli altri magistrati, al turno ordinario e al turno urgenze e che avessero competenza esclusiva sugli affari civili e in materia di esecuzione. In sintesi, pertanto, il previgente progetto organizzativo prevedeva la trattazione da parte del Procuratore e del Procuratore Aggiunto dei reati in materia di responsabilità colposa in ambito sanitario (artt.590 e 589 c.p., poi rientranti nell'orbita dell'art.590 sexies c.p.) e in materia di diffamazione a mezzo stampa, mentre l'assegnazione era automaticamente ripartita mediante un turno mensile alternato. Erano, inoltre, previsti cinque gruppi specializzati. Tale era la situazione all'ottobre 2018, come stabilita dal novembre 2017 (cfr.pag.15 del pregresso documento organizzativo):

GRUPPI DI LAVORO

E ATTRIBUZIONI ESCLUSIVE PROCURATORE E PROCURATORE AGGIUNTO

1. P.A. Componenti: Braghin, Colangeli, Lombardi	2. Reati economici Componenti: Braghin,Stea, Canepa	3. Sicurezza del lavoro Componenti: Offman, Colangeli Longo	4. Reati ambientali Componenti: Stea, Offman Pittaluga	5. Fasce deboli Componenti: Pittaluga, Canepa Longo, Lombardi	Procuratore Procuratore Aggiunto Con competenza esclusiva su
Reati di cui agli artt. 314 – 329 c.p., L.109/94	Reati societari, fallimentari e fiscali	Reati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	Reati ambientali, di inquinamento e relativi ai rifiuti	Reati di cui agli artt. 571– 574, 612 bis, 609 bis, 609octies c.p.	a) Reati di diffamazione a mezzo stampa e su quotidiani online; lesioni e omicidio da colpa professionale. b) Affari civili c) Esecuzione

10.2. Le modificazioni introdotte; l'attuale architettura dei Gruppi specialistici e le relative composizioni.

Assunte dal sottoscritto le funzioni di Procuratore, in un primo momento nel quale s'è dedicata attenzione all'analisi delle statistiche e dei fenomeni criminali del territorio si è mantenuta la struttura esistente.

Quindi, si sono rese necessarie rimodulazioni riguardo al Gruppo già definito “*Tutela delle fasce deboli*”, soprattutto conseguenti al fenomeno dell'ingravescente aumento delle notizie di reato, nonché alla riforma del settore di cui alla legge 19 luglio 2019 n.69 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, con entrata in vigore il 9 agosto 2019, di cui *infra* e alla condivisa scelta di sottrarre dagli affari penali assegnati in via esclusiva al Procuratore e al Procuratore Aggiunto la materia dei reati di diffamazione a mezzo stampa e su pubblicazioni *on line*, a fronte del ridotto numero dei procedimenti iscritti e dell'assenza di una oggettiva ragione per distoglierla dall'ordinaria gestione delle notizie di reato (provvedimento del 26.11.2018).

Una volta, inoltre, dedicata attenzione all'analisi dei fenomeni criminali del territorio, delle relative statistiche sui carichi di lavoro gravanti complessivamente sull'Ufficio, di quelli inerenti ai diversi Gruppi di lavoro a seconda delle materie trattate e delle diverse novità legislative susseguitesi in breve (la legge n.3/2019 di riforma dei reati contro la p.a., quella n.69/2019, già citata e riguardante i reati di violenza di genere e domestica, tra altre), è insorta la necessità di rivalutare l'assetto dei Gruppi specialistici.

Si sono, pertanto, avviate le interlocuzioni, pressoché quotidiane, con il Procuratore Aggiunto e gli altri colleghi e il tema è stato trattato ed approfondito nel corso di più riunioni, convenendo sulla necessità di rivedere l'articolazione dei Gruppi, in quanto principale strumento organizzativo della Procura nel ripartire le risorse con riferimento ai risultati da perseguire e alle inclinazioni di ciascuno dei magistrati dell'Ufficio.

All'esito di plurime riunioni e approfondimenti, si è deciso l'attuale assetto dei Gruppi specialistici, formalizzato con il provvedimento del 27 novembre 2019, quale esito di un percorso valutativo condiviso.

10.2.1. L'attuale architettura dei Gruppi specialistici; le materie trattate; le composizioni e il limite della permanenza decennale; il coordinamento.

A seguito di riunioni tra tutti i magistrati dell'Ufficio, della meditata analisi dei fenomeni criminali del territorio e dei dati statistici relativi ai carichi di lavoro, si è mantenuta l'articolazione della Procura in cinque Gruppi di lavoro, ridefinendone la denominazione e il compendio dei reati di competenza.

I Gruppi di lavoro sono, pertanto, i seguenti e così composti:

- **Gruppo reati contro la p.a.**, componenti: dr.Braghin, dr.ssa Lombardi, dr.ssa Colangeli fino al suo trasferimento deliberato ad ottobre 2020; inoltre è prevista la partecipazione al Gruppo del Procuratore (fino al 31.12.2020 in percentuale ridotta rispetto agli altri; dal 1°1.2021, in misura piena, come *infra*), il quale ne assume il coordinamento;
- **Gruppo reati di criminalità economica**, componenti: dr. Stea, dr. Braghin, dr.ssa Canepa fino al suo trasferimento deliberato ad ottobre 2020, il cui coordinamento è attribuito al Procuratore;
- **Gruppo reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno** componenti: dr. Offman, dr.ssa Longo, dr.ssa Colangeli fino al suo trasferimento deliberato ad ottobre 2020; inoltre è prevista la partecipazione al Gruppo del Procuratore Aggiunto (fino al 31.12.2020 in percentuale ridotta rispetto agli altri; dal 1°1.2021, in misura piena, come *infra*), il quale ne assume il coordinamento;
- **Gruppo reati in materia ambientale**, componenti: dr. Stea, dr. Offman, dr.ssa Pittaluga, il cui coordinamento è attribuito al Procuratore Aggiunto;
- **Gruppo reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili**, componenti: dr.ssa Pittaluga, dr.ssa Longo, dr.ssa Lombardi, dr.ssa Canepa fino al suo trasferimento deliberato ad ottobre 2020, il cui coordinamento è attribuito al Procuratore Aggiunto.

L'individuazione del numero dei Gruppi specialistici è stata determinata a seguito dell'analisi dei principali fenomeni criminali del territorio, valutando i dati statistici, nonché i carichi di lavoro.

L'individuazione dei reati da assegnare a ciascuno è avvenuta sulla base dell'analisi della realtà criminale del territorio, della materia trattata dai singoli Gruppi e delle eventuali affinità conseguenti.

Sia il numero di magistrati in organico effettivo sia motivi di accrescimento professionale hanno suggerito di **individuare il numero dei magistrati da assegnare a ogni Gruppo** sulla base delle valutazioni derivanti dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alla complessità dell'indagine e al dispendio di risorse richiesto dall'indagine preliminare e dal successivo giudizio (ad esempio: incidenti probatori talora da instaurare *obbligatoriamente*; richieste cautelari da promuovere con urgenza; processi collegiali da seguire al dibattimento).

Discende che ogni magistrato partecipa a due Gruppi di lavoro e che il più nutrito è il Gruppo dei **reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili**, contando 4 magistrati rispetto ai 3 che compongono gli altri, per le ragioni che, esaminando i singoli Gruppi si chiariranno, mentre gli altri contano la partecipazione di tre magistrati ciascuno. Questa situazione, come già rilevato, è mutata a seguito del deliberato trasferimento di due colleghe nell'ottobre 2020, avendo il Gruppo in questione perso un componente.

L'appartenenza del magistrato al Gruppo di lavoro deve misurarsi col **limite della decennialità di permanenza** massima nello stesso gruppo specializzato, di cui all'art.19 D. L.vo n. 160/2006, nonché all'art.2 Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal D.L.vo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111. (Delibera di Plenum in data 13 marzo 2008, come modificata in data 11 febbraio 2015).

Come emerge dal pregresso progetto organizzativo, la data di formale costituzione dei Gruppi di lavoro è fatta risalire al 13 settembre 2013 e da questa decorre il limite di permanenza decennale per i magistrati che, in quel momento, già erano parte di uno o più Gruppi di Lavoro; ciò vale, in particolare per i dr.ri Pier Attilio Stea, Alberto Braghin, Attilio Offman e Marinella Pittaluga.

I magistrati in questione, infatti, fanno parte dal **13 settembre 2013**:

- il dr. Pier Attilio Stea, dei Gruppi di lavoro “Reati di criminalità economica”, “Reati ambientali”
- il dr. Alberto Braghin, dei Gruppi di lavoro “Reati contro la p.a.”, “Reati di criminalità economica”
- il dr. Attilio Offman, del Gruppo di lavoro “Reati ambientali”
- la dr.ssa Marinella Pittaluga del Gruppo di lavoro “Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili” (già denominato “Tutela fasce deboli”)

Pertanto, per i dr.ri Pier Attilio Stea, Alberto Braghin, Attilio Offman e Marinella Pittaluga la scadenza decennale di appartenenza a questi gruppi maturerà al **13 settembre 2023**.

Quanto alla partecipazione al Gruppo “**Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno**” del dr. Offman e della dr.ssa Longo (la dr.ssa Colangeli dall'ottobre 2020 è stata trasferita ad altra sede giudiziaria), si deve rilevare che, pur trattandosi di un Gruppo nuovo in quanto costituito il 27 novembre 2019, tuttavia enumera, tra le competenze, anche quelle già comprese nel precedente, disciolto gruppo in materia di reati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, di cui erano parte il dr. Offman e le dr.sse Colangeli e Longo. Questo aspetto suggerisce di non far decorrere il termine decennale di appartenenza dei magistrati che lo compongono dal momento della costituzione del gruppo in questione, ossia dal 27 novembre 2019, ma dal momento in cui, rispettivamente, ciascun magistrato cominciò a essere parte del disciolto Gruppo in tema di reati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, posto che, altrimenti, pur dando atto che il nuovo Gruppo, oltre a ricomprendere la materia trattata da quello precedente, ha significativamente aumentato le attribuzioni, qualificandosi quale gruppo di lavoro dedito ai reati colposi connotati da tratti specialistici, tuttavia si correrebbe il rischio di così eludere il termine decennale di appartenenza a settori specialistici, quanto meno per parte dei reati. Pertanto, pur essendosi il nuovo Gruppo costituito il 27 novembre 2019, il termine decennale di appartenenza per il dr. Offman scadrà al 13.9.2023 e per la dr.ssa Longo al 2.11.2027, in quanto, rispettivamente dal 13.9.2013 e dal 2.11.2017 già componenti del Gruppo che si occupava di parte dei reati attualmente compresi nella competenza del nuovo.

Infine, la scadenza decennale di appartenenza ai Gruppi di lavoro maturerà:

- il 21 novembre 2025 per la dr.ssa Carla Longo quale componente del Gruppo di lavoro “*Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili*” dal 21 novembre 2015;
- il 1°10.2026 per la dr.ssa Marinella Pittaluga quale componente del Gruppo di lavoro “*Reati ambientali*” dal 1°10.2016;
- il 2 novembre 2027 per la dr.ssa Francesca Lombardi quale componente dei Gruppi di lavoro “*Reati contro la p.a.*” e “*Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili*” dal 2 novembre 2017.

Si è, inoltre stabilito che il **periodo minimo** di partecipazione al Gruppo di lavoro debba individuarsi nel **biennio**, rappresentando l'arco temporale, appunto minimo, a consentire una crescita professionale.

Il magistrato eventualmente trasferito ad altro Gruppo di lavoro **mantiene l'assegnazione dei procedimenti specialistici precedenti**, salvo diversa disposizione, da assumere d'intesa tra il magistrato, il coordinatore del precedente Gruppo di lavoro e di quello "nuovo" e il Procuratore (laddove quest'ultimo già non sia il coordinatore di entrambi i Gruppi specialistici; v. *infra*).

Resta fermo che il magistrato continuerà a fare riferimento al coordinatore del Gruppo precedente quanto ai procedimenti già assegnatigli nella materia di quel Gruppo e ancora da definire.

In caso di sopravvenute **scoperture** all'interno dei Gruppi si procederà sempre con bando interno per colmare i posti vacanti e l'interpello troverà applicazione anche nei confronti dei magistrati di nuova destinazione all'Ufficio (art.4, comma 1 lett. f, Circolare 16.12.2020: ad es., quelli rimasti scoperti dopo permanenza decennale dei magistrati in specifici Gruppi o a seguito di motivata richiesta di spostamento ad altri Gruppi o di destinazione a questa Procura di nuovi magistrati o di trasferimento ad altra sede o, ancora, di nuova determinazione delle composizioni di alcuni Gruppi).

Ai fini della destinazione dei colleghi ai nuovi incarichi, nei relativi bandi o interPELLI interni, sono previsti ed applicati i seguenti criteri di valutazione (art. (art. 7 comma 4 lett. b, Circolare 16.12.2020):

- profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante alla nuova assegnazione;
- necessità di trasferimento dei magistrati che si trovavano in situazione di permanenza ultradecennale nel Gruppo di attuale appartenenza (ovviamente in presenza di profilo idoneo in relazione all'assegnazione richiesta);
- anzianità di servizio nell'ufficio;
- anzianità nel ruolo;
- eventuali motivazioni particolari della domanda di assegnazione ai vari Gruppi specializzati;

Si è, infine, attribuito il **coordinamento** al Procuratore dei Gruppi "*Reati contro la p.a.*" e "*Reati di criminalità economica*" e al Procuratore Aggiunto di quelli "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*", "*Reati ambientali*" e "*Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili*".

Al coordinatore spetterà, l'**assegnazione** delle notizie di reato specialistiche, secondo gli automatismi già in essere e i turni specialistici predeterminati cui ogni magistrato partecipa, salva la possibilità di disporre la coassegnazione a se stesso del procedimento, laddove opportuno e dopo aver interloquito col magistrato primo assegnatario, nonché, a seguito delle interlocuzioni con i magistrati interessati, di assumere le disposizioni necessarie a risolvere eventuali problematiche che possano insorgere in tema di riunione di procedimenti o in altra questione; se la problematica persista, sarà oggetto di discussione e valutazione col Procuratore, il quale assumerà le decisioni del caso.

Sarà, inoltre, compito del coordinatore periodicamente controllare il **carico** di lavoro relativo al Gruppo di riferimento e quello relativo a ciascuno dei componenti, onde intervenire, ove possibile e se il caso, per perequare il carico gravante sui questi ultimi. Qualora, infatti, il componente del Gruppo di lavoro sia gravato da procedimenti particolarmente onerosi (per il numero di indagati, per la complessità della vicenda o per analoghe ragioni), previa consultazione con l'interessato e gli altri partecipi, il coordinatore, d'intesa col Procuratore, potrà ricorrere alla coassegnazione del procedimento ad altri componenti il Gruppo, ovvero all'assegnazione nominativa dei procedimenti in ingresso, in modo da distribuirli tra gli altri membri del Gruppo secondo rotazione, fino alla perequazione dei carichi.

Il coordinatore, inoltre, potrà ricorrere all'assegnazione del procedimento anche a se stesso, oltre che al magistrato di turno specialistico, in merito alle indagini di particolare interesse sociale, per gli interessi offesi, per il numero degli indagati per la rilevanza e complessità delle investigazioni e per evitare la sovraesposizione del magistrato assegnatario.

E', inoltre, compito del coordinatore di organizzare, a scadenze fisse ove possibile, le riunioni del Gruppo di lavoro anche al fine del necessario, costante **flusso informativo** tra i componenti e che devono aver per oggetto l'andamento degli affari, le criticità rilevate, le novità normative e giurisprudenziali e delle quali si redige verbale riassuntivo.

A seguito dell'individuazione dei reati di specifica competenza dei Gruppi di lavoro, la materia dei **reati "generici"**, ossia quelli non attribuiti ai Gruppi, è assegnata con criteri automatici e preordinati e distribuita tra tutti i magistrati a seguito della loro partecipazione al turno ordinario e al turno delle urgenze (v. *infra*).

10.2.2. I singoli Gruppi di lavoro.

Gruppo 1 “*Reati contro la p.a.*”.

Il Gruppo si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, così individuati:

- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I c.p.:

dall'art. 314 all'art. 329 c.p.;

- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II – Capo II c.p.: gli artt. 346 bis, 353, 353 bis 354, 355, 356 c.p.;

Il Coordinatore è anche assegnatario dei procedimenti in materia (in misura ridotta rispetto agli altri componenti fino al 31.12.2020; in misura piena dal 1°1.2021).

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

Coordinatore: Onelio Doderò, Procuratore della Repubblica.

Componenti:

Onelio Doderò (come sopra indicato)

Alberto Braghin

Francesca Lombardi

Giulia Colangeli fino al deliberato trasferimento dell'ottobre 2020.

§§

Gruppo 2 “*Reati di criminalità economica*”.

Al Gruppo in questione, di cui è coordinatore il Procuratore, è attribuita la competenza in ordine ai seguenti reati, nonché le valutazioni e/o i pareri pure appresso elencati:

- reati societari;

- reati fallimentari;

- reati tributari;

- i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura di cui agli artt. 512 bis c.p., 644 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p. 648 ter.1 c.p. (con particolare attenzione al reato di usura in ambito bancario, posto che la delicatezza e la complessità della materia impongono il mantenimento della specializzazione, che si rende necessaria anche in relazione ai rapporti con la Prefettura, conseguenti alle istanze di sospensione dei debiti e ai pareri sulle richieste di mutuo inoltrate a tale ufficio e che impongono una valutazione di carattere generale e un costante adeguamento al mutevole quadro giurisprudenziale e amministrativo);

- appropriazioni indebite e truffe, di cui agli artt.640, 646 c.p. se aggravate ex art. 61 nn. 7 e 11 c.p. (quando commesse da amministratori e soci di società in danno o pregiudizio delle medesime);

- reati previsti a tutela dei marchi, limitatamente a quelli di cui agli artt. 517 e 517 *ter* c.p.;

- reati di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385: “*T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*”;

- reati di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”;

- responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), quando connessa alla competenza del Gruppo;

- associazioni per delinquere finalizzate alla consumazione dei reati sin qui elencati;

- valutazione di tutte le segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, in particolare da Banca d'Italia, Consob, Ivass;

- tutti i pareri che il p.m. è chiamato a formulare in materia fallimentare.

Al Gruppo è anche attribuita la competenza per la materia delle **Misure di Prevenzione**.

Il Procuratore, quale Coordinatore del Gruppo 3, cura il rispetto e l'applicazione del protocollo d'intesa dell'11.12.2017 (prot. n. 4276/2017/S.P.) in materia di *proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. C), i), i-bis), i-ter), d.lgs. n. 159/2011, conseguente all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017 n. 161*, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania, Vercelli.

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

Coordinatore: Onelio Dodero, Procuratore della Repubblica.

Componenti:

Pier Attilio Stea

Alberto Braghin

Chiara Canepa fino al deliberato trasferimento dell'ottobre 2020.

§§

Gruppo 3 “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”.

Si tratta di un Gruppo di lavoro di nuova introduzione e costituito a seguito di interlocuzioni con tutti i magistrati e dopo l'approfondita discussione sull'eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici nel corso dell'assemblea del 26 novembre 2019. A seguito dell'unanime decisione di tutti i magistrati dell'Ufficio, con provvedimento del 27 novembre 2019 si è costituito il Gruppo di lavoro in questione, estendendo l'originaria competenza ai reati di responsabilità sanitaria di cui all'art.590 sexies c.p., a quelli di cui all'art.590, comma 4 c.p. e ai reati colposi di danno e di cui all'art.449 c.p. in modo che tale ampliamento di attribuzioni non ha meramente rimodulato il Gruppo, ma del tutto innovato. E', infatti, stata ritenuta la necessità di non più attribuire alla competenza esclusiva del Procuratore e del Procuratore Aggiunto dei reati di responsabilità sanitaria di cui all'art.590 sexies c.p., anche valutando il non rilevante dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti: 5 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; 7 tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2019. Si è, pertanto, condiviso che i reati in materia di responsabilità sanitaria (e quelli di cui all'art.590, comma 4 c.p., per affinità) sarebbero, pertanto, stati destinati alla competenza del Gruppo di lavoro “Reati contro la p.a.” ovvero di quello “Reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali”, militando a favore del primo la qualità del soggetto agente, a favore del secondo l'elemento soggettivo del reato e l'affinità con quelli già di competenza. A seguito di ampia discussione, si è concluso deciso che i reati di cui all'art.590 sexies c.p. (e di cui all'art.590, comma 4 c.p.) erano da preferibilmente attribuire al Gruppo in materia di sicurezza del lavoro e, contestualmente, si è, infine, deciso di rimodulare l'ambito di attribuzioni del Gruppo, in considerazione dell'elemento soggettivo, caratterizzato dalla colpa, che qualifica la più parte dei reati riferibili al medesimo. Si è, infatti, ritenuto opportuno ricomprendere nelle competenze di un unico Gruppo di lavoro i reati caratterizzati dalla colpa e il cui accertamento rende necessario uno specifico bagaglio tecnico specialistico, essendo relativi a vicende di non semplice ricostruzione probatoria (sia quanto al fatto sia quanto alla responsabilità). Contestualmente, si è rilevato e condiviso che anche la categoria dei reati colposi di danno possiede le caratteristiche evidenziate, con le conseguenti complessità di indagine nei termini indicati e che meritano siano compito di coloro che possiedono l'esperienza specialistica richiesta. Pertanto, come provvedimento del 27 novembre 2019, il Gruppo di lavoro “Reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali” è stato rinominato in “**Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno**” e si è attribuita la competenza non solo più ai reati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, estendendola anche ai **reati di responsabilità sanitaria (di cui all'art.590 sexies c.p.), a quelli di cui all'art.590, comma 4 c.p. e ai reati colposi di danno (art.449 c.p.)**, in modo di accrescere la qualità specialistica in tema di colpa del Gruppo.

Il Gruppo, di cui è Coordinatore il Procuratore Aggiunto, si occupa, pertanto, dei reati inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alla responsabilità colposa in ambito sanitario e ai delitti colposi di danno, e segnatamente:

- omissione dolosa e omissione colposa di cautele antinfortunistiche (artt. 437 e 451 c.p.);
- omicidio e lesione personale (artt. 575, 582, 589, 590 c.p.) commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro;
- delitti colposi di danno di cui all'art.449 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, (artt. 423, 426, 428, 430, 432, 433, 433 bis 434, 438, 439, 450, 451 c.p.)
- responsabilità colposa in ambito sanitario (art.590 sexies c.p.)
- responsabilità ai sensi dell'art.590, comma 4 c.p.
- responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, quando connessa alle attribuzioni del Gruppo.

Si è valutato di non far rientrare nelle competenze del Gruppo di lavoro anche le violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (di cui ai D.Lvi n.81/2008 e 334/1999) in quanto si tratta di reati contravvenzionali, spesso di immediata definizione e, il più frequentemente oggetto di prescrizioni impartite dagli organi

competenti (Spresal) in sede di ispezione delle aziende e che determinano la sospensione del procedimento (nonché l'estinzione del reato se adempiute dall'imprenditore).

Il Procuratore Aggiunto è il Coordinatore del Gruppo e cura il ricorso a modelli condivisi di deleghe e direttive dettagliate per le indagini in materia, nonché assegnatario dei procedimenti, mediante criteri automatici e predefiniti, in misura ridotta (50%) rispetto agli altri componenti in ragione delle altre competenze attribuite fino al 31.12.2021, in misura piena dal 1°1.2021 per le ragioni già esposte.

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

Coordinatore: Gabriella Viglione, Procuratore Aggiunto.

Componenti:

Gabriella Viglione (nei termini indicati)

Attilio Offman

Carla Longo

Giulia Colangeli fino al deliberato trasferimento dell'ottobre 2020.

§§

Gruppo 4 "Reati ambientali".

Il Gruppo si occupa dei reati ambientali *lato sensu*.

Il pregresso progetto organizzativo ne prevedeva la competenza così ripartita:

Reati ambientali

- D. Lvo 152/2006

- D. Lvo 22.1.2004 n. 42 (limitatamente alla parte 3° relativa ai beni paesaggistici)

Reati di inquinamento :

- legge 13.7.1966 n. 615

- D.P.R. 24.5.1988 n. 203 e D.Lvo 4.8.1999 n. 372 (inquinamento atmosferico)

- D.Lvo 11.5.1999 n. 152, legge 26.4.1983 n. 136 e legge 24.1.1986 n. 7 (inquinamento delle acque)

Reati relativi ai rifiuti

- D. Lvo 5.2.1997 n. 22 (I.U. rifiuti)

- D. Lvo 27.1.1992 n. 95 (oli usati)

- D. Lvo 27.1.1992 N. 99 (fanghi di depurazione in agricoltura)

- D. Lvo 27.1.1992 n. 100 (rifiuti da biossido di titanio)

- D. Lvo 14.12.1992 n. 508 (rifiuti di origine animale)

- D.Lvo 22.5.1999 n. 209 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili).

A seguito di riunione tra tutti i magistrati, con provvedimento del 27 novembre 2019, le competenze del Gruppo di lavoro sono state così rimodulate e integrate:

- art. 423 bis c.p. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 terdecies c.p.;

· art. 674 c.p. , limitatamente alle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo;

· altre leggi speciali in materia.

Reati ambientali:

- D. Lvo 152/2006 (norme in materia ambientale)

- legge 22 maggio 2015 n.68 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

Reati di inquinamento:

- legge 26.4.1983 n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici)

Reati relativi ai rifiuti:

- D. Lvo 5.2.1997 n. 22 (I.U. rifiuti)

- D. Lvo 27.1.1992 n. 95 (oli usati)

- D. Lvo 27.1.1992 N. 99 (fanghi di depurazione in agricoltura)

- D. Lvo 27.1.1992 n. 100 (rifiuti da biossido di titanio)

- D. Lvo 14.12.1992 n. 508 (rifiuti di origine animale)

- D.L.vo 22.5.1999 n. 209 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili)

- D.P.R. n.209/2003 (in tema di rottamazione veicoli).

Rispetto al precedente progetto organizzativo, si sono espunte le disposizioni di cui al D. L.vo 22.1.2004 n. 42, in quanto inerenti in modo più appropriato alle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, prevedendosi che i relativi reati siano assegnati alla distribuzione automatica propria del "turno ordinario".

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

Coordinatore: Gabriella Viglione, Procuratore Aggiunto.

Componenti:

Pier Attilio Stea

Attilio Offman

Minella Pittaluga.

§§

Gruppo 5 "Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili"

Sono di competenza del gruppo specialistico:

- il delitto di cui all'art. 387 *bis* c.p.
- i delitti contro l'assistenza familiare, artt.571-574 *bis* c.p.
- i delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies*, c.p.) aggravati ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., dell'art. 577, secondo comma, c.p., se espressioni di violenza di genere o domestica
- il delitto di cui all'art.558 *bis* c.p.
- i delitti contro la maternità, artt.593 *bis* e 593 *ter* c.p.
- i delitti di violenza sessuale su persone vulnerabili e minori, artt.609 *bis* – 609 *undecies* ³⁶c.p.
- il delitto di cui all'art.612 *bis* c.p.
- il delitto di cui all'art.612 *ter* c.p.
- i reati previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche (diritto del minore ad una famiglia)
- tutti i reati comuni commessi nell'ambito ed a causa di conflitti familiari o che comunque siano qualificabili quali espressioni di violenza di genere o domestica.

Si deve rilevare che si è intervenuto in più occasioni sulla materia di competenza del Gruppo, anche a seguito dell'ultimo, importante intervento normativo di cui alla legge 19 luglio 2019 n.69 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", entrata in vigore il 9 agosto 2019. Al di là degli interventi di epoca più anteriore, a seguito sia della riunione con i componenti del gruppo il 5.11.2018 sia della discussione del tema nel corso dell'assemblea dell'Ufficio del giorno successivo, il 15 novembre 2018 si era già rimodulata la competenza del Gruppo di lavoro, in ragione del "*progressivo e costante aumento dei fascicoli di pertinenza del Gruppo specialistico 5 (c.d. "Fasce deboli") ed il conseguente rilevante aggravio di lavoro delle colleghe che ne fanno parte, anche tenuto conto che si tratta di procedimenti che spesso richiedono indagini urgenti con frequente ricorso a richieste di misure cautelari e complessi incidenti probatori*", disponendo, per perequare i carichi di lavoro, di espungere dalla competenza del Gruppo specialistico, facendoli rientrare nei cosiddetti reati comuni da assegnare alla materia ordinaria, i reati di cui all'art. 612 *bis* e 572 c.p., laddove non ricollegabili all'ambito familiare e/o sentimentale, o, comunque sia, se non offendessero persone in indubbio stato di minorata difesa (quali, per esempio, anziani, disabili, minori ricoverati o accolti in strutture assistenziali, in comunità, in asili, in scuole o altri in istituti). Ed altrettanto si era stabilito quanto al reato di cui all'art.570 *bis* c.p. Si chiariva, inoltre, che "*non rientrano nella competenza del gruppo specialistico "Fasce Deboli" quei fatti di occasionale violenza o minaccia tra coniugi, conviventi, fidanzati, familiari e, in generale, tra persone legate da vincoli affettivi, laddove si tratti di episodio isolato, sporadico e,*

³⁶ Pur essendo il reato di cui all'art. 609 *undecies* c.p. di competenza distrettuale, appare opportuno mantenere lo stesso tra i reati del Gruppo specialistico, per le frequenti interazioni con reati collegati di competenza dello stesso e per l'ormai consolidata prassi di collegamento con la Procura distrettuale.

*pertanto, non ricollegabile ad analoghe condotte ripetute o abituali (a prescindere che le stesse possano risultare dal tenore della denuncia e/o dalla circostanza dell'esistenza di procedimenti analoghi tra le stesse parti, benché già definiti). Laddove, invece, l'episodio di minaccia o violenza, pur singolo, possa essere inserito in una **dinamica di ipotizzabile abitualità** (appunto perché così riferisce la persona offesa ovvero perché in tal senso riferisce la p.g. precedente o comunque così risultando all'Ufficio anche a seguito della verifica di precedenti iscrizioni) il procedimento dovrà essere assegnato al gruppo specialistico".* Inoltre, con lo stesso provvedimento, si rimodulava la **durata del turno specialistico**, prevedendone la cadenza quindicinale a far tempo dal 1° gennaio 2019. Si era, infatti, constatato che la durata fino ad allora mensile del turno di assegnazione risultava eccessivamente gravosa tanto per i magistrati quanto per le loro segreterie, posto che già a quel momento si registrava il fenomeno dell'aumento ingravescente delle notizie di reato. Come rilevato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 19 luglio 2019 n.69, cosiddetta "*Codice Rosso*", la quale, tra altro, ha introdotto quattro nuove fattispecie criminose nella materia, si è intervenuti, dopo le necessarie interlocuzioni con tutti i magistrati dell'Ufficio, mediante il provvedimento del 13 agosto 2019, ridefinendo le competenze del Gruppo quanto ai reati da trattare e come sopra riportate. Quindi, proprio valutando la portata dell'aumentato carico di lavoro e, soprattutto, dell'urgenza degli interventi da assumere ora in ragione della necessità di dare pronta e immediata tutela alla vittima del reato, ora in ragione delle "tempistiche" previste dalla legge di riforma, si è nuovamente rimodulata la durata del turno, passando dai 15 giorni ai 7 (decisione adottata in data 8.10.2019).

Resta a rilevarsi che il Gruppo in questione è quello che prevedeva il maggior numero di componenti, ossia 4 rispetto ai 3 degli altri Gruppi, fino al trasferimento ad altra sede giudiziaria della dr.ssa Canepa, deliberata nell'ottobre 2020. La ragione risiedeva, ormai da tempo, nell'essere divenuti i reati di violenza di genere e domestica un fenomeno sempre più ingravescente e connotato da una progressione non tanto aritmetica, quanto geometrica. E' sufficiente dare uno sguardo alla statistica di un qualunque ufficio inquirente per rendersene conto e constatare che questi reati sono in costante, progressivo aumento, come i relativi procedimenti. Era, inoltre, sufficiente notare che, prima dell'entrata in vigore della legge di riforma cosiddetta "*Codice Rosso*" (8.8.2019) nel Registro Mod.21, indagati noti:

- dal 1°7.2018 al 31.12.2018 i procedimenti iscritti erano stati 154
- dal 1°1.2019 al 30.6.2019, i procedimenti iscritti erano già 195 (84 per art.572 c.p., 43 per 612 bis, 68 per artt.609 bis, 609 ter, 609 quater c.p.);
- e contestualmente erano state presentate 32 le richieste di adozione di misure cautelari, delle quali solo 2 rigettate.

L'entrata in vigore della riforma aveva (ed ha) ancor più aggravato il carico di lavoro, anche tenendo conto dell'ampliamento delle fattispecie criminose³⁷.

In conseguenza, tra il 9 agosto e il 1° ottobre 2019 il dato statistico riportava ben 64 procedimenti ascritti al Gruppo, nonché 20 richieste di adozione di misure cautelari (di cui 17 accolte).

Questa è la ragione per cui facevano parte del gruppo 4 Sostituti, coordinati dal Procuratore Aggiunto, i quali erano (come ancora attualmente), inoltre, tutti, rispettivamente, inseriti anche in un altro tra i gruppi specialistici dell'Ufficio.

Le novità legislative, inoltre, hanno imposto parimenti di integrare le direttive già impartite alla polizia giudiziaria sulla materia in questione, malgrado fossero già in essere adeguati protocolli organizzativi e di indagine da tempo adottati e confluiti nelle linee guida destinate alla polizia giudiziaria, elaborate, periodicamente aggiornate e, nell'ultimo periodo, rinnovate il 26 gennaio 2019 (prot.n.227/2019), le cui previsioni restano, pertanto, assolutamente valide e operative, con le dovute integrazioni di coordinamento seguenti all'entrata in vigore della legge n.69/2019 e che hanno trovato esito nelle direttive da ultimo partite con il provvedimento del 6 agosto 2019. Si è pure istituita un'utenza dedicata ai contatti urgenti della polizia giudiziaria con il p.m. di turno del gruppo specialistico. Al fine di coordinare la gestione del *turno urgenza* con l'istituita reperibilità dei magistrati del gruppo specialistico, per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi, a seguito di riunione tra tutti i magistrati dell'Ufficio, si è stabilito che il P.M. di *turno urgenza* provvede agli atti di competenza anche per i reati appartenenti al gruppo specialistico in questione e che, pertanto, darà anche le indicazioni e disposizioni ai sensi dell'art. 362, co. 1 ter c.p.p., nonché prenderà contatto con il magistrato di turno del gruppo specialistico per l'opportuno coordinamento, scambio di informazioni e, infine, riassegnazione del procedimento.

Ancora, in data 8.8.2019 si sono emanate le disposizioni dirette all'Ufficio Esecuzioni per gli adempimenti concernenti la fase esecutiva e relativi: a) alla modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 l. 69/2019,

³⁷ Con l'introduzione degli artt. 387 *bis* (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 583 *quinqnes* (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nelle ipotesi aggravate, 558 *bis* (Costrizione o induzione al matrimonio) e 612 *ter*. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.p., l'aumento del regime sanzionatorio, la modifica dell'art. 577 c.p.

modifica dell'art. 165 c.p.p.); b) all'inserimento del reato di cui all'art. 583 *quinquies* c.p., nell'ambito di quelli "ostativi" indicati nell'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario in relazione ai quali non può essere disposta la sospensione della pena prevista dal co.5 dello stesso art. 656 c.p.p. [art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p.], con effetto particolarmente importante ai fini dell'esecuzione della condanna, dovendosi procedere con ordine di esecuzione non sospeso; c) alle comunicazioni e avvisi alla persona offesa (art. 15 l. n.69/19); d) al trattamento psicologico dei condannati (art. 17 Legge 69/19).

Inoltre, la materia specialistica trattata ha anche stimolato la conclusione di un Protocollo d'intesa tra l'Ufficio e il Tribunale Civile il 15.5.2019, per il mutuo scambio di informazioni acquisite nel corso ora delle indagini preliminari, ora dei giudizi di separazione o comunque in materia di famiglia e volontaria giurisdizione e nell'impegno del Giudice civile di informare la Procura di episodi di probabile rilevanza penale e conosciuti nel corso dei procedimenti civili nelle materie indicate.

Eguale, il 7.6.2019 si è sottoscritto un Protocollo con l'ASL n.1 di Cuneo per la pronta reperibilità e la nomina di Consulenti nei procedimenti con vittime minorenni, vittime di violenze di genere e persone vulnerabili, con l'obiettivo di colmare la difficoltà di prontamente reperire i consulenti psicologici e psichiatrici per l'audizione protetta delle vittime nei ridotti tempi previsti dalla novella legislativa denominata "Codice Rosso".

Per quanto esposto, nel corso delle riunioni dell'Ufficio del 16 settembre 2019 del successivo 8 ottobre 2019 si è concordata, sulla scorta dell'analisi delle statistiche degli ultimi tre anni e, soprattutto, dell'ultimo periodo seguente all'entrata in vigore della legge n.69/2019, la necessità di ridistribuire il carico di lavoro tra i colleghi a fronte del maggior afflusso di procedimenti ricadente sui magistrati del gruppo specialistico. Poiché non appariva opportuno intervenire escludendo i magistrati del gruppo specialistico in questione dall'essere parte anche di un altro gruppo, come prevede l'attuale organizzazione, in quanto, così operando, si sarebbe inciso negativamente sulla crescita professionale dei colleghi, né era possibile ricorrere all'assegnazione nominativa dei procedimenti, posto che su tutti i componenti del Gruppo e non solo su alcuni si registrava la necessità di perequare i carichi di lavoro, si è agito sui carichi in ingresso concordemente stabilendo che i componenti del Gruppo specialistico non avrebbero partecipato a 4 turni di assegnazione ordinaria, con decorrenza dal 28 ottobre 2019 e con la previsione di rivalutare la distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati entro un congruo numero di mesi dalla decisione. In adempimento, nella riunione del 24 settembre 2020 la situazione è stata rivalutata, mantenendosi la decisione già assunta, anche a fronte del trasferimento delle colleghe dr.sse Colangeli e Canepa, quest'ultima del gruppo specialistico in questione. Si è, infatti, ritenuto che ridurre ulteriormente i carichi di lavoro in ingresso in ragione del trasferimento di una unità del Gruppo, avrebbe comportato un ulteriore maggior carico di affari ordinari sugli altri magistrati, a loro volta componenti di Gruppi specialistici ridottisi di una unità a causa dei trasferimenti delle dr.sse Canepa e Colangeli. Si è, pertanto, preferito mantenere l'assetto dato al 28 ottobre 2019 e prevedere una verifica dello stato di distribuzione dei carichi dopo sei mesi, ossia al marzo 2021, momento nel quale, sarà meglio possibile accertare quali ulteriori accorgimenti perequativi saranno necessari a seguito del trasferimento delle due colleghe.

Coordinatore: Gabriella Viglione, Procuratore Aggiunto.

Componenti:

Marinella Pittaluga

Carla Longo

Francesca Lombardi

Chiara Canepa fino al deliberato trasferimento dell'ottobre 2020.

§§

10.2.3. Criteri di distribuzione degli affari nei Gruppi di lavoro.

Quanto all'attribuzione delle notizie di reato ai vari Gruppi specializzati, il criterio regolatore è rappresentato dalla specializzazione della materia.

Conformemente a quanto deliberato in esito a più riunioni sul tema, in caso di:

- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica con reati "ordinari", prevarrà la competenza specialistica, a prescindere dalla gravità dei reati desunti dalle pene edittali;
- concorrenza di reati contemporaneamente oggetto di trattazioni specialistiche attribuite a più Gruppi (anche se emersa nel corso delle indagini), prevarrà la competenza del Gruppo di lavoro che tratta il reato più grave in concreto;

diversamente, i magistrati coordinatori si accorderanno, valutando la ipotesi di co-assegnazione, la entità delle pene edittali ed ogni altro utile criterio. Il Procuratore si riserva la decisione in caso di dissenso;

- competenza in ordine ai reati di associazione per delinquere: i reati di associazione per delinquere saranno trattati dal Gruppo specializzato nella cui competenza rientrino i reati fine.

All'interno di ogni Gruppo di lavoro l'assegnazione al singolo componente sarà effettuata dal Coordinatore, in base ai criteri predeterminati e automatici (ogni componente svolge un turno di assegnazione a rotazione mensile, tranne il turno a rotazione settimanale previsto per i componenti del Gruppo "*Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili*") e, comunque sia, anche sempre in modo da assicurare una ponderata distribuzione dei carichi di lavoro e, allo stesso tempo, di consentire di valorizzare il più possibile le specifiche professionalità e competenze del singolo componente.

Una deroga ai criteri di assegnazione predeterminati e automatici è prevista qualora rispetto al procedimento da assegnare esista un **precedente procedimento** collegato o connesso, in corso di trattazione da parte di un altro dei componenti del Gruppo, o che un tale procedimento sia stato dal medesimo trattato in epoca recente; in questi casi il nuovo procedimento sarà assegnato al magistrato che già trattava il procedimento connesso o collegato. In casi analoghi per quanto specificatamente previsto riguardo al Gruppo "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*" si rimanda al dettaglio del § 13.4.

La coassegnazione a più magistrati dello stesso Gruppo specializzato sarà possibile ove i procedimenti che ne siano oggetto presentino, a giudizio del Coordinatore, particolare complessità, anche solo sotto il profilo del numero degli indagati.

Come rilevato, al coordinatore spetterà l'**assegnazione** delle notizie di reato specialistiche, secondo gli automatismi già in essere e i turni specialistici predeterminati cui ogni magistrato partecipa, salva la possibilità di disporre la coassegnazione a se stesso del procedimento, laddove opportuno e dopo aver interloquuto col magistrato primo assegnatario, nonché, a seguito delle interlocuzioni con i magistrati interessati, l'adozione delle disposizioni necessarie a risolvere eventuali problematiche che possano insorgere in tema di riunione di procedimenti o in altra questione; se la problematica persista, sarà oggetto di discussione e valutazione col Procuratore, il quale assumerà le decisioni del caso.

Sarà, inoltre, compito del coordinatore periodicamente controllare il **carico** di lavoro relativo al Gruppo di riferimento e quello relativo a ciascuno dei componenti, onde intervenire, ove possibile e se il caso, per perequare il carico gravante sui questi ultimi. Qualora, infatti, il componente del Gruppo di lavoro sia gravato da procedimenti particolarmente gravosi (per il numero di indagati, per la complessità della vicenda o per analoghe ragioni), previa consultazione con l'interessato e gli altri partecipi, il coordinatore, d'intesa col Procuratore, potrà ricorrere alla coassegnazione del procedimento ad altri componenti il Gruppo, ovvero all'assegnazione nominativa dei procedimenti in ingresso, in modo da distribuirli tra gli altri membri del Gruppo secondo rotazione, fino alla perequazione dei carichi.

Il coordinatore, inoltre, potrà ricorrere all'assegnazione del procedimento anche a se stesso, oltre che al magistrato di turno specialistico, in merito alle indagini di particolare interesse sociale, per gli interessi offesi, per il numero degli indagati per la rilevanza e complessità delle investigazioni e per evitare la sovraesposizione del magistrato assegnatario.

§§§

PROSPETTO FINALE DEI GRUPPI SPECIALIZZATI

Di seguito, il prospetto dei Gruppi di lavoro, con indicazione dei magistrati componenti, per ciascuno dei quali viene anche indicato il termine decennale di permanenza.

GRUPPI DI LAVORO	COORDINATORE E COMPONENTI	SCADENZA TERMINE DECENNALE PERMANENZA
1. Reati contro la p.a.	Coordinatore: Onelio Dodero Componenti: Onelio Dodero Alberto Braghin Francesca Lombardi Giulia Colangeli (fino a ottobre 2020)	13.9.2023 2.11.2027
2. Reati di criminalità economica	Coordinatore: Onelio Dodero Componenti: Pier Attilio Stea Alberto Braghin Chiara Canepa (fino a ottobre 2020)	13.9.2023 13.9.2023
3. Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno	Coordinatore: Gabriella Viglione Componenti: Gabriella Viglione Attilio Offman Carla Longo Giulia Colangeli (fino a ottobre 2020)	13.9.2023 2.11.2027
4. Reati ambientali	Coordinatore: Gabriella Viglione Componenti: Pier Attilio Stea Attilio Offman Marinella Pittaluga	13.9.2023 13.9.2023 1°.10.2026
5. Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili	Coordinatore: Gabriella Viglione Componenti: Marinella Pittaluga Carla Longo Francesca Lombardi Chiara Canepa (fino a ottobre 2020)	13.9.2023 21.11.2025 2.11.2027

11. Uffici specializzati per rilevanti competenze organizzative e amministrative.

Nella Procura sono stati costituiti uffici privi di competenze investigative, la cui attività prevede la presenza di magistrati, di personale amministrativo e – se il caso – di personale di polizia giudiziaria. Si tratta di uffici con rilevanza sul piano organizzativo o amministrativo, ossia:

- l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica anche comprensivo dell'Ufficio Stage e Tirocini Formativi;
- l'Ufficio Intercettazioni o C.I.T. presso cui è stato costituito l'Archivio delle Intercettazioni nelle sue componenti A.D.I. (Archivio Digitale Intercettazioni), Archivio riservato TIAP, Archivio documentale;
- l'Ufficio Spese;
- l'Ufficio Esecuzioni.

Per ciascuno di questi uffici saranno di seguito specificate le competenze, nonché precisati numero e nominativi dei magistrati e dei funzionari addetti.

11.1. L' Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica anche comprensivo dell'Ufficio Stage e Tirocini Formativi.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, elaborato a seguito di riunioni con il Procuratore Aggiunto e i magistrati dell'Ufficio e discusso ed approvato nel corso di un'assemblea cui hanno partecipato i Vice Procuratori Onorari, è stato

costituito e organizzato l'**Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica** (artt. 2, 15, 16, secondo comma Decreto L.vo n.116/2017), nonché si sono disciplinati, anche soltanto perfezionando i criteri già in vigore e disposti con precedenti provvedimenti, i **compiti** e le **funzioni** che possono essere svolti dai **Vice Procuratori Onorari** (VPO) qui in servizio, secondo i dettati di cui agli artt.16 e ss. del Decreto Lgs.n.116/2017.

Il provvedimento del 18 dicembre 2018, tra altro, prevede:

- 1) l'organico, composto dal Procuratore, dal Procuratore Aggiunto quale magistrato nominato collaboratore, dai Vice Procuratori Onorari attualmente in servizio, dal personale di segreteria composto da quello già addetto alla Segreteria del Procuratore, dalla dr.ssa Daniela Gasco, dalla dr.ssa Emilia Marengo, nonché da coloro che svolgono il tirocinio formativo *ex art. 73 Legge 98/13*, da coloro che svolgeranno formazione professionale *ex art. 37, comma 5, della legge 111/2011*;
- 2) i compiti di coordinamento dell'U.C.P. delegati, a norma dell'art. 15, comma 2, del D.L.vo n.116/17, al Procuratore Aggiunto, dr.ssa Gabriella Viglione, il quale opererà secondo le direttive del Procuratore della Repubblica indicate nel provvedimento costitutivo;
- 3) i vice procuratori onorari che, allo stato, assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 116/17, suddivisi in: funzioni requirenti in udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico; specificate attività di supporto ai PM professionali;
- 4) specificazioni per le modalità di verifica del tempo d'impiego a mezzo verbali (per attività d'udienza) o mediante le valutazioni per le attività di affiancamento, nei termini di cui di cui al provvedimento da ultimo adottato il 6.11.2020;
- 5) precisazioni in tema di incompatibilità e di tirocinio (artt. 5, 6 e 7 D.L.vo n. 116/2017);
- 6) precisazioni in tema di indennità spettante ai VPO
- 7) precisazioni in tema di attività durante il periodo feriale.

Per quanto indicato, non appare necessario qui riprodurre il provvedimento del 18 dicembre 2018, essendone sufficienti il richiamo e la possibilità di consultazione informatica, quale allegato al presente documento, nonché essendo anche consultabile sul sito web della Procura.

11.2. L'Ufficio Intercettazioni o C.I.T.

L'Ufficio Intercettazioni o C.I.T. ha subito una profonda rinnovazione in vista e a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di riforma in materia di intercettazioni. Senza entrare nel merito della riforma, con due provvedimenti del 27 luglio 2020 e del 28 agosto 2020 si sono emanate le disposizioni di attuazione.

In particolare, con il provvedimento del 27 luglio 2020 si è costituito, nei locali già destinati al C.I.T., l'archivio dedicato alle intercettazioni, tenendo conto che

- il termine *archivio* si riferisce sia a un luogo sia a uno strumento informatico sito in quel luogo ed entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni;
- col termine *archivio delle intercettazioni* si intende l'insieme documentale, cartaceo, digitale e informatico inerente all'attività di intercettazione, nonché le registrazioni oggetto dell'attività
- l'Archivio delle Intercettazioni è diviso in tre parti:
 - 1) l'**Archivio Digitale Informatico** (acronimo, A.D.I.), destinato a contenere:
 - i file delle registrazioni intercettate;
 - le trascrizioni sommarie delle intercettazioni (cd brogliacci);
 - 2) l'**Archivio Riservato in Tiap-Documents@** (acronimo AR-TIAP), in cui confluiscono tutti i documenti in formato digitale (ossia scannerizzando quelli originali cartacei) relativi alle intercettazioni:
 - annotazioni di p.g. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga, informative sulle intercettazioni, unitamente agli allegati rappresentati dalle trascrizioni delle intercettazioni;
 - richieste del pubblico ministero di autorizzazione all'intercettazione, alla proroga, al ritardato deposito e decreti di urgenza;
 - decreti di autorizzazione o di convalida del G.I.P. ed eventuali altri provvedimenti in materia;
 - verbali delle operazioni compiute per le intercettazioni redatti dalla polizia giudiziaria;

- altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione della polizia giudiziaria;
- 3) l'**Archivio Documentale**, dedicato a custodire tutto il materiale cartaceo delle intercettazioni (fascicoli intercettazioni suddivisi per R.I.T., atti del p.m., atti del g.i.p., atti della p.g.)
- al Procuratore della Repubblica è demandato di vigilare sulle modalità di accesso all'archivio, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili.

In attuazione, **quanto al luogo**, l'archivio ha ubicazione nell'immobile di via Vittorio Amedeo II, già sede del CIT ed è organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, essendo *presidiato* da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché dotato di personale (di p.g. nominato con atto a parte) incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi (giudici, difensori, se del caso interpreti, personale di p.g.) e di un registro informatico (Mod.37 bis) sul quale saranno annotati i nominativi delle persone autorizzate all'accesso, il giorno e l'ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito ed è dotato delle necessarie apparecchiature per l'ascolto delle registrazioni. In questo luogo trovano sede l'*archivio documentale*, l'*archivio digitale*, l'*archivio dedicato TLAP*. Egualmente è destinato un locale per garantire alle persone "esterne" legittimate di aver accesso al materiale delle intercettazioni, essendosi predisposte già ora due postazioni per la consultazione dell'applicativo TIAP dedicato e l'audizione delle fonie. Parimenti è previsto che tutti i soggetti legittimati a fare accesso ai locali in via continuativa siano dotati di badge di riconoscimento, mentre l'accesso del personale di società erogatrici di servizi (quali quello di pulizia dei locali) sia permesso soltanto a persone identificate, autorizzate e che svolgano i servizi in orari prestabiliti e sotto il controllo del Responsabile del CIT o delegato.

Quanto all'**accesso all'archivio**, si è disposto che

- possono accedere all'archivio soltanto le persone legittimate, ossia il pubblico ministero, i suoi ausiliari, il personale di p.g. delegato all'ascolto, eventuali interpreti (sia il personale della p.g. che gli ausiliari del p.m. dovranno essere espressamente e nominativamente autorizzati da quest'ultimo), nonché il giudice e i suoi ausiliari, i difensori delle parti, se il caso assistiti da un interprete;
- coloro che chiederanno di accedere all'archivio sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis, comma 3 disp.att.c.p.p. e saranno identificati;
- dal 1° settembre prossimo è istituito il Registro informatico per l'annotazione dei nominativi delle persone autorizzate all'accesso, del giorno, dell'ora di ciascun ingresso, del numero di procedimento per il quale l'accesso è consentito (Mod.37 bis);
- è fatto divieto a chiunque di recare nel locale dedicato all'ascolto delle fonie e alla visione degli atti apparati di fotografia e di registrazione, quali, ad esempio, *smartphone* e simili;
- al personale delle società che operano nel CIT per finalità di assistenza e manutenzione da remoto, sarà consentito di accedere soltanto previa individuazione/autenticazione dei legittimati (già censiti).

In particolare, per i **difensori** si è disposto anche che:

- l'accesso sarà consentito solo per l'esame degli atti e l'audizione delle fonie nel locale dedicato;
- il difensore interessato dovrà prima recarsi presso la Segreteria del p.m. titolare dell'indagine e depositare la richiesta di accesso per l'esercizio dei relativi diritti;
- il p.m. provvederà all'autorizzazione;
- quindi, l'addetto allo sportello, inserirà l'autorizzazione nell'applicativo, accedendovi con le proprie credenziali;
- il difensore si recherà nel locale dedicato all'ascolto, sottoposto a videosorveglianza continua dove, previa identificazione a cura del personale addetto, verrà assegnato ad una postazione e potrà accedere ai contenuti inserendo il codice fiscale e la *One Time Password* rilasciatagli;
- una volta inserite le credenziali, il sistema accerterà che le stesse non siano scadute e che non sia già stata eseguita la consultazione, in modo che il difensore possa procedere alla fase di fruizione dei contenuti;
- la sessione di consultazione informatica sarà, quindi, aperta, consentendo al difensore, attraverso il player realizzato dalle aziende fornitrici del servizio, di accedere ai contenuti;
- Il sistema "recupererà" l'intercettazione richiesta e, tramite la voce "Consulta", si potrà accedere alla consultazione;

- non si pongono limiti temporali alla durata della consultazione;
- sarà necessario assicurarsi che il difensore, ultimata la consultazione, esca dal sistema premendo il pulsante “fine”; da quel momento, non sarà più possibile accedere ai contenuti autorizzati;
- sarà comunque necessario che, all’esito delle operazioni, l’addetto si accerti che il difensore sia regolarmente “uscito” dal sistema.

La riforma ha anche previsto una serie di ruoli per il personale che agisce nella gestione dell’archivio.

Una molteplicità di figure degne di Uffici giudiziari dotati di sufficiente personale, ma non certamente di questo Ufficio, nel quale si è reso necessario far confluire su una sola unità diverse figure e ruoli previsti. Con provvedimenti del 5 settembre 2020 e del 2 ottobre 2020 si è provveduto a nominare il personale, una volta ottenuta la disponibilità di quello appartenente alle Aliquote dei CC e della PdS a entrare a comporlo, assegnando i ruoli previsti dalla normativa, come già indicato (cfr. § 3.4.1. nota 21).

11.3. L’Ufficio Spese.

L’Ufficio Spese rappresenta un’articolazione essenziale per il corretto svolgimento dell’Ufficio, la cui attività è naturalmente destinata a produrre costi.

L’Ufficio è retto da un Direttore Amministrativo e si avvale della collaborazione di due altre unità amministrative.

Tra altro, l’Ufficio Spese ha il compito di procedere alla liquidazione degli onorari richiesti per dagli ausiliari del p.m. (consulenti e traduttori in specie), dei compensi spettanti ai custodi dei beni in sequestro, dei costi inerenti alle intercettazioni. A fronte della particolare delicatezza della funzione, si è inteso più volte intervenire con provvedimenti e direttive, anche rivolte ai Magistrati, onde modificare pregresse prassi ritenute non del tutto aderenti al dettato normativo, soprattutto tenendo conto che i procedimenti penali generano, inevitabilmente, spese e che, pertanto si tratta di un capitolo del quale i magistrati non possono disinteressarsi, essendone direttamente responsabili e dovendo, pertanto, prestare ogni possibile collaborazione col personale amministrativo che abbia il compito di coadiuvarlo nella gestione di questo importante settore e posto che *“I magistrati.. sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.”* (art.172 DPR n.115/2002).

Pertanto, si sono adottati i seguenti provvedimenti e le seguenti linee guida e direttive.

Linee guida e disposizioni del 15 gennaio 2019, con le quali si sono affrontati diversi temi, dapprima chiarendo il confine e le differenze tra gli ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e gli ausiliari nominati dal magistrato; quindi assumendo un provvedimento per conferire una delega generale del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell’ausiliario e per il conferimento dell’incarico, onde chiarire l’imputazione delle relative spese a fronte di pregresse disfunzioni; si è poi trattato nello specifico delle figure degli ausiliari del magistrato, in specie dei **Consulenti tecnici** e, quindi, degli altri ausiliari del pubblico ministero, tra cui i **custodi giudiziari**; si è, infine, diffusamente trattato il tema della liquidazione dei compensi, quello della necessità che il decreto di liquidazione sia esaurientemente motivato, quello delle spese rifondibili, quello della personalità dell’incarico e delle spese (art.56 DPR n.115/2002), nonché le problematiche relative alle richieste di liquidazione, all’urgenza del conferimento, ai criteri per definire la complessità dell’incarico, al computo dei termini e agli incarichi collegiali, previsti obbligatoriamente in caso di responsabilità sanitaria.

Provvedimento del 21 gennaio 2019, col quale si è conferita delega alla polizia giudiziaria per la nomina di ausiliari del p.m., da utilizzare quando la necessità dell’accertamento tecnico non consenta la nomina diretta da parte del p.m. In pari data, si è emanata direttiva alla polizia giudiziaria per chiarire le differenze tra ausiliari del p.m. e quelli di p.g., e l’esatta imputazione delle spese e le competenze a liquidarle, avendo constatato che la p.g. non applicava in modo corretto gli artt.348 e 349 c.p.p.

Con **provvedimento del 14 agosto 2019** si sono date le direttive su come e in che modo liquidare i compensi dei traduttori.

Direttiva del 25 ottobre 2019, con la quale, rilevato che in caso di **autopsie** i medici legali presentavano richieste di liquidazione di onorari sempre attestate sul massimo tabellare e che, spesso, chiedevano il raddoppio del compenso, nonché che talora i compensi erano richiesti a vacanze e non secondo le tabelle, si sono chiariti i termini di applicazione degli artt. 20, 21, 22, 23 D.M. 30 maggio 2002 e 52 DPR n.115/2002 e si è disposto di diramarla ai medici legali.

Con **direttive e linee guida del 19 febbraio 2020** si è tornati sul tema delle liquidazioni e proroghe degli incarichi agli ausiliari del magistrato, in particolare riguardo agli **incarichi collegiali** di consulenza.

In tema di compensi liquidabili ai **custodi giudiziari**, con le linee guida e disposizioni del 15 gennaio 2019, si sono chiariti i compensi loro spettanti secondo i termini di cui agli artt. 58 e 59 DPR n. 115/2002.

Inoltre, poichè una voce consistente delle spese di giustizia è proprio rappresentata dai compensi ai custodi giudiziari e poichè l'esperienza di molti uffici giudiziari insegna che, talora, siano numerosi i beni, prevalentemente veicoli, giacenti presso terzi depositari, talvolta anche da tempo rispetto alla definizione del procedimento, si sono adottate le seguenti disposizioni per mantenere lo stretto tempo necessario il vincolo sui beni sequestrati e per, conseguentemente, ridurre al minimo indispensabile le relative spese di custodia (provvedimento del 15 gennaio 2019):

- In caso di sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria, convalidando l'atto, si restituirà immediatamente quanto non utile ad essere mantenuto sotto il vincolo giudiziario.
- Qualora la polizia giudiziaria abbia nominato un terzo custode, si valuterà, se possibile, di revocare l'affidamento, nominando custode l'indagato o la persona a cui le sono state sequestrate.
- In caso di decreto di sequestro disposto dal magistrato, ove possibile, si disporrà l'affidamento delle cose alla persona a cui devono essere sequestrate, indicandolo nel provvedimento.
- Sarà necessario provvedere a periodici controlli sulle cose ancora sequestrate, per valutare se ancora il vincolo debba, o meno, permanere.
- In caso di richieste di restituzione, si disporrà la restituzione con spese a carico dell'Erario, espressamente informando l'interessato che le spese in questione saranno in ogni caso a suo carico per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla rituale comunicazione del provvedimento di dissequestro, così da renderlo edotto sulle conseguenze del mancato tempestivo esercizio delle sue facoltà e, quindi, dell'obbligazione diretta che sorge a suo carico nei confronti del custode (art.150, quarto comma DPR n.115/2002).
- Egualmente, in caso di restituzione di somme o valori in sequestro, col provvedimento si renderà edotto l'avente diritto che, decorsi tre mesi dalla comunicazione senza che abbia provveduto a ritirare quanto restituito, saranno devoluti alla cassa delle ammende (art.150, quarto comma, seconda parte DPR n.115/2002).
- Alla restituzione si provvederà con decreto, il quale conterrà le informazioni di cui all'art.150 DPR n.115/2002 sopra ricordate e nel quale il bene sarà compiutamente individuato al pari della persona a cui debba essere restituito, onde consentire alla polizia giudiziaria o a chi altri sia delegato alla esecuzione un agevole adempimento
- Fermo restando quanto sopra, qualora l'avente diritto alla restituzione di quanto sequestrato sia ignoto o irreperibile, se ne ordinerà la vendita ovvero la distruzione (art.151 DPR n.115/2002).

All'Ufficio Spese compete pure la liquidazione dei i costi sopportati per le **intercettazioni**.

Questo Ufficio si avvale principalmente di tre gestori (RCS ETM SICUREZZA S.P.A.; A.T.E.T. S.P.A.; AREA S.P.A.), applicando la rotazione degli incarichi. Le tariffe applicate sono quelle di mercato e i gestori sono affidabili e non hanno mai dato adito a doglianze.

Di seguito la divisione tra i gestori

AREA S.p.A. eroga servizi a questa Procura dall'11/09/2003		
Stato informatizzazione	100% Digitale	
Grado di soddisfazione ed affidabilità	Ottimo	
Numero di intercettazioni	Anno 2018 8	Anno 2019 (al 02.10) 63
Numero di bersagli	8 telefoniche	42 telefoniche 16 telefoniche di tipo LTE 4 veicolari + GPS 1 video ripresa da esterno
RCS S.p.A. eroga servizi a questa Procura dal 22/06/2006		
Stato informatizzazione	100% Digitale	
Grado di soddisfazione ed affidabilità	Ottimo	
Numero di intercettazioni	Anno 2018 409	Anno 2019 (al 09.10) 345
ATET S.p.A. eroga servizi dall'anno 2013		
Stato informatizzazione	100% Digitale	

Grado di soddisfazione ed affidabilità	Ottimo
Numero intercettazioni	Anno 2018 6

Di seguito si riporta il **numero delle intercettazioni** e dei **bersagli**.

REGISTRO INTERCETTAZIONI PERIODO 1/07/2018-30/06/2019	
RIT periodo 1/07/2018 -31/12/2018	92
RIT periodo 1/01/2019-30/06/2019	115
RIT TOTALI DEL PERIODO	207

BERSAGLI	
Bersagli 01/07/2018-31/12/2018	250
Bersagli 01/01/2019-30/06/2019	295
TOTALE BERSAGLI	545

Di seguito i costi per l'anno 2019.

ONORARI	IVA	TOTALE
202.036,60	44.448,07	246.484,67

L'obiettivo del triennio è di mantenere i costi a questi accettabili livelli, pur considerando che le intercettazioni sono uno strumento di prova irrinunciabile.

11.4. L'Ufficio Esecuzioni.

All'Ufficio sono addette tre unità ed è diretto da un funzionario.

L'Ufficio assiste il Procuratore e il Procuratore aggiunto i quali, a turni mensili alternati, si occupano della materia. Si tratta, ovviamente, di un Ufficio destinato a uno dei compiti principali e, soprattutto, più delicati che competono alla Procura. Il personale addetto ha dato prova di indubbia capacità e solerzia.

Di seguito la statistica dei procedimenti trattati, dei tempi di iscrizione, di gestione e di definizione, come dalle tabelle che si riportano e relative al periodo 1.7.2018 – 30.6.2019:

a) Statistica lavoro magistrati Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019

RIEPILOGO GENERALE	2018	2019	TOTALE
Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp)	67	80	147
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.)	3	3	6
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza sospensione)	10	16	26
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 cpp. con sospensione)	70	105	175
Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con sospensione)	2	5	7
Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° c.p.p. arresti domiciliari)	0	7	7
Revoca Decreti di Sospensione (art. 656 co. 8° c.p.p.)	22	31	53
Richieste del Pubblico Ministero accertamento idoneità domicilio (legge 26.11.2010 n. 199)	3	7	10
Altre Richieste del Pubblico Ministero, Atti per competenza (per Emissione provvedimento cumulo)	7	22	29
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Affidamento Servizio Sociale	21	19	40
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Detenzione Domiciliare	19	10	29
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Semilibertà	1	1	2
Revoca Misure Alternative alla Detenzione	1	4	5
Differimento dell'esecuzione ex art. 684 co. 1° c.p.p	1	1	2
Sospensioni	2	2	4
Espulsione	1	0	1
Decreti di Irreperibilità	23	13	36
Liberazione Anticipata	115	113	228

Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-Indulto-Depenalizzazione)	6	22	28
Richieste al Giudice di Esecuzione (altre)	26	31	57
Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 c.p.p. - Classe III	4	2	6
Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III	11	4	15
Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e Scadenza Pena	24	30	54
Archiviazioni - non luogo a provvedere	30	23	53
Archiviazioni - Fine espiazione	81	110	191
Archiviazioni - Provvedimento giudice dell'esecuzione	7	15	22
Archiviazioni - Perdita di competenza	40	54	94
Trasmissione istanza concessione misure alternativa art. 656 co. 5° c.p.p.	2	0	2
Estinzioni Magistrato di Sorveglianza	4	10	14
Estinzioni Giudice Esecuzione	12	8	20
Trasmissione atti al MDS per conversione pena pecuniaria	157	229	386
Trasmissione atti al MDS per l'esecuzione di sanzioni sostitutive	8	15	23
Esecuzione Pena Accessoria	12	34	46
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - affidamento in prova	0	2	2
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - semiliberta'	1	0	1
Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 92/2014	0	3	3
TOTALE COMPLESSIVO	793	1031	1824

B) Statistiche tempi di gestione trattazione procedimenti relativi al periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO	2018	2019	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	1	1	2
ENTRO 20 GIORNI	28	58	86
ENTRO 30 GIORNI	5	6	11
ENTRO 60 GIORNI	8	22	30
ENTRO 90 GIORNI	5	16	21
OLTRE 90 GIORNI	79	90	169
TOTALE	126	193	319

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ED ISCRIZIONE PROCEDIMENTI	2018	2019	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	91	98	189
ENTRO 20 GIORNI	20	70	90
ENTRO 30 GIORNI	5	19	24
ENTRO 60 GIORNI	1	6	7
ENTRO 90 GIORNI	5	1	6
OLTRE 90 GIORNI	6	2	8
TOTALE	128	196	324

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO ED ISCRIZIONE PROCEDIMENTI	2018	2019	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	1	0	1
ENTRO 20 GIORNI	17	29	46
ENTRO 30 GIORNI	7	22	29
ENTRO 60 GIORNI	13	30	43
ENTRO 90 GIORNI	6	20	26
OLTRE 90 GIORNI	84	95	179
TOTALE	128	196	324

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE	2018	2019	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	68	106	174
ENTRO 20 GIORNI	2	9	11
ENTRO 30 GIORNI	1	0	1
ENTRO 60 GIORNI	0	3	3
ENTRO 90 GIORNI	0	0	0
OLTRE 90 GIORNI	1	0	1
TOTALE	72	118	190

§§§

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

11. L'assegnazione predeterminata e automatica degli affari.

I criteri adottati in materia di assegnazione adempiono quanto previsto dall'art.10 della Circolare 16.12.2020 (e del già art.10 della Circolare 16.11.2017) e sono in linea con i disposti di cui agli artt. 4, comma 1, lett. a), h) e m), 7 commi 3 e 4 lett. c), 11 come anche riveduti nella Circolare 16.12.2020, prevedendosi che:

- l'assegnazione (e la coassegnazione) riguarda la trattazione di uno o più procedimenti o il compimento di singoli atti (da motivare adeguatamente, essendo ipotesi residuale);
- l'assegnazione (e la coassegnazione) ha effetto per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento;
- l'assegnazione (e la coassegnazione) attribuisce al magistrato l'esercizio delle indagini e l'assunzione delle determinazioni in sede processuale, fatte salve le prerogative del Procuratore previste dalla legge e dalle Circolari 16.11.2017 e 16.12.2020. L'art.10, comma 8 Circolare 16.12.2020 e l'art.10, comma 6 della Circolare 16.11.2017 prevedono che, con l'atto di assegnazione o di coassegnazione, il Procuratore possa stabilire i criteri ai quali il magistrato dovrà attenersi nell'esercizio della relativa attività. Al proposito, non si ritiene di indicare alcun predeterminato criterio, posto che, anche per le dimensioni dell'Ufficio, la facoltà in questione si realizza nella quotidiana interlocuzione con i colleghi e posto che i criteri stessi emergono chiaramente dai diversi provvedimenti adottati quali linee guida nella conduzione delle indagini nelle materie ordinarie e nelle materie specialistiche e di cui al §16.

L'assegnazione dei procedimenti segue meccanismi predeterminati, automatici e in via informatica (tramite l'applicativo SICP), per garantire il trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale.

Questa metodologia automatica e predeterminata attiene all'assegnazione delle notizie che sono trasmesse all'Ufficio e riguarda

- a) la materia specialistica di competenza dei Gruppi;
- b) la materia cosiddetta generica, ossia quella non attribuita ai Gruppi specialistici, di competenza del magistrato di turno ordinario (reati di cui ai Registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al Registro mod.45 e denunce anonime di cui al Registro mod.46);
- c) gli atti che prevedono immediati adempimenti e di competenza del magistrato di turno urgenze.

Ed infatti, sia per la materia specialistica sia per quella cosiddetta ordinaria sia per gli atti che richiedono immediate determinazioni l'assegnazione degli affari avviene sulla base di relativi turni (turno di specialistica per ogni Gruppo di lavoro; turno ordinario e turno per le urgenze) cui partecipano i magistrati secondo scansioni temporali predefinite.

E' anche da precisare che fino al 1° giugno 2019 il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipavano, nella ridotta misura del 50%, al turno ordinario e a quello degli atti urgenti. Con provvedimento del 22 maggio 2019 in tema di controllo sul puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, essendosi previsto che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto verificassero le modalità di definizione dei procedimenti (e, dunque, l'apposizione del "visto" sulle richieste di rinvio a giudizio, sulle bozze dei decreti di citazione a giudizio, prima della richiesta di data d'udienza, sulle richieste di archiviazione nel merito quanto ai procedimenti iscritti nel registro mod.21 e sulle richieste di archiviazione nel merito inerenti a indagini di rilievo quanto ai procedimenti iscritti nel registro mod.44; di cui *infra*), si è stabilito che entrambi non partecipassero più al turno di assegnazione nella materia dei reati ordinari. Per contemperare il relativo aumento del carico di lavoro distribuito sui Sostituti, si è previsto che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipino al turno urgenze con cadenza pari quella dei Sostituti a far tempo dal 1°6.2019, come da provvedimento del 22.5.2019.

Eguale sia il Procuratore che il Procuratore Aggiunto, mentre erano assegnatari nella ridotta misura del 50% in relazione agli altri componenti, rispettivamente dei procedimenti di competenza del Gruppo di lavoro "Reati contro la p.a." e di quello "Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno", a seguito del trasferimento di due Sostituti ad altro Ufficio, dal 1°1.2021 parteciperanno senza alcuna riduzione ai turni dei due Gruppi indicati.

Per concludere sul tema della distribuzione degli affari tra i magistrati, si richiama quanto già rilevato trattando dei Gruppi di lavoro, ossia che i reati già previsti di esclusiva competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto sono stati ora destinati all'assegnazione ordinaria (i reati di diffamazione a mezzo stampa, con provvedimento del 26.11.2018), ora

confluiti nella materia specialistica (i reati di responsabilità in ambito sanitario attribuiti al Gruppo di lavoro “*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*”, con provvedimento del 27 novembre 2019). Infine, il Procuratore e il Procuratore Aggiunto hanno esclusiva competenza sulla materia degli Affari Civili e su quella della Esecuzione, sempre mediante la distribuzione automatica e predeterminata, secondo un’alternata partecipazione ai turni mensili relativi (come meglio dettagliato *infra*), nonché, sempre mensilmente alternandosi, si occupano della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti mediante gli elenchi mensili di cui all’art.107 bis disp.att.c.p.p., trasmessi attraverso il Portale Notizie Reato.

L’art.7, c.3 della circolare 16.12.2020 stabilisce che il progetto organizzativo debba contenere “*l’indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione*”.

Quanto, dunque, ai criteri di distribuzione degli affari riferibili ai **magistrati di prima nomina**, si prevede:

- che non avranno assegnati procedimenti già trattati da altri magistrati a titolo di ridistribuzione, salvo casi eccezionali ricollegabili esclusivamente a eccezionali ragioni di riequilibrio dei carichi di lavoro gravanti sugli altri magistrati e per cui sarà necessaria un’esauriente motivazione;
- che per i primi sei mesi parteciperanno al turno affari ordinari e a quello degli affari urgenti in misura più frequente rispetto agli altri magistrati, al fine di compensare il sovraccarico di affari gravato sui colleghi a seguito dei pregressi vuoti di organico e dell’aver incamerato i procedimenti degli altri magistrati trasferiti; scaduto il semestre, parteciperanno ai turni con la stessa frequenza degli altri magistrati;
- che parteciperanno ai turni ordinario e affari urgenti con la supervisione del magistrato affidatario del primo anno, anche in prospettiva della possibilità di eventuali coassegnazioni dei procedimenti a quest’ultimo in tutti i casi l’affidatario ne valuti ora la necessità ora l’opportunità a fronte delle specifiche vicende oggetto delle indagini laddove presentino aspetti giuridici o di ricostruzioni del fatto o di coinvolgimento di plurime persone tali da suggerire l’affiancamento di un magistrato “esperto”; in questi casi, il magistrato affidatario sottoporrà la proposta al Procuratore o al Procuratore Aggiunto e il provvedimento di coassegnazione dovrà essere adeguatamente ed esaurientemente motivato;
- che, quanto alla partecipazione a Gruppi specialistici, prima dell’insediamento si provvederà a indire interpello tra i magistrati dell’Ufficio onde consentire a questi ultimi di esprimersi in merito al passaggio da un Gruppo ad un altro, laddove possibile e, quindi, gli esiti saranno comunicati ai magistrati di prima nomina, in modo che possano conoscere quali Gruppi specialistici abbiano vacanze ed esprimere le loro preferenze; a parità di preferenze, la destinazione ad un Gruppo piuttosto che ad un altro avverrà valutando eventuali pregresse conoscenze del settore e la posizione in graduatoria; la partecipazione al Gruppo specialistico avrà luogo senza riassegnazione di procedimenti già in essere nei termini già sopra esposti per i procedimenti ordinari;
- che la partecipazione ai turni dei Gruppi specialistici e la relativa assegnazione degli affari seguirà i criteri stabiliti per tutti i magistrati, ferma restando la supervisione del magistrato affidatario e del Procuratore o del Procuratore Aggiunto quali coordinatori dei Gruppi specialistici in cui il magistrato di prima nomina sia entrato a far parte, anche al fine di valutare eventuali coassegnazione negli stessi termini già sopra indicati.

I criteri di assegnazione automatica presiedono alla distribuzione di tutte le notizie di reato secondo il seguente modulo operativo.

1) **Notizie di reato che non abbiano carattere d’urgenza.**

a) Trasmissione della notizia di reato tramite PNR (Portale Notizie di Reato) e iscrizione nei Registri

L’Ufficio Ricezione Atti, dopo procedura di acquisizione della notizia di reato dal relativo Portale, verifica se possa riferirsi alla materia specialistica di uno dei Gruppi di lavoro o meno. Nel primo caso, trasmette gli atti al coordinatore del relativo Gruppo per la verifica e la successiva assegnazione al magistrato di turno del Gruppo stesso, il quale poi provvede alle necessarie iscrizioni.

Qualora la notizia di reato riguardi la materia ordinaria, gli atti vengono trasmessi al relativo magistrato di turno, il quale, se la notizia è arrivata tramite PNR, verifica i dati necessari a procedere all’iscrizione in uno dei Registri mod.21, 21 bis, 44 (o mod.45 se si tratti di pseudo notizia di reato secondo i criteri di cui *infra*).

b) Notizia di reato non trasmessa tramite PNR o depositata direttamente all'Ufficio.

Nei casi in cui la notizia di reato pervenga in altro modo (a mezzo servizio postale ovvero mediante il deposito degli atti presso l'Ufficio dedicato) la procedura è analoga a quella testé descritta.

2) **Notizia di reato con carattere d'urgenza.**

Qualora la notizia di reato abbia carattere di urgenza, intendendo per tale qualsiasi comunicazione che imponga un tempestivo intervento del p.m., ora per adempimenti procedurali da porre in essere in tempi prestabiliti (è il caso di tutti gli atti d'iniziativa della polizia giudiziaria che devono essere convalidati nei termini di legge: arresti in flagranza, fermi, sequestri probatori o preventivi), ora per esigenze d'indagine e di accertamenti (omicidi, decessi *et similia*), la trasmissione avviene per posta elettronica, all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio e gli atti sono immediatamente posti all'attenzione del pubblico ministero di turno "atti urgenti", definito mediante criteri automatici, il quale provvede alla valutazione, all'iscrizione nei Registri e agli adempimenti conseguenti.

E' stabilito che, nel caso dell'urgenza, il magistrato di turno tratterà anche i reati di competenza specialistica ponendo in essere gli atti urgenti, conclusi i quali trasmetterà il fascicolo al magistrato di turno del Gruppo specialistico, a cui il procedimento verrà (ri)assegnato.

In questi casi, il magistrato di turno urgenze informerà quello di turno del gruppo specialistico il quale, se opportuno, potrà immediatamente intervenire.

Così si è disposto a seguito di riunione tra i magistrati in quanto, salvo per il gruppo "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*", i turni specialistici hanno durata mensile e, pertanto, non sempre il magistrato di quel turno potrebbe essere immediatamente reperibile per provvedere agli atti urgenti.

3) **Incombenze delle Segreterie del magistrato assegnatario.**

Dal momento in cui l'Ufficio Ricezione Atti trasmette il fascicolo al p.m. assegnatario tutte le incombenze relative al procedimento (eventuali modifiche della iscrizione della N.R., atti di indagine, formalità varie come quelle ex art. 415 bis cpp e relative notifiche, provvedimenti di definizione, indici degli atti etc.), ad eccezione dei procedimenti per reati definibili con citazione diretta (per cui si rimanda a quanto appresso indicato), saranno attribuite alle competenze del magistrato assegnatario e della sua segreteria.

Parimenti gli adempimenti connessi alla richiesta di rinvio a giudizio ordinaria o di altra forma di esercizio dell'azione penale per reati di competenza del Tribunale Monocratico (tranne il caso della citazione diretta), Corte d'Assise o Tribunale Collegiale continueranno ad essere di competenza delle Segreterie dei magistrati assegnatari, comprese – su indicazioni e provvedimenti formali dei magistrati – la cura e la verifica delle notifiche di avviso ex artt. 408 e 415 bis c.p.p., delle traduzioni dall'italiano di tutti gli atti da notificarsi in lingua straniera, dell'esecuzione di dissequestri, rilascio copie *et similia*.

4) **Quanto ai procedimenti definiti mediante citazione diretta.**

Per questi procedimenti, qualora il p.m. togato non ritenga di partecipare al dibattimento, è previsto che:

- le segreterie dei magistrati provvedono, dopo che il p.m. avrà predisposto la bozza del decreto di citazione, a richiedere al Tribunale la data di fissazione dell'udienza ed a predisporre l'atto o gli atti da notificare
- ricevuta l'indicazione della data di udienza, trattengono il fascicolo in deposito e procedono alle notifiche necessarie e, quindi, lo trasmettono all'Ufficio per il Dibattimento
- secondo la prassi attuale (circa 60 giorni prima della data fissata per l'udienza);

A sua volta, il personale dell'Ufficio per il Dibattimento provvede a:

- controllare il fascicolo ricevuto dalle segreterie dei p.m., completo di relate di notifiche
- formare il fascicolo per il dibattimento sulla base delle indicazioni del p.m. titolare
- trasmettere i fascicoli per il dibattimento, dopo lo scarico a SICP o TIAP, al Tribunale Monocratico, trattenendo il fascicolo del p.m. in cui viene inserita copia degli atti formati per il dibattimento

- citare i testi, secondo le disposizioni indicate sullo statino d'udienza e a contro citare i testi, allorquando non risulti necessario il loro esame, qualora abbiano ricevuto la citazione
- custodire i fascicoli per tutta la durata del dibattimento, provvedendo a ogni relativa incombenza
- smistare ed inserire nei fascicoli giacenti la relativa posta.

Attraverso un servizio di sportello, l'Ufficio provvede alla ricezione di nomine ed al rilascio di copie dei fascicoli in carico. Questi incombenzi resteranno in carico alle segreterie dei magistrati laddove il p.m. togato ritenga di partecipare al dibattimento.

12. Sull'iscrizione delle notizie di reato.

L'art.4, lett m) sia della Circolare 16.11.2017 che della Circolare 16.12.2020, in tema di corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e giusto processo, prevede, tra l'altro, che il Procuratore *“cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”*.

Per l'importanza dell'argomento, pertanto è necessario che l'Ufficio adotti criteri chiari e trasparenti in merito:

- 1) alla valutazione che il magistrato sia tenuto a fare al momento dell'esame degli atti relativi a una notizia di reato assegnatagli, onde stabilire se si tratti realmente di una notizia di reato e se a carico di persona nota o ancora ignota e, quindi, orientarsi sulla scelta del registro (mod.21, 21 bis, 44, 45) sul quale eseguire le relative iscrizioni
- 2) all'orientamento sulla scelta del registro (mod.21, 21 bis, 44, 45) sul quale eseguire le relative iscrizioni
- 3) alle iscrizioni sul registro mod.45 e alle successive attività consentite
- 4) alle iscrizioni sul registro mod.46.

In adempimento, si sono adottate le necessarie disposizioni con il provvedimento del 16 dicembre 2019 (riassuntivo anche dei precedenti del 26.3.2019 e del 22.5.2019).

Conviene ricordare che a seguito dell'introduzione dell'applicativo SICP per la gestione informatica, tra gli altri, dei registri denominati modelli 21, 21-bis, 44 e 45, con circolare datata 11 novembre 2016, il Ministero della Giustizia diramava *“puntuali raccomandazioni finalizzate ad assicurare, in uno alle doverose caratteristiche di accuratezza, tempestività e omogeneità delle operazioni di data entry, l'efficacia delle politiche di organizzazione dei servizi della giustizia nel settore penale.”*, anche fornendo indicazioni in merito al trattamento delle denunce trasmesse per posta elettronica, delle denunce anonime, dei criteri orientativi sulla scelta del registro in cui iscrivere le notizie di reato, sul contenuto delle iscrizioni e sulla migrazione dei procedimenti da un registro all'altro e che qui devono essere integralmente richiamate³⁸.

E conviene anche richiamare le disposizioni di cui alla legge n.103/2017, *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”* (c.d. *“Riforma Orlando”*) nella parte relativa all'organizzazione dell'ufficio del p.m., essendo stato attribuito al Procuratore il compito di garantire *“l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”* (modifica dell'art.1, comma 2 D.Lgs. n.106/2006).

Sono state, inoltre e condividendone i contenuti, anche apprezzate le note emanate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 2 ottobre 2017 in tema di *“Osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”* e a seguito dell'entrata in vigore della legge. n.103/2017³⁹.

Con questi materiali si sono predisposte le linee guida da seguire per valutare la notizia di reato e per individuare in quale dei registri (mod.21, 21 bis, 44, 45, 46) annotarle, come di seguito si richiamano.

12.1. La notizia di reato.

E' noto che il codice di procedura penale non definisce la *“notizia di reato”*, mentre l'art.109 disp.att.c.p.p. si limita a prevedere che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti *“che possono contenere notizia di reato”* la data e l'ora in cui sono pervenuti, e li **“sottopone immediatamente”** al Procuratore *“per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”*.

Altrettanto è noto che la giurisprudenza, *“coordinando dette disposizioni con le previsioni degli artt. 332 e 347 c.p.p., ritagliano uno spazio intermedio tra l'indefinita ipotesi di reato (il semplice sospetto, insufficiente a giustificare l'iscrizione) e la base fattuale già sufficiente a elevare l'imputazione”* (Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016).

³⁸ La circolare è allegata.

³⁹ Le disposizioni sono allegate.

Intanto, l'iscrizione della notizia è atto giudiziario di esclusiva competenza del pubblico ministero, quale titolare del monopolio della domanda penale (artt.112 Cost., 50 e 335 c.p.p., 109 disp.att.c.p.p.) e che presenta aspetti salienti per la garanzia dei diritti delle altre parti.

*“Al pubblico ministero non è però conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta né in relazione all’an, né rispetto al quid e al quando dell’iscrizione. Il pubblico ministero dovrà soltanto riscontrare l’esistenza dei presupposti normativi che impongono l’iscrizione e il suo aggiornamento (Cass., sez. un., n. 40538/2009)”*⁴⁰.

L'attenzione deve, soprattutto, soffermarsi sui presupposti dell'iscrizione, i quali la rendono obbligatoria soltanto una volta ritenuti sussistenti dal pubblico ministero.

A riscontro, si prevede che gli atti che *“possono contenere notizia di reato”* siano valutati dal pubblico ministero *“per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”* (art.109 disp.att.c.p.p.), laddove l’uso dell’ *“eventuale”* esclude ogni possibile, residuo automatismo.

L'iscrizione della notizia di reato non è, pertanto, un atto automatico e dovuto, bensì un atto che diventa obbligatorio solo a seguito dello scrutinio positivo dei presupposti che, legittimandolo, lo rendono tale e che, inoltre, servono a orientare sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia (mod.21, 21 bis, 44, 45).

Si tratta di presupposti di natura oggettiva e soggettiva che devono essere valutati dal pubblico ministero e che riguardano i due aspetti della notizia di reato: quello oggettivo, costituito dalla sussistenza di un fatto che possa rientrare in una fattispecie criminosa, presentandone tutti gli elementi; quello soggettivo, consistente nel poter attribuire il fatto ad una persona individuata (e dalla cui individuazione i termini delle indagini cominciano a decorrere). Seppur talora si tratti di un giudizio non immediato a fronte della complessità degli atti da esaminare, tuttavia le esigenze del sistema ne richiedono la tempestività, la quale, seguendo le sagge indicazioni della giurisprudenza, può essere tradotta nei termini di una tempestività *ragionevole*. Ed infatti, il massimo organo giurisdizionale si è espresso rilevando che non sia sempre agevole la valutazione degli atti che possono contenere la notizia del reato e tale complessità dello scrutinio esclude la configurabilità di un potere del giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione, per farne conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente dal momento in cui la *notitia criminis* avrebbe potuto e dovuto essere annotata, anziché dal momento della formale iscrizione, (SSUU n. 40538/2009).

12.2. L'organizzazione dell'Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.

L'Ufficio conta su un'organizzazione capace di adempiere tempestivamente i compiti di ricevimento, classificazione, valutazione e iscrizione degli *“atti che possono contenere notizie di reato”* e, pertanto, non occorre modificarne l'assetto. Come rilevato, da tempo si è introdotta la trasmissione delle notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria tramite il Portale NR e, da ultimo, il sistema è utilizzato anche per l'invio degli *“elenchi mensili”* di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p. inerenti alle denunce a carico di ignoti.

Il Portale consente agli uffici di polizia (uffici fonte) di iscrivere un'annotazione e di trasmetterla alla Procura che, rinvenuta la *notitia* nel modulo denominato *“annotazioni preliminari”*, procede a iscrivere la notizia nel registro pertinente, mediante il mero *“ribaltamento”* dei dati inseriti dalla polizia giudiziaria. Il meccanismo, non comportando l'ingresso diretto dell'annotazione di polizia nei registri, concilia i vantaggi della semplificazione dei processi di lavoro con la certezza che l'iscrizione della notizia sarà curata dalla Procura, cui pur sempre compete in esclusiva la qualificazione giuridica dei fatti⁴¹.

A questo fine, il nostro sistema organizzativo prevede che, avvenuto il *“ribaltamento”* gli atti siano trasmessi al pubblico ministero assegnatario il quale provvederà a verificare la correttezza della comunicazione di reato inviata dalla polizia giudiziaria, quanto all'identificazione dell'autore, a quella della persona offesa, alla qualificazione giuridica, al tempo e al luogo del fatto, così procedendo alle necessarie modificazioni o convalidando le annotazioni e disponendo le iscrizioni nel registro che avrà individuato ⁴².

⁴⁰ Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

⁴¹ Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

⁴² Ed infatti, qualora la polizia giudiziaria abbia erroneamente attribuito il reato ad una persona piuttosto che ad un'altra, ovvero trasmesso una denuncia a carico di ignoti, laddove, invece, il fatto sia attribuibile ad autore noto, o viceversa, il pubblico ministero potrà sempre intervenire, correggendo questi errori e disponendo le

Il sistema restituirà poi alla polizia giudiziaria (“ufficio fonte”) le informazioni essenziali: il numero del procedimento, la data di iscrizione, il nominativo del magistrato assegnatario. E’, inoltre, previsto, che dopo la trasmissione digitale via PNR, la p.g. provveda a depositare il formato cartaceo della notizia di reato.

Le notizie di reato qualificabili come *urgenti*, poiché comportano attività giudiziarie da eseguire entro termini tassativi o, comunque sia, pressoché immediati (arresti in flagranza, fermi, sequestri, decessi *et similia*) sono, invece, trasmesse dalla polizia giudiziaria mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica dedicato e in uso all’Ufficio.

Si è predisposto, inoltre, un ufficio destinato a ricevere le denunce e querele dei privati non acquisite dalla polizia giudiziaria.

Qualora le notizie di reato riguardino la materia ordinaria, gli atti sono trasmessi al magistrato di turno, assegnatario in applicazione dei criteri automatici e predefiniti da tempo adottati.

Qualora la notizia di reato sia riferibile a materie specialistiche di competenza degli Istituti Gruppi di lavoro, gli atti sono inoltrati al coordinatore del Gruppo, il quale provvede all’assegnazione del magistrato di turno del relativo settore.

12.3. La valutazione della notizia di reato e l’iscrizione nei registri.

E’ compito del magistrato assegnatario del procedimento, al quale viene trasmesso il relativo fascicolo, di verificare sia la correttezza e completezza delle iscrizioni sia che corrispondano ai fatti oggetto della notizia di reato. Si tratta di verifica da effettuare con quella *ragionevole tempestività* cui si è già fatto cenno, parametrata all’eventuale complessità dell’accertamento e alle altre incombenze urgenti a cui è chiamato (udienze, gestione del ruolo, altri servizi e simili) e che potranno comportare successive integrazioni di iscrizioni.

Nei casi di dubbio sarà sempre necessaria l’interlocuzione con il Procuratore o il Procuratore aggiunto.

Nel merito, la valutazione del magistrato deve, dapprima, riguardare il fatto oggetto della notizia di reato, rappresentando il vaglio preliminare per orientare nella scelta del registro in cui iscrivere gli atti, in particolare se nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) o nel registro cui sono destinate le iscrizioni delle pseudonotizie di reato (mod.45).

I criteri da seguire nel procedere alla valutazione sono quelli elaborati dalla consolidata giurisprudenza citata nella circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016 e qui è sufficiente richiamarli. Occorre, però, espressamente chiarire che per procedere all’indagine preliminare, esercitare l’azione penale, richiedere l’archiviazione è necessario che il procedimento riguardi un fatto, ossia una condotta umana che possa essere riferibile a un contesto spazio-temporale e presenti gli elementi tipici di una fattispecie di reato.

In questo senso si intende che il fatto deve presentare gli indizi di un reato.

Qualora il fatto non denoti questi minimi livelli di connotazione, la scelta obbligata sarà di iscrivere gli atti nel residuale registro mod.45, naturale destinatario dei fatti non costituenti reato.

Per evitare fraintendimenti, si vuole chiarire che si iscriveranno nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) i fatti che siano catalogabili, nei termini espressi, in una fattispecie criminosa, mentre si annoteranno nel registro mod.45 i fatti che oggettivamente non lo siano, essendo deputato alla registrazione di atti e annotazioni del tutto privi di rilevanza penale. E dunque, nel registro mod.45, ad esempio, andranno annotati *“gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell’art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati?”* (circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016).

Al pari, gli esiti negativi di perquisizioni eseguite d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, i referti medici attestanti lesioni di ancora incerta eziologia e purché non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di ulteriori approfondimenti, nonché i rinvenimenti di cadaveri (o di resti) per cui sia ancora da accertare la riferibilità a terze responsabilità.

Qualora la narrazione del fatto da iscrivere manifesti la necessità di accertamenti per stabilire se costituisca reato, si procederà all’iscrizione nel registro mod.45 soltanto se si tratti di *“attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”*⁴³.

esatte iscrizioni, senza necessità di particolari adempimenti. In casi simili, infatti, il p.m. procederà alle iscrizioni e correzioni e sarà sufficiente che la segreteria annulli le annotazioni seguenti al “ribaltamento” della notizia di reato trasmessa dalla p.g., agendo sulla voce “gestione fascicolo” e “annullamento” di cui al sistema SICP.

⁴³ Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

Al contrario, si procederà all'iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) se le attività di chiarimento saranno destinate alla verifica della fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi, trattandosi di attività propriamente investigative.

Eguale, non potranno essere iscritte nel registro mod.45 notizie che descrivano condotte astrattamente rientrabili in fattispecie criminose, sebbene possano apparire palesemente infondate nel merito, purché, come sopra indicato, non rientrino in denunce o esposti privi di senso o di contenuto abnorme e riferibili anche a manifesti stati patologici di chi li abbia redatti.

Parimenti, non potrà farsi ricorso al registro mod.45 per annotarvi le notizie trasmesse dalla polizia giudiziaria e inerenti a reati procedibili a querela, qualora quest'ultima non sia stata ancora presentata (come, ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo; oppure nel caso di furti non aggravati e fattispecie simili). Poiché, infatti, è noto che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire ogni notizia di reato, indipendentemente dall'eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, l'iscrizione nel registro mod.45 in questi casi segnalerebbe una prassi scorretta, impedendo al pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e sottraendo al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale, compresi, appunto, quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità.

Quanto all'iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44), è necessario che la scelta sia l'esito di una ponderata valutazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza, si deve procedere all'iscrizione nel registro mod. 21 (o 21 bis) soltanto quando nei confronti di una persona individuata emergano specifici elementi indiziari e non semplici sospetti, ossia quando sussistano a carico gli elementi essenziali di un fatto qualificabile quale reato unitamente alle relative fonti di prova (SSUU n.16/2000). Si richiama, in tema, quanto annota la circolare ministeriale 11.11.2016 sull'esigenza di non procedere ad annotazioni *frettolose* nel registro dedicato agli indagati noti, poiché *“un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati”*. Si deve convenire con l'indicazione, pur a fronte della funzione di garanzia che assume l'iscrizione nell'ambito del procedimento, in quanto la posizione di “indagato” presenta anche inevitabili aspetti negativi, già riferibili alla semplice iscrizione, che giustificano, del resto, l'apposizione di un termine di scadenza alle indagini preliminari (Corte Cost. n.174/1992) ⁴⁴.

Si tenga anche conto di un errore di fondo nel quale, talora, si cade, ossia considerare l'iscrizione come un “atto dovuto”, intendendolo quale un atto automatico a seguito dell'attribuzione a un soggetto di un reato effettuata dalla polizia giudiziaria o dal privato o da rappresentanti di enti nella redazione di denunce o querele. Se è vero che l'art.335 c.p.p. impone l'iscrizione della persona alla quale il fatto è attribuito, tuttavia l'esercizio del relativo potere è riconosciuto, in via esclusiva, al pubblico ministero che lo esercita, come rilevato, non meccanicamente, ma con la doverosa ponderazione.

Si tratta dell'esercizio di un potere irrinunciabile e non demandabile ad altri.

Pertanto, si procederà all'iscrizione del nominativo della persona alla quale la *notitia criminis* attribuisca il reato solo quando, a seguito della valutazione del magistrato assegnatario, questa attribuzione sia supportata da specifici elementi indiziari, secondo il consolidato conforto della giurisprudenza di legittimità. Si valuterà, pertanto, se il fatto descritto nella notizia di reato possa corrispondere alla condotta di reato di una persona già compiutamente individuata o immediatamente individuabile, ovvero se sia la conseguenza di un comportamento attribuito a una persona ancora da individuare; nell'un caso, si procederà all'iscrizione nel registro mod.21 (o mod.21 bis), nell'altro, nel registro mod.44.

Pertanto, *“Il mod. 44 è il contenitore delle annotazioni e denunce che riportano fatti suscettibili nella nozione oggettiva di notizia di reato, per i quali però non siano stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare la componente soggettiva dell'iscrizione, l'iscrizione del nominativo che, dice l'art. 335 c.p.p., deve avvenire soltanto “dal momento in cui esso risulta”* ⁴⁵.

Come noto, i termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito (Cass., Sez. II, n. 36590/2007) e la necessità di un'identificazione per nome, cognome, generalità

⁴⁴ Come giustamente scrive il Procuratore di Roma è opportuno: *“abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato ad una sorta di favor inscriptionis, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema.al contrario: procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere quelle dovute”* Disposizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 2.10.2017.

⁴⁵ Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

complete, si giustifica per scongiurare l'ipotesi dell'iscrizione erronea di un omonimo, con inevitabili danni. Mentre, dunque, non è possibile procedere a iscrivere nel registro dedicato ai noti procedimenti nei confronti di "noti da identificare" o di "persone da identificare" o "persone identificabili" e formule simili, potendo rappresentare un ritardo *abusivo* dell'iscrizione, tuttavia saranno iscritti nel registro i fatti di reato attribuibili a un soggetto individuabile senza margini di equivoco.

Si intende, ad esempio, un soggetto investito di una carica pubblica al momento del fatto; ovvero un soggetto già noto agli inquirenti per pregresse attività investigative o precedenti giudiziari, riguardo al quale manchi soltanto l'acquisizione del certificato anagrafico. Infatti, anche in questi casi, essendo l'accertamento agevole e tempestivo, il ritardo dell'iscrizione apparirebbe egualmente abusivo.

Invece, appare conforme alle garanzie normative iscrivere nel registro mod.44 il fatto di reato i cui indizi emergano da atti amministrativi o di imprese, posto che, se l'ente o la struttura imprenditoriale non hanno architetture elementari, sarà necessaria un'attività destinata a chiarire a quali esponenti il fatto sia attribuibile e posto che la semplice posizione assunta nell'organigramma dell'organizzazione non sempre assume un ruolo specificamente indiziante nei termini già esposti, anche in caso di reati propri ⁴⁶.

Analogamente, quando non sia chiaro, a seguito di un evento astrattamente riferibile al convergere di più condotte, quali l'abbiano determinato, come nel caso delle responsabilità in ambito sanitario di cui all'art.590 sexies c.p. per esiti verificatisi in strutture articolate in cui operano più soggetti. La posizione garantista (o, meglio, più difensiva per l'Ufficio piuttosto che per gli indagati) consisterebbe nell'iscrivere tutti i sanitari che avrebbero potenzialmente contribuito all'evento, soprattutto quando si tratti di procedere con atti irripetibili. Si tratta, però, di una scelta non condivisibile, poiché, come annotato, l'iscrizione presuppone che nei confronti del soggetto emergano specifici elementi indizianti e non semplici sospetti seppure qualificati ⁴⁷.

Dunque, in sintesi si procederà:

- all'iscrizione nel registro mod.45 quando il fatto descritto nella notizia di reato oggettivamente non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa⁴⁸, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non costituente reato);
- all'iscrizione nel registro mod.21 (o 21 bis) quando il fatto sia qualificabile come reato, in presenza di una base indiziaria sufficiente, nonché sia riferibile a una persona individuata o immediatamente individuabile e nei cui confronti emergano specifici elementi indizianti;
- all'iscrizione nel registro mod.44 negli altri casi.

12.4. Il registro mod. 45 e gli accertamenti onerosi.

La circolare ministeriale ricorda che *"L'esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l'indizio di una deviazione funzionale"*.

Si è già rilevato che le uniche attività consentite a seguito dell'iscrizione della notizia nel registro sono quelle indispensabili per chiarire se la confusa notizia possa assumere rilievo penale, escludendo le attività propriamente investigative, in

⁴⁶ *"In particolare, è evidente che tale carattere specificante non può essere affermato, di regola, con riferimento alle posizioni apicali...prima delle doverose e necessarie verifiche in ordine all'esistenza di deleghe, alla natura e consistenza dell'attività che ha condotto all'adozione dell'atto..."* Direttive del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 2.10.2017.

⁴⁷ Da ultimo, Cass.Sez.VI, 4.11.2016: *"...gli avvisi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti indizi di reità, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuitività al soggetto, in relazione al reato oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014, dep. 2015, Ciodarò, Rv. 264216; Sez.4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv.253564)"*.

⁴⁸ Ad esempio *"Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a **perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa** (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento. Lo stesso deve dirsi dei **referti medici**, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi."* Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

Eguale in caso di notizie relative a suicidio, ovvero al rinvenimento di un cadavere che non rechi traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

quanto destinate a verificare la fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Pertanto, mentre ed ovviamente non si potranno compiere atti investigativi invasivi o che prevedano la presenza del difensore e il successivo deposito, saranno ammissibili le assunzioni di informazioni e le acquisizioni documentali se destinate alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato. Da ricordare che le spese destinate alla verifica di una "non notizia di reato" non rientrano tra quelle di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n.115/ 2002, non avendo corso nell'ambito di un procedimento penale. Tuttavia, talora lo svolgimento di attività onerose può rappresentare l'unica possibile verifica sulla rilevanza penale, o meno, della notizia acquisita. E', ad esempio, il caso degli accertamenti tecnici disposti a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti, al fine di identificarlo e/o di appurare le cause della morte. Si tratta, del resto, di accertamenti che rientrano nel pur stretto limite dell'acquisizione di informazioni essenziali per poter stabilire se il fatto costituisca un reato, come per esempio, l'accertamento medico-legale delle cause della morte che spesso si risolve nell'unico atto utile a stabilire se la notizia del rinvenimento di un cadavere sia collegabile a un reato.

Del resto, l'art. 116 disp. att. c.p.p., collega il dovere istituzionale del Procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato"; nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indizianti", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato.

Pertanto, si deve ritenere che il ricorso a tale tipo di accertamenti nell'ambito del procedimento iscritto nel registro mod. 45 sia una procedura più corretta e da seguire per l'Ufficio rispetto a quella di procedere a iscrizioni *strumentali*, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose talora neppure plausibili e ricavabili dai dati disponibili.

Laddove l'esito degli accertamenti consentano di dare rilievo penale al fatto, si procederà alla trasmigrazione del procedimento nel registro mod.21 o in quello mod.44, a seconda dei casi e dei criteri già esposti.

Al contrario, qualora la notizia appresa debba essere approfondita con un'attività di consulenza onerosa (quale, ad esempio, la consulenza in materia contabile), si dovrà procedere a iscriverla in uno dei registri tipici, in questo caso non trattandosi di dover eseguire l'unico accertamento possibile per chiarirne il rilievo penale, ma più semplicemente cercare conferma, o meno, ad un'ipotesi di reato già delineata nei contorni.

12.5. Il passaggio dei procedimenti dal registro mod. 45 a quello mod. 21 e gli indebiti abusi.

L'emersione di fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione nel registro mod. 45 (per esempio la relazione trasmessa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 l.f., che evidenzia i sintomi di una bancarotta), comporta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21, 21 bis nel caso di indagati noti, mod. 44 nel caso di ignoti).

Come anche già rilevato, la trasmigrazione dell'iscrizione è doverosa quando siano necessari approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori da quelli finalizzati a chiarire se il fatto rappresenti, o meno, un reato e come sopra indicato.

In mancanza di tali evoluzioni il passaggio di registro non sarà giustificabile.

In tema, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha osservato che una seriale migrazione di procedimenti già iscritti nel registro mod. 45 a quelli mod.44 o 21, solitamente seguita da richieste di archiviazione e senza alcuna attività di indagine svolta nel frattempo, rappresenta un indice significativo del "*possibile sviamento dell'iscrizione dalla finalità tipica*", a sua volta responsabile dell'improprio "*sovraccarico dei registri noti e ignoti*" che offusca l'affidabile comparazione dei carichi e dei flussi di lavoro tra Uffici, con ovvie dannose conseguenze.

12.6. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica.

E' tema già affrontato con l'adozione di specifico provvedimento del 21 gennaio 2019, anche pubblicato nel sito web. La denuncia o la querela spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, non soddisfano il disposto dell'art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore.

Eguale, quanto alla presentazione della querela, l'art.336 c.p.p. dispone che "*La querela è proposta mediante dichiarazione.*" e l'art.337 c.p.p. soggiunge che "*La dichiarazione..è proposta, con le forme previste dall'art.333, secondo comma c.p.p...essa, con dichiarazione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale...l'autorità*

che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti al pubblico ministero".

Le norme in questione prevedono, pertanto, che chi intenda presentare una querela o denunciare un fatto di reato all'autorità giudiziaria sia inequivocabilmente identificabile e identificato (e che la sua volontà sia resa in formula chiara ed espressa). La trasmissione della querela o della denuncia mediante la posta elettronica, certificata o meno, non rispetta queste formalità di presentazione e, conseguentemente, non consente di tutelare gli interessi sottostanti. L'inoltro mediante la posta elettronica, infatti, non comporta automaticamente la garanzia che, effettivamente, il formale titolare della relativa casella postale abbia redatto e spedito la "missiva".

Neppure le disposizioni del D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) ammettono l'equipollenza di questa forma di trasmissione a quella prescritta dalla norma del codice. L'art. 47 circoscrive, infatti, la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. A sua volta, l'art. 51 c.1 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008, si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151 c.p.p.

Dunque, ribadendo quanto già scritto nel provvedimento del 21 gennaio 2019, anche reso pubblico mediante inserimento nel sito web dell'Ufficio, questo Ufficio non prenderà in esame le denunce/querelle inviate dai privati a mezzo di posta elettronica, anche certificata, non sussistendo l'obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato.

Quanto alla trasmissione telematica di atti attraverso il Portale Deposito Atti Penali ovvero ricorrendo alla pec così come disposto ai sensi dell'art.24 D.L.28.10.2020 n.137 nei confronti dei difensori, trattandosi di previsioni dettate a ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, per quanto attualmente stabilito, ad efficacia limitata nel tempo (fino al 31.1.2021), si rinvia al paragrafo dedicato di cui alla parte terza di questo progetto.

12.7. Le denunce anonime.

Quanto alle denunce da registrare nel registro mod. 46, è opportuno distinguere tra quelle effettivamente connotate da irrisolvibile incertezza della fonte o di sicura natura apocrifia (lettera con firma falsa, illeggibile, dissimulata), dai cosiddetti "*anonimi apparenti*", nei quali l'incertezza investe la mera identità anagrafica dell'autore, fisicamente individuato o individuabile ma dalle generalità ignote.

Tra gli "*anonimi apparenti*" si possono ricomprendere le comunicazioni scritte, orali, fotografiche, audiovisive agevolmente attribuibili a un determinato individuo ed egualmente quelle redatte su carta intestata e riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni e associazioni, enti dei quali sia accertabile l'effettiva esistenza. In questi casi non si tratta di equiparare le comunicazioni a quelle anonime, in quanto non sono d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato

Lo scrutinio della notizia di reato, pertanto, seguirà i normali criteri già indicati, come la scelta del registro nel quale scrivere la notizia di reato.

Piuttosto, in casi simili, potrebbe sorgere il dubbio della effettiva riferibilità della notizia al soggetto che apparentemente l'abbia trasmessa, essendo, pertanto necessario verificare se davvero da quel soggetto provenga. Poiché si tratta di un accertamento sia agevole sia tempestivo, prima di procedere alla scelta del registro sul quale iscrivere la notizia, il criterio della ragionevole tempestività dell'iscrizione consente il tempo di esperirlo, per poi assumere consapevole decisione.

Quanto alle denunce anonime, si procederà all'iscrizione nel registro mod.46 e all'archiviazione, in quanto "*non può essere fatto alcun uso*" (artt. 333, comma 3 c.p.p.), "*salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato*" (art.240, comma 1 c.p.p.).

E' noto che, secondo l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra una *notitia criminis* e, pertanto, del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p. con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del p.m. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo

possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia di reato⁴⁹. Dalla lettura combinata delle norme e di quella tra le norme e l'indirizzo del giudice della legittimità, si può fondatamente concludere che lo scritto anonimo deve essere annotato nel registro mod.46 e, conseguentemente, si debba procedere all'archiviazione, salvo che costituisca corpo di un reato o sia riconducibile all'indagato. In questi casi lo scritto perde la sua anonimità, ora risolvendosi nel corpo del reato ora essendo direttamente riferibile all'indagato/imputato. Ma al di là di queste ipotesi, il documento anonimo può essere solo di stimolo a indagini di polizia giudiziaria, al fine di verificare se, indagando, emerge una notizia di reato da trasmettere al pubblico ministero. Il documento anonimo sarà, dunque, iscritto nel registro mod.46 e il relativo procedimento archiviato, se del caso trasmettendo copia dello scritto alla polizia giudiziaria per stimolarne l'attività d'iniziativa nella ricerca della notizia di reato. Qualora segua una notizia di reato, si applicheranno i già esposti criteri per la valutazione e la scelta d'iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44).

13. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni.

A seguito di discussione sul tema tra tutti i magistrati, si sono adottati i criteri che devono presiedere a questi casi.

13.1. Criteri generali.

I criteri da seguire sia per l'assegnazione del procedimento da iscrivere quando emerge un *precedente* già pendente sia per riunire procedimenti già instaurati si devono ispirare all'esigenza di una valutazione conforme sulla scelta dell'esercizio, o meno, dell'azione penale e quella di una trattazione tempestiva del procedimento.

I presupposti dell'assegnazione o della riunione in virtù di un precedente si collegano direttamente ai parametri stabiliti dal codice di rito:

- la connessione ai sensi dell'art. 12 e dell'art.16 c.p.p.;
- il collegamento ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

Ai fini della riunione di un procedimento da iscrivere con un *precedente* già esistente o della riunione tra procedimenti già instauratisi, occorre anche che siano espressamente chiariti e predeterminati i criteri utili a stabilire quando – e fino a quando – un procedimento debba intendersi *pendente*.

E, dunque, si intendono *pendenti* i procedimenti:

a) iscritti nel registro mod. 21 per i quali:

- 1) non sia stata richiesta l'archiviazione e non si trovino nella *sottofase* di cui all'art. 415 bis c.p.p. ;
- 2) non sia stata esercitata l'azione penale;

b) iscritti nel registro al mod. 21-*bis*, per i quali non sia stata presentata la richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta la data di fissazione dell'udienza dibattimentale;

c) iscritti nel registro al mod. 44, per i quali non sia stata presentata richiesta di archiviazione (e sarà sempre valutabile la possibilità di revocare la richiesta d'archiviazione);

d) iscritti nel registro mod. 45 e non ancora archiviati (e sarà sempre valutabile il “recupero” del fascicolo archiviato);

e) iscritti a mod. 46, non ancora archiviati *ex art. 5 reg. es. c.p.p.*

13.2. Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.

Si procederà a riunione con precedente procedimento già instaurato o a riunione per ragioni di connessione, collegamento e qualora emergano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato.

Poiché la riunione del procedimento a precedente già instaurato e la riunione tra procedimenti seguono le regole di cui agli artt.12, 16, 371, comma 2 lett b) e c) c.p.p. e poiché queste ultime troveranno applicazione per le vicende trattate dai procedimenti, indipendentemente dai registri di iscrizione, qualora i procedimenti non siano iscritti nel medesimo registro, si dovrà prima procedere a trasferire tutte le iscrizioni nel registro mod.21 (o 21 bis) ovvero in quello mod.44 (in caso di iscrizioni presenti nel mod.45) e, quindi, a riunire i procedimenti. A disposta riunione, sarà assegnatario del

⁴⁹ “Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notizia criminis, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile - a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.” (Cass., Sez. IV, sent. n. [30313](#), 17/5/2005 Cc.- dep. 10/8/2005; poi ribadito incidentalmente dalle SSUU, sent. n. [25932/](#) 2008 e ripreso da altre pronunce, tra cui, da ultimo, Cass., Sez.VI, 22/4/2016, Morico).

procedimento il magistrato già titolare di quello in cui è pervenuta per prima la notizia di reato, a prescindere dal momento della iscrizione e dal registro in cui la CNR era stata iscritta, con provvedimento di riassegnazione del Procuratore o del Procuratore aggiunto o del Coordinatore del Gruppo di lavoro se la riunione avverrà tra reati di competenza specialistica o tra questi e quelli di competenza ordinaria.

Quindi:

- a) per i procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di lavoro ovvero per quelli tutti di materia ordinaria, la riunione avverrà nel procedimento in cui è pervenuta per prima la notizia di reato;
- b) per procedimenti rientranti in un Gruppo di lavoro e nella materia ordinaria, prevarrà la materia specialistica e saranno uniti e assegnati al Magistrato del Gruppo di lavoro;
- c) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro troveranno applicazione i principi di cui all'art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente; in questo caso saranno i Coordinatori a decidere;
- d) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro e nella materia generica, la riunione avverrà a uno dei Gruppi di lavoro e, tra questi, troveranno applicazione i criteri di cui all'art.16 c.p.p. Potrà, in ogni caso, procedersi a coassegnazione (cfr. oltre).

13.2.1 Procedimento.

Il magistrato che ravvisi ragioni per richiedere la riunione del proprio procedimento ad altro ovvero per riunire al proprio procedimento altro procedimento, sentito il collega e acquisito il consenso o il dissenso, trasmette i fascicoli al Procuratore (se i procedimenti siano di natura ordinaria) o al Coordinatore del Gruppo (se uno o entrambi di materia specialistica) che, se concorda, dispone la riunione, mentre, in caso contrario, restituisce i fascicoli.

In caso di riunione, la Segreteria del Magistrato risultato unico assegnatario provvederà alle necessarie incombenze.

I magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta. I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del Magistrato assegnatario; in questi casi, a seguito di interlocuzione, il Procuratore (se i procedimenti siano di natura ordinaria) o il Coordinatore del Gruppo (se uno o entrambi di materia specialistica) potrà disporre la coassegnazione.

13.3. Assegnazione per precedente.

E' possibile che all'atto della valutazione della notizia di reato, il pubblico ministero di turno (ordinario o specialistico) accerti che risultino procedimenti già instaurati e relativi allo stesso fatto ovvero a fatti connessi o collegati. In questo caso, essendo evidente che il procedimento in corso di iscrizione sia assegnato al Magistrato titolare del procedimento già iscritto per ovvie evidenze di uniformità nelle scelte delle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale:

- qualora si tratti di una notizia di reato relativa allo stesso fatto per cui è già instaurato un procedimento, il magistrato di turno (ordinario o specialistico) trasmetterà la cnr al collega assegnatario del precedente, il quale provvederà all'iscrizione e alla successiva riunione;
- qualora si tratti di notizia di reato che presenti profili di connessione o di collegamento con precedenti procedimenti, il magistrato di turno (ordinario o specialistico) provvederà all'iscrizione per poi trovare applicazione i criteri sopra esposti in materia di riunione dei procedimenti.

13.4. Casi particolari (procedimenti pendenti in fasi diverse; procedimenti di competenza del Gruppo dei reati di violenza di genere; procedimenti per calunnia o falsa testimonianza instauratisi a seguito di trasmissione degli atti del giudicante; procedimenti instaurati dietro richiesta di trasmissione di atti al giudicante; procedimenti restituiti o regrediti).

Quanto ai **procedimenti pendenti in fasi differenti**, qualora sopraggiunga una notizia di reato a carico di indagati noti e relativa (quale sviluppo di indagine) ad un precedente procedimento nei confronti di "ignoti" già archiviato, se il fatto sia il medesimo si procederà a iscrivere nel registro mod.21 il procedimento già iscritto a mod.44 e il magistrato che ebbe a trattare il procedimento a carico di ignoti sarà l'assegnatario della vicenda; se, invece, si tratti di notizie di reato a carico di indagati noti e relative a più procedimenti *ignoti* archiviati, una volta iscritti nel reg.mod.21 i procedimenti già iscritti nel

reg.mod.44 e riuniti tutti i procedimenti, per l'assegnazione a un unico magistrato saranno applicati i criteri di cui all'art. 16 c.p.p.

Quanto ai procedimenti di competenza del **Gruppo dei reati di violenza genere**:

- a) tutte le notizie di reato di competenza del gruppo e relative a reati in ipotesi commessi nell'ambito di nuclei o relazioni familiari, affettive o para familiari verranno assegnate - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto - ad un unico magistrato, ovvero **al p.m. che ha avuto in carico la prima notizia di reato riguardante lo stesso nucleo, a prescindere che si tratti di procedimento tuttora in indagini ovvero chiuso per archiviazione o già approdato alla fase dibattimentale**⁵⁰. Valuterà poi il p.m. assegnatario se procedere unitariamente o meno a seconda delle situazioni processuali;
- b) laddove, all'arrivo di una notizia di reato con le caratteristiche di cui sopra, si constati che erano già stati iscritti in precedenza diversi fascicoli in carico a PM diversi, si procederà ad assegnare il nuovo procedimento **al p.m. titolare del fascicolo con maggiori possibilità di progressione** (il più recente ovvero quello nel quale è stata esercitata l'azione penale e così via);
- c) i procedimenti relativi a medesimo indagato, ma con persone offese diverse e non appartenenti al medesimo nucleo familiare o para familiari verranno assegnati - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto - **al p.m. che ha avuto in carico le precedenti notizie di reato riguardanti lo stesso soggetto, nei casi in cui**, tenuto conto del tempo intercorso e dello stato dei precedenti procedimenti, **risulti utile e rispondente a criteri di economia ed efficacia processuale ed operativa la trattazione da parte del p.m.** già titolare dei precedenti fascicoli;
- d) laddove, per effetto di assegnazione ai sensi dei punti precedenti⁵¹, il fascicolo specialistico venga assegnato ad un p.m. impossibilitato, per assenza o altra causa, ad una tempestiva valutazione del procedimento ed alle determinazioni previste dall' art.362, comma 1 *ter* c.p.p. , si provvederà alla **coassegnazione per gli incombenti ritenuti urgenti al p.m. di turno del gruppo.**

Qualora a seguito di notizie di reato ovvero di trasmissione degli atti disposta dal giudice, i procedimenti per **calunnia** o **falsa testimonianza** saranno assegnati al magistrato titolare del procedimento dal cui sviluppo anche processuale siano emersi i reati in questione.

In caso di **richiesta di trasmissione di atti** alla Procura formulata in udienza per nuove ipotesi di reato diverse da quelle testé esaminate, il procedimento sarà assegnato al magistrato che abbia fatto richiesta.

I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria e successivamente **restituiti**, nonché quelli **regrediti** a fase processuale/procedimentale anteriore, saranno assegnati al magistrato già precedentemente assegnatario. Qualora il magistrato non presti più servizio presso l'ufficio saranno assegnati secondo i criteri ordinari.

13.5. Separazione del procedimento; astensione.

Sono assegnati al magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di **separazione**, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro magistrato.

In questi casi si informerà il Coordinatore del Gruppo di lavoro che valuterà l'opportunità di una coassegnazione con un magistrato che tratta la specifica tipologia di reato.

In caso di richiesta di **astensione** accolta il procedimento sarà riassegnato al magistrato di turno ordinario o specialistico del periodo immediatamente seguente.

13.6. L'assegnazione di singoli atti.

Prevede l'art. 11 della Circolare 16.11.2017 che *“L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo”*. La Circolare 16.12.2020 ha innovato l'art.10 stabilendo che, in questi casi *“è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative”*

⁵⁰ Col solo limite della sentenza irrevocabile.

⁵¹ E quindi al di fuori dell'ambito di competenza del P M di turno urgenza.

Si ritiene di non prevedere l'esercizio di tale facoltà, in quanto l'eventuale esigenza potrà trovare adeguata soluzione nella coassegnazione secondo i criteri previsti, così dando opportuno riconoscimento all'autonomia e alle prerogative del magistrato.

Potrà essere disposta l'assegnazione di singoli atti in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso (art.10 Circolare 16.11.2017 e Circolare 16.12.2020). In ogni caso l'assegnazione di singoli atti va effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

13.7. Coassegnazione; assegnazione al Procuratore.

La coassegnazione segue le regole previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 della Circolare 16.11.2017, nonché delle modifiche apportate al testo dalla Circolare 16.12.2020.

Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà disporre la coassegnazione, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, sentito quest'ultimo, anche ad altri Sostituti in ragione della complessità e delicatezza del procedimento e nel caso in cui siano interessati al procedimento più Gruppi ovvero per una pregressa esperienza degli stessi Magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate, già definite, o comunque per ragioni di economia processuale. Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà coassegnare a se stesso, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici e sentito quest'ultimo, la trattazione di procedimenti penali di particolare rilievo con riferimento alla complessità e delicatezza dell'oggetto, alla qualità dei soggetti coinvolti, sia come indagati che come persone offese, e alla gravità dell'allarme sociale provocato dai relativi reati.

La coassegnazione, di regola, è effettuata al momento dell'assegnazione e con provvedimento motivato.

La coassegnazione in una fase successiva sarà ugualmente adeguatamente motivata.

In caso di coassegnazione di procedimenti tutti gli atti devono essere concordati tra i coassegnatari e i provvedimenti conclusivi delle indagini dovranno essere sottoscritti da tutti i magistrati coassegnatari.

La coassegnazione può riguardare anche il compimento di singoli atti (art. 10, comma 2, Circolari 16.11.2017 e 16.12.2020), sebbene debba trattarsi di eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate.

Rimane fermo il potere attribuito dal D.L.vo n.106/2006 (nonché dall'art. 10 co. 1, sec. per. Circolare 16.11.2017 e Circolare 16.12.2020) di **assegnazione** del procedimento al **Procuratore** che andrà esercitato con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato, dando atto delle ragioni dell'esercizio di tale potere.

Eguale si stabilire nel caso in cui il Procuratore coassegni a se stesso e al Procuratore aggiunto o a un Sostituto il procedimento.

Presso la Segreteria del Procuratore si è istituito un registro con l'indicazione dei procedimenti assegnati dal Procuratore a se stesso, tranne quelli di cui diventi titolare a seguito della partecipazione ai turni affari urgenti o a quelli del gruppo specialistico dei reati contro la p.a. o quelli di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p.(cosiddetti "elenchi ignoti" assegnati automaticamente al Procuratore e al Procuratore Aggiunto in alternanza mensile), consultabile da tutti i magistrati. Ad oggi, la facoltà di assegnazione esclusiva del procedimento al Procuratore nei termini sopra indicati non è stata esercitata, né, invero, si prevede di esercitarla nel futuro, salvo casi eccezionali e che, per ragioni istituzionali e di tutela dell'Ufficio, lo richiedano.

14. Supplenze, assegnazioni ed applicazioni per contenere criticità organizzative (in adempimento della circolare CSM 20.6.2018).

E' possibile che quanto finora stabilito e quanto ancora sarà annotato sulle assegnazioni degli affari, sulle funzioni requirenti in udienza e sui turni da assolvere possa trovare deroghe temporanee qualora sopravvengano criticità organizzative. In questi casi, si applicherà la Circolare CSM 20 giugno 2018 recante "*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*"⁵².

⁵² le cui disposizioni prevedono:

- la supplenza interna, in caso di assenza o impedimento temporaneo (artt.8, 20, 22/31, 33, 35);
- l'assegnazione interna, in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio (artt.11, 44/50);
- l'applicazione all'interno del medesimo ufficio, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare (art. 16);
- la proroga, in caso di ultradecennalità (art. 19 della citata Circolare del 20.6.2018 e art. 157 Circolare Tabelle Uffici Giudicanti).

Laddove ricorrano queste evenienze, il Procuratore trasmetterà al Procuratore Generale le eventuali richieste di supplenza infradistrettuale e assegnazione congiunta infradistrettuale (artt. 9, 12, 24, 40/82), applicazione infradistrettuale (art. 14, 83/108), applicazione alla Procura Generale per la trattazione di singoli processi (art.95), assegnazione infradistrettuale a seguito di trasferimento (art. 17), applicazione alla Procura Generale in caso di esercizio del potere di avocazione (art. 171).

Il Procuratore, inoltre, esprimerà il parere (art. 119) sull'applicazione extradistrettuale dei magistrati dell'ufficio che abbiano in tal senso dichiarato disponibilità dopo l'interpello della competente commissione consiliare (artt.117 e 118), nonché quello sull'applicazione di magistrati per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. (art. 157, co. 3) .

L' art. 22 della citata Circolare consiliare prevede che nei progetti organizzativi siano indicati i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza interna in caso di mancanza o impedimento temporaneo di quelli previsti quali titolari delle funzioni (in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato) e i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza.

Si dispone pertanto che, in caso di assenza, mancanza o impedimento temporaneo di magistrati dell'Ufficio (per maternità o paternità o altre ragioni) per un periodo di tempo di durata incompatibile con la tempestiva trattazione degli affari o con lo svolgimento delle funzioni di cui sono rispettivamente titolari, i magistrati stessi comunicheranno ai Coordinatori dei Gruppi specializzati di cui fanno parte (ossia ora al Procuratore, ora al Procuratore aggiunto) i procedimenti per reati di materia specialistica, al pari delle udienze e dei turni specialistici in programma. Al Procuratore ovvero al Procuratore Aggiunto saranno comunicati i procedimenti relativi ai reati ordinari da assegnare con urgenza, nonché le udienze e i turni ordinari e di urgenza in programma per il periodo di assenza.

I magistrati supplenti saranno individuati ad opera del Procuratore o del magistrato Coordinatore dei gruppi specializzati di cui il magistrato assente faccia parte, secondo i seguenti criteri:

- i procedimenti di materia specialistica in carico al magistrato da sostituire saranno ridistribuiti tra i componenti del Gruppo specializzato interessato;
- quelli di materia "ordinaria" ritenuti urgenti, su segnalazione del Sostituto o se oggetto di segnalazione delle parti private, saranno riassegnati secondo i criteri di assegnazione automatica.

Il Procuratore deciderà se riassegnare con lo stesso sistema anche gli altri procedimenti di natura ordinaria, per i quali non sia stata acquisita una segnalazione di urgenza.

In tutti i casi predetti, i Coordinatori applicheranno, ove possibile, il criterio della coassegnazione tra Sostituto assente (anche per maternità o paternità) e nuovo Sostituto.

Il magistrato assente sarà inoltre sostituito:

- nelle udienze cui partecipava e per reati di natura specialistica con un supplente designato dal magistrato coordinatore del Gruppo competente;
- nelle altre udienze non personalizzate dal magistrato di turno urgenze;
- in caso di turno urgenze (arresti, fermi, omicidi etc.), dal magistrato destinato al turno ordinario in quello stesso giorno.

I magistrati da destinare ad eventuale supplenza del Procuratore Aggiunto saranno designati con provvedimento del Procuratore della Repubblica, applicando il criterio dell'anzianità di servizio presso l'Ufficio.

Gli artt. 52 e 53 della Circolare consiliare del 20.6.2018 rispettivamente prevedono che per la formazione delle tabelle infradistrettuali anche requirenti si osserva il procedimento previsto dagli artt. 12 e segg. della Circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti e che, nelle convocazioni delle riunioni a ciò finalizzate, sia contenuto un apposito invito a dichiarare la disponibilità a essere coassegnati per periodi superiori ai sei mesi.

In data 27.11.2020 si sono invitati i magistrati dell'Ufficio:

- a dichiarare o – se già fatto in passato – a confermare l'eventuale disponibilità ad essere inseriti nelle Tabelle infradistrettuali della Procura di Asti accorpata a questo Ufficio secondo lo Schema nell'allegato "A" della Circolare consiliare del 20.6.2018;
- a dichiarare l'eventuale consenso ad essere coassegnati alla Procura di Asti per periodi superiori a sei mesi;

- a segnalare l'eventuale esistenza di ragioni di esonero dalla inclusione nelle tabelle infradistrettuali tra quelle previsti negli artt. 58 e 59 della Circolare in oggetto indicata.

In data 31.12.2020 si sono comunicate al Procuratore Generale le disponibilità e le dichiarazioni raccolte per le determinazioni di competenza: quando il Procuratore Generale avrà formato le Tabelle infradistrettuali requiranti, le relative disposizioni saranno comunicate ai magistrati dell'Ufficio.

15. L'assegnazione dei procedimenti.

Come rilevato l'assegnazione dei procedimenti sia di carattere ordinario che specialistico avviene mediante criteri predeterminati di assegnazione automatica ricorrendo all'applicativo SICP.

L'assegnazione automatica avviene per tutti gli affari penali trattati dall'Ufficio (reati di cui ai registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al mod.45 e denunce anonime di cui al registro mod.46). La distribuzione degli affari penali avviene automaticamente anche sulla base dei turni distinti in turno affari urgenti, turno affari ordinari e turno materie specialistiche.

Parimenti per gli inerenti alla materia delle esecuzioni, attribuiti alla competenza assoluta del Procuratore e del Procuratore Aggiunto mediante turni a mesi alterni.

Quanto agli Affari Civili, fino al trasferimento ad altro Ufficio della dr.ssa Canepa restano quotidianamente suddivisi tra il Procuratore, il Procuratore Aggiunto in misura paritetica e in misura ridotta alla collega; a seguito del trasferimento alla dr.ssa Canepa subentrerà la dr.ssa Pittaluga dal 1°1.20201 ovvero dal momento in cui avrà ottenuta l'abilitazione all'uso della Consolle civile.

15.1. Il servizio del turno affari urgenti.

Il servizio è predisposto per tutti i casi in cui è necessario il tempestivo intervento del p.m. il quale ha competenza per gli adempimenti connessi a:

- 1) arresti in flagranza di reato. Nel caso di celebrazione dell'udienza di convalida con contestuale direttissima valuterà se presenziare ovvero delegare un V.P.O.; in questo caso indicherà le richieste in ordine alle misure cautelari, fermo restando che il V.P.O. potrà interloquire con lui al fine di rappresentare circostanze emerse nel corso dell'udienza di convalida;
 - 2) fermi di polizia giudiziaria;
 - 3) arresti in flagranza e fermi di polizia giudiziaria disposti in procedimenti pendenti, assegnati anche ad altro magistrato, salvi diversi accordi con quest'ultimo;
 - 4) sequestri (probatori e preventivi) da convalidare. Si applica quanto previsto al punto 3);
 - 5) perquisizioni da convalidare, anche se negative;
 - 6) omicidi, decessi e rinvenimenti di cadaveri;
 - 7) autorizzazioni ad espianzi di organi e evenienze simili;
 - 8) rinnovi di misura cautelare *ex art. 27 c.p.p.*
- visti e pareri relativi ai permessi di competenza del Magistrato di Sorveglianza
 - decisioni su istanze di dissequestro e pareri su istanze in materia cautelare relative a procedimenti già assegnati, nonché qualsivoglia altro atto urgente (ad esempio: convalida del fermo disposto dal p.m., trasmissione di copia degli atti al Tribunale del Riesame *et similia*) quando il magistrato titolare del procedimento non possa – per qualunque ragione – provvedere tempestivamente.
 - rilascio dei N.O. all'espulsione dello straniero e notizie di reato relative a detto rilascio, qualora vi sia stato immediato contatto per via breve, stante l'urgenza, con il p.m. di turno;
 - trattazione degli incidenti di esecuzione avanti al G.I.P. e al Tribunale in composizione monocratica o collegiale, salvo accordi con il p.m. di udienza;
 - partecipazione obbligatoria del p.m. alle pubbliche udienze avanti al Tribunale civile.

Il magistrato di turno affari urgenti tratterà questi ultimi anche se la materia rientri nella competenza di un Gruppo specialistico, informando in ogni caso il collega di turno di quel gruppo e il coordinatore del medesimo⁵³. Terminati gli adempimenti urgenti, il procedimento sarà (ri)assegnato al magistrato di turno del gruppo specialistico.

Nel caso di omicidi volontari, l'assegnazione sarà determinata al momento in cui la p.g. prenderà contatto con il magistrato del turno e non quando la comunicazione della notizia di reato sarà depositata in Procura.

Il sostituto di turno, quando lo ritiene opportuno (ad esempio: omicidio volontario, infortunio mortale o con lesioni gravi sul lavoro ed altri gravi fatti), si reca sul posto, informando tempestivamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, per compiere i necessari atti d'indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.

Il Sostituto di turno informerà immediatamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto dei fatti di particolare gravità o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale.

In caso di sovrapposizioni di affari in capo al Sostituto di turno, questi si potrà far sostituire dal Sostituto supplente, fermo restando che riserverà per sé l'incombente più oneroso e meno facilmente sostituibile. Il supplente è il Sostituto di turno subentrante.

Il turno si articola su quattro giorni, dalle ore 12.00 del lunedì alle successive ore 12.00 del giovedì e così via.

Al turno affari urgenti prendono parte tutti i magistrati dell'Ufficio.

La predisposizione dei turni è delegata alla dott.ssa Marinella Pittaluga.

Non rientrano tra gli adempimenti urgenti le richieste di perquisizioni, sequestri, tabulati del traffico telefonico, intercettazioni inoltrate dalla p.g., essendo preferibile che questi suggerimenti investigativi siano valutate dal magistrato del turno ordinario o di quello del turno specialistico a seconda della materia di causa.

15.2. Il servizio turno materie specialistiche.

Si tratta del servizio destinato alla distribuzione degli affari inerenti alle materie specialistiche.

Ciascun componente dei gruppi in questione partecipa al turno che ha cadenza mensile, tranne, per quanto già esposto, riguardo al gruppo *“Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili”*.

Già si è annotato che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipano, rispettivamente, ai turni del gruppo *“Reati contro la p.a.”* e a quello *“Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”* con cadenza paritetica a quella degli altri componenti dal 1°.1.2021 in ragione del trasferimento ad altro Ufficio di due Sostituti, l'uno partecipa al primo e l'altro al secondo di questi gruppi. Prima del trasferimento il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipavano ai turni nella ridotta misura del 50%.

La notizia di reato inerente alla materia specialistica sarà sottoposta al Coordinatore del relativo gruppo per l'assegnazione e il monitoraggio dei carichi.

Per il resto si richiama quanto già annotato trattando i gruppi specialistici e i paragrafi dedicati alla riunione/separazioni dei procedimenti (§ 13 e ss.).

15.3. Il servizio di turno ordinario.

Il servizio riguarda l'assegnazione di tutti gli affari penali non rientranti nelle materie specialistiche e nella competenza del turno affari urgenti.

Una volta pervenuta una notizia di reato non rientrante nelle materie specialistiche, il personale dell'Ufficio Ricezione Atti la sottopone al magistrato di turno ordinario per le necessarie iscrizioni (nei registri mod.21, 21 bis, 44, 45, 46) e valutazioni. Il relativo procedimento è assegnato al magistrato di turno, salvo le eccezioni già esaminate (§ 13 e ss.: riunioni/separazioni/seguiti/ notizie su noti per pregressi procedimenti a carico di ignoti, ecc.).

Qualora il magistrato di turno ritenga che la notizia di reato sia di competenza di un Gruppo specialistico, sarà sottoposta alla valutazione del Coordinatore di quel Gruppo. In caso di disaccordo interverrà il Procuratore, se già non Coordinatore.

Il turno si articola su quattro giorni, dalle ore 12.00 del lunedì alle successive ore 12.00 del giovedì e così via.

Al turno ordinario prendono parte tutti i Sostituti dell'Ufficio.

La predisposizione dei turni è delegata alla dott.ssa Marinella Pittaluga.

⁵³ Quanto alla materia specialistica dei reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili resta anche fermo quanto deciso col provvedimento n.prot.2824/2019.

15.4. Esame e definizione dei procedimenti a carico di ignoti tramessi con elenchi mensili.

Dopo l'introduzione del Portale Notizie di Reato (PNR) per la trasmissione dei relativi atti dalla p.g. all'Ufficio e una volta entrato a regime, il 23 settembre 2019, con direttiva rivolta alla polizia giudiziaria, si è disposto che anche gli elenchi mensili delle notizie di reato a carico di ignoti ex art.107 bis disp.att.c.p.p., fosse inoltrato attraverso il Portale NDR. Quindi, il successivo 1 ottobre 2019 si è reintrodotta la trasmissione degli "elenchi mensili". L'argomento è già stato trattato e qui ne sia sufficiente il richiamo (§15.7.). Allo stato, si ricorre alla trasmissione mediante "lotto" nei casi in cui siano stati commessi da ignoti i seguenti reati:

- Spendita di monete false (art.453 c.p.)
- Uccisione di animali (art.544 bis c.p.)
- Soppressione della corrispondenza (art.616 c.p.)
- Furto semplice o aggravato (artt.624, 625 c.p.)
- Furto in appartamento e relative pertinenze (art. 624 bis c.p., con esclusione delle ipotesi di furto ai danni di anziani)
- Furto con strappo (art.624 bis, comma 2 c.p.)
- Occupazione abusiva (art.633 c.p.)
- Danneggiamento (art. 635 anche nelle ipotesi di cui al comma 2 nn.1, 2, 3,4 c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.)
- Imbrattamento (art. 639 c.p.)

Resta stabilito che sono escluse dagli elenchi mensili le notizie di reato, anche se relative ad uno o più reati compresi nell'elenco di cui sopra, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- denunce rispetto alle quali sussistono - nella prospettiva delle indagini da compiere - ragioni di urgenza ovvero suscettibili di sviluppi investigativi.
- denunce nelle quali siano presenti atti soggetti a convalida.
- denunce per le quali sia necessario dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, vuoi perché richiesto dalla stessa (art. 408 c. 2 c.p.p.), vuoi perché previsto dalla legge "per i delitti commessi con violenza alla persona" (art. 408 c. 3 bis c.p.p.) e non vi sia stata espressa rinuncia da parte dell'interessato

(come da direttiva alla polizia giudiziaria del 23 settembre 2019).

Il servizio è suddiviso tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente.

15.5. Il servizio dell'esecuzione penale.

Si è già trattato dell'Ufficio Esecuzioni, dell'articolazione amministrativa e delle statistiche che ne dimostrano la produttività e i tempi di carico e definizione dei procedimenti (cfr. par.11.4.).

La materia è riservata alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nell'esame e definizione dei procedimenti. E' disposto che in caso di assenza di entrambi, eventuali urgenze vengano definite dal Magistrato di turno affari urgenti.

15.6. Il servizio Affari Civili.

La Procura, sia pure in via residuale rispetto alle tipiche e pregnanti competenze in materia penale, è anche titolare di competenze nel settore civile.

Infatti, il p.m. presso il Tribunale ordinario può altresì proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.), nonché ha il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. E' noto che con delibera del 18 giugno 2018 il CSM ha integrato la Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, prevedendo una regolamentazione per le competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, in particolare per ciò che attiene ai criteri di assegnazione dei procedimenti ed ai protocolli di natura organizzativa e aggiungendo all'art. 7 della Circolare un comma sesto dal seguente contenuto: "*Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle*

previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile”.

Al di là della puntuale integrazione della circolare, questo Ufficio già prevedeva la regolamentazione dell'esercizio delle competenze del p.m. nella materia civile. Nel dettaglio, nella Procura opera da anni l'Ufficio Affari Civili, retto da un Direttore Amministrativo e che cura tutta la parte cosiddetta amministrativa e di segreteria, anche mantenendo i necessari rapporti con il personale del Tribunale Civile e con gli altri organi esponenti di enti interessati alla materia *de quo*. Il 13 settembre 2019 si è dato avvio alla **Consolle civile del p.m.** quale utile strumento per consentire la trattazione informatica dei procedimenti, permettendo l'apposizione dei visti e la redazione dei pareri, con conseguente risparmio di forza lavoro, posto che i fascicoli non sono più materialmente trasferiti dal personale dalla sede del Tribunale Civile agli uffici della Procura. L'applicativo è installato sulle postazioni di lavoro del Procuratore, del Procuratore aggiunto, del Mag.Rif dell'ufficio, del responsabile amministrativo dell'Ufficio affari Civili e del personale destinato a sostituirlo in caso di assenze.

Prima dell'avvio della **Consolle del p.m.**, gli Affari Civili erano attribuiti al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, i quali li trattavano secondo un'automatica e predeterminata turnazione mensile. Dopo l'avvio della Consolle si è rimodulata la distribuzione dei procedimenti civili in essere avanti al Tribunale, per cui è previsto l'iniziativa o l'intervento del p.m., in misura giornaliera e paritetica tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, cui si è affiancata un'assegnazione in quota ridotta alla dr.ssa Canepa, a cui subentrerà, in quanto trasferita ad altro Ufficio giudiziario, la dr.ssa Pittaluga dal 1°1.2021 ovvero dal momento in cui avrà ottenuta l'abilitazione all'uso della Consolle civile.

La ridefinizione della distribuzione dei carichi degli affari civili e solo limitatamente ai contenziosi instaurati avanti al Tribunale, si è resa necessaria sia per il bisogno di adeguatamente impraticarsi nell'uso della Consolle sia perché, a causa dell'architettura dell'applicativo, si è constatato che al p.m. è richiesto un maggior tempo per definire queste incombenza rispetto a quello che occorreva per redigere pareri, apporre visti o redigere le conclusioni sui fascicoli cartacei trasmessi dal Tribunale, tenendo anche conto dell'ambito delle competenze ⁵⁴.

Resta, invece, distribuita tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto la restante parte delle competenze del p.m. negli affari civili, mediante turnazione mensile alternata⁵⁵.

Il 12.11.2018 si è concluso col Tribunale Civile il **Protocollo** destinato a regolare la selezione dei provvedimenti adottati dal **Giudice Tutelare** e da trasmettere al visto/parere del p.m., così snellendo la procedura, seppur ovviamente attenendosi alle prescrizioni normative.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto col Tribunale Civile il **Protocollo** d'intesa per disciplinare i rapporti e le varie forme di interlocuzione che si possono verificare nei rispettivi **procedimenti** in tema di **violenza di genere o domestica**.

⁵⁴ La materia riguarda:

- 1) ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, per interdizione (con nomina tutori), per inabilitazione (con nomina curatori) e per nomina di amministratore di sostegno, o formulazione di pareri e richieste nel caso tali ricorsi siano proposti da altri soggetti autorizzati;
- 2) pareri ed interventi nelle procedure di separazione giudiziale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili dei precedenti matrimoni civili o concordatari, sia consensuali che contenziose, nonché nei procedimenti ex art. 333 c.c. La materia in questione, tra l'altro, ha visto sensibilmente accresciuta, non solo sul piano quantitativo, la competenza della Procura alla luce degli interventi in tema di “convenzioni di negoziazione assistita” di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ex art. 6 L. n. 162/2014, al cui proposito il 1° luglio 2019 sono state elaborate le “Linee guida” in materia, consultabili dagli interessati nell'apposita area inserita nel sito internet dell'ufficio; quanto alla non necessità di presenza del PM alle udienze in tema di negoziazione assistita, si rimanda a quanto precisato sub par. “15.7.”;
- 3) tutti i ricorsi ex art. 330, 333 e 336 c.c. “ereditati” dalla competenza della Procura per i Minorenni a seguito della modifica dell'art. 38 disp. Att. c.c. attuata con L. 2019/2012;
- 4) procedure per querele di falso, che prevedono la presenza obbligatoria del PM nell'udienza di produzione e valutazione dell'atto di cui il ricorrente assume la falsità. Quanto alla partecipazione del P.M. ad udienze civili in tema di querele di falso, si rimanda a quanti appresso specificato sub par. “15.11.”;
- 5) procedure per riconoscimento di maternità o paternità;
- 6) procedure per mantenimento di figli naturali;
- 7) procedure per formazione, correzione e annullamento di atti dello stato civile;
- 8) procedure per adozioni maggiorenni;
- 9) procedure per infrazioni disciplinari professionali, in particolare quelle nell'esercizio della professione forense, notarile, giornalistica, di dottore commercialista ed esperto contabile, di ingegnere ed architetto, di dottore agronomo e dottore forestale, di psicologo, di chimico, di geometra e di consulente tecnico del Tribunale;
- 10) procedure di nomina di curatori di eredità giacenti;
- 11) pareri e visti vari da redigere ed emettere nel corso delle cause civili che prevedono l'interessamento del p.m.

⁵⁵ La pratica di interdizione o inabilitazione si apre con la segnalazione proveniente da privati o dall'Ufficio degli Assistenti Sociali di zona. Il ricorso predisposto dal PM viene poi inoltrato alla Segreteria che provvede alla registrazione tramite registro informatico. La stessa prassi viene seguita per le richieste di Amministrazioni di Sostegno che vengono inoltrate direttamente all'Ufficio del Giudice tutelare. Il Tribunale fissa poi l'udienza la quale viene notificata alle parti a cura del PM, ossia sempre attraverso l'Ufficio degli affari Civili. Quanto ai compiti dell'Ufficio Affari Civili, dall'elenco che segue se ne può rilevare subito la mole ed importanza: - negoziazioni assistite - Apostille e legalizzazioni sugli atti da valere all'estero - Stato Civile:Annotazioni di Stato Civile provenienti dai Comuni e inviati al Tribunale; Richieste di provvedimenti relativi allo Stato Civile; Ordini Professionali; Comunicazioni di provvedimenti emanati dagli stessi e notificati al p.m.; Adempimenti relativi ai concorsi per notaio e magistrato ordinario; Notifica di atti giudiziari provenienti dall'Estero; Interdizioni e Inabilitazioni.

L'accordo è stato raggiunto per cercare di porre rimedio ad una serie di riscontrate criticità inerenti all'efficacia delle comunicazioni tra procedimenti civili e penali che riguardano uno stesso nucleo familiare, nello spirito ed in ottemperanza alla circolare del CSM del 10 maggio 2018, numero 214/VV/2017 (Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica), nella parte in cui (punto 7.6) prospetta – per Procure e Tribunali civili - l'obiettivo di condividere i rispettivi patrimoni informativi, disciplinando lo scambio in tempo reale delle informazioni e degli atti di reciproco interesse.

Il 1° luglio 2019 questo Ufficio ha elaborato le **linee guida** per l'esecuzione della legge 10 novembre 2014 n.162 in materia di **negoziazione assistita**, in particolare indicando le condizioni di cui le parti devono dare espressamente atto nell'accordo ai sensi dell'art.6, c.3 legge n.162/2014; la documentazione da allegare all'accordo; le modalità del deposito dell'accordo; i tempi (ossia 3 giorni) entro i quali il p.m. avrebbe adottato il proprio provvedimento (di nulla osta, di autorizzazione, di rigetto); i legittimati a ritirare una copia dell'accordo (l'originale restando presso l'Ufficio). Le **Linee Guida** sono state pubblicate anche nel sito dell'Ufficio, nell'area dedicata.

Nell'ambito delle competenze civili, i casi relativi alla materia fallimentare rimangono attribuiti alla competenza del Gruppo di lavoro "Reati di criminalità economica", come già precisato al § 10.2.2.

15.7. Il Magistrato Referente per l'Informatica.

L'incarico è stato assolto dalla dr.ssa Chiara Canepa dal 15 settembre 2015 e rinnovato per i successivi 18 mesi nel dicembre 2018.

Si è, quindi, proposto interpello tra i magistrati dell'Ufficio per l'assunzione del nuovo incarico e, conclusa la procedura, dal 2.11.2020 il nuovo Mag.Rif è il dr. Pier Attilio Stea.

Resta a rilevarsi che la dr.ssa Canepa ha svolto il ruolo con solerzia, capacità, totale disponibilità, e iniziativa, tanto che l'Ufficio ne ha tratto indubbio giovamento. Sia sufficiente qui richiamare i diversi progetti avviati e realizzati grazie al supporto del Mag.Rif:

- l'avvio delle procedure di digitalizzazione dei fascicoli processuali, nonché l'utilizzo degli strumenti informatici al fine di creare un maggiore coordinamento tra l'ufficio di procura e l'ufficio del tribunale (sia con riferimento alla trasmissione dei fascicoli, sia con riguardo alla fissazione delle udienze, sia in ordine alla condivisione di provvedimenti tra i due uffici);
- la diffusione e l'uso dell'applicativo SICIP;
- la diffusione e l'uso della CONSOLLE AREA PENALE;
- la realizzazione del progetto ACT (cfr. § 1.2.1.) quale strumento di comunicazione e scambio dei provvedimenti con l'ufficio GIP – GUP e con il Tribunale;
- l'avvio e l'uso dell'applicativo TIAP;
- l'attività di bonifica dei dati mediante l'individuazione delle cosiddette "false pendenze", mediante la correzione degli errori materiali occorsi nella fase di iscrizione, di archiviazione o di esercizio dell'azione penale e la eliminazione dei fascicoli erroneamente pendenti, in realtà già definiti dal pubblico ministero precedente;
- l'avvio del deposito telematico della CNR e dei seguiti tramite il Portale Notizie Reato;
- la rimodulazione e l'integrale aggiornamento del sito Internet dell'Ufficio;
- l'avvio della CONSOLLE CIVILE del p.m.;
- l'installazione dell'applicativo TEAMS nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché la predisposizione dei protocolli d'intesta con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la celebrazione delle udienze e degli interrogatori da remoto.

15.8. Le udienze avanti agli organi giudicanti.

L'art. 12 della Circolare del CSM del 16.11.2017 (riproposto nella Circolare 16.12.2020) prevede che:

"1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.

3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso”.

In adempimento l'Ufficio si è data un'organizzazione tale da consentire la cosiddetta *personalizzazione* del fascicolo. Si è già trattato il tema dell'importanza della verifica in giudizio dell'attività del p.m. e degli accorgimenti adottati.

Quanto alle udienze preliminari avanti al GUP è da tempo in essere un accordo, in virtù del quale il giudice, per quanto possibile, fissa le udienze nelle date preventivamente indicate dal p.m. come disponibili, onde sia presente il p.m. titolare del procedimento.

Parimenti, anche per la fase dibattimentale è in esecuzione il Protocollo sottoscritto con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta “V. Chiusano”, per consentire al p.m. togato di partecipare ai dibattimenti davanti al giudice monocratico e collegiale, in modo che l'inquirente che ha condotto le indagini preliminari sia tendenzialmente quello che prenderà parte al giudizio. In particolare, è previsto che alla prima udienza, che avrà natura di filtro, il giudice, in accordo con le parti, predisponga il calendario di quelle successive (cfr. § 5.2., lett.c).

Intanto, tutti i magistrati dell'Ufficio (inclusi il Procuratore e il Procuratori Aggiunto) esercitano le funzioni di pubblico ministero:

1. nelle udienze preliminari dinanzi al GUP;
2. innanzi al GUP/GIP nelle udienze da celebrarsi con rito abbreviato;
3. nella fase dibattimentale per le udienze dinanzi alla Corte d'Assise ed al Tribunale Collegiale;
4. nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico, nel caso di udienze relative a procedimenti provenienti da udienza preliminare;
5. nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico relative a procedimenti *personalizzati* (anche se le indagini preliminari siano state definite con citazione diretta), ossia laddove il p.m. togato intenda di essere presente. A tal fine, è previsto e concordato col Tribunale che il p.m. al momento di chiedere la data dell'udienza comunicherà per iscritto l'intenzione di partecipare al dibattimento (utilizzando l'apposita modulistica).

Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del Pubblico Ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

15.9. Le udienze delegabili al v.p.o.

Rinviamo al paragrafo dedicato allo statuto del v.p.o. (cfr. § 20), qui di seguito si indica in quali casi sia delegabile al v.p.o. la partecipazione alle udienze.

1) Nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico i VPO potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei VPO) nei seguenti casi:

- a) per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b) per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione,
- c) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- d) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- e) nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

2) Consenso in udienza alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:

- in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi consentiti dalla normativa, ossia

a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

d) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento

nonchè

e) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo).

E' previsto che il VPO d'udienza, se il caso, trasmetta la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo, rimettendogli la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Tale direttiva discende anche a seguito dell'intervenuto accordo con il Consiglio dell'Ordine forense, a seguito del quale il difensore avrà cura, in tempo utile per l'udienza, di prendere contatto con il pubblico ministero assegnatario del procedimento, qualora intenda presentare richiesta di applicazione della pena, così già ottenendone il consenso e depositandolo al giudice unitamente alla richiesta.

Si tratta di accordo che rende, pertanto, residuale l'ipotesi di una richiesta di applicazione della pena al momento della celebrazione dell'udienza dibattimentale e che permette, trattandosi, appunto, di ipotesi eccezionali, l'immediata trasmissione della richiesta al p.m. togato.

Inoltre:

- nella ipotesi di procedimento "ordinario" per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo, il VPO d'udienza potrà personalmente richiedere la inammissibilità della istanza di patteggiamento che non sia stata tempestivamente presentata entro i termini di cui all'art. 446 cp. 1 c.p.p. .

Ove, invece, si tratti di rinnovo ai sensi dell'art. 448 co. 1, ultima parte, c.p.p. di istanza già tempestivamente proposta o di istanza formulata in sede dibattimentale a seguito di contestazione suppletiva, il v.p.o. trasmette la richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento;

- anche **fuori udienza, cioè nel caso previsto dall'art. 447 cpp** (richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), **il consenso alla proposta coincide con l'esercizio dell'azione penale e non può essere rilasciato dal VPO** che, ove ne fosse destinatario, dovrà trasmettere la proposta stessa al magistrato professionale o al Coordinatore dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore.

Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

15.10. Le udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza, nonché quelle relative a incidenti di esecuzione avanti al GIP/ GUP, avanti al Tribunale e avanti la Corte d'Assise.

Alle udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza prenderanno parte il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, ai quali è attribuita la competenza nella materia delle esecuzioni e secondo una turnazione mensile alternata, salva la possibilità di

delegare, ove praticabile, il v.p.o. Le udienze relative agli incidenti di esecuzione saranno seguite dal magistrato già presente in udienza per altri incumbenti ovvero, in mancanza, dal magistrato di turno affari urgenti.

15.11. Le udienze avanti al Tribunale competente per le Misure di Prevenzione.

La legge n.161/2017 ha innovato il D.Lvo n.159/2011, tra altro, anche relativamente alla competenza.

In precedenza la competenza apparteneva ai Tribunali provinciali che venivano aditi dai soggetti territorialmente competenti in relazione alla pericolosità del soggetto (DIA e PNA; Procura distrettuale; Procura circondariale; Questura). Con la legge di riforma:

1. La competenza per le nuove proposte è stata accentrata nei Tribunali distrettuali (con l'eccezione di quelli di Trapani e Santa Maria Capua Vetere)
2. L'incompetenza è stata specificamente qualificata come incompetenza per territorio da sollevarsi entro la prima udienza, prevedendosi un mini-rito (art. 7) per la pronuncia di incompetenza per territorio (trasmissione atti alla Procura distrettuale ritenuta competente, salvezza degli atti assunti, sopravvivenza temporanea del sequestro)
4. È stata prevista la competenza concorrente della Procura distrettuale per la pericolosità generica e della PNA anche per le misure patrimoniali
6. È stato previsto un coordinamento fra i vari Organi proponenti e la Procura distrettuale, sanzionato dall'inammissibilità della proposta di misura patrimoniale fatte da DIA e Questura.

Conseguentemente:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto, ai sensi degli artt.5, c.1 e 17, c.1 D.Lvo n.159/2011, come modificati, è divenuto titolare del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali con riferimento a tutte le categorie di pericolosità di cui all'art.4, come novellato;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario, ai sensi degli artt.5, c.2 e 17, c.2 D.Lvo n.159/2011 esercita *“le funzioni e le competenze spettanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, previo coordinamento.”* con lo stesso Procuratore distrettuale con riferimento alle categorie di pericolosità previste dall'art.4, c.1 lett c) e i) [per le quali era prima competente in via esclusiva], nonché lett. i- bis e i-ter. In questi casi *“nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente”*.

Per evitare, pertanto, sovrapposizioni di competenze e duplicazioni d'iniziativa in data 11 dicembre 2017 tutti i Procuratori del Distretto hanno sottoscritto un Protocollo di coordinamento, col quale si sono dettate le linee guida da seguire per un adeguato flusso informativo tra la Procura circondariale e quella distrettuale, nonché si è stabilito che alle udienze avanti al Tribunale del capoluogo del Distretto potrà partecipare il Procuratore circondariale che ha depositato la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, dando garanzia che tendenzialmente parteciperà alle udienze relative alle proposte patrimoniali.

Così premesso, la materia delle misure di prevenzione è attribuita al Gruppo Specialistico *“Reati di criminalità economica”*, i cui componenti, pertanto, parteciperanno alle udienze avanti al Tribunale distrettuale.

15.12. Le udienze avanti al giudice civile.

La presenza alle udienze civili sarà assicurata quando ritenuto opportuno dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto ovvero dai magistrati del Gruppo di lavoro *“Reati di criminalità economica”* quanto alle procedure concorsuali, anche previa segnalazione delle altre parti del procedimento o del Tribunale.

Concordemente con il Tribunale, questo Ufficio aderisce, infatti, alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui *“al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”* (S.C. Sez. Civ. sent. nn. 25722/2008 in tema di querela di falso; 10894/2005 in tema di separazione personale dei coniugi; 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità: Cfr. anche SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017).

Del resto, come già rilevato, l'introduzione della Consolle civile del p.m. ha reso più agevole l'intervento o l'iniziativa del p.m. nel processo civile, nonché il relativo flusso di comunicazioni.

La cancelleria di riferimento è individuata nell'Ufficio Affari Civili.

In data 1.7.2019 sono state adottate le **Linee guida in materia di negoziazione assistita** e, ai sensi dell'art. 6 D.L.n. 132/2014, se il magistrato non intende concedere l'autorizzazione richiesta per l'efficacia delle convenzioni di negoziazione in materia di accordi genitoriali, gli atti vengono trasmessi al Presidente del Tribunale che, nei successivi 30 giorni, fissa la comparizione delle "parti". Secondo la giurisprudenza, anche seguita dal Tribunale di Cuneo, all'udienza trovano applicazione le regole del rito camerale ex art. 737 c.p.c. (v. Trib. Torino, sez. VII, decreto 20 aprile 2015: "*Il procedimento di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, celebrato dinanzi al Presidente adito dopo il diniego di autorizzazione del P.M., va qualificato come procedura di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto*"). Tenuto conto del dato normativo e della natura della procedura, è evidente che nell'incidente di cognizione dinanzi all'ufficio giudicante non sia prevista la partecipazione del p.m. che non è "parte" e che ha già espresso il suo parere. Ne consegue che alle udienze ex art. 6 l. 162/2014 non dovrà partecipare alcun Sostituto.

16. Criteri per la trattazione dei procedimenti; le linee guida emanate.

E' necessario qui richiamare quanto già annotato nella Premessa di cui al § 7 relativamente a come s'intendano esercitare le prerogative riconosciute al Procuratore e quanto si è rilevato in ordine all'esercizio di una gerarchia organizzativa, non ispirata ad una concezione gerarchica dell'Ufficio, ma esclusivamente funzionale a garantire puntuale, uniforme e omogeneo svolgimento delle attività di competenza del pubblico ministero, a partire dall'obbligatorio esercizio dell'azione penale.

Con questa necessaria premessa, si vengono a delineare i criteri dettati per la gestione degli affari penali, le linee guida elaborate per le indagini preliminari e le correlative disposizioni date per l'efficace utilizzo della polizia giudiziaria. Nell'esercizio di questa gerarchia organizzativa capace di esprimere un potere di indirizzo circa l'adozione, da parte del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti, di criteri omogenei ai fini delle determinazioni inerenti il promovimento dell'azione penale e circa l'utilizzo delle risorse disponibili è imprescindibile potere informarsi e essere informati. Da qui, l'importanza dell'instaurarsi di un flusso informativo quotidiano con il Procuratore Aggiunto e anche con i Sostituti, consentendolo le dimensioni di questo Ufficio e, altrettanto, che il Procuratore possa esercitare ogni controllo per evitare che si adottino prassi e criteri disomogenei in materie identiche o analoghe sia quanto all'esercizio dell'azione penale sia quanto alla conduzione delle indagini preliminari, segnatamente riguardo alle modalità di utilizzo della polizia giudiziaria. A queste finalità servono le prerogative di cui all'art. 3 D.L.vo n.106/2006, per le quali occorre l'assenso del Procuratore (o del Procuratore Aggiunto) per disporre un fermo o richiedere misure cautelari personali (purché non attinenti le procedure di convalida di arresti e fermi effettuati dalla p.g.) e, salvo diversa indicazione, per le richieste di misure cautelari reali. Si tratta di previsioni eccezionali che trovano giustificazione nella particolare invasità di queste misure sulla libertà dei consociati o sui loro diritti primari e che, pertanto, non possono riguardare altre iniziative dei magistrati, relativamente alle quali il Procuratore non potrebbe condizionarle al suo assenso, essendo sempre da tutelare la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate, seppur possa sempre dare indicazioni sulla necessità di utilizzare con attenzione gli strumenti di indagine, ad esempio nella delicata materia delle intercettazioni, secondo il potere di organizzazione conferitogli.

L'art. 2, comma 2 D.L.vo n. 106/2006 incarica il Procuratore di indicare principi e criteri ai quali i Sostituti devono attenersi nella trattazione dei procedimenti. A sua volta, l'art. 10, c. 8 della Circolare CSM 16.12.2020 (come già l'art.10, c. 6 della Circolare 16.11.2017) prevede che "*Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo*".

Conformemente a quanto precisato dal C.S.M., il potere del Procuratore di impartire direttive e criteri si concretizzerà attraverso linee di azione di carattere generale – ad esempio protocolli investigativi – assunti in esito a riunioni convocate al fine di una elaborazione collettiva, e, se possibile, di una generalizzata condivisione.

16.1. Le direttive e linee guida emanate.

Sono state adottati più direttive e conseguenti linee guida sul tema della trattazione dei procedimenti e quanto all'uso della polizia giudiziaria.

Si tratta di provvedimenti elaborati anche a seguito di riunioni con i magistrati e, comunque sia, condivisi nella redazione finale, posto che laddove non precedute da riunioni sul tema, le direttive e le linee guida sono state sottoposte alle osservazioni dei colleghi in bozza, per raccogliere eventuali critiche e consigli prima della redazione definitiva.

Di seguito, si elencano le principali direttive e linee guida, le quali sono state adottate sia a fronte di novità legislative sia a fronte della constata necessità di provvedere su determinate tematiche importanti per il buon funzionamento dell'attività giudiziaria ovvero di rimodulare pregresse disposizioni:

- 7.12.2018: disposizioni esecutive sui Decreti legislativi 2 ottobre 2018 nn. 121, 123 e 124, “*Riforma dell'ordinamento penitenziario e nuova disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*”
- 21.12.2018: disposizioni sulla partecipazione del p.m. togato al dibattimento, in particolare avanti al tribunale monocratico
- 10.1.2019: linee guida in tema di indagini per infortuni sul lavoro
- 15.1.2019: direttiva in tema di spese di giustizia
- 21.1.2019: in tema di redazione dei capi d'imputazione
- 31.1.2019: disposizioni in materia di esecuzioni a seguito della legge 9.1.2019 n.3 che ha modificato l'art.4 bis Ordinario Penitenziario, inserendo nella categoria dei reati “ostativi” all'esecuzione con pena sospesa i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p.
- 8.2.2019: direttive sulla legge n.3/2019 in tema di riforma dei reati contro p.a
- 22.5.2019: direttive in tema di “*Puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione penale*”, col quale si è introdotto il controllo del Procuratore o del Procuratore Aggiunto al momento della definizione dei procedimenti mediante richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale
- 8.8.2019: direttive e disposizioni organizzative in merito alla legge 9 luglio 2019 n.69, “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, con entrata in vigore il 9 agosto 2019, c.d. “*Codice Rosso*”
- 14.8.2019: direttive per la corretta liquidazione degli interpreti e traduttori
- 26.8.2019: indicazioni sulla legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, “*Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica*”, c.d. “*Decreto Sicurezza bis*”
- 21.10.2019: direttive in tema di misure di prevenzione
- 11.11.2019: indicazioni sul Decreto Legge n. 124/2019, “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, cd. Decreto Fiscale
- 25.11.2019: direttive in ai sensi dell'art.407, c.3 bis c.p.p. e 127 disp.att.c.p.p.
- 17.12.2019: in tema di corretta iscrizione delle notizie di reato, dei fatti non costituenti reato e delle denunce anonime sui rispettivi Registri.

Un cenno a parte merita l'attività che si è posta in essere a seguito della più volte annunciata entrata in vigore della legge di **riforma della disciplina sulle intercettazioni**, a sua volta reiteratamente ritoccata da più interventi normativi e, infine, entrata in vigore il giorno 1° settembre 2020.

Seguendo il mutevole percorso legislativo, articolatosi nel D.L. 30 dicembre 2019 n.161, nella legge 28 febbraio 2020 n.7, di conversione, nel Decreto Legge 30.4.2020 n.28, convertito nella legge 25 giugno 2020 n.70 si sono emanate, via via, diverse disposizioni, linee guida e direttive, ossia:

- 19.6.2019: direttive sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso captatore informatico, di cui al D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, “*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”, con entrata in vigore prevista a dopo il 31.12.2019
- 12.5.2020: linee guida e interpretative sulla disciplina come riformata dal D.L. n.161/2019, convertito con modifiche nella legge n.7/2020, e dal D.L. n.27/2020
- 27.7.2020: disposizioni di attuazione della legge di riforma.

Parimenti un cenno a parte merita l'attività che l'**epidemia** da **COVID-19** ha reso necessaria e che ha avuto esito in plurimi provvedimenti, disposizioni, linee guida organizzative anche sulle novità normative.

Appare, però, preferibile trattare l'argomento in modo diffuso e in un capitolo dedicato, avendo inciso sull'organizzazione e sull'attività di tutto l'Ufficio, sia amministrativa che giudiziaria e richiesto l'adozione dei relativi provvedimenti.

Si è anche reso necessario elaborare indicazioni e linee guida a fronte delle più importanti **decisioni giurisprudenziali** che hanno avuto riflesso sui criteri di esercizio dell'azione penale e su quelli, conseguentemente, organizzativi.

Tra altro si segnala:

- 26.8.2019: direttive e indicazioni in seguito alla sentenza SSUU 10.7.2019 sulla vendita della "*cannabis light*"
- 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn.24, 25, 26 pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, sugli artt. 4 lett b, 75 e su altre norme del Decreto Legislativo n.159/2011 in materia di misure prevenzione.

Resta a rilevarsi che le iniziative sopra riportate hanno altresì determinato, nella più parte dei casi, l'adozione di direttive destinate alla polizia giudiziaria per gli adempimenti di competenza, tra le altre:

- 8.11.2018: direttiva sul contenuto e sulla comunicazione della notizia di reato
- 10.1.2019: linee guida in materia di indagini sugli infortuni sul lavoro
- 21.1.2019: direttive alla PG in tema nomina degli ausiliari
- 8.3.2019: direttive sulle operazioni sotto copertura
- 19.6.2019: linee guida sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso del captatore informatico
- 6.8.2019: linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge 19 luglio 2019 n.69 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", cosiddetto "**Codice Rosso**"
- 26.8.2019: indicazioni sulla commercializzazione della *cannabis light* a seguito della sentenza SSUU 30.5.2019-10.7.2019
- 26.8.2019: linee guida sulla legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 n. 53, "*Modifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica*", cosiddetto "decreto sicurezza bis"
- 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn.24, 25, 26 pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente sugli artt. 4 lett b, 75 e su altre disposizioni del Decreto Legislativo n.159/2011 in materia di misure prevenzione
- 23.9.2019: direttiva in tema di trasmissione per elenchi mensili delle notizie di reato a carico di ignoti ex art.107 bis disp.att.c.p.p., attraverso il Portale NDR
- 8 giugno 2020: disposizioni alla polizia giudiziaria e predisposizione delle "*Indicazioni affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o relative a dati personali sensibili*", in adempimento di quanto previsto dall'art.268, comma 2 bis c.p.p.
- 31 agosto 2020: disposizioni per l'attuazione della riforma in materia di intercettazioni.

16.2 Criteri di priorità.

Se ne è già trattato al § 8, cui non resta che fare rinvio.

16.3. Assenso, visto, riferire.

"...l'organizzazione efficiente è quella finalizzata a realizzare – nel caso specifico degli uffici di procura – l'esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del procedimento e del processo, l'effettività dell'azione penale... la pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione. Il potere organizzativo, pertanto...deve conformarsi a chiari canoni e corrette modalità di esercizio..." (CSM, Relazione illustrativa sulla circolare 16.11.2017).

In questa cornice si inseriscono le previsioni dell'assenso e del visto quali strumenti per assicurare l'azione uniforme dell'Ufficio, nonché le altre figure che possano servire allo scopo, quale il cosiddetto "riferire".

In particolare, poi, sulla funzione del "visto" è intervenuta la Circolare 16.12.2020 (art.14), essendosi previsto che *<attenga "ad atti o categorie di atti", come indicato in circolare, affinché non risultino pregiudicate la speditezza e la fluidità delle indagini preliminari, beni di sicura rilevanza costituzionale, oltre che l'esigenza di concentrazione e interdipendenza delle scelte investigative>*⁵⁶.

Su questo solco, è ovvio che un quotidiano flusso di scambio informativo e di collaborazione tra Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituti serve per il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e per dare trasparenza alle attività, nonché per prevenire ed evitare momenti di contrasto e, soprattutto, per agevolare conclusioni condivise.

In questa prospettiva si prevedono gli istituti dell'assenso, del visto, e il ricorso alla richiesta di riferire.

16.3.1. L'assenso.

L'art.3 D.L.vo n. 106/2006 prevede che in caso di fermo da disporre e per tutte le richieste di **misure cautelari personali** sia necessario l'assenso scritto del Procuratore quale condizione per l'adozione e la trasmissione al giudice competente.

A sua volta l'art.13 della Circolare 16.12.2020 stabilisce che *"Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo"*.

Si dispone che nel caso di assenza o impedimento del Procuratore l'assenso sia di competenza del Procuratore Aggiunto. Altrettanto appare conforme al buon funzionamento dell'Ufficio prevedere che l'assenso per decreti di fermo o richieste cautelari personali per reati di competenza specialistica sia dato dal Coordinatore del relativo Gruppo (ossia ora dal Procuratore, ora dal Procuratore Aggiunto).

In caso di impedimento o assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto e sempre che ricorra il requisito dell'assoluta urgenza, l'assenso sarà dato dal magistrato di maggiore anzianità per il caso di procedimenti ordinari e da quello maggiormente anziano del Gruppo specialistico nel caso di relativi procedimenti.

Lo stesso si dispone quanto alle richieste di **misure cautelari reali**.

Alla richiesta di assenso si dovrà provvedere non oltre tre giorni, salve ragioni di urgenza.

Qualora non si ritenga di dare l'assenso sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il magistrato proponente, al fine di valutarne le ragioni e agevolare una soluzione condivisa.

In ogni caso, il mancato assenso dovrà essere motivato per iscritto con decreto.

Qualora sia il Procuratore Aggiunto a esprimere dubbi sull'assenso e laddove l'interlocuzione con il magistrato proponente non trovi una soluzione condivisa, si porterà a conoscenza il Procuratore cui spetterà la decisione per iscritto entro il più breve tempo possibile e non oltre tre giorni, sentito il magistrato proponente, il quale potrà anche presentare osservazioni scritte.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non sono allegati al fascicolo di indagine, ma inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore (art.13, c.4 Circolare 16.12.2020, come già previsto nella Circolare 16.11.2017).

16.3.2. Il visto.

Il visto è previsto per assicurare la conoscenza dell'atto e l'adozione di eventuali iniziative destinate all'esercizio uniforme dell'attività dell'ufficio (cfr. art. 14, c.1 Circolare), oltre che a tutela dell'attività del magistrato. Il visto ha, pertanto, una funzione conoscitiva in ordine all'attuazione delle direttive emanate dal Procuratore ai sensi dell'art. 2, c. 2 D.L.vo n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto e il Procuratore o il Procuratore Aggiunto o (art. 14 co. 2 della Circolare). Con il visto il Procuratore o il Procuratore Aggiunto prenda conoscenza formale dell'atto e può interloquire sia verbalmente che per iscritto, senza possibilità di modificare la decisione adottata dal Sostituto che, in quanto magistrato, è dotato di autonomia. In caso di dissenso rimarrà agli atti dell'ufficio (nella corrispondenza riservata), eventualmente, solo la divergenza di opinioni rappresentata per iscritto (salva l'ipotesi eccezionale della revoca nei limitatissimi casi consentiti).

⁵⁶ Relazione alla proposta di modifica della Circolare 16.11.2017.

Sulla disciplina del “visto” è intervenuta la Circolare 16.12.2020, la cui Relazione introduttiva chiarisce che “La qualificazione del potere di “visto” come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica e come strumento funzionalmente rivolto all’acquisizione di informazioni sul rispetto delle direttive fornite in via preventiva ai magistrati dell’Ufficio si deve alla elaborazione della Circolare del novembre 2017. Già quest’ultima chiariva che il “visto” assolve ad una specifica funzione conoscitiva e di informazione, non già di approvazione del contenuto dell’atto. L’esame di numerosi progetti organizzativi inviati al Consiglio ha, tuttavia, reso evidente come il potere di visto sia esercitato con modalità assai diversificate sul territorio... Talvolta l’ampiezza dell’elenco degli atti sottoposti al “visto” è apparsa sostanzialmente una sorta di co-assegnazione di fatto del procedimento al titolare del potere di visto, dal momento che ogni snodo rilevante del procedimento è stato sottoposto a un sostanziale controllo, con l’effetto di svuotamento della nozione stessa di assegnazione del procedimento al sostituto procuratore e dell’autonomia e indipendenza di quest’ultimo. Se è apparso impossibile tipizzare in via generale le categorie di atti da sottoporre a “visto”, attesa la rispondenza dello strumento procedimentale alle direttive organizzative emanate dal singolo Procuratore, a loro volta influenzate dalle peculiarità della realtà criminale, non di meno, appare importante qui ribadire le caratteristiche di detto strumento e i presupposti già in vigore della sua regolamentazione nel progetto organizzativo, e, dunque, segnalare la necessità che esso attenga “ad atti o categorie di atti”, come indicato in circolare, affinché non risultino pregiudicate la speditezza e la fluidità delle indagini preliminari, beni di sicura rilevanza costituzionale, oltre che l’esigenza di concentrazione e interdipendenza delle scelte investigative. In ragione della particolare rilevanza che il visto riveste nella pianificazione organizzativa dell’ufficio... si è ritenuto opportuno farne transitare la previsione della relativa disciplina dal contenuto facoltativo al contenuto necessario del progetto organizzativo. Si è altresì specificato che nel progetto organizzativo può essere prevista la trasmissione dell’atto, per l’apposizione del visto, al Procuratore ovvero ad un procuratore aggiunto”.

In questi termini, l’art.7, c.4 lett h stabilisce che il progetto organizzativo contenga obbligatoriamente la previsione del “visto”, mentre il successivo art.14 prevede che >Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall’art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l’apposizione del “visto”>, nonché il procedimento relativo e la procedura da seguire in caso di contrasto d’opinioni tra il Sostituto e il Procuratore (o il Procuratore Aggiunto).

In adempimento, in caso di disaccordo sarà data attuazione alla disciplina di cui all’art. 14, c. da 3 a 5, della Circolare 16.12.20120 (come, del resto già previsto nella circolare 16.11.2017) ⁵⁷.

In particolare, nell’organizzazione dell’Ufficio, si è discusso tra tutti i magistrati di come tradurre in pratica il doveroso controllo sul corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, comportando la necessità che sia il Procuratore che il Procuratore Aggiunto abbiano conoscenza delle modalità di definizione dei procedimenti, trattandosi di un momento qualificante del generale buono e corretto andamento dell’Ufficio. Mentre si è dato atto della reale esistenza di un flusso di informazioni sulle principali vicende trattate, si è altrettanto convenuto che questo flusso si fonda sulla buona volontà di ciascuno e che, a causa dei molteplici impegni di cui ogni magistrato è oberato, potrebbero sovrapporsi inevitabili momenti di discontinuità, né che sarebbe pretendibile che questo flusso riguardasse tutte le vicende di ordinaria trattazione, altrimenti, da virtuoso, potrebbe trasformarsi in un intralcio al lavoro quotidiano di ciascuno. Si è, pertanto valutato di assolvere al dovere del Procuratore di garantire il puntuale, corretto e uniforme esercizio dell’azione penale - che rappresenta una delle voci portanti il buon andamento dell’ufficio - in modo non invasivo e tale da non ostacolare l’organizzazione del lavoro di ogni magistrato, condividendo tutti che il controllo deve essere declinato sia quando si eserciti l’azione penale sia quando si ritenga non esservi l’obbligo e si rivolga al giudice la richiesta di archiviazione.

Nel coniugare queste due esigenze, all’esito della riunione del 5 aprile 2019 e anche trascorso l’ulteriore lasso temporale per consentire una meditata ponderazione sul tema e la formulazione di eventuali proposte alternative, si è stabilito quanto previsto nel provvedimento del 22 maggio 2019:

“I Magistrati trasmetteranno in visione i fascicoli al momento della redazione del provvedimento definitivo, secondo le scansioni che seguono.

1) **Procedimenti relativi a reati di competenza dei gruppi specialistici.**

⁵⁷ “3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l’apposizione del “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell’atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.lgs. n. 160/2006 e 15 della presente Circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell’aver avuto adempimento dell’onere di comunicazione e dell’esperimento delle interlocuzioni... ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l’ulteriore corso.

5. Gli eventuali atti relativi all’interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica”.

In ogni caso quanto esposto non si applica alle deleghe in materie amministrative (art. 4 co. 6 Circolare)

I fascicoli saranno trasmessi in visione al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, a seconda dei gruppi specialistici rispettivamente coordinati.

Quanto ai procedimenti a carico di indagati noti la trasmissione riguarderà:

- le richieste di rinvio a giudizio
- le bozze decreti di citazione a giudizio, prima della richiesta della data d'udienza dibattimentale
- le richieste di archiviazione nel merito (escluse, pertanto, quelle per cause di estinzione del reato, per improcedibilità, per cause di non punibilità)

Quanto ai procedimenti nei confronti di "ignoti":

- le richieste di archiviazione nel merito quanto a indagini di rilievo.

2) **Procedimenti per reati di materia ordinaria.**

Il Procuratore prenderà visione dei fascicoli relativi ai procedimenti assegnati ai dr. Giulia Colangeli, Pier Attilio Stea, Attilio Offman, Alberto Braghin, rispettivamente nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana.

Il Procuratore Aggiunto prenderà visione dei fascicoli relativi ai procedimenti assegnati alle dr.sse Carla Longo, Marinella Pittaluga, Francesca Lombardi e Chiara Canepa, rispettivamente nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana.

Quanto ai procedimenti a carico di indagati noti, la trasmissione riguarderà:

- richieste di rinvio a giudizio
- bozze decreti di citazione a giudizio, prima della richiesta di data d'udienza dibattimentale
- richieste di archiviazione nel merito (escluse, pertanto, quelle per cause di estinzione del reato, per improcedibilità, per cause di non punibilità)

Quanto ai procedimenti nei confronti di "ignoti":

- le richieste di archiviazione nel merito quanto a indagini di rilievo.

Inoltre, il visto è previsto:

- dalla quinta richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione, a cui devono essere uniti i relativi preventivi di spesa. Il visto appare necessario sia per consentire la conoscenza dello svolgimento dell'attività investigativa e per eventuali necessità di coordinamento sia per l'opportuna verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
- per i provvedimenti che, per particolare delicatezza o rilevanza, comportano la necessità o l'opportunità di preventiva informazione secondo la valutazione del Sostituto del Procuratore (particolare allarme sociale, personalità della persona offesa o dell'indagato, complessità delle investigazioni, rilevanza degli interessi coinvolti, entità del danno cagionato o dell'allarme sociale suscitato, novità o rilevanza delle questioni giuridiche, o di altre particolari esigenze)".

16. 3. 3. **Il riferire.**

Col *riferire* apposto sul fascicolo il Procuratore o il Procuratore Aggiunto chiede al Sostituto di rendere note le principali attività investigative programmate o gli atti relativi alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (art.7, c.4 lett h Circolare 16.12.2020). Si tratta di una mera attività informativa ritenuta opportuna, da svolgersi senza formalità, che non richiede (salva diversa valutazione del Sostituto o del Procuratore della Repubblica) alcuna formalizzazione. Si affianca, dunque, all'ordinaria e costante attività informativa reciproca. Pur avendo carattere meramente informativo e di scambio di esperienze, tuttavia è opportuno stabilire che l'ambito di operatività del *riferire* debba essere sempre limitato e collegato ai procedimenti che abbiano particolare importanza (per la materia trattata o per la rilevanza pubblica delle persone coinvolte), al fine, da un lato, di non mortificare l'autonomia e la professionalità del magistrato assegnatario del procedimento e svuotare di contenuto l'assegnazione stessa, dall'altro lato, di consentire il flusso comunicativo necessario quando si tratti di vicende degne di rilievo per l'Ufficio.

16.3.4. **La revoca dell'assegnazione.**

Si tratta di un potere eccezionale conferito al Procuratore secondo i rigorosi principi già affermati in delibere consiliari e compendiate nell'art. 15 Circolare 16.12.2020 (come già previsto nell'art.15 Circolare 16.11.2017).

A) I presupposti.

La revoca dell'assegnazione è consentita, con provvedimento motivato, qualora il magistrato non si attenga ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale (in particolare con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi) sull'esercizio puntuale e uniforme dell'azione penale, non essendo consentite deroghe.

Quanto al contrasto tra il magistrato assegnatario e il Procuratore sulle "modalità di esercizio" (di cui all'art. 15, c. 1 Circolare 16.12.2020) si ritiene che possa avvenire solo nel caso di contrasto su soluzioni ritenute in violazione di legge.

B) Procedimento.

Si rispetterà il procedimento di cui all'art. 15, c. 2 e ss. Circolare CSM 16.11.2017:

“2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente, il Procuratore, ove intenda designare altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall’originario assegnatario.

3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica sente il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le trasmette, unitamente all’atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura affinché verifichi la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione.

6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all’inoltro degli atti, ai sensi del comma che precede, non appena le stesse siano venute meno.”.

16.3.5. Rinuncia all’assegnazione.

L’art. 16 Circolare 16.12.2020 (come già l’art.16 Circolare 16.11.2017) prevede che, nei casi di cui agli artt. 10, comma 8, 11, comma 2, 13, 14, 15, il magistrato assegnatario, verificato l’insanabile contrasto con il Procuratore o col Procuratore Aggiunto delegato, possa, con atto scritto e motivato, rinunciare all’assegnazione del procedimento, rimettendolo al Procuratore per l’eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni. Questa facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i magistrati coassegnatari. Gli atti relativi alla rinuncia non entrano a far parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la Segreteria del Procuratore. Questi atti possono essere trasmessi dal Procuratore o dal magistrato al CSM per la presa d’atto.

E così si dispone.

16.3.6. Le impugnazioni.

Alle impugnazioni provvede il p.m. titolare del fascicolo e al fine di evitare sovrapposizioni tra questo Ufficio e la Procura Generale, vige il Protocollo sottoscritto da tutti i Procuratori del Distretto con la Procura Generale.

Come noto, l’art.593 bis, comma 2 c.p.p. dispone che “*Il Procuratore Generale... può appellare soltanto qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.*”.

A sua volta, l’art. 166 bis disp.att.c.p.p. prevede che, a questo fine, “*...il Procuratore Generale...promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto.*”.

Da questi presupposti si è sottoscritto il Protocollo, con l’intento di avviare un flusso informativo di coordinamento sul tema, onde il Procuratore Generale, prima che decorra il termine di legge riconosciutogli, abbia tempestiva comunicazione sulle determinazioni del Procuratore di appellare, o meno, la sentenza di primo grado.

Pertanto, in questo Ufficio trovano applicazione le seguenti disposizioni:

1) a seguito della comunicazione del Procuratore Generale [con le informazioni di cui alle lett.a), b), c), d), del punto 5 del Protocollo], diretta all’indirizzo di posta di questo Ufficio penale.procura.cuneo@giustiziacert.it, riguardo alle sentenze che riterrà meritevoli di appello, il p.m. titolare del procedimento relativo, utilizzando il modulo allegato:

- entro i cinque giorni successivi informerà il Procuratore Generale, con nota diretta all’indirizzo di posta elettronica affaripenali.pg.torino@giustiziacert.it, se intenda, o meno, proporre impugnazione;
- la mancata risposta alla richiesta del Procuratore Generale equivarrà ad acquiescenza;
- qualora, invece, il pubblico ministero intenda proporre impugnazione, provvederà alla redazione dei relativi motivi e a trasmetterne copia, dopo il deposito, al Procuratore Generale
- laddove la sentenza sia stata pronunciata per più capi di contestazione e/o nei confronti di più imputati, il pubblico ministero, con la comunicazione, vorrà indicare

- per quali capi impugnerà
- per quali imputati
- per quali presterà acquiescenza
- se impugnerà nel merito o soltanto quanto alla determinazione della pena
- se impugnerà sul titolo di reato, in caso di derubricazione dell’originaria contestazione.

2) Nei casi di urgenza, la comunicazione del pubblico ministero al Procuratore Generale potrà essere telefonica; sarà, però, opportuno, farne seguire una scritta a conferma.

3) Indipendentemente dalla richiesta informativa del Procuratore Generale, il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza, gliene darà informazione entro cinque giorni dal deposito della sentenza (o entro cinque giorni dalla lettura della motivazione della decisione se contestuale alla pronuncia del dispositivo).

17. Compiti e attribuzioni dei magistrati.

Si tratterà dei compiti e delle attribuzioni del Procuratore, dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, del Procuratore Aggiunto, dei Sostituti, dei vice procuratori onorari.

17.1. Il Procuratore della Repubblica.

17.1.1. Competenze di carattere generale.

Il Procuratore della Repubblica, in applicazione del D.L. n.106/2006, nonché delle Circolari 16.11.2017 e 16.12.2020:

- 1) è titolare di poteri, facoltà e responsabilità previsti dalla Costituzione, dal D.L.vo n. 106/2006 e dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni del C.S.M., a partire dalla Circolare del 16 novembre 2017;
- 2) è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione;
- 3) esercita, personalmente o con delega la direzione in materia giudiziaria e amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi del procedimento penale nei termini espressi in questo progetto;
- 4) per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio, indica i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le disposizioni del D.L.vo n. 106/2006;
- 5) si avvale della collaborazione del Procuratore Aggiunto per l'esercizio dei compiti di direzione dell'Ufficio, col quale ha e mantiene costante rapporto e mutuo scambio informativo. Indice, anche per le finalità organizzative, le riunioni con tutti i magistrati, onde questi ultimi forniscano i contributi pure in tema di organizzazione secondo canoni di leale collaborazione;
- 6) per garantire la ragionevole durata del processo, assicura un'attenta analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e il relativo monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dal Presidente del Tribunale sugli esiti dei processi;
- 7) elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti secondo il principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, tenendo conto della realtà criminale territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e a tal fine si avvale della collaborazione e del contributo del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti; mantiene costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale e i Presidenti di Sezione; tiene conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti; osserva i principi di cui alle delibere del CSM consiliari 9 luglio 2014 e 11 maggio 2016, rispettivamente recanti "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penal?*" e "*Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti?*";
- 8) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'Ufficio e cura la costituzione di Gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;
- 9) verifica periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, garantendone l'equità;
- 10) coordina, anche valendosi del Procuratore Aggiunto, i Gruppi di lavoro, anche elaborando protocolli investigativi ed organizzativi;

- 11) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli Gruppi di lavoro, al fine del necessario flusso informativo sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e innovazioni legislative e per verificare l'andamento dell'Ufficio;
- 12) garantisce le pari opportunità tra i magistrati e il personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) dell'ufficio. Vigila sul pieno rispetto delle pari opportunità;
- 13) disciplina l'attività dei Vice Procuratori Onorari, secondo le norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari, avvalendosi del magistrato coordinatore nella persona del Procuratore Aggiunto;
- 14) assegna i magistrati ai Gruppi di lavoro, previo interpello e secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, mediante criteri idonei a valorizzare le specifiche attitudini e la formazione professionale dei Sostituti, garantita anche dalla rotazione periodica;
- 15) cura e stimola i rapporti con l'Avvocatura, nonché le altre istituzioni o enti;
- 16) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.lgs. 106/2006;
- 17) assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.
- 18) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione al Mag.Rif dell'Ufficio ed ai RID del distretto;
- 19) promuove e diffonde le buone prassi di organizzazione;
- 20) è titolare dei compiti specificamente indicati in questo progetto organizzativo, tra cui trattazione dei procedimenti e delle materie indicate;
- 21) dirige l'Ufficio di Collaborazione previsto dal D.L.vo n. 116/2017;
- 22) cura i rapporti col Ministero della Giustizia, con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, con la Presidenza della Corte di Appello di Torino, del Tribunale di Cuneo, nonché ogni altro rapporto di carattere amministrativo con organi giudiziari o della pubblica amministrazione;
- 25) è responsabile degli adempimenti amministrativi inerenti ai magistrati (pareri per la progressione in carriera, congedi *et similia*);
- 26) controlla gli esiti delle udienze preliminari e dibattimentali;
- 27) è titolare del potere di impugnazione (*ex art. 570, comma 1, c.p.p.*);
- 28) è responsabile dei Reg. mod. 21, 21-*bis*, 45 e 46 e del rilascio delle certificazioni *ex art. 335 c.p.p.*;
- 29) dirige e organizza le Sezione di polizia giudiziaria ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote;
- 30) assume, a seguito di discussione con gli altri magistrati, le direttive di carattere generale verso i servizi di polizia giudiziaria;
- 31) cura i rapporti con i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria e i relativi superiori sotto il profilo gerarchico;
- 32) partecipa alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando ne sia richiesta la presenza;
- 33) esercita le funzioni di dirigente amministrativo non essendo previsto in organico il relativo posto;
- 34) è responsabile della sicurezza dei lavoratori;
- 35) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- 36) partecipa alle riunioni trimestrali presso il Tribunale *ex art. 15 d.lgs. 273/89*;
- 37) cura i rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
- 38) vigila sul Casellario Giudiziario, sull'ufficio corrispondenza e sull'ufficio Ricezione Atti;
- 39) controlla le spese di ufficio;
- 42) partecipa alle riunioni della Conferenza Permanente ed esercita le competenze connesse;
- 43) è responsabile della sicurezza interna degli uffici della Procura;
- 44) svolge il compito di coordinatore dei tirocini *ex ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013*;
- 45) è responsabile del sito web della Procura;

46) è “Autorità competente” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. “g” del D.L.vo 18 maggio 2018 n. 51, nonché “titolare del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. “h” dello stesso D.L.vo, emanato in attuazione della Direttiva U.E. n. 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAIO del Consiglio. Dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n.51/2018 e dopo le modifiche al D.L.vo n.196/2003 apportate dal D.L.vo n. 101/2018, con nota prot. n. 21611 del 27.6.2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, si è reso noto che il Ministero stesso è in fase di ricerca della professionalità interna adeguata allo svolgimento dell’incarico di RPD (Responsabile della Protezione Dati), riservandosi di darne comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari non appena verrà reperita. Pertanto, sulla nomina del RPD si rinvia ogni decisione al momento successivo alle determinazioni del Ministero della Giustizia.

La circolare 16.12.2020 ha previsto che *“il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell’ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell’ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell’attività svolta dagli altri magistrati dell’ufficio”*.

Resta a rilevarsi che il sottoscritto non ha mai dismesso l’attività giudiziaria, seppur esercitandola in misura ridotta rispetto ai colleghi, come già indicato. Appare comunque utile qui richiamare che il Procuratore:

- fino al 1° giugno 2019 partecipava, nella ridotta misura del 50%, al turno ordinario e a quello degli atti urgenti;
- a far tempo dal 1°.6.2019 partecipa al turno urgenze con cadenza pari quella dei Sostituti, come da provvedimento del 22.5.2019;
- mentre era assegnatario nella ridotta misura del 50% in relazione agli altri componenti, dei procedimenti di competenza del Gruppo di lavoro *“Reati contro la p.a.”*, a seguito del trasferimento di due Sostituti ad altro Ufficio, dal 1°.1.2021 parteciperà senza alcuna riduzione al turno di tale Gruppo;
- infine, ha esclusiva competenza (con il Procuratore Aggiunto) sulla materia degli Affari Civili e su quella della Esecuzione, sempre mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un’alternata partecipazione ai turni mensili relativi, nonché (sempre mensilmente alternandosi col Procuratore Aggiunto) si occupa della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti mediante gli elenchi mensili di cui all’art.107 bis disp.att.c.p.p., trasmessi attraverso il Portale Notizie Reato.

In assenza del Procuratore della Repubblica, tutte le attività di cui sopra sono svolte dal Procuratore Aggiunto e, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal magistrato più anziano presente in ufficio, eventualmente contattando il Procuratore ovvero informandolo successivamente delle attività di maggior rilievo. Per l’assenso di misure cautelari da inoltrare con urgenza il Procuratore è sostituito egualmente dal Procuratore Aggiunto e, in sua assenza o impedimento, dal magistrato più anziano in servizio presente in ufficio quanto ai reati di materia ordinaria o dal magistrato più anziano dei Gruppi specialistici quanto ai reati relativi. Il Procuratore, qualora non sia presente in ufficio, provvede a preavvisare la propria Segreteria e il Procuratore Aggiunto e assicura, comunque, la reperibilità telefonica. Il Procuratore quando fruisce delle ferie, ed è sostituito dal Procuratore Aggiunto, assicura tendenzialmente la reperibilità telefonica. Il Procuratore si avvale della collaborazione del Procuratore Aggiunto per l’espletamento dei compiti di direzione dell’ufficio. Oltre alle periodiche riunioni e agli scambi di informazioni e opinioni, il Procuratore delega, di volta in volta, specifiche funzioni al Procuratore Aggiunto.

17.1.2. Competenze specifiche: riunioni con i magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse.

Riunioni con i magistrati dell’ufficio.

Saranno tenute riunioni, normalmente con cadenza bimestrale/trimestrale, con i magistrati dell’Ufficio, al fine del necessario scambio informativo su tutte le questioni di interesse per Ufficio, sia organizzative che prettamente attinenti agli aspetti giudiziari. Parimenti, saranno tenute riunioni periodiche con i magistrati dei singoli Gruppi di lavoro promosse da ciascun Coordinatore. Delle riunioni è sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la Segreteria Affari Generali.

Rapporti con i mezzi di comunicazione.

I rapporti con la stampa sono tenuti dal Procuratore in osservanza delle disposizioni primarie e secondarie.

Poiché il diritto di cronaca va conciliato con i diritti delle parti coinvolte, non sono diffusi i nominativi e le immagini degli indagati, salvo che ciò sia reso necessario da ragioni investigative. Il diritto di cronaca potrà consentire, in casi specifici e particolari, la diffusione di immagini, oscurando i volti delle parti, salvo la ricorrenza di necessità investigative.

I rapporti con la stampa sono tenuti in modo trasparente e nei casi di maggior rilievo può essere convocata una conferenza stampa, ovvero emesso un comunicato stampa.

L'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria (fermo, arresto, sequestro), qualora la stessa voglia inoltrare un comunicato stampa, è soggetta a un mero nulla osta al fine di verificare che la diffusione della notizia non pregiudichi le indagini dirette dalla Procura.

Impiego della polizia giudiziaria.

Si richiama quanto annotato in precedenza (§ 3.4).

Uso delle risorse tecnologiche assegnate e utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

Particolare cura è prestata all'impiego delle risorse tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse finanziarie, come già evidenziato. E' previsto il visto dalla quinta richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione.

Si controlla lo stato dei sequestri onerosi.

17.1.4. Competenza in tema di Archivio delle Intercettazioni.

Si tratta di competenza attribuita in via esclusiva secondo quanto già annotato nel § 11.2.

17.1.5. L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore.

Con provvedimento del 18.12.2018, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del D.L.vo n.116/2017, è stato istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, composto:

- dagli otto V.P.O. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari *ex art. 73 del D.L.n.69/2013, conv. con l. n. 98/2013* (attualmente il dr. Fabio Ponzio);
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati *ex art. 37 c. 5 del D.L. n. 98/2011, conv. Con l. n.111/2011* (allo stato non presenti);
- dal personale amministrativo già assegnato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Le dimensioni dell'Ufficio hanno suggerito la nomina di un Magistrato coordinatore, nella persona del Procuratore Aggiunto, il quale:

- a) vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari nelle funzioni delegate e nei compiti assegnati;
- b) d'intesa con il Procuratore, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

Le direttive concernenti il singolo procedimento sono, invece impartite ai V.P.O. dal magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al Coordinatore unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al V.P.O., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 D.L.vo n. 116/ 2017.

Le disposizioni relative ai tirocinanti *ex art. 73* (ivi comprese le modalità di dettaglio dello svolgimento dei tirocini previsti da questa Procura) sono previste da apposito documento.

I tirocinanti sono assegnati ai Magistrati professionali.

18. Il Procuratore Aggiunto.

La pianta organica dell'Ufficio prevede un Procuratore Aggiunto e il ruolo è rivestito dalla dr.ssa Gabriella Viglione.

A questa figura istituzionale si intendono riconoscere compiti effettivamente semidirettivi.

Si prevede, pertanto, che il Procuratore Aggiunto collabori lealmente e operi in sinergia col Procuratore nella conduzione dell'Ufficio e:

- sostituisce il Procuratore nei compiti attribuitigli quando questi non sia presente per impegni di lavoro fuori sede o nei periodi di congedo o di assenza, svolgendo la funzione di Vicario (art.6 Circolare 16.12.2020; già art.6 circolare 16.11.2017);
- rappresenta il Procuratore nei rapporti esterni quando il Procuratore lo richiama;
- collabora con il Procuratore nell'attività di direzione e di conduzione dell'Ufficio, mantenendo anche collegamenti e promuovendo contatti con enti ed Autorità esterni, secondo le indicazioni Procuratore o autonomamente nelle ipotesi di deleghe a lui conferite;
- coopera nella organizzazione del personale amministrativo e nella direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria.

E' altresì previsto che il Procuratore Aggiunto collabori col Procuratore per il conseguimento degli obiettivi organizzativi indicati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività dell'ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse e il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale secondo la previsione dell'art.5 Circolare 16.12.2020 (come già l'art.5 Circolare 16.11.2017).

A questo fine il Procuratore Aggiunto:

1. coordina e dirige i gruppi specialistici attribuitigli, ossia quello relativo ai *“Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili”*, quello riguardante i *“Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”* e quello inerente ai *“Reati ambientali”*;
2. ha ruolo di magistrato coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore e di coordinatore della *“Sezione Atipica”* della p.g. di cui al § 3.4.2.
3. nella direzione dei gruppi specialistici attribuita, assegna gli affari tra i diversi componenti mediante criteri automatici e preordinati, tali da garantire l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, nonché, in ogni caso, periodicamente verifica che effettivamente la ripartizione dei carichi di lavoro sia mantenuta;
4. indice periodiche riunioni tra i componenti dei gruppi specialistici che coordina, per l'omogeneità delle soluzioni investigative e per l'uniforme interpretazione delle norme di riferimento, nonché con la polizia giudiziaria, anche elaborando, con l'aiuto dei componenti dei gruppi che dirige, protocolli investigativi per consentire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale;
5. in ogni caso e per realizzare compiutamente queste finalità, predisporre un costante flusso informativo con i magistrati dei gruppi di riferimento e può disporre obblighi di riferire ai magistrati;
6. appone il *visto* sui provvedimenti dei magistrati che definiscono i procedimenti assegnati (e come indicato nel §16.3.2.), nonché, su delega del Procuratore, l'*assenso* sulle richieste di misure cautelari personali e reali; nel caso in cui sia stato negato il *visto* sulle richieste conclusive dei procedimenti di cui sopra e sia stato inutilmente esperito ogni tentativo di pervenire a conclusioni condivise con il sostituto assegnatario, informa il Procuratore per ogni possibile determinazione;
7. risolve eventuali contrasti tra Sostituti in merito alla assegnazione di procedimenti in materia c.d. specializzata, nell'ambito dei Gruppi che coordina, tenendone informato il Procuratore;
8. è consultato dai Sostituti appartenenti ai Gruppi specializzati che coordina anche per i procedimenti *“ordinari”* non rientranti nella materia del Gruppo e che sono stati assegnati ai sostituti in base al criterio automatico; in caso di contrasti che possano emergere riferisce al Procuratore;
9. tiene informato il Procuratore sulle indagini rilevanti condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dai Gruppi di cui è coordinatore; in particolare sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale nonché, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove o di speciale delicatezza;
10. comunica al Procuratore i dati statistici e le valutazioni relativamente all'attività dei Gruppi che coordina, onde consentirgli di predisporre documenti e relazione da inoltrare al CSM, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e ad ogni altra Istituzione, quando richiesto.

L'art.5, c.7 della Circolare 16.12.2020 ha previsto che *“il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio”*.

Resta a rilevarsi che il Procuratore Aggiunto non ha mai dismesso l'attività giudiziaria, seppur esercitandola in misura ridotta rispetto ai colleghi, come già indicato. Appare comunque utile qui richiamare che il Procuratore Aggiunto:

- fino al 1° giugno 2019 partecipava, nella ridotta misura del 50%, al turno ordinario e a quello degli atti urgenti;
- a far tempo dal 1°.6.2019 partecipa al turno urgenze con cadenza pari quella dei Sostituti, come da provvedimento del 22.5.2019;
- mentre era assegnatario nella ridotta misura del 50% in relazione agli altri componenti, dei procedimenti di competenza del Gruppo di lavoro “*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*”, a seguito del trasferimento di due Sostituti ad altro Ufficio, dal 1°.1.2021 parteciperà senza alcuna riduzione al turno di tale Gruppo;
- infine, ha esclusiva competenza (con il Procuratore) sulla materia degli Affari Civili e su quella della Esecuzione, sempre mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi, nonché (sempre mensilmente alternandosi col Procuratore) si occupa della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti mediante gli elenchi mensili di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p., trasmessi attraverso il Portale Notizie Reato.

19. Il Sostituto Procuratore.

Ciascun magistrato è coadiuvato da una *Segreteria* dotata di personale amministrativo per l'assistenza necessaria, come da specifici ordini di servizio.

Il personale della Segreteria cura tutti gli adempimenti di competenza dal momento in cui il fascicolo è attribuito al magistrato ovvero già dall'atto dell'iscrizione nei casi previsti.

Ciascun magistrato è coadiuvato da due appartenenti alla polizia giudiziaria come già indicato.

19.1. Organizzazione del lavoro e presenza in ufficio.

L'Ufficio di Procura rispondente ai compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi richiede la presenza dei magistrati. Al proposito si richiamano le delibere del C.S.M., in particolare quelle del 26 marzo 2015 (approvate a seguito della l. n. 162/2014) e del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*) che, tra altro, rileva che “*Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa*” dell'ufficio. Conseguentemente, il magistrato, se non sia di turno, “*può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza*” (delibera 20 aprile 2016). Nonché “*nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo di essere presente in ufficio rappresenta un'eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari*” (Circolare C.S.M. 13 luglio 1984 n.6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003, nonché delibera del 20 aprile 2016).

Per il sabato, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro “*la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità*” (delibera C.S.M. 20 aprile 2016), “*dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili*” (delibera C.S.M. del 26 marzo 2015).

Si tratta di previsioni applicabili anche al magistrato in servizio presso la Procura, seppure la particolarità della funzione, che richiede costanti contatti con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria, con i colleghi, con il Procuratore Aggiunto e col Procuratore, impone la tendenziale presenza in ufficio (anche se non di turno) nei giorni feriali, pur con particolarità del sabato in cui non sono previste tabellarmente udienze. Dunque, si può concludere che nei giorni feriali e nel sabato il Sostituto, non impegnato in turni o in attività già programmate, se non presente in ufficio, deve assicurare una pronta reperibilità, anche telefonica, per le evenienze necessarie e che, in ogni caso ha l'onere di preavvisare i propri collaboratori e il Procuratore Aggiunto per consentire di avere l'esatta conoscenza della situazione dell'ufficio, per programmare e valutare le eventuali esigenze organizzative.

Nel caso dell'assenza per qualsivoglia ragione, per gli atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il magistrato titolare del procedimento (ad esempio: la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in materia di libertà personale), provvederà il sostituto di turno.

19.2. Deleghe d'incarichi.

Le deleghe di qualunque natura, a partire da quelle organizzative, sono conferite previo interpello, in modo da assicurare la equa distribuzione (tenuto conto del profilo professionale e delle pregresse esperienze maturate da ogni magistrato specializzazione, nonché dell'anzianità di servizio nell'Ufficio e dell'anzianità nel ruolo), oltre che le pari opportunità, per ragioni di trasparenza e di necessaria professionalità del magistrato, nonché per consentire a tutti di acquisire (se idonei e capaci) utili elementi di valutazione per incarichi semidirettivi e direttivi, come previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza, che prevede ripetutamente che si tiene conto delle *“Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell'ufficio, in conformità alla normativa sull'organizzazione degli uffici giudiziari”*.

19.3. Recupero delle energie lavorative.

La delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015 richiama nell'ultimo paragrafo, non solo il principio dell'effettività delle ferie, ma si diffonde sulle misure di attuazione pratica che *“devono tener conto della diversa articolazione del lavoro del magistrato in relazione alla funzione svolta, requirente o giudicante, ed al settore di assegnazione, penale o civile”*. L'intervento si estende anche all'ulteriore tema del recupero delle energie lavorative svolte nei giorni festivi e nelle ore notturne, relativo principalmente all'attività del Pubblico Ministero di primo grado: *“Particolare rigore nell'assicurare tale recupero, dovrà essere assicurato ai magistrati del Pubblico ministero impegnati nei turni notturni (es. programmazione di un giorno di recupero delle energie che non preveda l'espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio)”*. Trattasi di disposizione che non riguarda specificamente le ferie e che, in evidente stretta continuità logica con la riduzione delle ferie, tende a “compensare” la specifica attività lavorativa svolta dal Pubblico Ministero. Nella parte dispositiva si prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predispongano *“... nell'ambito dei... documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, con provvedimento... le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato”* (lettera d).

Sentiti i magistrati dell'Ufficio e apparendo conflittuale con la naturale attività del pubblico ministero adottare particolari rigidità di criterio in tema di recupero delle energie lavorative, di seguito si indicano le linee guida che si seguono e per cui:

- non appare necessaria, di norma, l'assenza dall'ufficio subito dopo lo svolgimento dei turni (ordinario, urgenza) a fronte delle inevitabili, successive incombenze e delle attività urgenti da proseguire per un tempo non preventivamente programmabile;
- non ricorrono motivi per imporre il recupero immediatamente dopo le incombenze di cui sopra, in quanto la previa e concordata programmazione può consentire di meglio salvaguardare le esigenze di servizio;
- non sussistono ragioni per escludere recuperi continuativi anche di più di un giorno, poiché questa soluzione rappresenta spesso una garanzia di salvaguardia delle esigenze di servizio.

Pertanto:

- il magistrato di turno ordinario/urgenza (talora comprendente la domenica e gli eventuali festivi infrasettimanali, oltre che le notti) recupera le energie lavorative con l'assenza dall'ufficio per un giorno ovvero, nel caso di turno comprendente plurimi festività, con un numero corrispondente di giorni di assenza;
- per esigenze di carattere organizzativo l'assenza (ovvero le assenze) sarà concordata col Procuratore o col Procuratore Aggiunto con modalità analoghe a quelle relative ai giorni di congedo ordinario;
- la Segreteria del Procuratore annoterà, separatamente dal computo per il congedo ordinario, i giorni maturati di “recupero” e i successivi recuperi richiesti dal Magistrato e autorizzati.

19.4. Congedi ordinari (ferie).

Quanto alle ferie dei magistrati, si provvede secondo la delibera CSM del 22 maggio 2019 che, in sintesi, ha accolto i rilievi formulati dal giudice amministrativo (C.d.S. n. 2719/2019 del 29.04.2019) che aveva ritenuto insufficienti le misure organizzative predisposte dal CSM per garantire l'effettivo godimento delle ferie dei magistrati con le delibere 25 marzo 2015 e 20 aprile 2016. In particolare, il giudice amministrativo Giudice amministrativo richiedeva un nuovo intervento per ripristinare *“un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali: vale a dire senza l'onere di un lavoro residuo - o anticipatorio - da svolgere, seppure fuori dell'ufficio, durante la loro vigenza: in modo da evitare che si realizzi di fatto un autentico vulnus al principio dell'art*

36 Cost. («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi») e alla sua indeclinabile finalità di riposo e ricostituzione delle energie psicofisiche del dipendente⁵⁸, posto che rilevava essere insufficiente che gli organi di governo autonomo semplicemente autorizzassero i capi degli uffici ad organizzare il lavoro feriale in modo da rendere effettivo il periodo di ferie dei magistrati, come invece previsto nella delibera CSM 25.3.2015⁵⁹.

In sintesi, il Consiglio di Stato indicava tre punti inderogabili, “a pena di illegittimità costituzionale dell'intero ricostruito assetto” normativo:

- 1) per rendere effettivo, al pari degli altri dipendenti pubblici, il periodo di ferie dei magistrati era necessario che il CSM provvedesse direttamente ad adottare le necessarie misure organizzative senza possibilità di "delega" ai dirigenti degli uffici;
- 2) le misure organizzative dovevano consentire ai magistrati di completare il lavoro giudiziario e quindi di svolgere il lavoro residuo o anticipatorio fuori dai trenta giorni di ferie;
- 3) l'arco temporale verosimilmente congruo per il completamento (o la preparazione) del lavoro giudiziario restava quello di quindici giorni che, storicamente, aveva sempre accompagnato i periodi di ferie dei magistrati.

Con delibera del 22 maggio 2019, pertanto, il CSM, preso atto del periodo di ferie dei magistrati come fissato dal Ministro della Giustizia, stabiliva che doveva essere preceduto da un periodo di 10 giorni dedicato alla definizione degli affari e degli atti in corso e seguito da un periodo di 5 giorni dedicato alla preparazione dell'attività ordinaria, nonché disponeva che i dirigenti degli uffici giudiziari avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei magistrati, anche prevedendo appositi turni, in modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze ordinarie (come per il periodo feriale) durante il periodo di cosiddetto “cuscinetto”, ossia 10 giorni prima della sospensione feriale e cinque giorni dopo di essa⁶⁰. Con delibera 29 aprile 2020 il CSM ha ribadito le disposizioni previste in quella del 22 maggio 2019. Quanto al periodo di cosiddetto cuscinetto, la delibera ha tenuto fermo quello successivo alla sospensione feriale, ma non quello anteriore, considerando che il periodo di cuscinetto precedente alla sospensione feriale non era da riconoscersi in ragione della significativa riduzione dell'attività a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente legislazione che aveva stabilito la sostanziale sospensione dell'attività limitandola alle attività indifferibili. Questi criteri e indicazioni hanno trovato puntuale applicazione nella redazione dei prospetti feriali di questo Ufficio per gli anni 2019 e 2020. Infine, la delibera CSM 23 luglio 2020 riguardante la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ha disciplinato il periodo feriale nei seguenti termini:

“1. I magistrati professionali hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni l'anno. Almeno la metà di detto periodo deve essere goduta nel periodo feriale, salvo eccezionali ragioni di servizio, da motivare in modo specifico nel provvedimento di autorizzazione delle ferie.

2. Ai magistrati spettano, inoltre, i sei giorni di riposo previsti dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n.937, che possono essere liberamente richiesti, senza alcun vincolo o limite legato al contemporaneo godimento di altri giorni di congedo ordinario.

⁵⁸ Ciò in quanto, come chiarito sempre dal Giudice amministrativo, “l'equiparazione del periodo di ferie tra i magistrati (quanto meno svolgenti funzioni giudiziarie) e i restanti dipendenti pubblici - data la specificità dell'attività ulteriore gravante sui primi, comportante la redazione, anche se durante le ferie, dei provvedimenti assunti in decisione - si risolverebbe in una irragionevole disparità di trattamento se non soccorresse un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.16, comma 4, del decreto legge n.132 del 2014 nel senso che occorre, come atto generale oggi necessario, l'intermediazione di un ponderato intervento dell'organo di governo autonomo che provveda, in via generale, a garantire l'effettività dell'incomprimibile durata del nuovo periodo feriale di trenta giorni”.

⁵⁹ Secondo il giudice amministrativo, per escludere l'incostituzionalità dell'assetto in tema di ferie dei magistrati ordinari, non solo la “misura compensativa”, ma anche la valutazione in merito all'adeguatezza della misura compensativa non poteva essere rimessa ai dirigenti degli uffici, ma doveva essere predeterminata dagli organi di governo autonomo onde garantire, fuori dai trenta giorni destinati alle ferie, il tempo necessario allo svolgimento dell'attività correlata all'espletamento delle funzioni giudiziarie (in particolare del deposito dei provvedimenti), maturata prima del periodo di congedo effettivo o di preparazione in vista della ripresa dell'esercizio delle funzioni giudiziarie dopo la fine del periodo feriale.

⁶⁰ Si disponeva inoltre che “I dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, potranno programmare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, allo stesso modo del periodo feriale (e quindi anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità, es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.), così da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal periodo di ferie, il tempo necessario per il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse prima dell'inizio del periodo feriale, nonché il tempo da dedicare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze, prima della ripresa del periodo ordinario”.

Inoltre, l'art. 35 della delibera forniva anche i criteri ai capi degli uffici per la redazione del prospetto feriale:

“1. Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche il periodo dal 15 luglio al 7 settembre 2019, determinando per l'intero periodo i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

2. Nella redazione del prospetto sono osservati i seguenti criteri:

a) va evitata, salvo particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori a una settimana;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati e assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale. Per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dagli articoli 114 e 115;

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

d) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.”.

4.1 dirigenti degli uffici comunicano per via telematica al Presidente della Corte d'appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di cui al comma 3, entro il 3 maggio di ciascuno degli anni di vigenza della presente circolare.” (art.35). La circolare prevede anche i criteri da seguire per la redazione del prospetto feriale (art.36), nonché disciplina la procedura di approvazione del prospetto feriale (art.37)⁶¹. Discende, pertanto che:

- il periodo di congedo ordinario cui ha diritto il magistrato (trenta giorni) deve essere tendenzialmente usufruito per la metà durante la sospensione feriale;
- i sei giorni di riposo previsti dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n.937 possono essere liberamente richiesti;
- nel periodo feriale vanno determinati i turni di presenza dei magistrati per garantire l'attività e per far fronte alle urgenze indifferibili
- nel periodo feriale il numero dei magistrati in servizio va determinato garantendo la funzionalità dell'ufficio
- in particolare, sarà necessario che almeno un magistrato di ogni gruppo specialistico sia in servizio
- la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale deve seguire il principio della rotazione
- la gestione del periodo feriale, fatti salvi i principi di cui sopra, deve essere organizzata secondo criteri di programmazione anticipata e di flessibilità, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi e così coniugando le necessità del servizio con le esigenze dei singoli
- dunque, le esigenze dell'Ufficio vanno coniugate con quelle dei magistrati e le concrete modalità di fruizione delle ferie devono tenere conto delle dimensioni e particolarità locali dell'Ufficio
- quanto al sabato, la natura non festiva richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Fa eccezione, e dunque non occorre che il magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo;

Da quanto esposto:

- a) il godimento delle ferie (congedo ordinario 30+2 giorni), così come dei 4 giorni delle c.d. festività soppresse (ed eventuale recupero del c.d. giorno del Santo patrono) “deve essere effettivo”. A questo fine, le ferie da godere nel c.d. “periodo feriale” saranno (e sono) organizzate valutando le esigenze rappresentate dai Magistrati e dell'organizzazione del Tribunale, in modo tale da assicurare che siano in servizio almeno tre Sostituti; il Procuratore e il Procuratore Aggiunto saranno presenti ciascuno, tendenzialmente, per metà del periodo, di norma secondo un'annuale turnazione, salvo diversi accordi per esigenze personali;
- b) il “programma feriale” sarà predisposto con congruo anticipo e, comunque, nei limiti temporali fissati dal C.S.M., tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai Magistrati;

⁶¹ “1. Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche dieci giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo.

2. Nel periodo feriale e nei periodi di cui al comma 1 vanno determinati i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

3. Nella redazione del prospetto sono osservati i seguenti criteri:

a) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori a una settimana;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati e assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale. Per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dagli articoli 111 e 112;

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

d) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.” (art.36).

“1. Il Presidente della Corte d'appello elabora i prospetti feriali; quanto agli uffici di primo grado vi provvede dopo aver ricevuto le proposte indicate all'articolo 35.

2. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, anche se non unanime.

3. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, ivi comprese le eventuali osservazioni, pervengono al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 30 giugno di ciascuno degli anni di vigenza della presente circolare.

4. Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. d).

5. La redazione del progetto di organizzazione del periodo feriale avviene digitalmente per il tramite del sistema informatico con le stesse modalità previste per la tabella ordinaria ad eccezione dei dati strutturati che non devono essere inseriti nel sistema.

6. Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche alla redazione e all'approvazione del prospetto feriale della Corte di Cassazione.

7. Si rinvia, per quanto non specificato nella presente circolare, alle circolari e alle risoluzioni in tema di ferie.” (art.37).

- c) la domanda di ferie deve essere presentata, di norma, nell'ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e i congedi concessi potranno essere modificati o revocati solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre, salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata tendenzialmente almeno una settimana prima del godimento;
- d) nei casi in cui il Magistrato in congedo debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza, potrà richiedere di essere richiamato in servizio. La richiesta dovrà essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile. Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto disporrà il richiamo in servizio del Magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari. I provvedimenti, di accoglimento o di diniego, saranno motivati valutando l'indispensabilità del rientro, contemperando l'efficienza del servizio con l'effettività del godimento delle ferie;
- e) le ferie da usufruire fuori del periodo estivo saranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio;
- f) le ferie non godute nel periodo feriale dovranno esserlo entro il primo semestre dell'anno successivo, ovvero, quando ciò non sia possibile, per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate (tendenzialmente non oltre il dicembre dell'anno successivo). In ogni caso non è consentita alcuna "estinzione" del diritto alle ferie non godute;
- g) le ferie possono essere richieste (e concesse) per parte dei giorni della settimana, anche non comprendendo il sabato; nei periodi continuativi di ferie (superiori alla settimana) che comprendano il sabato la richiesta potrà essere accolta, di norma, se computato anche tale giorno;
- h) il magistrato può proporre osservazioni nei confronti dei provvedimenti in materia di ferie al Consiglio Giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione;
- i) quanto all'effettività delle ferie e della necessità del cosiddetto periodo cuscinetto, si osserva che le specifiche modalità per assicurare al magistrato del Pubblico Ministero l'effettività delle ferie vanno adattate alla dimensione dell'ufficio e, pure, alla programmazione del Tribunale. In particolare, è evidente che per rendere effettivo il periodo feriale è necessario tenere conto di una pluralità di elementi non agevolmente enucleabili in linea generale proprio per la natura e la funzione del ruolo del Pubblico Ministero⁶².

A quanto esposto si aggiunge il dato, non programmabile né prevedibile, di attività che insorgano solo successivamente alla predisposizione del periodo feriale (e alla programmazione delle ferie), precedente anche di tre mesi all'effettiva fruizione.

In definitiva, il ruolo del PM, in particolare in un ufficio con un numero limitato di Sostituti, come la Procura di Cuneo (9 in organico, 8 fino al trasferimento delle colleghe dr.sse Canepa e Colangeli e, poi rimasti in 6), rende concreto il rischio che le ferie concesse, non di rado suddivise in due periodi per esclusive esigenze di servizio connesse ad assicurare l'espletamento dei Turni di servizio feriali, non siano effettive per le più svariate ragioni. Né una soluzione può individuarsi nella revoca delle ferie concesse, evenienza eccezionale, che si riflette sulla programmazione dell'ufficio oltre che sull'organizzazione del magistrato interessato. Per tentare di rendere effettivo il periodo feriale dei magistrati di questo ufficio è necessario adottare un'adeguata previa pianificazione che consenta, tendenzialmente, di fare fronte alle diverse esigenze d'ufficio rappresentate, consentendo al magistrato un'opportuna programmazione. In attuazione del principio fondamentale indicato dal C.S.M. nella già citata delibera è indispensabile prevedere un congruo periodo cuscinetto che, in relazione alle specifiche evenienze e organizzazione degli uffici giudicante e requirente, consenta al magistrato di evitare di lavorare durante le ferie. Si ritiene, pertanto, che debba essere concretamente assicurato un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo cuscinetto di distacco) individuabile in 10 giorni ed un periodo analogo di rientro pari a 5 giorni, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo cuscinetto di rientro). Nei giorni indicati il magistrato non svolgerà turni di servizio (ivi comprese le udienze) e sarà sostituito, se il caso, dal p.m. di turno per le attività urgenti.

In conclusione, **i prospetti delle tabelle feriali** saranno redatti:

⁶² Opportunità-necessità per l'ufficio di fare fruire le ferie ai Magistrati anche in periodi diversi da quello feriale in considerazione delle minori attività presenti in quest'ultimo periodo; specifiche esigenze di servizio legate al rispetto, ad esempio, dei termini di efficacia delle misure cautelari; necessità da parte del Magistrato del Pubblico Ministero di studiare preliminarmente le udienze fissate anche in periodi prossimi al periodo feriale o ai periodi in cui sono state già concesse ferie; difficoltà di assicurare turni di presenza dei V.P.O. per le udienze direttissime; necessità derivanti da misure cautelari in atto, semmai adottate nell'imminenza (o durante il periodo feriale) che rendono opportuno lo studio da parte del Magistrato designato ovvero del medesimo gruppo di lavoro per la delicatezza della vicenda; necessità derivanti da attività investigative indifferibili e non programmabili

a) prevedendo turni tali da consentire il disbrigo degli affari da trattare nel periodo feriale da parte del p.m. di turno (ordinario; urgenze; nei diversi gruppi specialistici);

c) garantendo l'effettività del godimento delle ferie e prevedendo la presenza, nel periodo feriale (e di cuscinetto), di magistrati di turno (ordinario, urgenza, specialistico) in numero tale da consentire il disbrigo degli affari. Il magistrato immediatamente prima della decorrenza delle ferie e immediatamente dopo il termine delle ferie concesse (e se suddivise in periodi, tendenzialmente, ma non esclusivamente, per il più lungo periodo) usufruirà del periodo di cuscinetto, ossia per un periodo individuato in 10 giorni, provvederà a completare le attività in corso (prima dell'inizio delle ferie) e per un periodo individuato in 5 giorni predisporrà quelle da avviare (all'atto del rientro). Nei giorni indicati il magistrato non svolgerà Turni di servizio (ivi comprese le udienze). Da ultimo occorre ancora ribadire che il diritto alle ferie è irrinunciabile e che, pertanto, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se l'interessato non ne faccia domanda (cfr. circolare CSM n. P6199/2015 del 27 marzo 2015) e che, se il diritto alle ferie è indisponibile, altrettanto è imprescrittibile (cfr. art. 2934 comma 2 c.c).⁶³

Pertanto:

- sarà possibile, in via del tutto eccezionale, di recuperare le ferie non godute anche oltre il primo semestre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento purché sia dimostrata la ricorrenza in concreto di condizioni ostative al rispetto di tale termine;
- il Procuratore ha il dovere di sollecitare il magistrato al godimento delle ferie residue e non fruita e, dovendo coniugare le esigenze del singolo magistrato con le necessità del servizio (nota ricognitiva del CSM del 20 aprile 2016) predisporrà un piano di recupero concordato con l'interessato e, laddove residui un cospicuo numero di giorni ferie, potrà essere articolato in più *tranches* al fine di consentire uno smaltimento graduale, ma certo ed effettivo, delle ferie residue. In questa programmazione dovrà tenersi conto delle esigenze sia dell'Ufficio sia del magistrato, in modo da evitare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per il servizio da garantire e la ragionevole durata dei processi;
- qualora il Procuratore non riesca a raggiungere un accordo con il magistrato, posto che la finalità delle ferie è garantire il ristoro delle energie psico-fisiche del lavoratore e che per tale ragione sono un diritto irrinunciabile, potrà predisporre il piano di recupero anche collocando il magistrato in ferie *ex officio*.

19.5. Pari opportunità, tutela della genitorialità, esigenze familiari, salute, doveri di assistenza. Benessere dei Magistrati. Esigenze particolari.

Si ritengono pienamente applicabili e di concreta attuazione le previsioni della circolare sulla formazione della tabelle 2020/2022, di cui alla delibera CSM 23.7.2020 e relativi alla tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), alle misure organizzative a tutela del nucleo familiare (art.257) ai Magistrati in maternità o che provvedono alla cura dei figli minori (art. 263), alla tutela della genitorialità e della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità (artt. 262, 264, 270), al divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale (art. 268).

Altrettanti adempimenti riguardano le misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati, della partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti, del clima relazionale (artt.256, 259, 260, 261).

Si provvederà, inoltre, a dare attuazione ai provvedimenti, a partire dalla delibera CSM del 9.4.2008, con cui sono stati istituiti i Comitati pari opportunità affinché “*nel funzionamento degli uffici, si sviluppi una cultura organizzativa in un’ottica di genere*”.

E', pertanto, compito del Procuratore di garantire il perseguimento delle pari opportunità e di vigilare sul rispetto di questo obiettivo anche con riferimento al personale amministrativo e della polizia giudiziaria, oltre che dei Magistrati onorari.

Si provvederà secondo quanto previsto dalle delibere consiliari.

⁶³ “ Il magistrato che si trovi nell’oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni di ufficio di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell’anno successivo, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità secondo adeguata programmazione deve in ogni caso esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento per le ferie; il primo di essi è quello dell’anno, poi vi è quello del primo semestre dell’anno successivo e solo come extrema ratio è ammissibile il superamento anche di questo limite. Così concepita la struttura del sistema si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all’anno” (cfr circolare CSM 27.3.2015).

- saranno preventivamente sentiti i Magistrati interessati;
- saranno adottate misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro con le esigenze previste (ad es. esenzione dai Turni ordinari, affari urgenti, specialistici).

E' compito del Procuratore agire, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche:

- per mantenere il benessere fisico e psicologico dei Magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale;
- per riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei Magistrati all'organizzazione;
- per coinvolgere i Magistrati nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa oltre che nella direzione della polizia giudiziaria;
- per mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, risolvendo la presenza di situazioni conflittuali.

Resta a rilevarsi che, allo stato non esistono le condizioni per la concreta realizzazione delle disposizioni di cui agli artt. 262 secondo comma, 264, 270, 268 (tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità, divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale). Nel caso, saranno avviate le procedure previste e come disposto dalla circolare.

Al momento, esiste un Sostituto con figlio minore degli anni 6 e si è data attuazione alle disposizioni della circolare, le quali prevedono di ricorrere a strumenti organizzativi flessibili per garantire l'assolvimento dei compiti, quali la possibilità di svolgere da remoto più attività di competenza, nonché l'esonero da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria.

Si valorizzano le competenze specifiche di ciascun Magistrato e ognuno partecipa alle scelte organizzative dell'Ufficio che incidono sull'attività e che devono ispirarsi sempre all'equa distribuzione del lavoro, in particolare il Procuratore provvede, prima di adottare tali provvedimenti, a riunioni con tutti i Magistrati e a trasmettere, quindi, una bozza del documento il cui contenuto è stato condiviso nella riunione.

Pur non esistendo situazioni di conflitto, comunque si è stabilito che, nel caso, il Magistrato potrà rappresentarle al Procuratore Aggiunto o al Procuratore che, sentito l'altro Sostituto, dovrà adottare i più opportuni provvedimenti tali da salvaguardare le esigenze di servizio.

19.6. Esoneri.

In tema di esoneri, più delibere consiliari legittimano il parziale esonero da carichi di lavoro in diverse misure (specifiche quote di esonero, ad esempio, sono previste per il magistrato componente del Consiglio Giudiziario; per quello addetto alla formazione decentrata; per il Referente Distrettuale per l'informatica, per il Magrif).

Al momento, per quanto riguarda questo Ufficio deve trovare applicazione l'art.6 della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione (RID e MAGRIF), di cui alla delibera 6 novembre 2019, relativamente al dr. Pier Attilio Stea, nominato MAG.RIF il 2 novembre 2020.

*“...2. Il **MAGRIF** usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati.*

Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 10 ed il 30% del carico di lavoro.

L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento.

3. I provvedimenti di esonero devono indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari).

4. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato negli uffici giudicanti e, analogamente, seguendo le procedure di variazione organizzativa negli uffici requirenti.

Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo; il provvedimento di esonero del RID viene trasmesso alla Settima Commissione.

5. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero anche verificandone l'effettività nel tempo, monitorando le statistiche delle attività dell'ufficio.”.

(art.6, c.2, 3, 4 e 5 Circolare CSM 6.11.2019).

Come rilevato il ruolo di Mag.Rif è ricoperto dal dr. Pier Attilio Stea a far tempo dal 2.11.2020.

Poiché l'esonero in questione è facoltativo in quanto la pianta organica è inferiore a 20 magistrati, sentito l'interessato che ha condiviso, al momento si ritiene di non darne esecuzione a causa della situazione di critica scopertura dei posti in organico (la scopertura è pari al 33%, essendo attualmente vacanti tre posti su un organico complessivo di 11, di cui 9 Sostituti).

L'eventuale esonero del Mag.Rif andrebbe ad ancor più a aggravare il carico di lavoro gravante sui restanti magistrati, anche tenendo conto delle percentuali di esonero già riconosciute ai componenti del gruppo specialistico "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*".

Quando almeno due vacanze su tre saranno coperte (e si è già provveduto a inoltrare al CSM-Terza Commissione la relativa richiesta di pubblicazione dei posti vacanti), si prevederà l'esonero del Magrif in misura pari al 10% del carico di lavoro e, in concreto, sarà esonerato dal partecipare a tanti turni ordinari di assegnazione degli affari fino all'indicata percentuale (cfr. provvedimento del 16.11.2020).

Come già rilevato, a seguito di riunione tra tutti i magistrati, si è stabilito un esonero parziale per gli appartenenti a gruppo specialistico "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*" in relazione esclusivamente alla partecipazione al turno ordinario (§ 6.1.1.).

Infine, il Procuratore Aggiunto è esonerato dal partecipare al turno ordinario, da quello specialistico in materia di "*Reati di violenza di genere, in ambito familiare e in danno di persone vulnerabili*" di cui è Coordinatore, mentre partecipa in pari misura a quella degli altri componenti dal 1°1.2021 (prima in misura ridotta del 50%) al turno specialistico del Gruppo "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*".

Altre ragioni di esonero sono previste per ragioni personali e familiari, diverse da quelle di natura professionale e che devono qui essere richiamate anche in ossequio alla Circolare 16.12.2020 (art.46). L'art.46 in questione rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni date nella Circolare tabelle emanata il 23.7.2020, pienamente attuabili in questo Ufficio (già l'art.24 Circolare 16.11.2020 disponeva analogamente quanto all'applicabilità della Circolare sulle tabelle precedente).

Esoneri da turni o riduzioni di carichi di lavoro in caso di congedo di maternità, paternità e parentale sono quelli previsti dalle circolari consiliari in materia, riassunte e illustrate nelle due risposte a quesiti del 3 luglio 2013 e del 19 febbraio 2014 (di cui qui si intendono richiamati i contenuti). Pertanto, salvo particolari circostanze che suggeriscano l'opportunità di ulteriori esenzioni si prevede in via generale:

- esonero totale da qualsiasi turno, servizio ed assegnazione di procedimenti (anche del gruppo specialistico di appartenenza) nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 26, 28, 31 e 32 T.U. n.151/2001;
- esonero totale dal turno urgenza nel periodo compreso tra la fine del congedo di maternità e paternità di cui agli artt. 16, 17, e 28 T.U. n. 151/2001 e fino al 12° mese di età del bambino;
- esonero dal solo turno urgenze dal 12° al 36° mese di età del bambino, con compensazione consistente:
- in 4 turni ordinari annuali in più;
- nella possibilità – da valutarsi dal Procuratore o dall' Aggiunto Coordinatori dei gruppi specializzati di cui il magistrato faccia parte – di una assegnazione di procedimenti specialistici in quantità maggiore rispetto agli altri magistrati componenti gli stessi gruppi.

20. I vice Procuratori onorari.

Dei vice Procuratori onorari si è già avuto modo di trattare nei paragrafi dedicati all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore (cfr. § 11.1; 17.1.5), alla partecipazione alle udienze (cfr. § 15.9) e alla dotazione dei v.p.o. stessi (cfr. § 3.2). Attualmente l'Ufficio conta su otto v.p.o., mentre altri due aspiranti sono stati destinati al tirocinio e, all'esito della procedura, uno solo sarà assegnato all'Ufficio (con deliberazione del Consiglio Giudiziario – Sezione autonoma per i magistrati onorari del 20.11.2020, anche dietro sollecitazione di questo Ufficio a fronte dell'emergenza epidemiologica, l'inizio del tirocinio previsto al 16.11.2020 è stato differito al prossimo 1°3.2021).

20.1. Criteri generali per la collaborazione dei VPO.

Il numero limitato di VPO in servizio e il loro concomitante impegno professionale ha reso necessario individuare i criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali a quella della Procura.

In primo luogo, la collaborazione dei VPO è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 D.L.vo n. 116/2017.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dell'attività d'indagine preliminare e delle udienze avanti al GUP e dibattimentali collegiali ha imposto il massimo ricorso ai VPO, adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale e la maggiore disponibilità possibile.

Ciò premesso, i VPO assicurano le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- b) la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

20.2. Attività di supporto dei V.P.O.

L'art. 16, primo comma D. L.vo n.116/2017 attribuisce ai VPO compiti di ausilio del magistrato professionale.

I VPO assicurano la collaborazione ai PM togati per le varie attività consentite ai sensi dell'art.16, c.1 D.Lvo n.116/2017, mediante il compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti, in particolare continuando a svolgere le funzioni già a loro attribuite secondo le modalità concrete già articolate negli Ordini di Servizio nn.11/2017 e 13/2017. Da tempo e da ultimo ribadito nella riunione del 21.1.2019 tra i magistrati e i VPO, vige la regola di affiancare due VPO a ogni magistrato togato. Infine, con il provvedimento del 6.11.2020, frutto anche del lavoro di una commissione composta da un magistrato togato e da un VPO, si sono rimodulati gli affiancamenti nei termini di cui al provvedimento stesso.

Nell'affiancamento i VPO, conformemente alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esaminano, studiano i fascicoli e predispongono le minute dei provvedimenti che o, poi, sottoscritte dal magistrato assegnatario.

20.3. La delega nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la scelta di questa Procura.

L'art. 17, primo comma D.Lvo. n. 116/2017 prevede, al comma 1, "*Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario*".

Nel dettaglio, il VPO può rappresentare l'ufficio di Procura davanti al giudice di pace:

- a) nel corso del dibattimento (art. 17, primo comma, lett. a);
 - b) nel corso dei procedimenti camerati e di esecuzione – potendo solo intervenire e non promuovere l'incidente ex art. 665, comma 2, c.p.p. (art. 17, primo comma, lett. c).
- Inoltre, nei procedimenti di competenza del G.D.P., il VPO può (art. 17, primo comma, lett. b):
- a) compiere gli atti previsti dall'art.15 (chiusura del procedimento) e anche procedere direttamente (o delegando la polizia giudiziaria) a singoli atti di indagine⁶⁴;
 - b) avanzare motivata richiesta di archiviazione ex art. 17 d.lgs. n. 274/2000;
 - c) presentare le richieste del P.M. a fronte del ricorso immediato proposto dalla persona offesa per i reati procedibili a querela, ai sensi dell'art.25 d.lgs. n. 274/2000.

La delega va conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento (art. 17, secondo comma, d.lgs. n. 116/2017).

La nuova disciplina, pertanto, consente di delegare al VPO l'intera attività relativa al procedimento di competenza del GDP, senza necessità di assegnazione "mediata" del PM togato, ovvero di *visto* o altre forme di vigilanza che possono, però, essere individuate nell'ambito dei criteri organizzativi e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15, secondo comma, 17 sesto e settimo commi, d.lgs. n. 116/2017). Al proposito, occorre rilevare che la delega al procedimento e la predisposizione di una struttura organizzativa e regolamentare seguente appare particolarmente utile, talora necessaria, a seconda delle dimensioni dell'Ufficio e degli affari trattati e quando, in particolare, il numero delle notizie di reato relative ai reati di competenza del Giudice di Pace sia tale da non permetterne l'efficiente gestione se non ricorrendo a soluzioni quale quella in esame.

⁶⁴ L'espresso richiamo all'art. 15 d.lgs. n. 274/2000 non può fare sorgere dubbi riferendosi tale disposizione alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (comma 1) e allo svolgimento di ulteriori indagini oltre a quelle svolte dalla polizia giudiziaria, cui può provvedere delegando la stessa polizia giudiziaria ovvero personalmente (comma 2).

E, pertanto, la scelta della “delega al procedimento” piuttosto che quella ai singoli atti del procedimento dovrà sempre essere l’esito della ponderata, intelligente, valutazione dei carichi di lavoro e dei flussi degli affari in entrata e in uscita. Quando si accerterà che senza il ricorso alla “delega al procedimento” diventeranno non realizzabili gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale (artt.2,3 e 4 Circolare 16.12.2020, al pari della Circolare 16.11.2017), allora la scelta sarà non solo inevitabile, ma doverosa.

La scelta sarà, comunque sia, utile, quando la “delega al procedimento” si manifesti propedeutica ad una migliore gestione dei carichi e degli obiettivi testé ricordati, permettendo ai magistrati togati di maggiormente dedicarsi alle altre attività d’indagine e agli altri, successivi, incombenti. La scelta sarà, però, discrezionale laddove l’esame dei carichi di lavoro non renda necessario il ricorso alla delega al procedimento e laddove l’utilità di tale delega possa scontare eventuali criticità organizzative, anche dovute alla cronica carenza di personale amministrativo e all’impossibilità di distoglierlo da altre, imprescindibili, mansioni.

Questo è il caso della Procura di Cuneo.

Quando fu predisposto l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore (provvedimento del 18.12.2018) e valutato se delegare ai v.p.o. anche i procedimenti di competenza del GdP, il dato statistico, segnalava che al giorno 1° gennaio 2018 erano pendenti 72 procedimenti di competenza del GdP e che, tra il giorno 1 gennaio 2018 e il successivo 31 ottobre 2018, sono stati iscritti 450 procedimenti, con un totale di pendenze, pertanto, pari a 522. Nello stesso arco temporale erano stati definiti 385 procedimenti, con pendenze in essere al 31 ottobre 2018 pari a 137 procedimenti.

Dunque, le statistiche dimostravano che il carico di lavoro rappresentato dai procedimenti di competenza del GdP era affrontabile anche dai magistrati togati con attività di supporto dei v.p.o. (suddividendo le pendenze al 31.10.2018 per il numero dei Sostituti risultavano 65 procedimenti per magistrato, distribuiti tra il 1.1.2018 e il 31.10.2018,), senza essere necessario provvedere alla “delega al procedimento”.

Ma anche in seguito, il dato statistico conforta la scelta di non delegare il procedimento al v.p.o.

Ed infatti, nell’anno 2019 i procedimenti pendenti al 1.1.2019 erano 93, quelli sopravvenuti 595, quelli esauriti 560 e quelli pendenti al 31.12.2019 erano 128. Quanto all’anno 2020, mentre i pendenti iniziali erano 128, al 30.9.2020 erano sopravvenuti 360 procedimenti, se ne erano esauriti 317 e ne restavano 171.

Si aggiunga che la delega al procedimento avrebbe reso necessari ulteriori accorgimenti organizzativi e ulteriori mansioni al personale non affrontabili senza criticità, tenendo conto, a causa di quiescenze a far tempo dall’anno 2018, nell’ 2020 la scopertura del personale è arrivata al 40% di una pianta organica che prevede 50 unità.

Occorre, ancora, rilevare che questo Ufficio si avvale di otto VPO, i quali svolgono anche la professione legale in altri circondari, in relazione alle norme in tema di incompatibilità (art.5, terzo comma D.L.vo n.116/2017).

Discende che per i VPO attualmente in servizio la delega al procedimento avrebbe determinato una “naturale gravosità” per l’altrettanto naturale esigenza di permanenza nell’Ufficio, tale, comunque sia, da sfavorevolmente incidere sul normale svolgimento dell’attività professionale ed a fronte di compensi, *rectius* indennità, effettivamente, non proporzionati a quelli conseguibili con l’esercizio della professione.

Del resto, nel corso della riunione con i VPO dedicata al tema questi ultimi si espressero negativamente in merito a ricevere una “delega al procedimento”.

Dunque, la scelta più consona a garantire gli obiettivi di cui agli artt. 2 , 3 e 4 Circolare 16.12.2020 (al pari di quella 16.11.2017, è consistita nel mantenere l’assegnazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace ai magistrati togati, ricorrendo alle deleghe per singoli atti ai VPO, segnatamente, per gli atti di cui agli artt.15, 17 e 25 di cui al d.lgs. n.274/2000 (art.17 D.L.vo n.116/2017), ovvero all’attività di supporto nei termini già indicati.

Pertanto, iscritto il procedimento nel registro di cui al modello 21 bis e assegnato secondo i normali, automatici, criteri al magistrato togato, quest’ultimo provvede a valutare se delegare il VPO di affiancamento agli atti di cui agli artt.15, 17 e 25 d.lgs. n.274/2000 ovvero ad avvalersene mediante l’attività di supporto.

20.4. Attività delegabili ai VPO: i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica; attività d’udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione.

20.4.1. Il dibattito.

Nei procedimenti avanti al Tribunale in composizione monocratica, il VPO, può essere delegato per l'attività d'udienza, fatta eccezione per i delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 *sexies* c.p.).

E' necessario, quindi, che tali procedimenti siano seguiti, anche per la fase dibattimentale, dal magistrato assegnatario del fascicolo.

Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017 i VPO in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, quali quelli che svolgono attività in questo Ufficio, potranno continuare a svolgere le funzioni requirenti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17, terzo comma e 29, ottavo comma, d.lgs. cit.). Tale regime transitorio si inserisce nella complessiva volontà legislativa, da un lato, di ampliare le competenze dei VPO in servizio, alla luce dell'esperienza professionale già acquisita, e, dall'altro, di non incidere eccessivamente sulla trattazione dei procedimenti incardinati presso le Procure della Repubblica prima dell'entrata in vigore della riforma.

I limiti previsti in materia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. saranno tra breve esaminati.

Pertanto, nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico i VPO potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei VPO o dal Procuratore) nei seguenti casi:

1. per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 *sexies* del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
2. per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione,
3. nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
4. nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
5. nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

20.4.2. Le convalide dell'arresto, il giudizio direttissimo ed il patteggiamento.

E' delegabile l'intervento nell'udienza di **convalida dell'arresto** innanzi al Tribunale monocratico.

Quanto al **giudizio direttissimo**, l'art. 17, terzo comma d.lgs. n. 116 del 2017, al pari dell'art. 72 OG, non prevede esplicitamente la delega; tuttavia, nella relazione illustrativa del Governo si annota che "*al vice procuratore onorario è inoltre delegabile l'intervento in udienza di convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo, comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell'udienza*" (pag. 17). Del resto, il richiamo all'art. 558 c.p.p., disposto dall'art. 17, terzo comma lett. b) d.lgs. n.116/2017, ne è sostegno testuale, posto che l'art. 558 c.p.p., per i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, disciplina anche il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto. Si aggiunga che l'art. 451, primo comma c.p.p. (applicabile, *ex* art. 549 c.p.p., anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica) prevede che la fase del giudizio direttissimo sia soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 470 e ss. c.p.p., ossia il titolo concernente il dibattimento, con la conseguenza che l'udienza per il giudizio direttissimo deve ritenersi, a tutti gli effetti, un'udienza dibattimentale, delegabile, comunque, ai sensi dell'art. 17, terzo comma lett. a) d.lgs. n. 116/2017.

Nell'ambito del giudizio direttissimo, il VPO può assumere le determinazioni inerenti all'**applicazione della pena su richiesta** (attività di regola non delegabile secondo quanto previsto dall'art. 2, sesto comma n. 2 legge delega n. 57/ 2016 e dall'art. 17, quarto comma d.lgs. n. 116 del 2017).

Pertanto:

a) nell'**ordinaria udienza dibattimentale**, ai sensi dell'art.17, quarto comma, il VPO potrà esprimere il consenso al **patteggiamento** solo nei procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio (quindi per i

reati di cui agli artt. 550 c. 1 e 2 c.p.p.) ovvero nei casi di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna⁶⁵;

b) nel caso di **giudizio direttissimo**, invece, il VPO potrà esprimere il consenso anche qualora il reato per cui si procede preveda, in via ordinaria, la richiesta di rinvio a giudizio e la svolgimento dell'udienza preliminare⁶⁶.

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:

- in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi consentiti dalla normativa, ossia

a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

d) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento

nonchè

e) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo)

si dispone che il VPO d'udienza, se il caso, trasmetta la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo, rimettendogli la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Tale direttiva discende anche a seguito dell'intervenuto accordo con il Consiglio dell'Ordine forense, a seguito del quale il difensore avrà cura, in tempo utile per l'udienza, di prendere contatto con il pubblico ministero assegnatario del procedimento, qualora intenda presentare richiesta di applicazione della pena, così già ottenendone il consenso e depositandolo al giudice unitamente alla richiesta.

Si tratta di accordo che rende, pertanto, residuale l'ipotesi di una richiesta di applicazione della pena al momento della celebrazione dell'udienza dibattimentale e che permette, trattandosi, appunto, di ipotesi eccezionali, l'immediata trasmissione della richiesta al p.m. togato.

Resta inteso che, invece:

- nella ipotesi di procedimento "ordinario" per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo, il VPO d'udienza potrà personalmente richiedere la inammissibilità della istanza di patteggiamento che non sia stata tempestivamente presentata entro i termini di cui all'art. 446 cp. 1 c.p.p. .

Ove, invece, si tratti di **rinnovo** ai sensi dell'**art. 448 co. 1, ultima parte, c.p.p. di istanza già tempestivamente proposta o di istanza formulata in sede dibattimentale a seguito di contestazione suppletiva**, disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento;

- anche **fuori udienza, cioè nel caso previsto dall'art. 447 cpp** (richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), **il consenso alla proposta coincide con l'esercizio dell'azione penale e non può**

⁶⁵ Non si dubita della possibilità di ricomprendere anche i reati richiamati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. (pur se l'art. 17, comma 4 d.lgs. n. 116/2017 riporta solo l'art. 550 co. 1 c.p.p.) in quanto tale disposizione richiama espressamente l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 550 comma 1 c.p.p.

⁶⁶ Interpretazione che trova conforto nei lavori preparatori e che risponde anche a ragioni di funzionalità degli uffici giudiziari, nonché di celere definizione di procedimenti per i quali la misura precautelare è già stata convalidata dal giudice e spesso risulta anche applicata una misura cautelare personale. In altri termini, l'instaurazione del rito direttissimo e la conseguente necessità (ove prevista) dell'udienza preliminare, fa venir meno il limite per il VPO di poter esprimere il consenso al patteggiamento solo per le ipotesi di reato procedibili con citazione diretta a giudizio.

essere rilasciato dal VPO che, ove ne fosse destinatario, dovrà trasmettere la proposta stessa al magistrato professionale o al Coordinatore dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore.

Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

20.4.3. I procedimenti di esecuzione.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione occorre chiarire se il VPO possa essere delegato per lo svolgimento dell'udienza. Mentre l'intervento nei procedimenti di esecuzione di competenza del giudice di pace è espressamente prevista dall'art. 17, primo comma, lett. c) D.Lvo n.116/2017, tuttavia analoga espressa previsione non si rinviene quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Comunque sia, un'intelligente interpretazione delle norme consente di giungere alle medesime conclusioni, considerando che la discrasia appare più la conseguenza di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta del legislatore, non trovando adeguata, razionale, spiegazione. Ed infatti, non si comprenderebbe perché, in relazione ad uno stesso processo, il VPO possa essere delegato per tutte le udienze dibattimentali e non per quelle conseguenti al procedimento di esecuzione al pari di quanto accadeva in passato e, attualmente, per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace. Si può, quindi, fondatamente sostenere che l'art. 17, terzo comma, lett. d) D.Lvo n.116/2017 indicando le possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. "*nei procedimenti in camera di consiglio*", comprenda anche l'intervento negli incidenti di esecuzione che, secondo l'art. 666, sesto comma c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

20.4.4. Le direttive: la regolamentazione adottata.

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

20.4.5. Richieste di archiviazione, atti di indagine-interrogatori in procedimenti per reati ex art. 550 c.p.p., richieste di decreto penale.

Pur consentendo la normativa la delega, si è già annotato che, al momento e a fronte dei carichi di lavoro, anche in accordo con i v.p.o., si preferisce lasciare l'attività al p.m. togato, riservando al prossimo futuro la delegabilità.

Comunque, i VPO potranno redigere, nell'ambito dell'attività di supporto, le minute degli atti da sottoporre al magistrato professionale per la approvazione e sottoscrizione.

20.4.6. Le direttive e l'autonomia interna dei vice procuratori onorari; la possibile revoca della delega.

L'art. 17, comma 6 D.Lvo n.116/2017, prevede che, nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate, il VPO si attenga alle direttive periodiche richiamate nell'art. 15, secondo comma, con facoltà di chiedere che l'attività o il provvedimento delegato siano svolte al magistrato professionale titolare del procedimento ove non ricorrano le condizioni per provvedere in conformità di tali direttive.

L'art. 17, settimo comma, prevede che, in presenza di giustificati motivi, il Procuratore disponga la revoca della delega conferita al VPO.

Risulta, quindi, attenuata per i VPO la piena autonomia del PM in udienza, prevista in via generale dall'art. 53, primo comma c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati requirenti professionali.

20.4.7. Indennità spettanti, modalità di verifica del tempo d'impiego a mezzo verbali (per attività d'udienza) o a mezzo attestazioni dei p.m. togati per le altre attività. Attività durante il periodo feriale.

In questa Procura, preso atto delle regole cui è ancorato il sistema dei compensi, fondato sulla liquidazione di indennità per attività di udienza e attività fuori udienza (consistenti in turni ed affiancamento/supporto ai magistrati

professionali)⁶⁷, sono state da tempo elaborate e sono da tempo applicate le seguenti regole, anche a scopo di contenimento e razionalizzazione delle relative spese:

- è stato introdotto - per ogni VPO e per le predette attività - il limite massimo di 38 indennità liquidabili per ogni mese;
- in particolare, possono essere liquidate, come da previsione legislativa, non più di due indennità al giorno;
- in considerazione del fatto che, ai fini della corresponsione della prima indennità, non è previsto un tempo minimo di impiego, nonché in conseguenza di quanto specificato al punto successivo, è stato concordato con i V.P.O. (della cui lodevole disponibilità va qui dato atto) che, ai fini della corresponsione della seconda indennità giornaliera, il complessivo impegno lavorativo per lo svolgimento di una delle attività previste debba superare le cinque ore giornaliere;
- i VPO, a richiesta, possono concentrare le loro attività in periodi settimanali, in modo da disporre di tempo per eventuali diversi impegni compatibili con quello svolto presso questo Ufficio (cfr., da ultimo, provvedimento 6.11.2020).

E' da chiarire che, secondo quanto previsto dalla normativa, la corresponsione della seconda indennità di funzione avrà luogo al superamento della soglia delle cinque ore nei seguenti casi:

- attività d'udienza che si protrae oltre il suddetto limite temporale;
- attività d'udienza e attività fuori udienza che si protraggono oltre il suddetto limite temporale;
- attività fuori udienza che si protrae oltre il suddetto limite temporale.

Ciò posto, qualora l'udienza finisca entro il limite delle cinque ore, si è concordato con i VPO che si potrà far seguire un'attività di supporto che abbia un proprio significato, ossia possa essere almeno quantificata in mezz'ora (dopo il superamento delle cinque ore). Sempreché, ovviamente, il VPO, se l'udienza finisca entro le cinque ore, abbia intenzione di ottenere la doppia indennità.

Per la verifica del tempo d'impiego per le attività previste in Procura, in modo da attestare le ore di effettiva presenza in ufficio dei VPO, funzionali allo svolgimento degli incombeni di cui all'art. 17 d.lgs., così da determinare i compensi dovuti e legittimare la eventuale richieste di doppia identità, si richiedono:

- attestazioni nei verbali delle udienze per le attività dibattimentali;
- attestazioni dei p.m. togati e come ribadito nel provvedimento del 6.11.2020.

Per quanto riguarda l'attività dei VPO durante il periodo feriale, l'art. 24 prevede che: *“I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'art. 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo”*.

L'art. 32 d. lgs. 116/2017 (rubricato *“Disposizioni transitorie e abrogazioni?”*) del Capo XII (*Disposizioni transitorie e finali*) stabilisce che *«Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI»*.

Il citato art. 24 che disciplina le ferie è collocato nel capo IX del D. Lgs. ed il Capo XI (*Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio*) non prevede alcuna disposizione in materia di ferie. Dunque, lo stesso art. 24 dovrebbe applicarsi ai VPO in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., fino alla scadenza del primo quadriennio successivo alla entrata in vigore del D. L.vo n.116/2017.

⁶⁷ Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VPO in servizio, l'applicabilità del regime transitorio, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989. Espressa conferma si trae dall'art. 31 del d.lgs. n. 116 del 2017 (dedicato proprio all'indennità dei magistrati onorari in servizio e formulato in stretta applicazione dell'art. 2, comma 17, lett. c) della legge delega) che, al comma 1, prevede che *“per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari”*. Pertanto, fino al 15.08.2021 ai VPO è dovuta, in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 273/1989, così come modificato dall'art. 3 bis D.L. 2.10.2008 n. 151, conv. in L. 28.11.2008 n. 186:

- a) un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
 - partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
 - ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- b) un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le cinque ore giornaliere.

In ogni caso, per i Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., nulla muta – per il primo quadriennio dall'entrata in vigore – in ordine alla retribuzione commisurata all'impegno giornaliero per l'effettivo servizio prestato durante il periodo feriale per specifiche esigenze d'ufficio.

In virtù di tale interpretazione, considerata l'assoluta necessità della Procura deve essere programmata ed assicurata, con il loro accordo, la presenza e l'attività dei VPO durante il periodo feriale, in misura tale da coprire le necessità concernenti l'impiego in udienza.

Pertanto, il magistrato collaboratore addetto all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica provvederà a sottoporre al Procuratore stesso un piano dettagliato di utilizzo dei VPO per ogni futuro periodo feriale, in particolare per quelli relativi al primo quadriennio successivo alla entrata in vigore del D. Lgs.vo n.116/2017.

21. Gli appartenenti alle Sezioni di polizia giudiziaria

Si confermano le disposizioni vigenti relative all'organizzazione delle Sezioni di polizia giudiziaria (§§ 3.4.; 6.1.3.).

Gli appartenenti alla Sezione di polizia giudiziaria svolgono le attività delegate dai magistrati dell'ufficio, cui rispondono direttamente. Provvedono anche a tutte le incombenze, collegate alla propria funzione, demandate con apposite disposizioni. Provvedono a ricevere le denunce e le querele secondo le modalità previste con le disposizioni già date.

22. I rapporti con la polizia giudiziaria esterna; le direttive emanate.

I rapporti con i servizi di polizia giudiziaria sono curati, nell'ambito dei singoli procedimenti assegnati, dal Sostituto.

I rapporti di carattere generale sono curati dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto.

Sono organizzate riunioni periodiche per assicurare la massima collaborazione della polizia giudiziaria.

Per assicurare la puntuale applicazione delle norme inerenti all'indagine penale e al procedimento si sono adottate le direttive già richiamate nel § 6.1.6.

23. Rapporti con la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Con delibera consiliare del 18 giugno 2018 si è integrato l'art.7 della Circolare 16.11.2017 inserendovi il comma 6, secondo cui "nel progetto organizzativo il Procuratore... indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile".

Deve rilevarsi che i rapporti con la Procura per i minorenni sono da tempo valorizzati e discussi in sede distrettuale, nel corso delle periodiche riunioni indette dal Procuratore Generale tra tutti i Procuratori del Distretto, compreso quello dell'Ufficio per i minorenni e che, da ultimo, si è giunti alla redazione di una bozza di protocollo, da tutti condivisa, per disciplinare il flusso informativo che deve intercorrere tra quest'ultimo Ufficio e le altre Procure e che soltanto la sopravvenuta emergenza epidemiologica non ha ancora consentito di formalizzare. Ciò malgrado, il contenuto dell'accordo da formalizzare ha sostanzialmente recepito gli aspetti qualificanti il rapporto che da tempo, nella realtà quotidiana, questo Ufficio, al pari delle altre Procure del Distretto, intrattiene con la Procura per i minorenni, come di cui di seguito si illustra.

Per quanto attiene alla materia civile, l'ufficio provvede agli opportuni contatti e alle dovute segnalazione alla Procura minorile ogniqualvolta se ne presenti la necessità, secondo una prassi consolidata e reciprocamente apprezzata.

Rispetto alla materia penale, il necessario coordinamento e l'armonica sinergia nei rispettivi ambiti di competenza, sono promossi ed attuati anche secondo modalità organizzative destinate a realizzare un costante flusso informativo mediante:

-l'indicazione data alle forze dell'ordine affinché, in occasione di interventi o comunicazioni di notizie di reato coinvolgenti minori quali persone offese ovvero vittime di violenza assistita, provveda alla doppia segnalazione, alla Procura competente in ordine di reato ed alla Procura minorile competente e comunque interessata alla situazione e collocazione del minore vittima;

- la particolare sensibilizzazione dei Sostituti operanti nell'ambito del gruppo specialistico "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*" per il tempestivo, costante e produttivo coordinamento con il PM minorile; in tal senso sono state fornite più volte indicazioni affinché il magistrato assegnatario dell'indagine in relazione a fatti cui sono interessati minori come persone offese e/o vittime di violenza assistita prenda tempestivo contatto col PM minorile competente, al fine di coordinare le rispettive attività e di scambiare gli atti di reciproco interesse, ferma restando la competenza della Procura ordinaria in ordine alla scelta delle modalità di svolgimento delle indagini e rimettendo invece alla Procura minorile le scelte in ordine alla collocazione ed affidamento dei minori;

- l'indicazione ai Sostituti affinché provvedano a segnalare tempestivamente alla Procura minorile e/o ai servizi sociali competenti eventuali situazioni di abbandono o comunque di disagio relative a minori, delle quali siano venuti a conoscenza nel corso delle indagini a loro rispettivamente affidate.

24. Rapporti con l'Avvocatura.

Componente essenziale del servizio giustizia, l'Avvocatura rappresenta un interlocutore privilegiato dell'Ufficio, come testimoniano i Protocolli e gli accordi più volte menzionati.

Per risolvere eventuali criticità e per i necessari raffronti, si tengono riunioni periodiche, cui partecipano il Presidente del COA di Cuneo, eventuali Consiglieri, il Presidente della Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta "V.Chiusano", il Procuratore, il Procuratore Aggiunto, i Sostituti che vi abbiano interesse.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

25. I provvedimenti adottati per il periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 (fase emergenziale assoluta).

Come noto, per fare fronte all'emergenza epidemiologica, il D.L. 17 marzo 2020 n.18, poi integrato dall'art.36 D.L.8 aprile 2020 n.23, divide in due fasi l'esercizio dell'attività giudiziaria.

Per la cosiddetta "prima fase", definibile come assolutamente emergenziale, il Legislatore disciplinava direttamente i casi e le modalità d'esercizio dell'attività giudiziaria relativamente al periodo compreso tra il 9 marzo e il successivo 11 maggio 2020 (art.83, comma 1, come innovato dall'art.36 DL n.23/2020, e commi 2 e 4: la disposizione originaria prevedeva al 15 aprile il termine di questa fase). Per la cosiddetta "seconda fase", ritenuta relativamente emergenziale e riguardante il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, si demandava ai capi degli uffici giudiziari di adottare le misure organizzative, anche inerenti alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (art. 83, commi 6, 7, 8 e 9).

Quanto alla **prima fase** emergenziale, occorre precisare che, a seguito di interlocuzioni tra tutti i magistrati, di riunioni con tutto il personale e d'intesa col Procuratore Generale, a far tempo dal febbraio 2020 si era già provveduto ad adottare sia le misure precauzionali, anche secondo le indicazioni del Ministero della Salute e degli altri organi amministrativi competenti, sia quelle dedicate all'attività giudiziaria, secondo le previsioni di cui al D.L. 17 marzo n.18/2020 e quelle delle Linee Guida del CSM⁶⁸.

Di seguito, un breve cenno alle misure organizzative adottate per ridurre al minimo possibile le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; a quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria), dei magistrati e a quelle che riguardavano l'esercizio dell'attività giudiziaria, pur necessariamente ridimensionata, la cui vigenza è venuta meno dal 12 maggio 2020.

1) Misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

a) Le misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.

Già con provvedimento del 24 febbraio 2020 si era adottata la prima misura per limitare l'afflusso dell'utenza ai locali della Procura, avvisando il pubblico che l'accesso sarebbe stato consentito soltanto nei casi di comprovata e indifferibile urgenza, invitando l'utenza a usufruire del servizio del Casellario Giudiziario (in quanto di maggior afflusso essendo dedicato a rilasciare le diverse tipologie di certificato) *on line*. Con successivo provvedimento in data 8 marzo 2020 si è ribadito che "*l'accesso dell'utenza ai locali della Procura della Repubblica è limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità dell'atto da compiersi di persona*". Con provvedimento del 6 aprile 2020, pubblicato come i precedenti sul sito dell'Ufficio, ribadito quanto sopra, si era anche invitata l'utenza che avesse necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) e che non potesse trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec, a prendere contatto telefonico o telematico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza. Quanto alle **denunce** e alle **querelle**, già con provvedimento del 21 gennaio 2019 (pubblicato anche sul sito) si era chiarita l'irricevibilità mediante posta elettronica (ordinaria o anche certificata) in quanto contrastante con le disposizioni di cui agli artt.333 e 336-340 c.p.p. Con il provvedimento del 6 aprile 2020 si invitava l'utenza a trasmetterle tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p. o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali. Qualora, per comprovate ragioni di urgenza, la denuncia o la querela dovesse essere presentata oralmente al pubblico ministero, si prevedeva che l'interessato prendesse preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento.

⁶⁸ Di cui ai provvedimenti del 20.3.2020 e del 23.3.2020.

b) Le misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa.

Il 24 febbraio 2020 si era inoltrata al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo una nota, con la quale si chiedeva la collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro per l'adozione di accorgimenti sia idonei a ridurre al minimo ogni rischio di diffusività dell'epidemia sia da non interferire con lo svolgimento del mandato difensivo, se non in una misura sopportabile, tra altro proponendo il ricorso alla posta elettronica per inoltrare richieste e comunicazioni, laddove possibile. A seguito di successivi incontri e riunioni "da remoto", si era concordato che i difensori delle parti, al fine di ridurre al minimo l'accesso all'Ufficio, continuassero ad inoltrare, come ormai è usuale, le istanze, le richieste e le comunicazioni mediante la casella di pec loro attribuita per

- trasmettere all'Ufficio dedicato alle comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p. le relative richieste, allegando i moduli e compilandoli secondo la procedura già concordata col provvedimento del 14 ottobre 2019;
- inoltrare alle caselle di posta elettronica delle Segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti le istanze, le nomine, le memorie e ogni altra comunicazione, allegandole in formato pdf alla casella delle Segreterie interessate;
- inoltrare direttamente alle caselle di posta elettronica dei magistrati assegnatari dei procedimenti, le proposte di applicazione della pena, le richieste di messa alla prova e ogni altra comunicazione che attenga al procedimento e che possa avvenire telematicamente (impedimenti per incumbenti istruttori, istanze di differimento e quant'altro).

Inoltre, al fine di consentire anche nel periodo emergenziale una benchè minima attività ordinaria dell'Ufficio, si era concordato con il Consiglio dell'Ordine che:

- nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini avesse nominato un difensore di fiducia, si sarebbe notificato l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., consentendo al difensore di estrarre copia degli atti, pur nella sospensione dei relativi termini
- nel caso in cui la persona offesa avesse nominato un difensore ed esercitato la facoltà di cui all'art.408, comma 2 c.p.p., si sarebbe proceduto a notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, consentendo al difensore di estrarre copia degli atti, pur nella sospensione dei relativi termini.

Infine, è da richiamare il **Protocollo** sottoscritto con il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** il 2 aprile 2020 e relativo alla possibilità di eseguire da remoto gli interrogatori nella fase delle indagini preliminari qualora l'atto fosse urgente ed indifferibile.

c) Misure per limitare l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Con provvedimento del 10 marzo 2020 e relativamente alle **interlocuzioni** che ordinariamente avvengono con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, si disponeva che il personale di polizia giudiziaria limitasse l'accesso ai locali di questo Ufficio solo quando fosse indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, provvedendo a prendere preventivo contatto con quest'ultimo onde concordare l'incontro, per il resto ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato. Quanto alla comunicazione delle **notizie di reato**, se la polizia giudiziaria opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti, nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, con il provvedimento sopra citato si era stabilito che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e di tutti gli altri atti in formato cartaceo fossero depositate mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'ingresso dell'Ufficio Ricezione Atti.

d) Le misure di tutela di carattere generale (definite con Protocollo con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

Il 2 aprile 2020 venne sottoscritto con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo "*Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo*", il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio, disciplinando procedure e regole di condotta a cui attenersi fino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza. Tra altro, nel documento sono indicate le misure di prevenzione sanitaria cui tutto il personale deve attenersi (lavaggio frequente delle mani, disinfezione delle postazioni di lavoro, mantenimento della distanza di rispetto, la limitazione degli spostamenti all'interno degli uffici giudiziari; paragrafi A e C), nonché sono date disposizioni per l'intervento di primo soccorso, qualora si registrino malori o in presenza di sintomi manifestati e le misure da adottare anche relativamente alla successiva sanificazione dei locali (paragrafi D, E ed F). Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al

lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno, stabilendosi che l'interessato dovrà presentare un'autocertificazione, dichiarando di:

- non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
- non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID- 19;
- non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:
 - temperatura corporea oltre 37.5°
 - tosse secca
 - sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia (perdita totale dell'olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del senso del gusto).

e) La verifica della legittimazione ad accedere all'ufficio giudiziario per il personale.

Sempre il Protocollo in esame limitava l'accesso quotidiano del personale (amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria agli uffici). Intanto, poiché in questo Ufficio la prestazione ordinaria di lavoro avveniva in forma agile e la presenza del personale amministrativo era limitata a titolo di presidio dei servizi indifferibili, si era previsto di redigere l'elenco di coloro che, quotidianamente, prestassero questi ultimi servizi, in modo da essere gli unici legittimati ad accedere in Procura. Non si è inteso, invece, estendere la verifica della legittimazione ai magistrati posto che, seppur chi non fosse di turno (*ordinario*, *urgenze* o *specialistico*) svolgeva la propria attività alla residenza, non era tuttavia escludibile che, per qualsiasi ragione di urgenza, dovesse recarsi in ufficio. Comunque sia, tutto il personale (amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria) e i magistrati erano tenuti a depositare all'ingresso - e fino al termine dell'emergenza sanitaria - un'autocertificazione⁶⁹.

2) Disposizioni sulla struttura organizzativa e l'attività giudiziaria.

a) Struttura organizzativa dell'Ufficio: servizi indifferibili e personale amministrativo; ricorso al lavoro agile come prestazione ordinaria.

Con i provvedimenti adottati il 10 marzo, il 23 marzo e, infine, il 27 marzo 2020, al fine di contenere sempre più la contemporanea presenza del personale amministrativo in ufficio, si era provveduto a:

- 1) individuare le attività indifferibili, ossia quelle che il personale amministrativo deve svolgere in ufficio;
- 2) individuare le attività differibili e pure quelle indifferibili suscettibili di essere svolte operando da remoto e comunque in modalità di lavoro agile;
- 3) sollecitare il personale a usufruire dei periodi di ferie residui del 2019, a usufruire di assenze giustificate, a ricorrere a forme di lavoro agile quale prestazione ordinaria di lavoro.

Individuate le attività indifferibili, si era stabilito che fossero svolte mediante il presidio di una unità amministrativa ovvero due quando il servizio lo richiedesse e si era altrettanto prevista la rotazione del personale nel servizio⁷⁰.

Intanto, fin dal marzo 2020 si era dato avvio alle forme di **lavoro agile** mediante l'elaborazione di più progetti, in modo che nella prima fase emergenziale fossero presenti, a turnazione, solo le unità amministrative destinate ai servizi indifferibili e da svolgersi di presenza⁷¹.

Tutto il personale, quando non addetto ai servizi indifferibili mediante turnazione, ha usufruito delle ferie residue 2019 e delle altre forme di assenze giustificate previste dalla normativa (legge n.104/92; recupero ore di straordinario e simili).

In caso di presenza, il personale seguita le **misure a tutela** previste nel provvedimento del 12 febbraio 2020 e, via via, arricchite con provvedimenti successivi⁷².

⁶⁹Per la quale si è adottato un apposito modulo, attestante di non aver alcun sintomo tipico del contagio di COVID-19 (temperatura corporea oltre i 37,5°, tosse secca, difficoltà respiratoria, anosmia e o disgeusia), né di essere stato a contatto con persona contagiata o di esserne a conoscenza.

⁷⁰ Queste le individuate attività indifferibili: **Ufficio Ricezione Atti, Segreteria Affari Generali, Ufficio Spese di Giustizia, Ufficio Esecuzioni Penali, Ufficio per il Dibattimento, Ufficio Affari Civili, Ufficio del Personale, Segreterie dei magistrati, Ufficio del Casellario, Servizio Posta.**

⁷¹ Ecco i progetti di lavoro agile: "Procedura di scarto dei fascicoli dall'Archivio"; "Indicizzazione degli atti"; "Formazione dei fascicoli per il dibattimento"; "Tenuta del registro Intercettazioni"; "Controllo da remoto incombenze Ufficio Esecuzioni Penali"; "Esame documentazione contabile per le incombenze dell'Ufficio Spese di Giustizia"; "Predisposizione documentazione per l'instaurazione dei ricorsi in materia di Interdizione, amministrazione di Sostegno e di provvedimenti di competenza del p.m. nel settore civile".

⁷² Ossia: lavarsi di frequenza le mani; detergersi le mani con i prodotti disinfettanti distribuiti, ricorrere all'uso dei guanti e delle mascherine a disposizione; mantenere le superfici di lavoro pulite, usando disinfettanti a base di cloro e alcool; arieggiare spesso i locali; evitare contatti ravvicinati con le persone, rispettando la distanza di

3) Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria.

a) L'organizzazione della struttura giudiziaria: la riduzione delle presenze ai servizi essenziali.

Si è provveduto con le disposizioni organizzative del 10 e del 20 marzo 2020.

In particolare, a seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati si è delineata concordemente l'organizzazione dell'Ufficio, per il periodo emergenziale e fino alla cessazione, secondo l'architettura che di seguito si descrive, al fine di ridurre all'essenziale la presenza dei magistrati.

I **Sostituti Procuratori** garantivano la presenza in ufficio soltanto se di turno "urgenza" o "ordinario" ovvero di turno nel Gruppo specialistico, in questi termini:

- il p.m. di turno "urgenza" si manteneva in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico), recandosi in ufficio per l'adozione degli atti di competenza dal momento in cui sarebbe stato possibile assolverli;
- il p.m. di turno "ordinario" si teneva in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico), accedendo all'ufficio una sola volta per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze;
- il p.m. di turno nel Gruppo specialistico si teneva in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e, ma soltanto se il caso in ragione delle ndr pervenute, si recava in ufficio una sola volta per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (adempimenti e udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori continuavano nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione svolgendo le incombenze da casa, anche con modalità da remoto e restando reperibili telefonicamente o telematicamente.

Il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, oltre a coordinare, rispettivamente, i Gruppi Specialistici "Reati contro la p.a.", "Criminalità economica" (il primo), "Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili", "Reati ambientali" e "Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno" (il secondo), hanno continuato a svolgere il turno "urgenza", nonché, a mesi alterni, a occuparsi delle esecuzioni penali e dei procedimenti civili.

Il Procuratore è stato in ufficio tutti i giorni, il Procuratore Aggiunto ha limitato la presenza quantomeno a giorni alterni o con un maggiore intervallo, mantenendo un costante flusso informativo con l'ufficio e potendo assolvere ai propri compiti di coordinamento anche da remoto, nonché lavorare sui procedimenti assegnatigli anche dalla residenza.

b) Disposizioni e criteri per l'uniforme esercizio della fase delle indagini preliminari, per le richieste cautelari, per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e per l'esecuzione della pena.

Quanto all'esercizio dell'attività di competenza di questo Ufficio si era provveduto con le disposizioni del 20 marzo 2020, poi rimodulate il 15 aprile 2020, dopo l'interlocuzione da remoto tra tutti i magistrati ed anche a fronte delle intervenute linee guida elaborate dal CSM il 26 marzo 2020 e di quanto disposto dal D.L. n.23/2020. Si tratta di provvedimenti con i quali si è inteso dare le opportune direttive e disposizioni organizzative che sapessero coniugare esigenze che avrebbero potuto confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero (artt.326, 358 c.p.p.) e quelle di emergenza sanitaria nella cui cornice il D.L. 17 marzo 2020 n.18 e l'art.36 D.L. n.23/2020 trovavano sede.

Così si annotava nel provvedimento del 15 aprile 2020:

"I procedimenti da celebrare in quanto di urgenza assoluta o relativa.

A decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al successivo 11 maggio 2020 sono sospesi i termini dati anche per la fase delle indagini preliminari, indipendentemente dal reato per cui si proceda (art.83, comma 2, integrato dall'art.36, c.1 e 2 D.L. n.23/2020).

La sospensione, però, non opera:

- in caso di arresto in flagranza o fermo (anche disposto dal p.m.)
- nel caso in cui scadano i termini di cui all'art.304 c.p.p. ovvero vengano a scadere nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020
- in caso di procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione
- in caso di procedimenti a carico di persone detenute ai sensi dell'art.51 ter legge n.354/1975, salvo i casi di sospensione cautelare delle misure alternative; in caso di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (la norma non distingue fra misure personali e reali, né fra misure detentive e non detentive) o di sicurezza e in caso di procedimenti per l'applicazione

delle misure di prevenzione o nei quali siano state disposte tali misure; in tutti questi casi, però, la sospensione non opera soltanto se l'interessato o il suo difensore espressamente richiede che si proceda.

➤ in caso sia necessario e urgente ai fini dell'acquisizione della prova di instaurare la procedura di cui all'art.392 c.p.p.

Occorre occuparsi di questa articolata casistica, seppur nei limiti delle competenze di questo Ufficio, dunque escludendo i casi dei procedimenti per l'applicazione o in cui sono state già applicate misure di prevenzione, essendo la competenza del Tribunale Distrettuale e della relativa Procura e valendo al proposito il relativo Protocollo a suo tempo concluso tra la Procura distrettuale e quelle del circondario, cui si rimanda.

I casi in cui la sospensione dei termini non opera ex lege (urgenza assoluta di procedere).

a) Arresto in flagranza e fermo (anche disposto dal p.m.).

Sul tema della libertà personale questo Ufficio ritiene di seguire i criteri orientativi elaborati dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con nota del 1° aprile 2020, su cui si avrà modo di soffermarsi.

Si tratta, infatti, di riflessioni sulle *“opzioni che la legislazione vigente mette a disposizione del pubblico ministero per ridurre la presenza in carcere a causa della sottoposizione a misure cautelari o a pene detentive, allo scopo di contribuire alla miglior prevenzione del rischio da contagio da coronavirus durante la fase emergenziale”*. Si tratta anche di suggerimenti che devono entrare nel nostro patrimonio comune quali utili orientamenti nelle scelte quotidiane sui provvedimenti da adottare in tema di libertà personale, soprattutto in questi momenti dominati dall'imperativo di scongiurare il più possibile l'estendersi del contagio. Sia chiaro che le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si annoterà non rappresentano una sollecitazione a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, semplicemente è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria nella cui cornice, ad esempio, trova sede il D.L. 17 marzo 2020 n.18 che ha disposto sia la sospensione dei termini di cui agli artt.304 e 308 (art.83, c.4) sia, contestualmente, ha previsto l'ampliamento delle ipotesi di ricorso alla detenzione domiciliare (art.123).

Sul versante delle cosiddette **misure pre-cautelari** (arresto e fermo) sarà indispensabile il costante rapporto interlocutorio con la polizia giudiziaria, onde contenere all'essenziale il ricorso a queste misure, bilanciando l'esigenza di tutela della collettività e quella di contenimento del rischio del contagio. Al di là delle facoltà e delle valutazioni proprie della polizia giudiziaria, il pubblico ministero, come da decisione condivisa da tutti i magistrati dell'Ufficio, valuterà con rigore la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.382 c.p.p. e soprattutto quelli dell'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.), in modo da far seguire, se il caso, l'ordine di liberazione ai sensi dell'art.121 disp.att. c.p.p. Parimenti, sarà necessario un giudizio assai stringente sulla alla sussistenza degli *specifici elementi* che facciano ritenere fondato, ossia concreto e attuale, il pericolo di fuga, in caso di fermo dell'indiziato (art.384, c.1 e 3 c.p.p.).

Laddove sia necessario procedere all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo della persona non liberata ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p., si valuterà se non sia possibile privilegiare la custodia dell'indagato presso il domicilio o le camere di sicurezza della p.g. (del resto, ipotesi di elezione in caso si intenda instaurare la procedura direttissima).

Qualora alla richiesta di convalida della misura precautelare si debba far seguire quella dell'applicazione di una misura cautelare, si vorrà sempre tenere in conto che la custodia cautelare in carcere deve rappresentare l'extrema ratio, (e in questo periodo emergenziale, per ovvie ragioni, una *ratio* ancor più *extrema*), in modo da privilegiare, se possibile, quelle altre misure che permettano di garantire le esigenze di cautela e quelle di contenimento del contagio.

Preferibile, pertanto, l'arresto domiciliare, l'obbligo di dimora; da ponderare la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Il Protocollo per la celebrazione da remoto delle udienze di convalida avanti al g.i.p.

Sul tema dei procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo e a seguito di discussione tra tutti i magistrati dell'Ufficio e di interlocuzioni con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati si è raggiunta l'intesa per la sottoscrizione del Protocollo concluso il 28 marzo 2020, con il quale è prevista la facoltà di partecipare da remoto alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo se celebrate davanti al g.i.p., riservando la procedura “ordinaria” alla presentazione dell'arrestato/fermato al giudice per la convalida e la successiva instaurazione del rito direttissimo. In sintesi, l'intesa si fonda sulla facoltà per il difensore e il p.m. di partecipare all'udienza da remoto, in particolare lasciando alla libera scelta del difensore se decidere di prendere parte all'udienza nella stanza del giudice, ovvero nel luogo ove si trova l'assistito o da altro luogo⁷³.

⁷³ Questi i passaggi qualificanti:

“1. Il difensore, una volta ricevuto avviso dell'arresto, del fermo o dell'esecuzione della misura, od ancora al momento della ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, comunicherà alla Cancelleria dell'Ufficio GIP se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove l'assistito espletterà il collegamento da remoto per la celebrazione dell'udienza e, eventualmente, se intende partecipare all'udienza anch'egli da remoto (specificando, in tal caso, l'indirizzo di posta elettronica da cui intende collegarsi). Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

2. L'ufficio GIP si terrà in contatto con la polizia penitenziaria o la polizia giudiziaria operante, nonché col difensore per gli adempimenti organizzativi necessari ai collegamenti da remoto.....

4. Le udienze di convalida e di interrogatorio di garanzia da parte dei GIP continueranno di regola ad essere tenute presso la stanza di ciascun magistrato con collegamento da remoto dell'indagato e del P.M. (laddove intenda parteciparvi) ed, eventualmente, del suo difensore (laddove scelga siffatta forma di partecipazione).

5. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato prioritariamente nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche da gran parte degli istituti penitenziari del circondario. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere all'ulteriore piattaforma ministeriale "Skype for business (Lync) ”

6. Il team sarà strutturato così: il proprietario del team sarà il GIP, che inserirà come membri l'indirizzo di posta elettronica sulla postazione remota dell'indagato (ovvero la casa circondariale od i comandi territoriali sopra citati), quello del P.M. e quello del difensore (laddove quest'ultimo abbia scelto di collegarsi da remoto in via autonoma).

Per quanto riguarda questo Ufficio e a seguito di approfondita discussione tra tutti i magistrati, mentre la partecipazione da remoto alle udienze di convalida avanti al g.i.p. è lasciata alla discrezionalità di ogni pubblico ministero, anche considerando che la disciplina legislativa non prevede la presenza obbligatoria dell'inquirente, invece, relativamente alla presentazione dell'arrestato/fermato avanti al Tribunale per la convalida e la successiva instaurazione del rito direttissimo l'orientamento condiviso e comune è di procedervi quale ipotesi residuale. Depongono per questo orientamento sia il dato statistico, che limita il ricorso al rito direttissimo ad una casistica assai limitata rispetto all'udienza di convalida avanti al gip, nonché le difficoltà tecniche, connaturate alla naturale capacità dell'attuale rete informatica, che si sono riscontrate per celebrare da remoto le relative udienze anche già nel solo caso in cui a distanza partecipi esclusivamente l'arrestato/fermato.

c) I procedimenti relativi alle richieste di applicazione della misura di sicurezza detentive.

Al proposito non emerge l'esigenza di particolari disposizioni e il procedimento sarà seguito dal pubblico ministero assegnatario.

d) I casi di ricorso alla procedura di cui all'art.392 c.p.p.

Anche in questo caso non opera la sospensione dei termini, purché si tratti di assumere *prove indifferibili*.

E' previsto, oltre all'attivazione del pubblico ministero o del difensore, il vaglio del giudice sull'urgenza del procedere, da esercitare con provvedimento motivato (art.83, c.3, lett c, DL n.18/2020). Non si potrà, pertanto, ricorrere alla procedura dell'incidente probatorio indifferentemente per tutte le ipotesi previste, essendo consentito, in via eccezionale, solo nei casi in cui si manifesti concretamente il pericolo della dispersione della prova. Sarà, pertanto, da valutare situazione per situazione se, non ricorrendo all'incidente probatorio, la prova sarà irrefutabilmente persa in modo da non poter essere acquisita successivamente, perché non più *in rerum natura* o non più utilmente acquisibile (ad esempio, perché il testimone è destinato a diventare infermo per patologia inarrestabile e perderà la capacità a testimoniare; ovvero il testimone potrà ancora essere esaminato in futuro, ma è attualmente esposto a promessa di denaro onde, poi, non deponga). E' da ritenere che tra i casi di assunzione di prove indifferibili rientrino quelli previsti dall'art.393 c.1 bis c.p.p., per la particolare vulnerabilità delle persone interessate le cui dichiarazioni devono essere al più presto acquisite in contraddittorio (anche per evitare il fenomeno della *vittimizzazione secondaria*).

I casi in cui la sospensione dei termini non opera se l'interessato o il difensore richieda di procedere (urgenza relativa di procedere).

In caso siano applicate misure cautelari o di sicurezza nel corso dell'indagine preliminare, la sospensione dei termini non opera qualora l'interessato o il difensore chieda espressamente di procedere.

L'argomento è particolarmente delicato in quanto, se non interviene l'espressa richiesta di procedere da almeno uno dei legittimati, i termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p. sono sospesi fino al prossimo 11 maggio 2020 (art.83, commi 2 e 4 DL n.18/2020).

Senza dubbio il pubblico ministero non potrà rivolgere al giudice la richiesta, laddove il procedimento sia nella fase processuale.

7. In tali casi, l'udienza verrà tenuta, dunque, con la presenza nello stesso locale, oltre che del giudice e del cancelliere, del difensore (laddove preferisca comparire personalmente). Tutti i presenti parteciperanno all'udienza in modo da rispettare la distanza di sicurezza (di almeno un metro) necessaria per evitare il rischio di potenziale contagio.

Nondimeno, il difensore, laddove lo preferisca, potrà partecipare all'udienza anch'egli da remoto, unitamente al proprio assistito, recandosi presso la struttura ove si trova la persona arrestata/fermata/interrogata e comunicando preventivamente la sua intenzione in tal senso alla Cancelleria.

Infine, quale ulteriore opzione, il difensore, sempre su sua richiesta, potrà partecipare all'udienza collegandosi alla stessa da remoto, in via autonoma, con un indirizzo di posta elettronica da lui preventivamente comunicato.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore di una delle opzioni da ultimo descritte, la scelta si riterrà effettuata per la sua partecipazione personale avanti al giudice.

8. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video -collegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la video - conferenza, presso il quale la persona arrestata/fermata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.

9. Ciascun magistrato addetto all'ufficio GIP, laddove possibile nel caso concreto, provvederà a fissare le udienze di cui si tratta con le modalità sopra sommariamente descritte, precisando nel provvedimento le modalità attuative delle stesse, con l'indicazione del luogo, diverso dal Tribunale, ove verrà attivato il collegamento da remoto con l'indagato ed anche con la previsione che il difensore possa conferire da remoto con il proprio cliente in via riservata attraverso il mezzo telefonico (già a partire da 15 minuti prima dell'inizio della celebrazione dell'udienza) e con l'avviso rivolto al difensore che quest'ultimo dovrà comunicare con congruo anticipo la sua eventuale intenzione di partecipazione all'udienza unitamente all'assistito, negli stessi locali.

10. Il giorno dell'udienza il GIP ed il suo Cancelliere avvieranno l'udienza telematica dall'ufficio del Giudice, il quale inviterà le parti in collegamento da remoto a partecipare.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza da remoto (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

11. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l' indagato).

12. Le parti dichiareranno a verbale: 1) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) 2) laddove intervengano da remoto in via autonoma, di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Il difensore potrà trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Il difensore potrà altresì conferire in via riservata con il proprio assistito attraverso la messa a disposizione di una linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore, già a partire da circa 15 minuti prima dell'inizio dell'udienza.

16. L'applicativo Teams, tramite lo strumento FILE, posto in alto a destra dello schermo relativo alla riunione, consentirà al difensore di trasmettere documentazione rilevante la posizione del proprio assistito. Analogamente, l'espletamento dell'interrogatorio, il difensore potrà trasmettere al pubblico ministero la documentazione eventualmente citata nel corso dell'atto trasmettendola all'indirizzo di posta elettronica della segreteria di quest'ultimo. In tal caso, il medesimo difensore avrà cura di richiedere una ricevuta di consegna e di lettura del messaggio di posta elettronica da parte della segreteria del pm.

17. Su richiesta delle parti, al termine dell'udienza il GIP darà lettura del verbale redatto, anche eventualmente mostrandolo da remoto, in formato WORD, mediante la condivisione dello schermo con i partecipanti alla riunione. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti collegate da remoto sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137 comma 2 C.p.p...."

In ogni caso, soprattutto quando il procedimento sia ancora nella fase delle indagini preliminari, si ritiene che il pubblico ministero possa prendere contatto, se non con il diretto interessato, certamente con il difensore, onde verificare se esiste l'intenzione di chiedere espressamente di procedere. Ed infatti, si deve considerare che l'indagine preliminare condotta dal pubblico ministero potrebbe essere ormai conclusa o prossima alla definizione e che l'interessato e il difensore potrebbero non esserne legittimamente a conoscenza, in modo che, non chiedendo di procedere, il procedimento resterebbe in una fase di stallo invero ingiustificata, con conseguente sospensione dei termini cautelari. Pertanto, secondo quanto concordato a seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati dell'Ufficio e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, si prevede che il pubblico ministero prenda contatto con i difensori delle persone nei cui confronti sono state disposte e applicate misure cautelari al fine di verificare se esistano le condizioni per una formale richiesta di procedere da parte dei legittimati, sia quando il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari sia quando già l'azione penale sia stata esercitata, con udienza avanti al giudice fissata o meno (è il caso della richiesta di rinvio a giudizio o della richiesta di giudizio immediato, ad esempio). Egualmente si opererà in caso di misure di sicurezza non detentive già applicate (per i procedimenti con richiesta di misure di sicurezza detentive o in cui già siano state applicate la procedibilità prescinde dalla dichiarazione dell'interessato o del difensore).

Quanto ai procedimenti relativi a persone detenute in espiazione di pena si rimanda al paragrafo dedicato.

I procedimenti nella fase delle indagini preliminari per cui opera la sospensione dei termini.

Salvo eccezioni, i termini dati per il compimento di qualsiasi atto nella fase delle indagini preliminari, nonché il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p. sono sospesi dal 9 marzo e fino al prossimo 11 maggio 2020 (artt.83, c. 1, 2, 4 D.L. n.18/2020 e art.36, c.1 D.L. n.23/2020).Ed infatti, l'eventuale proroga di sospensione fino al 30 giugno 2020 è condizionata al provvedimento che il Presidente del Tribunale potrà assumere ai sensi dell'art.83, c.6 e 7 lett.g) D.L. n.18/2020, prevedendo il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo quelle inerenti ai procedimenti da obbligatoriamente celebrare (di cui al comma 3 lett.a, b, c). Dunque, si tratta di disposizioni che potranno avere efficacia dopo il periodo di sospensione ex lege dei procedimenti, ossia dopo l'11 maggio 2020. Inoltre, resta dubbio che il provvedimento del Presidente del Tribunale, facoltativo e non obbligatorio e da assumere a seconda della situazione sanitaria in cui l'ufficio versa, riguardando (anche) la possibilità di disporre il rinvio delle udienze e, pertanto, presupponendo l'esistenza di procedimenti per cui l'udienza era già prevista nel periodo 11.5.2020-30.6.2020 (in specie: udienze avanti al gip/gup; udienze dibattimentali; udienze avanti al Tribunale del Riesame), possa comportare la sospensione anche dei termini dati per le indagini preliminari.

Quanto all'attività strettamente inerente alla fase delle indagini preliminari appare opportuno distinguere tra **attività ordinaria** e **attività d'urgenza**.

Attività ordinaria.

Pur nella sospensione dei termini si potrà procedere al compimento di tutti gli atti che non presuppongono la partecipazione dell'indagato e l'avviso al difensore ovvero di terze persone. Se, infatti, l'obiettivo della legislazione d'emergenza consiste nell'evitare il più possibile le occasioni di "socialità giudiziaria", sarà consentita solo quella attività investigativa che non le presupponga. Pertanto, non sarà permesso di compiere atti di indagine che prevedono la presenza di terze persone, esemplificando:

- 1) non sarà permesso di compiere gli atti d'indagine che prevedono la partecipazione della persona indagata, l'avviso e l'eventuale partecipazione del difensore;
- 2) non sarà permesso l'esame di persone informate sui fatti;
- 3) non sarà permesso il conferimento degli incarichi di cui all'art.359 c.p.p. se non con modalità da remoto e purchè non prevedano la partecipazione di terze persone agli accertamenti da svolgere;
- 4) tutti i magistrati cureranno di sospendere, ovvero di non procedere e, se il caso, di revocare, ogni atto di indagine che implichi la presenza di terze persone nei locali della Procura e, parimenti, sospenderanno o revocheranno le eventuali deleghe in tal senso rilasciate alla polizia giudiziaria sia delle Aliquote in servizio presso questo Ufficio che operante sul territorio nazionale;
- 5) le interlocuzioni che ordinariamente avvengono tra l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria intercorreranno esclusivamente da remoto, ossia mediante ricorso alla posta elettronica ovvero altri applicativi informatici e telematici, mentre si è già disposto che il personale di polizia giudiziaria limiterà l'accesso ai locali di questo Ufficio solo quando sia indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, provvedendo a prendere preventivo contatto con quest'ultimo onde concordare l'incontro;
- 6) il personale delle Aliquote di polizia giudiziaria di questo Ufficio, in ogni caso, non procederà alle attività d'indagine delegate qualora necessariamente contemplino la partecipazione di terze persone; eventuali acquisizioni di documenti o accertamenti presso enti o istituzioni potrà avvenire solo con modalità da remoto (l'esecuzione di decreti di perquisizione e di sequestro rientrano nelle attività d'urgenza di cui infra).

Al contrario, non si ravvisa divieto di compiere gli atti che non presuppongono la presenza di terze persone e che, pertanto, il magistrato o il personale delle Aliquote di p.g. possano compiere "in solitudine", quali per il magistrato, per esempio, le richieste di archiviazione, gli atti di esercizio dell'azione penale; per la p.g., per esempio, l'esame di tabulati telefonici, la redazione di annotazioni riepilogative. Il rilievo vale, in particolare, quando si tratti di compiere quelle attività che tornino a favore della persona indagata (art.326 c.p.p.) e che potrebbero definire prontamente a suo favore il procedimento. In ogni caso, si dovrà pur sempre tenere conto della sospensione dei termini e, pertanto, valutare se sia il caso o meno di procedere all'atto nel caso in cui comporti notificazioni di comunicazioni e avvisi con concessione di termini ai destinatari per esercitare eventuali facoltà, posto che, in queste evenienze, i termini restano sospesi e posto che la procedura della notificazione della comunicazione non sempre può eseguirsi telematicamente, come nel caso del ricorso al SNT per le notificazioni ai difensori....Pertanto, sia la disciplina sulla sospensione dei termini sia la necessità di non dare occasione di diffusione del contagio suggeriscono di evitare le attività ordinarie del p.m. che presuppongono l'intervento di terze persone ed altrettanto quelle che, pur potendosi svolgere senza il coinvolgimento di terzi, implicino poi la necessaria notificazione dell'atto per consentire l'esercizio di diritti e facoltà dati ai destinatari. Su quest'ultimo aspetto, ossia redazione di atti che implicino la successiva notificazione alle altre parti consentire l'esercizio di diritti e facoltà dati ai destinatari, si è

interloquuto con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo. All'esito, si è concordato che, pur nella sospensione dei termini e al fine di consentire anche nel periodo emergenziale una, benché minima, attività ordinaria dell'Ufficio:

□ nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia, essendo ex lege domiciliato presso quest'ultimo (art.83, comma 13 DL n.18/2020), si potrà procedere a notificare l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., pur restando i termini sospesi, indicando nell'avviso che il difensore potrà prendere telematicamente contatto con la Segreteria per concordare data e orario nel quale consultare il fascicolo e estrarre la copia degli atti, con facoltà di far pervenire telematicamente memorie e richieste istruttorie (queste ultime eseguibili alla ripresa della decorrenza dei termini);

□ nel caso in cui la persona offesa abbia nominato un difensore ed esercitato la facoltà di cui all'art.408, comma 2 c.p.p., si potrà procedere a notificare l'avviso della richiesta di archiviazione (che sarà allegata), pur permanendo la sospensione dei termini, indicando nell'atto che il difensore avrà facoltà di prendere telematicamente contatto con la Segreteria per concordare data e orario nel quale consultare il fascicolo e estrarre la copia degli atti.

Salvo, dunque, i casi di urgenza (di cui infra), fino all'11 maggio 2020 è consentito svolgere tutte le attività ordinarie che **non** coinvolgano terzi. E' altrettanto consentito di predisporre tutti quegli atti che, pur non coinvolgendo altri al momento della realizzazione, tuttavia debbano essere portati a conoscenza di terze persone ma, in questi casi, non sarà assolutamente opportuno, sia per la sospensione dei termini sia per ovvie ragioni di contenimento del contagio, procederne alla notificazione, tranne nei casi in cui l'indagato o la persona offesa abbiano provveduto a nominare un difensore di fiducia e come da accordi intervenuti con il COA di Cuneo. Le attività ordinarie consentite non necessariamente devono compiersi in ufficio e, pertanto, possono eseguirsi alla residenza, in conformità alle indicazioni date che limitano l'obbligo di presenza in ufficio alle attività indifferibili.

Attività urgenti.

Se appare consono all'emergenza sanitaria prevedere una stasi degli atti d'indagine ordinari che implicano rapporti tra le persone per contrastare il diffondersi dell'epidemia, tuttavia devono essere consentite le attività urgenti che egualmente presuppongono contatti con terze persone ma che rendono indifferibile l'intervento del pubblico ministero (e della polizia giudiziaria) per l'acquisizione di evidenze essenziali per formazione della prova (l'ipotesi, ad esempio, di cui all'art.360 c.p.p.).

Si tratta, allora, di bilanciare ragionevolmente gli interessi in gioco, facendo prevalere quelle attività d'indagine che, seppur confliggenti con l'esigenza di contenere la diffusività del contagio, siano concretamente idonee a interrompere delitti in essere ovvero ad acquisire elementi probatori che senza l'intervento immediato andrebbero irrimediabilmente dispersi.

In questi casi costituiranno un valido riferimento i criteri di cui all'art.392 c.p.p. che potranno orientare nell'assumere la decisione di qualificare urgente, o meno, l'atto che s'intenderebbe compiere (ovviamente, se l'atto da compiere è urgente per assumere prove indifferibili si procederà, come già rilevato, ai sensi dell'art.392 c.p.p.).

Risolvendosi in una valutazione certamente onerosa per il magistrato e carica d'assunzione di responsabilità, prima di procedere all'atto il magistrato vorrà consultare il Procuratore, per ottenerne l'assunzione diretta della responsabilità.

Per orientarsi nella decisione dell'urgenza dell'atto, è necessario riempirne di concretezza il significato, determinandosi a procedere se un'astensione danneggiasse senza rimedio gli interessi da tutelare nell'ambito del procedimento (ad esempio dell'indagato o della persona offesa o della collettività) e comunque se, si ribadisce, non agendo si disperdessero senza rimedio evidenze essenziali per la formazione della prova. Pertanto, esemplificando, si ritiene che

- il pubblico ministero possa procedere agli atti di cui all'art.364 c.p.p., i quali prevedono la notificazione dell'invito a presentarsi e l'avviso al difensore (ossia interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta a indagini), qualora ricorrano le condizioni di urgenza che rendono l'atto indifferibile per l'acquisizione del materiale probatorio nei termini sopra espressi e tenendo come criterio orientativo quello di cui all'art.392 c.p.p., nonché quello di cui allo stesso art.364, comma 5 c.p.p.

Proprio per bilanciare l'interesse di giustizia perseguito svolgendo l'atto con quello di contenere la potenziale diffusione del contagio, il 2 aprile 2020 si è sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo il "Protocollo d'intesa per la celebrazione degli interrogatori del PM nei confronti di detenuti e di persone sottoposte a misura cautelare" di cui infra.

- altrettanto possa procedere all'esame di persone informate sui fatti (compresa la persona offesa) quando, pur non configurandosi i casi previsti dall'art.392 c.p.p. (altrimenti dovrebbe instaurarsi la relativa procedura d'incidente probatorio), l'audizione sia indispensabile per tutelare acquisizioni probatorie urgenti, per predisporre eventuali tutele alla persona offesa, per richiedere misure cautelari (tipico l'esempio delle indagini in materia di reati di cui alla legge n.69/2019, c.d. "codice rosso", che, in astratto, sono caratterizzate dall'urgenza, salvo le valutazioni in concreto e secondo i criteri di cui al provvedimento 8.8.2019).

Anche in questi casi, l'atto, ove possibile, sarà assunto da remoto, disponendosi che la persona interessata si rechi presso uno dei Comandi di polizia giudiziaria territoriali che siano dotati di postazioni per il collegamento da remoto con l'ufficio del pubblico ministero mediante l'applicativo Microsoft Teams che prenderà il nome dell'atto da compiersi...L'atto sarà videoregistrato e nel relativo verbale il p.m. darà atto dell'impossibilità della sottoscrizione della persona esaminata.

In tutte queste evenienze sarà necessario che, prima di procedere, il pubblico ministero esprima le ragioni che rendono urgente il compimento dell'atto motivandole, in analogia con quanto previsto dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e informi il Procuratore, il quale assumerà direttamente la responsabilità.

Come rilevato, l'art.83, comma 4 dispone che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione", nonché "i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". Il riferimento al comma 2 non lascia dubbi sul fatto che tale sospensione operi anche nella fase delle indagini preliminari. Mentre è espressamente previsto che la sospensione non operi se l'interessato o il difensore chieda che si proceda, altrettanto non è stabilito se il p.m. intenda svolgere attività d'indagine ritenuta urgente. Tuttavia, proprio la previsione per cui, se l'indagato o il difensore non chiedano espressamente che si proceda, i termini cautelari (riferiti a misure custodiali o coercitive non custodiali) restano sospesi potrebbe far assumere all'atto il carattere dell'urgenza qualora il p.m. debba/possa compiere un atto prodromico a una richiesta di revoca o di attenuazione della misura anche se sia necessario coinvolgere la presenza di terze persone.

E dunque, mentre gli atti in questione, qualora non presuppongano l'intervento di terze persone potranno sempre essere posti in essere rientrando nell'ordinaria investigazione, quelli che esigano la partecipazione dei terzi (ad esempio, l'assunzione di informazioni da una persona essenziale per una richiesta di revoca o di attenuazione della misura cautelare), assumendo il carattere dell'urgenza, potranno svolgersi se adeguatamente motivati e con l'assenso del Procuratore. In questi casi, infatti, si ritiene che nel bilanciamento di interessi tra quello alla libertà personale e quello di contenimento del rischio del diffondersi del contagio, il primo debba prevalere sul secondo, in quanto rappresenta una concreta e attuale limitazione di un diritto tutelato dalla Costituzione rispetto ad un rischio del realizzarsi di un evento.

Richieste di applicazione di misure cautelari.

Tra le attività urgenti si annoverano anche le richieste di misure cautelari (artt. 303 e 308 c.p.p., reali di cui all'art.321 c.p.p.).

Riguardo alle richieste cautelari personali si raccomanda che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020, cui già si è fatto cenno...

Relativamente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare e agli adempimenti successivi, si richiama il contenuto del già esaminato Protocollo concluso con il Tribunale e il COA cuneese per lo svolgimento in modalità da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo avanti al g.i.p., posto che l'accordo prevede che con tali modalità si possa procedere anche all'interrogatorio di garanzia di cui all'art.291 c.p.p. (v. supra).

Infine, rientrano tra gli atti urgenti, per definizione, le intercettazioni, le perquisizioni, i sequestri e gli accertamenti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. Quanto all'intercettazione, la procedura potrà essere realizzata senza necessità di contatti con terze persone, disponendosi che il pubblico ministero trasmetterà telematicamente i provvedimenti esecutivi alla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni.

Le perquisizioni, i sequestri e gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art.360 c.p.p. astrattamente rientrano nella categoria degli atti urgenti. Nell'attuale emergenza sanitaria, quando l'esecuzione di questi atti preveda il coinvolgimento di terze persone si dovrà sempre valutare nel concreto che sussista la situazione di urgenza del procedere, applicando i criteri che consentono di ritenere urgente l'atto nei termini già indicati (ossia applicando a titolo orientativo i parametri di cui all'art.392 c.p.p. relativamente alla necessità di intervenire per non disperdere irrimediabilmente la prova). Il Protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla possibilità di eseguire da remoto gli interrogatori nella fase delle indagini preliminari e qualora l'atto sia urgente ed indifferibile. Proprio sul presupposto che talora sia necessario procedere con urgenza all'interrogatorio dell'indagato al fine ora di acquisire elementi a favore che potrebbero determinare il pubblico ministero a richiedere l'archiviazione del procedimento o a rivolgersi al giudice per la revoca o la modificazione della misura cautelare in atto, il 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo che permette di eseguire da remoto gli interrogatori nella fase delle indagini preliminari e qualora l'atto sia urgente ed indifferibile...

Attività del personale delle Aliquote di p.g.

Si richiamano i provvedimenti già emanati e quanto si è annotato riguardo alle attività che possono o non possono essere svolte nella fase delle indagini preliminari. Si ribadisce che il personale della polizia giudiziaria sarà presente in ufficio solo al fine di garantire lo svolgimento dei servizi indifferibili, al resto provvedendo mediante ricorso a forme di lavoro agile, ovvero ad usufruire di licenze e periodi di congedo come previsto dalla normativa di settore.

Attività dei V.P.O.

A seguito del rinvio ope legis delle udienze, salvo le eccezioni di cui all'art.83, c.3 D.L. n.18/2020, si ribadisce quanto già stabilito con il provvedimento del 10 marzo scorso, ossia v.p.o. sono dispensati di presentarsi per le udienze già a loro delegate, salvo necessità che saranno comunicate tempestivamente. L'attività di collaborazione con i pubblici ministeri dovrà essere svolta da remoto, previo accordo con i pubblici ministeri di affiancamento.

L'intesa con l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.

Il 2 aprile 2020 l'A.I.A.F. (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) con istanza inoltrata per posta elettronica, proponeva, in ragione della grave emergenza sanitaria in corso, di addivenire a modalità operative idonee a consentire e perfezionare le procedure aventi ad oggetto rapporti familiari e, per quanto qui interessa, a svolgere le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14. Nell'istanza si rappresenta "la possibilità che gli incontri tra le parti ed i rispettivi difensori abbiano luogo con collegamento da remoto in videoconferenza su piattaforma che verrà scelta di comune accordo tra le parti interessate ed indicata nella convenzione" e che "gli avvocati delle parti possano procedere al deposito di atti e documenti in formato PDF a mezzo PEC", ciò che consentirebbe all'ufficio di Procura di ricevere l'intera pratica necessaria in condizioni di sicurezza, potendo poi trasmettere il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero a mezzo PEC agli avvocati delle parti richiedenti, affinché gli stessi curino i successivi adempimenti di loro competenza.

Poiché la sopraddeposta proposta non era da ritenere in contrasto con le limitazioni imposte in relazione alle modalità di accesso agli uffici giudiziari e rilevato peraltro che, tanto in relazione al disposto dell'art.83, comma 20 D.L. n.18/2020 che stabilisce – tra l'altro – la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività "... nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162..." , quanto con riguardo alla necessità di contenere al massimo l'impiego di personale amministrativo in presenza negli uffici giudiziari, appare comunque opportuno circoscrivere l'ambito delle pratiche trattabili a quelle di effettiva urgenza, si è convenuto di accogliere la richiesta, disponendosi che, in temporanea deroga all'ordinaria procedura,

-le istanze di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. n.162/14, fino alla cessazione della situazione emergenziale attualmente in corso, possano - in caso di ritenuta e motivata urgenza delle parti - essere trasmesse (unitamente a tutta la documentazione necessaria) in formato PDF mediante PEC al seguente indirizzo:

civile.procura.cuneo@giustiziacert.it

- le istanze dovranno espressamente chiarire le ragioni di urgenza indifferibile che impongono la trasmissione telematica dell'atto

-il Pubblico Ministero valuterà l'istanza e gli allegati così pervenuti e provvederà di conseguenza (qualora ritenga sussistente la motivata urgenza)

-il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero verrà trasmesso via PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocato che ha inviato l'istanza.

Le modalità indicate nei casi trattati sostituiranno ad ogni effetto le pratiche cartacee.

Disposizioni in materia di esecuzione della pena: il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza e la nuova disciplina sulla detenzione domiciliare.

L'art.83, c.3 n.1 D.L. n.18/2020 prevede che non operi la sospensione dei termini quanto ai procedimenti a carico di persone detenute qualora l'interessato o il difensore chieda espressamente di procedere. Il riferimento alla persona detenuta sta a significare che si deve trattare di procedimento relativo alla posizione della persona che si trovi in espiazione di pena, posto che la norma richiama l'art. 51 ter legge n.354/1975. Nel caso in cui l'interessato o il difensore chieda di procedere, la relativa udienza avanti al Magistrato di Sorveglianza sarà seguita dal magistrato di turno. Quanto alla detenzione domiciliare, l'art.123 D.L. n.18/2020 stabilisce che, dal 17.3.2020 al 30.6.2020, e in deroga all'art.1, commi 1, 2, 4 legge 26.11.2010 n.199, la pena detentiva sia eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Sono previste eccezioni, a seconda della posizione soggettiva dell'interessato, del titolo di reato commesso, del regime speciale di detenzione, del comportamento tenuto nelle strutture restrittive. Non si procede d'ufficio, occorrendo l'istanza dell'interessato. Decide il magistrato di Sorveglianza, acquisito il parere del pubblico ministero, cui poi competerà l'esecuzione del provvedimento di accoglimento. Se la pena da espiare sia superiore ai sei mesi si prevede anche la procedura di controllo a distanza, a cui il condannato deve dare consenso, mediante "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici" che verrà a cessare una volta che la pena residua da scontare scenda sotto la soglia dei sei mesi (commi 3 e 4). Malgrado sia stabilito che, per rendere agevole l'applicazione di quanto previsto, la direzione dell'istituto penitenziario possa omettere la relazione di cui all'art.1, comma 4 legge 26.11.2010 n.199, tuttavia si onera la stessa di attestare che la pena ancora da eseguire non superi i 18 mesi, che l'interessato è legittimato alla richiesta, che abbia dato il consenso ai controlli elettronici e, soprattutto, a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio che dovrà essere redatto, in via prioritaria dalla polizia penitenziaria e non più da quella territorialmente competente su quel luogo.

Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni.

Da una prima verifica, assommano a oltre 50 i detenuti che, ad oggi, astrattamente potrebbero beneficiare dell'istituto ed è assai probabile, pertanto, che la gestione degli affari da trattare aumenti progressivamente e costantemente. Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di Sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE). Per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità, il 23 marzo 2020 si è concluso il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, il quale prevede l'interlocuzione tra i due uffici in modalità da remoto, ossia:

- fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica di cui sopra l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo invierà alla Procura le richieste di parere nei procedimenti indifferibili di liberazione anticipata ex 54 O.P., di permesso di necessità ex art. 30 O.P., e di detenzione domiciliare ex L. 199/2010 e art. 123 D.L. 18/2020, a mezzo posta elettronica (dall'indirizzo uffserv.cuneo@giustizia.it) direttamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Procuratore della Repubblica o a quello del Procuratore Aggiunto a seconda del turno di competenza, articolato su mesi alterni (nel mese di marzo il Procuratore, nel mese di aprile il Procuratore Aggiunto, e così di seguito), i quali renderanno al Magistrato di Sorveglianza il parere del Pubblico Ministero a mezzo posta elettronica rispondendo al messaggio ricevuto;

-il personale amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo avrà cura di inviare un distinto messaggio di posta elettronica per ogni procedimento nel quale sia necessaria l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, allegando in formato PDF l'istanza del detenuto, unitamente all'istruttoria pervenuta dagli Istituti Penitenziari, nonché copia del frontespizio del fascicolo, sul quale si avrà cura di annotare sinteticamente ogni elemento utile per la decisione, ed eventualmente una scansione delle ulteriori risultanze istruttorie...".

26. I provvedimenti adottati per il periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 (fase emergenziale relativa).

Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 (poi modificato al 30 giugno 2020), ritenuto relativamente emergenziale e nel quale era prevista la graduale ripresa dell'attività giudiziaria, il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (come integrato dal D.L.8 aprile 2020 n.23 e dal D.L. 30 aprile 2020 n.28), demandava ai capi degli uffici giudiziari di assumere le misure organizzative, anche inerenti alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (art. 83, commi 6, 7, 8, 9). Nell'adottare le relative misure, si è considerato che la fase aveva una natura necessariamente transitoria, essendo destinata a fare da ponte tra il primo periodo "assolutamente emergenziale" e quello futuro, in cui l'attività giudiziaria sarebbe dovuta tornare a ritmi di auspicata normalità.

Si è, pertanto, deciso, tenendo anche conto che dal 12 maggio riprendevano a decorrere i termini per le indagini preliminari, sia di richiamare la più parte delle disposizioni emanate per il primo periodo sia di rimodularle in modo meno

tassativo ove possibile, proprio per consentire quel graduale riavvio delle attività, pur sempre coniugandolo con l'esigenza di contenere al massimo il rischio di diffusione del contagio conseguente a contatti personali.

In data 11 maggio 2020 si è, dunque, adottato un provvedimento *agile*, onde potesse adeguarsi al variare delle esigenze sanitarie.

Con questo scopo e di seguito, si indicano le misure adottate per garantire la ripresa, seppur graduale, dell'attività giudiziaria; quelle per ridurre al minimo le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria) e dei magistrati⁷⁴.

1) Le misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

a) Le misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.

Con provvedimento 8 maggio 2020 si sono rimodulate le disposizioni date il 24 febbraio 2020 e il successivo 8 marzo, permettendo maggiori accessi, accompagnati dalle misure idonee a contenere il pericolo di diffusione del contagio⁷⁵.

Fermo restando quanto previsto per il deposito di denunce o querele, si è mantenuta la disposizione secondo la quale chi dovesse usufruire dei servizi dell'ufficio (Casellario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) avrebbe trasmesso le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec o posta elettronica ordinaria ovvero preso contatto telefonico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza.

b) Le misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa.

Confermando i provvedimenti adottati in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella prima fase emergenziale, sempre in accordo con i rappresentanti del Foro si è riconosciuta, riprendendo a decorrere i termini delle indagini preliminari, la facoltà di accedere all'ufficio per prendere visione e estrarre copia degli atti, previo concordato appuntamento⁷⁶.

c) Misure per limitare l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Ha trovato conferma, anche in questo caso rimodulandolo in termini meno stringenti, il provvedimento del 10 marzo 2020 relativamente alle **interlocuzioni** che ordinariamente avvengono con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari.

Mentre si prevedeva che il personale di polizia giudiziaria limitasse l'accesso ai locali di questo Ufficio quando fosse indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, dal 12 maggio l'accesso è stato consentito quando fosse particolarmente utile l'interlocuzione personale, sempre comunque curando di prendere preventivo contatto con l'inquirente onde concordare l'incontro e per il resto ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato. Quanto alla comunicazione delle **notizie di reato**, mentre la polizia giudiziaria opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti si è, intanto, chiesta al Ministero

⁷⁴ Il provvedimento organizzativo è stato preceduto da interlocuzioni da remoto con tutti i componenti dell'Ufficio (mediante l'applicativo Microsoft Teams), con il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Penale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano"; nonché si è assunto d'intesa con il Procuratore Generale e, per il tramite di quest'ultimo, sentita l'autorità sanitaria regionale. A questo fine il 7 maggio 2020 è stata inviata una bozza del provvedimento al Procuratore Generale.

⁷⁵ "Gli utenti che si presenteranno per accedere agli uffici giudiziari per usufruirne dei servizi o per partecipare a atti istruttori disposti da questa Procura o alle udienze consentite, è previsto che :
• dovranno esibire la relativa documentazione (atto di citazione; corrispondenza relativa all'appuntamento concordato o ogni atto utile al fine);
• dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso;
• prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dal personale addetto, vietando l'ingresso in caso di superamento di 37.5°;
• dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/ o disgeusia ;
• non saranno ammessi accompagnatori, salvo casi di comprovata esigenza;
• il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie;
• a seconda dei servizi richiesti o degli adempimenti da eseguire, il personale addetto indicherà la via più breve da seguire per raggiungere gli uffici senza l'uso di ascensori, salvo necessità;
• si provvederà a evidenziare il percorso da seguire per accedere e per uscire, in modo che sia evitata la convergenza delle persone in ingresso e in uscita."

⁷⁶ "Si sono anche adattati due locali destinati ai difensori per la consultazione degli atti sia in formato cartaceo che digitale, installando le relative postazioni informatiche. Un locale è situato al primo piano e dispone di due postazioni; l'altro al terzo piano e dispone di quattro postazioni. Tutti consentono il mantenimento del distanziamento sociale di sicurezza. I difensori che intendano esaminare gli atti e, se il caso, estrarne copia, prenoteranno l'accesso mediante corrispondenza elettronica con le Segreterie. Si è predisposta una cartella informatica condivisa da tutte le cinque Segreterie (tre situate al piano primo e due al piano terzo), onde ciascuna annoti gli appuntamenti per evitare sovrapposizioni e, soprattutto, che non confluisca nei locali dedicati un numero di difensori superiore a quello consentito per mantenere le distanze di sicurezza. A tutela dei diritti della difesa, a causa dei possibili ritardi dovuti a quanto sopra, si è concordato che il p.m. assumerà le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale non prima di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso.

Quanto all'attività istruttoria - che preveda o renda facoltativa la presenza del difensore - si rimanda al paragrafo relativo alle indagini preliminari. Anche gli Avvocati, al momento dell'accesso, dovranno adempiere le disposizioni di cui sopra, date per l'ingresso dell'utenza.

l'autorizzazione al deposito di questi atti nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 2. D.L. n.18/2020 e successive modifiche⁷⁷.

d) Le misure di tutela di carattere generale (già definite con Protocollo con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 2.4.2020 e con provvedimento del 4.5.2020, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 2.5.2020).

E' rimasto vigente il Protocollo sottoscritto il 2 aprile 2020, con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo "Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo", il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio. Queste disposizioni sono state integrate da quelle assunte con il provvedimento del 4 maggio, a seguito del Decreto emesso dal Presidente della Giunta della Regione Piemonte il 2 maggio precedente⁷⁸.

e) La verifica della legittimazione ad accedere all'ufficio giudiziario per il personale; il ricorso al lavoro agile.

Dal 9 marzo all'11 maggio 2020 si era stabilito che la prestazione ordinaria di lavoro avvenisse in forma agile e la presenza del personale amministrativo fosse limitata a titolo di presidio dei servizi indifferibili. Questa disposizione è stata mantenuta fino al prossimo 18 maggio, ossia ancora per una settimana rispetto alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari, riducendo, però, le giornate di lavoro agile da tre a due per settimana, a seconda dei servizi prestati e delle esigenze di presenza in ufficio, ma con la previsione di poter aumentare le giornate dedicate al lavoro agile a seconda del variare dell'emergenza epidemiologica. Dal 12 maggio alle attività indifferibili, come individuate nel provvedimento del 15 aprile 2020, sono state addette, talora in compresenza, fino a due persone poiché, logisticamente, l'ufficio dispone di spazi tali da consentire la compresenza di due unità nello stesso locale pur mantenendosi la distanza di sicurezza.

In ogni caso, si è disposto l'uso dei DPI qualora due unità svolgessero servizio nello stesso locale. Mantenendosi sempre il ricorso a forme di lavoro agile, si è prevista la rotazione del personale nel servizio. Si è mantenuta la disposizione per cui tutto il personale (amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria) e i magistrati sono tenuti a depositare all'ingresso un'autocertificazione, attestante di non aver alcun sintomo tipico del contagio di COVID-19 (temperatura corporea oltre i 37,5°, tosse secca, difficoltà respiratoria, anosmia e o disguesia), né di essere stato a contatto con persona contagiata o di esserne a conoscenza.

2) Disposizioni sulla struttura organizzativa e per l'attività giudiziaria.

Si è provveduto a organizzare l'attività nei termini che seguono, tra altro anche **rimodulando i criteri di priorità** adottati il 29 novembre 2019, **ma limitando l'efficacia temporale della rimodulazione alla cessazione della fase sanitaria emergenziale:**

“L'organizzazione della struttura giudiziaria.

A seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 si è data l'organizzazione come di seguito, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra una ripresa dell'attività - che non potrà che essere graduale per la perdurante necessità di ridurre le compresenze onde ridurre il rischio di diffusione del contagio - e la contrastante ripresa della decorrenza dei termini per le indagini preliminari che esigerebbe di spingere sull'acceleratore.

I **Sostituti Procuratori** garantiscono la presenza in ufficio se di turno “urgenza” o “ordinario” ovvero di turno nel Gruppo specialistico e, tendenzialmente, quanto per il **mese di maggio** :

⁷⁷ “Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, si è confermato che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositati mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura. Anche il personale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso, dovrà adempiere le disposizioni date per l'ingresso dell'utenza.” (provvedimento 11 maggio 2020).

⁷⁸ Si è previsto che:

- l'accesso a questo Ufficio, nella momentanea assenza dei termometri per la misurazione a distanza della temperatura corporea avverrà mediante autocertificazione che sarà rilasciata da chiunque accederà, mediante la compilazione di un modulo dedicato;
- chiunque accederà all'ufficio giudiziario dovrà essere munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e rilasciare l'autocertificazione già indicata;
- tutti coloro che prestano servizio presso questo immobile e presso la sede distaccata dovranno utilizzare i DPI (le mascherine)
 - al momento dell'accesso agli immobili;
 - quando transitino o vengano a trovarsi negli spazi comuni;
 - quando l'attività si svolga nel medesimo locale in comune con altri e sempre che non sia possibile rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza;
 - quando si debbano intrattenere rapporti con persone provenienti dall'esterno (utenza, avvocatura, forze dell'ordine e chiunque altro).

- il p.m. di turno " *urgenza* " si mantiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico), recandosi in ufficio per l'adozione degli atti di competenza dal momento in cui sarà possibile assolverli;
- il p.m. di turno " *ordinario* " si tiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e accede all'ufficio, per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze;
- il p.m. di turno nel Gruppo specialistico resta in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e si reca in ufficio, per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze.

Confidando nella positiva evoluzione dell'emergenza sanitaria, **dal mese di giugno** il p.m. di turno (*urgenza, ordinario e specialistico*) sarà libero di gestire discrezionalmente il tempo di permanenza in ufficio, anche tenendo conto che ogni magistrato dispone di un'ampia stanza. Come tutti, **al momento dell'ingresso** i magistrati dovranno essere muniti di DPI e sarà misurata la temperatura corporea.

I DPI saranno sempre utilizzati quando si transiterà o si troverà a stare negli **ambienti comuni** e quando si avrà **contatto** col personale amministrativo, di polizia giudiziaria e con l'utenza.

Le **riunioni** tra tutti i magistrati avranno luogo da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams.

Si è provveduto anche a predisporre i **turni** (*ordinario, urgenza*, in materia specialistica) fino alla fine del prossimo mese di luglio, previa interlocuzione tra tutti i magistrati e le relative tabelle non prevedono, tranne per il gruppo specialistico " *Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno* ", alcun mutamento di composizioni e frequenze rispetto agli ordinari, automatici, criteri di distribuzione dei turni e degli affari, non essendoci stata necessità di derogarvi a fronte delle disposizioni condivise.

Quanto al gruppo specialistico " **Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno** ", si è necessariamente provveduto, con il consenso dei componenti, a rimodulare soltanto la frequenza della partecipazione al turno, nel senso che si è ridotta da un mese a 15 gg., con la previsione, se il caso, di ancora ridurla a 7 gg.

Il ridimensionamento è stata la conseguenza delle numerose notizie di reato relative a contagi e decessi registrati in diverse RSA del territorio, nonché a decessi di operatori sanitari per COVID-19, qualificabili quali infortuni sul lavoro.

Il numero delle notizie di reato e, soprattutto, la valutazione delle conseguenti ampie, articolate e difficili indagini preliminari da svolgere riguardo alla ricostruzione degli eventi e all'individuazione degli autori, aggravata dalla confluenza di diverse, possibili, responsabilità a differenti livelli, come solitamente avviene quando gli eventi si verificano all'interno di strutture complesse, ha reso necessaria la riduzione della frequenza di partecipazione al turno specialistico, al fine di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (adempimenti e udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato, dell'eventuale arretrato e di quello in arrivo, nonché nelle attività istruttorie seguenti alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari.

Se del caso, i magistrati seguiranno dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il **Procuratore** e il **Procuratore Aggiunto**, oltre a coordinare, rispettivamente, i Gruppi Specialistici " *Reati contro la p.a.* ", " *Criminalità economica* " (il sottoscritto), " *Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili* ", " *Reati ambientali* " e " *Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno* " (il Procuratore Agg.), continuano a svolgere il turno " *urgenza* ", nonché, a mesi alterni, si occupano delle esecuzioni penali e dei procedimenti civili.

Il **Procuratore** sarà in ufficio tutti i giorni, il **Procuratore Aggiunto** potrà limitare la sua presenza a giorni alterni, mantenendo un costante flusso informativo con l'ufficio e potendo assolvere ai propri compiti di coordinamento anche da remoto, nonché lavorare sui procedimenti assegnatigli anche dalla residenza.

Disposizioni e criteri per l'uniforme esercizio della fase delle indagini preliminari, per le richieste cautelari, per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e per l'esecuzione della pena.

Dal 12 maggio prossimo riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed egualmente quelli della relativa fase quanto alle misure cautelari. E dunque, quelli di cui agli artt. 405, 415 (termini d'indagine per indagati noti e ignoti), 406 (richiesta di proroga dei termini d'indagine), 407 (durata massima dei termini), 408 (termini per la richiesta d'archiviazione e per l'opposizione in caso di applicazione del comma 2), 415 bis (avviso conclusione indagini, termini dati alle parti e ai difensori, termini dati al p.m.) c.p.p., come anche quelli per l'instaurazione del giudizio immediato e per ricorrere a riti alternativi (artt.453 ss. c.p.p.), nonché quelli per la richiesta del decreto penale (art.459 c.p.p.); così come i termini per le impugnazioni.

Parimenti i termini di tutte le misure cautelari personali (custodiali e coercitive non custodiali), nonché della prescrizione.

Con queste premesse, è necessario dare le opportune direttive e disposizioni organizzative che sappiano coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero (artt.326, 358 c.p.p.) e quelle relative a un'emergenza sanitaria non ancora superata.

A questo fine, pertanto, è necessario individuare dei **criteri di priorità** nella trattazione degli affari con efficacia limitata a questo periodo.

Criteri priorità nella trattazione e definizione degli affari.

Per scelta condivisa, saranno trattati **prioritariamente nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020**:

- i casi di arresto in flagranza o fermo (anche disposto dal p.m.)
- i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (personali o reali)
- i procedimenti in cui sono applicate o siano da applicare misure di sicurezza o di prevenzione
- i procedimenti di cui alla legge 19.7.2019 n.69 (c.d. “Codice Rosso”)
- i procedimenti in cui si deve ricorrere all’incidente probatorio di cui all’art.392 c.p.p.

a) Arresto in flagranza e fermo (anche disposto dal p.m.).

Sul tema della libertà personale si ribadisce che questo Ufficio seguirà, condividendoli, i criteri orientativi elaborati dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con nota del 1° aprile 2020⁷⁹....

Il Protocollo per la celebrazione da remoto delle udienze di convalida avanti al g.i.p.; l’art.83, commi 12 e 12 bis D.L. n.18/2020.

Sul tema dei procedimenti di convalida dell’arresto e del fermo e a seguito di discussione tra tutti i magistrati dell’Ufficio e di interlocuzioni con il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati si era raggiunta l’intesa per la sottoscrizione del Protocollo concluso il 28 marzo 2020, con il quale si prevedeva la facoltà di partecipare da remoto alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo se celebrate davanti al g.i.p. L’accordo merita ormai solo un accenno, posto che il testo vigente dell’art.83, commi 12 e 12 bis D.L. n.18/2020 prevede che le udienze di convalida e di fermi si svolgano da remoto.

b) i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (personali o reali).

Si tratta di procedimenti per cui è assolutamente necessario prioritariamente procedere.

c) I procedimenti in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza o di prevenzione.

Al proposito non emerge l’esigenza di particolari disposizioni e il procedimento sarà seguito dal pubblico ministero assegnatario.

d) I casi di ricorso alla procedura di cui all’art.392 c.p.p.

Senza dubbio, rientra tra i criteri di priorità riferibili a questo periodo la trattazione dei procedimenti nei quali sia necessario promuovere l’incidente probatorio, soprattutto quando si tratti di assumere *prove indifferibili*. Poiché i termini delle indagini preliminari non sono più sospesi dal 12 maggio, si potrà, ovviamente, ricorrere alla procedura dell’incidente probatorio indifferentemente per tutte le ipotesi previste. Tuttavia, sarà sempre opportuno valutare ogni singola situazione, in specie quando la procedura comporti l’esame di testimoni che non siano anche persone offese, posto che, in questo caso non appare eseguibile da remoto (cfr. art.83, commi 12 bis e 12 quater D.L. n.18/2020). Sarà, pertanto, da valutare se, non ricorrendo all’incidente probatorio, la prova andrà irrimediabilmente persa in modo da non poter essere acquisita successivamente, perché non più *in rerum natura* o non più utilmente acquisibile (ad esempio, perché il testimone è destinato a diventare infermo per patologia inarrestabile e perderà la capacità a testimoniare; ovvero il testimone potrà ancora essere esaminato in futuro, ma è attualmente esposto a promessa di denaro onde, poi, non deponga). Tra i casi di assunzione di prove indifferibili rientrano certamente quelli previsti dall’art.392 c.1 bis c.p.p., per la particolare vulnerabilità delle persone interessate le cui dichiarazioni devono essere al più presto acquisite in contraddittorio (anche per evitare il fenomeno della *vittimizzazione secondaria*).

Quanto alla **restante attività giudiziaria** è opportuno distinguere tra procedimenti con istruttoria ancora da eseguire o completare e procedimenti con indagini definite.

Procedimenti con istruttoria da cominciare o completare (diversi da quelli prioritari).

Fin dal 2 aprile 2020, sottoscrivendo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo il “**Protocollo d’intesa per la celebrazione degli interrogatori del PM nei confronti di detenuti e di persone sottoposte a misura cautelare**” si era prevista la possibilità di eseguire da remoto gli interrogatori.

Attualmente, l’art.12 quater D.L.n.18/2020, come innovato, rende possibile svolgere da remoto buona parte dell’attività istruttoria.

Pertanto, questa sarà la procedura ordinaria per gli atti di cui all’art.364 c.p.p., le audizioni di persone informate, i conferimenti di incarichi ad ausiliari, in modo che si potrà ulteriormente contenere l’afflusso di persone presso l’Ufficio.

Poiché gli atti d’indagine sono anche delegabili, se ne potrà delegare pure l’esecuzione da remoto.

Le forze di polizia territoriali sono già dotate di collegamenti da remoto (applicativo Microsoft Teams) e, pertanto, non esistono problematiche tali da non permettere di procedere con questa modalità agli atti istruttori delegati e che lo permettano.

Altrettanto vale per le deleghe d’indagine conferite al personale delle Aliquote di p.g. in servizio presso questo Ufficio, essendosi provveduto a dotarlo dell’applicativo Microsoft Teams.

Resta la possibilità di procedere agli atti istruttori di **presenza**. Tuttavia, dovrà rappresentare un’ipotesi eccezionale, da adottare solo quando la scelta elettiva del *remoto* sia sconsigliabile per la particolare *delicatezza* dell’audizione ovvero per la necessità di far consultare alla persona una pluralità di documenti o per altre, simili, evenienze che la rendano non utilmente praticabile per le finalità dell’indagine. Di presenza si potrà anche procedere agli interrogatori di persone non in stato di custodia cautelare, laddove sia avanza specifica richiesta da parte dell’interessato o del difensore, valutandone la motivazione. Per quanto riguarda analoga richiesta per l’interrogatorio di indagati in stato di custodia cautelare, il combinato disposto di cui ai commi 12 e 12 quater dell’art.83 sembrerebbe

⁷⁹ Come già con il provvedimento del 15.4.2020.

prevedere soltanto il collegamento da remoto, ove possibile. Qualora l'attività istruttoria si tenga in presenza, le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgerle in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone. Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

Procedimenti con indagini definite.

Si tratta dei procedimenti per cui occorre notificare l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. ovvero sia già possibile esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione. Anche in questi casi si procederà seguendo criteri di priorità adeguati all'emergenza sanitaria. L'esercizio dell'azione penale mediante richiesta di **decreto penale**, di **richiesta di rinvio a giudizio**, di richiesta di **giudizio immediato**, di **citazione diretta**, quando quest'ultima sia notificabile mediante SNT al difensore fiduciario, non comportano alcuna problematica. Pertanto, si potrà procedere di conseguenza, secondo i normali criteri di priorità nella trattazione degli affari.

Eguale, quanto alle **richieste di archiviazione** qualora **non** debba trovare applicazione il disposto di cui all'art.408, comma 2 c.p.p.

Nel caso degli **avvisi di cui all'art.415 bis c.p.p.** e di cui **all'art.408, comma 2 c.p.p.** appare opportuno distinguere.

Si procederà dapprima a notificare gli avvisi quando sia possibile eseguirli mediante l'applicativo SNT al difensore fiduciario anche quale domiciliatario dell'indagato che della persona offesa, secondo la vigente normativa. Qualora non sia possibile procedere in tal senso (ad esempio, la nomina di un difensore di ufficio per l'indagato o la mancanza di un difensore fiduciario per la persona offesa), la notificazione degli atti prevede un'interlocuzione diretta tra persone (UNEP, indagato, persona offesa).

Pertanto, al fine di scongiurare rischi di diffusione del contagio, questo Ufficio procederà dapprima a notificare gli avvisi di cui all'art.415 bis c.p.p. e quelli di cui all'art.408, comma 2 c.p.p. nei procedimenti in cui sia possibile eseguire le notificazioni ai destinatari esclusivamente mediante l'applicativo SNT e all'indirizzo del difensore fiduciario e solo in un secondo momento procederà alle altre notificazioni. In questi casi, comunque, sarà sempre opportuno delegare la polizia giudiziaria, qualora non sia già avvenuto, alle incombenze di cui agli artt.369, 369 bis e 161 c.p.p. nei confronti delle persone indagate, ciò risolvendosi, talora, non solo nella nomina di un difensore di fiducia, ma anche nell'elezione di domicilio presso quest'ultimo, così potendosi poi effettuare le notificazioni mediante l'applicativo SNT. Nel caso in cui non si registrino nomine di difensori di fiducia e, pertanto, si debba procedere a notificare gli atti direttamente alle persone indagate o offesa dal reato, si seguiranno i criteri di priorità stabiliti per i procedimenti ordinari e di cui al provvedimento del 26.11.2019.

Attività di indagine delegabili alla polizia giudiziaria.

Posto che ai sensi dell'art.83, comma 12 quater D.L. n.18/2020 *“nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone...”*, non sussiste divieto a che il p.m. possa delegare alla polizia giudiziaria in servizio presso questo Ufficio che a quella di Comandi esterni - e che dispongano di questi applicativi - il compimento di tali atti da remoto. In questi casi, l'atto sarà assunto da remoto, disponendosi che la persona interessata si rechi presso uno dei Comandi di polizia giudiziaria territoriali dotati di postazioni per il collegamento da remoto con l'ufficio del pubblico ministero mediante l'applicativo Microsoft Teams...L'atto sarà videoregistrato e nel relativo verbale il p.m. darà atto dell'impossibilità della sottoscrizione della persona esaminata. Al di là dell'esperibilità dell'atto da remoto, quando particolari ragioni, da valutare caso per caso e con la necessaria prudenza, non consentano di delegare l'atto con modalità da remoto, il p.m. potrà disporre che l'incombente avvenga alla presenza della persona da esaminare, purchè siano rispettate le distanze di sicurezza e l'esaminando e gli ufficiali delegati procedano all'atto mediante l'adozione dei DPI.

Richieste di applicazione di misure cautelari.

Riguardo alle richieste cautelari personali si raccomanda che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020, cui già si è fatto cenno...

Infine, un accenno alle **intercettazioni**, alle **perquisizioni** e ai **sequestri**. Quanto all'**intercettazione**, la procedura potrà essere realizzata senza necessità di contatti con terze persone, disponendosi che il pubblico ministero trasmetta telematicamente i provvedimenti esecutivi alla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni. Le **perquisizioni** e i **sequestri** astrattamente rientrano nella categoria degli atti urgenti. Nell'attuale emergenza sanitaria, quando l'esecuzione di questi atti preveda il coinvolgimento di terze persone si dovrà sempre valutare nel concreto che sussista la situazione di urgenza del procedere, applicando i criteri che consentono di ritenere tale l'atto (ossia applicando a titolo orientativo i parametri di cui all'art.392 c.p.p. relativamente alla necessità di intervenire per non disperdere irrimediabilmente la prova).

Disposizioni in materia di esecuzione della pena: il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza e la nuova disciplina sulla detenzione domiciliare.

Quanto alla **detenzione domiciliare**, l'art.123 D.L. n.18/2020 stabilisce che, dal 17.3.2020 al 30.6.2020, e in deroga all'art.1, commi 1, 2, 4 legge 26.11.2010 n.199, la pena detentiva sia eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Sono previste eccezioni, a seconda della posizione soggettiva dell'interessato, del titolo di reato commesso, del regime speciale di detenzione, del

comportamento tenuto nelle strutture restrittive... Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni. Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di Sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze. Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE). Per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità, il 23 marzo 2020 si è concluso il **Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo**, il quale prevede l'interlocuzione tra i due uffici in modalità da remoto..” .

27. Le misure organizzative e le linee guida per il periodo a far tempo dal 30 giugno 2020 (legge 25 giugno 2020 n.70).

Come noto, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, ritenuto relativamente emergenziale, il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (come integrato dal D.L.8 aprile 2020 n.23 e dal D.L. 30 aprile 2020 n.28), ha demandato ai capi degli uffici giudiziari di assumere le misure organizzative, anche inerenti alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (art. 83, commi 6, 7, 8, 9). In adempimento, si sono elaborate le misure organizzative per tale periodo (provvedimento del giorno 11 maggio 2020). In sede di conversione in legge del D.L. 30 aprile 2020 n.28 (legge 25 giugno 2020 n.70, in vigore dal 30 giugno 2020), si è però anticipato il **termine** di questa fase di prima ripresa al **30 giugno 2020** (termine, invero, già previsto nel testo originario dell'art.83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, ma poi *prorogato* al 31 luglio 2020 dal D.L. 30 aprile 2020 n.28). Si è, pertanto, reso necessario provvedere per il periodo seguente al 30 giugno, rimodulando il provvedimento assunto in data 11 maggio 2020, seppur richiamandolo nella più parte delle disposizioni relative alle misure da adottare per limitare il rischio della diffusione del contagio epidemiologico ancora sussistente, pur coniugandole con la ripresa di tutte le attività.

Come, dunque, con il provvedimento del giorno 11 maggio 2020, anche in questo caso si è trattato di assumerne uno *agile*, onde potesse adeguarsi al variare, mutevole, delle esigenze sanitarie.

Con questo scopo e di seguito, si indicano le misure che si sono adottate dal giorno **1 luglio 2020** per garantire la ripresa dell'attività giudiziaria; quelle per ridurre al minimo le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria) e dei magistrati. Il provvedimento organizzativo che si riporta è stato preceduto da interlocuzioni con tutti i componenti dell'Ufficio (Magistrati e personale), assunto d'intesa col Procuratore Generale e in accordo con i rappresentanti del Foro.

“Le misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

Le misure organizzative per contenere l'afflusso dell'utenza privata.

Quanto previsto nel provvedimento 11 maggio 2020 può essere confermato, pur tenendo conto che gli uffici della Procura sono ormai aperti al pubblico, venendo meno quelle disposizioni che limitavano l'accesso ai casi di comprovata e indifferibile urgenza⁸⁰.

Quanto agli utenti che si presenteranno per accedere agli uffici giudiziari per usufruirne dei servizi o per partecipare a atti istruttori disposti da questa Procura si prevede che ⁸¹:

- dovranno esibire la relativa documentazione ovvero darne adeguata motivazione;
- dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso;
- prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dall'apparato termoscanner, vietandosi l'ingresso in caso di superamento di 37.5°;

⁸⁰ provvedimenti del 24 febbraio e del successivo 8 marzo 2020, rimodulati con quello 11 maggio 2020.

⁸¹ Le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020 avevano escluso l'accesso dell'utenza per assistere alle udienze pubbliche, avendo disposto che quelle che si fossero tenute si sarebbero svolte ai sensi dell'art.472 c.p.p. Parimenti, le medesime linee guida avevano previsto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, tranne quando fosse obbligatorio procedere, nonché stabilito che si potessero celebrare udienze per processi di rapida definizione e che non prevedessero la presenza di soggetti diversi rispetto al p.m., al difensore, alle parti private, all'imputato (udienze ex artt.444, 447 c.p.p., giudizi abbreviati; incidenti d'esecuzione; discussioni finali e, in genere, udienze ai sensi dell'art.127 c.p.p.). Anche se la legge n.70/2020 ha sostituito il termine del 31 luglio 2020 con quello del 30 giugno 2020, comunque sia, essendo già stato elaborato il calendario delle udienze da celebrare nel mese di luglio, l'afflusso dell'utenza privata resterà contenuto.

- dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;
- il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie;
- a seconda dei servizi richiesti o degli adempimenti da eseguire, il personale addetto indicherà la via più breve da seguire per raggiungere gli uffici senza l'uso di ascensori, salvo necessità;
- dovranno procedere lungo il percorso segnalato per accedere e per uscire, in modo che sia evitata la convergenza delle persone in ingresso e in uscita.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Procura restano inalterati, soprattutto per evitare un maggior afflusso contemporaneo di utenza, più difficile da gestire. Del resto, per contenere l'afflusso dell'utenza è già previsto che chiunque abbia necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) possa trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec o posta elettronica ordinaria ovvero prendere contatto telefonico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza⁸². Quanto alle **denunce** e alle **querelle**, si è già invitata l'utenza a trasmettere questi atti tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p., o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali⁸³. Qualora la denuncia o la querela sia presentata oralmente al pubblico ministero, è previsto che l'interessato prenda preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento, laddove possibile⁸⁴; in caso contrario, sarà ricevuto dall'ufficiale di p.g. di turno, il quale provvederà a redigere il verbale seguendo le già disposte misure di sicurezza.

L'accesso degli Avvocati agli uffici (e il mantenimento degli accordi col COA di Cuneo e la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta).

Fin dal 24 febbraio 2020 si è avviata una costante, proficua interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo e, poco dopo, anche con la Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, caratterizzata da plurimi incontri da "remoto", per condividere le misure poi adottate contro il rischio della diffusione dell'epidemia. Il risultato è consistito nella piena collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro e di questa collaborazione deve essere dato atto. Mentre con precedenti provvedimenti s'era disposto che l'accesso dei difensori fosse preceduto da contatti telematici o telefonici con il personale delle segreterie e degli uffici o con il pubblico ministero, a seconda delle diverse esigenze, a far tempo dal 22 giugno scorso, a fronte del positivo andamento e deflusso costante del rischio epidemiologico, si è nuovamente previsto il libero accesso col provvedimento che si allega e che costituisce parte integrante dell'odierno. Intanto, si è chiesta al Ministero l'autorizzazione al deposito degli atti dei difensori nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 1. D.L. n.18/2020 e successive modifiche ed è in corso il periodo di prova dell'applicazione. Restano, inoltre, in vigore gli accordi intervenuti con il Foro, i quali prevedono il ricorso alla pec per inoltrare nomine, istanze, richieste e la possibilità di comunicare tramite e-mail col p.m. per concordare riti alternativi o appuntamenti. Anche gli Avvocati, al momento dell'accesso, dovranno adempiere le disposizioni di cui sopra, date per l'ingresso dell'utenza.

Misure per l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Vengono meno le disposizioni date con il provvedimento del 11 maggio 2020 relativamente alle **interlocuzioni** che ordinariamente avvengono con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, essendosi allora previsto che si limitasse l'accesso a quando fosse particolarmente utile l'interlocuzione personale. Dal 1° luglio 2020 l'accesso della polizia giudiziaria è, pertanto, senza limitazioni, fermo restando, però, che si curerà di prendere preventivo contatto con l'inquirente onde concordare l'incontro e ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato per le comunicazioni routinarie che non hanno la necessità della presenza. Quanto alla comunicazione delle **notizie di reato**, la polizia giudiziaria da tempo opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti. Intanto, si è chiesto al Ministero l'autorizzazione al deposito di questi atti nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 2. D.L. n.18/2020 e successive modifiche.

Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, si conferma che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositati mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura. Anche il personale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso, dovrà adempiere le disposizioni date per l'ingresso dell'utenza.

⁸² Come da provvedimento del 6 aprile 2020, pubblicato come i precedenti sul sito dell'Ufficio.

⁸³ Già con provvedimento del 21 gennaio 2019 e ribadito il 6 aprile 2020 (entrambi pubblicati anche sul sito) si era chiarita l'irricevibilità mediante posta elettronica (ordinaria o anche certificata) in quanto contrastante con le disposizioni di cui agli artt.333 e 336-340 c.p.p.

⁸⁴ Come dal provvedimento del 15 aprile 2020.

Le misure di tutela di carattere generale.

Il 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo “*Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo*”, il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio.

Con il Protocollo si disciplinano le procedure e regole di condotta a cui attenersi e, pertanto, avrà vigore ed efficacia sino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza⁸⁵. Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno⁸⁶.

Queste disposizioni sono state integrate da quelle assunte con il provvedimento del 4 maggio, a seguito del Decreto emesso dal Presidente della Giunta della Regione Piemonte il 2 maggio precedente. In particolare, quali misure di tutela di carattere generale che restano ancora in vigore si prevede che:

- l'accesso a questo Ufficio, avverrà mediante preventiva misurazione a distanza della temperatura corporea con l'apparato *termoscanner* testè consegnato e autocertificazione⁸⁷;
- chiunque accederà all'ufficio giudiziario dovrà essere munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e rilasciare l'autocertificazione già indicata;
- tutti coloro che prestano servizio presso questo immobile e presso la sede distaccata dovranno utilizzare i DPI (le mascherine)
 - al momento dell'accesso agli immobili;
 - quando transitino o vengano a trovarsi negli spazi comuni;
 - quando l'attività si svolga nel medesimo locale in comune con altri e sempre che non sia possibile rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza;
 - quando si debbano intrattenere rapporti con persone provenienti dall'esterno (utenza, avvocatura, forze dell'ordine e chiunque altro).

Disposizioni sulla struttura organizzativa.

Struttura organizzativa dell'Ufficio: cessazione del ricorso al lavoro agile.

Con i provvedimenti adottati il 10 marzo, il 23 marzo e, infine, il 27 marzo 2020, al fine di contenere sempre più la contemporanea presenza del personale amministrativo in ufficio, si era provveduto a: 1) individuare le attività indifferibili, ossia quelle che il personale amministrativo deve svolgere in ufficio; 2) individuare le attività differibili e pure quelle indifferibili suscettibili di essere svolte operando da remoto e comunque in modalità di lavoro agile; 3) sollecitare il personale a usufruire dei periodi di ferie residui del 2019, a usufruire di assenze giustificate e a ricorrere a forme di lavoro agile quale prestazione ordinaria di lavoro. In particolare, si è fatto ricorso al lavoro agile come forma ordinaria di prestazione di lavoro del personale amministrativo a far tempo dal 18 marzo 2020. Con questa scelta, circa il 90% del personale ha prestato lavoro agile per tre giorni ogni settimana e secondo i progetti che sono stati elaborati⁸⁸. In ragione del positivo evolvere dell'emergenza epidemiologica e anche a seguito della ripresa della decorrenza dei termini per le indagini preliminari (nonché di quelli relativi alle misure personali e alla prescrizione) si è più volte intervenuti sull'esecuzione del lavoro agile, via via riducendone i tempi (passando da tre a due giornate la settimana e, quindi, a una; provvedimenti 13 maggio e 9 giugno). Infine, con provvedimento del 25 giugno 2020 (che si allega), valutato il positivo andamento, decrescente, dell'emergenza epidemiologica, si è ritenuto di cessare il ricorso alle diverse forme di lavoro agile finora elaborate per il personale a far tempo dal **29 giugno 2020**. L'Ufficio, infatti, ha adottato tutte le opportune misure di sicurezza per contenere al possibile il rischio di diffusione del

⁸⁵ Tra altro, nel documento sono indicate le misure di prevenzione sanitaria cui tutto il personale deve attenersi (lavaggio frequente delle mani, disinfezione delle postazioni di lavoro, mantenimento della distanza di rispetto, la limitazione degli spostamenti all'interno degli uffici giudiziari; paragrafi A e C), nonché sono date disposizioni per l'intervento di primo soccorso, qualora si registrino malori o in presenza di sintomi manifestati e le misure da adottare anche relativamente alla successiva sanificazione dei locali (paragrafi D, E ed F).

⁸⁶ Stabilendosi che l'interessato dovrà presentare un'autocertificazione, dichiarando di:
non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:
temperatura corporea oltre 37,5°; tosse secca;
sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia (perdita totale dell'olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del senso del gusto).

⁸⁷ Utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37,5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;

⁸⁸ Progetto per l'Ufficio Spese di Giustizia; progetto per l'Ufficio per il Dibattimento; progetto per l'Ufficio Esecuzioni; progetto per l'Ufficio affari Civili; progetto di indicizzazione dei fascicoli; progetto per l'esecuzione della procedura di scarto dei fascicoli iscritti nei Registri Mod.4 4e Mod 45 negli anni 1989/2009

contagio, approvvigionandosi di DPI e materiali igienizzanti, strutture *parafiato* utilizzate nelle Segreterie, predisponendo i lavori necessari per dotare di adeguate barriere la Segreteria Affari Generali, l'Ufficio Ricezione Atti, l'ingresso agli Uffici per il Dibattimento, per il Giudice di Pace e per quello Ignoti. Tutto il personale adempie scrupolosamente le disposizioni emesse per il necessario distanziamento sociale, l'uso dei DPI e delle sostanze igienizzanti. L'esito degli esami sierologici è stato di negatività per il personale e per i magistrati che si sono sottoposti.

Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria.

L'organizzazione della struttura giudiziaria.

A seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 si era data l'organizzazione di cui al provvedimento 11 maggio 2020, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra una ripresa graduale dell'attività per la perdurante necessità di ridurre le compresenze onde ridurre il rischio di diffusione del contagio e la contrastante ripresa della decorrenza dei termini per le indagini preliminari che esigeva di spingere sull'acceleratore. Si era anche previsto che, evolvendo positivamente l'emergenza sanitaria, **dal mese di giugno** il p.m. di turno (*urgenza, ordinario e specialistico*) era libero di gestire discrezionalmente il tempo di permanenza in ufficio, anche tenendo conto che ogni magistrato dispone di un'ampia stanza. Dal 1° luglio queste disposizioni vengono meno e tornano in essere quelle già date per la "normale" trattazione degli affari. Permangono in vigore, invece, quelle inerenti alle misure di sicurezza da adottare per scongiurare ogni rischio di diffusione del contagio. I Magistrati, pertanto, come tutti, **al momento dell'ingresso** dovranno essere muniti di DPI e sarà misurata la temperatura corporea mediante il termoscanner. I DPI saranno sempre utilizzati quando si transiterà o si troverà a stare negli **ambienti comuni** e quando si avrà **contatto** col personale amministrativo, di polizia giudiziaria e con l'utenza. Le **riunioni** tra tutti i magistrati continueranno da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams.

Si è provveduto anche a predisporre i **turni** (*ordinario, urgenza*, in materia specialistica) fino alla fine del prossimo mese di luglio, previa interlocuzione tra tutti i magistrati e le relative tabelle non prevedono, tranne per il gruppo specialistico "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*", alcun mutamento di composizioni e frequenze rispetto agli ordinari, automatici, criteri di distribuzione dei turni e degli affari, non essendoci stata necessità di derogarvi a fronte delle disposizioni condivise. Quanto al gruppo specialistico "**Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno**", si è necessariamente provveduto, con il consenso dei componenti, a rimodulare soltanto la frequenza della partecipazione al turno, nel senso che si è ridotta da un mese a 15 gg., con la previsione, se il caso, di ancora ridurla a 7 gg.⁸⁹.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (adempimenti e udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato, dell'eventuale arretrato e di quello in arrivo, nonché nelle attività istruttorie seguenti alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari. Se del caso, i magistrati seguiranno dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Disposizioni e criteri per l'uniforme esercizio della fase delle indagini preliminari, per le richieste cautelari, per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e per l'esecuzione della pena.

Riprendendo pienamente l'attività giudiziaria, vengono meno i criteri di priorità dati col provvedimento del giorno 11 maggio 2020 e aventi necessariamente efficacia limitata al periodo 12.5.2020- 31.7.2020 (ora 30.6.2020). Pertanto, l'attività sarà scandita secondo i criteri di priorità nella trattazione degli affari come stabilito con il provvedimento del 26 novembre 2019. Sul tema delle indagini, appare venuta meno la possibilità di procedere ad atti da remoto (l'art.12 quater DL n.18/2020 prevedeva questa possibilità fino al 31 luglio 2020; la legge di conversione ha sostituito il termine al 30 giugno ormai decorso) e sarà, dunque, possibile nuovamente agire in presenza, seppur sempre adottando le misure di contenimento del contagio. Le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgere queste attività istruttorie, ove possibile, in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone. Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

Attività di indagine delegabili alla polizia giudiziaria.

Come rilevato l'art.12 quater DL n.18/2020 prevedeva la possibilità di procedere da remoto al compimento di atti istruttori da remoto fino al 31 luglio 2020. La legge di conversione ha sostituito questo termine con quello del 30 giugno ormai decorso. Discende che appare venuta meno la possibilità di procedere ad atti da remoto anche per la polizia giudiziaria e sarà, dunque, possibile nuovamente agire in presenza, seppur sempre adottando le misure di contenimento del contagio. Riprende vigore, pertanto, il "normale" regime sull'esecuzione in presenza delle attività delegate alla polizia giudiziaria. Nell'adempimento dell'attività delegata, la

⁸⁹ Il ridimensionamento è stata la conseguenza delle numerose notizie di reato relative a contagi e decessi registrati in diverse RSA del territorio, nonché a decessi di operatori sanitari per COVID-19, qualificabili quali infortuni sul lavoro.

Il numero delle notizie di reato e, soprattutto, la valutazione delle conseguenti ampie, articolate e difficili indagini preliminari da svolgere riguardo alla ricostruzione degli eventi e all'individuazione degli autori, aggravata dalla confluenza di diverse, possibili, responsabilità a differenti livelli, come solitamente avviene quando gli eventi si verificano all'interno di strutture complesse, ha reso necessaria la riduzione della frequenza di partecipazione al turno specialistico, al fine di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti.

polizia giudiziaria, sia rientrante tra le Aliquote di questo Ufficio sia appartenente a comandi esterni, dovrà sempre adottare le già previste cautele contro il rischio di diffusione epidemiologica. Egualmente, sarà ancora opportuno di valutare con prudenza le attività da delegare, al fine di evitare il rischio epidemiologico.

Richieste di applicazione di misure cautelari.

Riguardo alle richieste cautelari personali si raccomanda che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020, ribadendo quanto già annotato nel provvedimento del giorno 1 maggio 2020. Del resto, se lo scopo della normativa d'emergenza è di evitare al più possibile le occasioni di diffusione del contagio conseguenti alle riunioni, è necessario che si adotti un'interpretazione stringente dei criteri che devono orientare nella scelta delle misure cautelari personali. Viene, dunque, in conto da considerare che *“nell'ambito residuale di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, già significativamente ristretto dalla legge n.47/215, sono delineate situazioni soggettive di inapplicabilità della misura, fondate su ragioni di età, familiari e di salute, superabili solo in presenza di motivata eccezionalità delle esigenze cautelari”* (cfr.nota 1° aprile 2020, Proc. Gen. presso Cass.). Questi parametri ai quali ancorare la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere devono trovare una valutazione ancor più stringente nel momento dell'emergenza epidemiologica, la quale potrebbe significativamente costituire il motivo di non ricorrere a questa misura per ragioni di tutela della salute (tanto del singolo, quanto pubblica). Le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si osserva non rappresentano una sollecitazione ai magistrati a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, ovvero a chiedere revoche delle misure in atto, tuttavia è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria. Pertanto, soprattutto in questi momenti i magistrati dovranno ricorrere alla richiesta di applicazione della custodia in carcere quale *extrema ratio*, limitandola ai delitti di particolare espressione di pericolosità sociale non altrimenti contenibile, quali quelli per cui la pericolosità sociale è presunta anche solo relativamente e quelli di cui alla normativa sui reati di violenza di genere e in danno di personale vulnerabili, nonché in ogni caso in cui il ricorso ad altre misure non consenta assolutamente di garantire le esigenze di cui all'art.274 c.p.p. Nella gradualità della scelta delle misure da richiedere, inoltre, si vorrà preferire al carcere, ove possibile quanto alle esigenze di tutela della collettività e della vittima e ove praticabile, quella degli arresti domiciliari o nei luoghi di cui all'art.284 c.p.p. Altrettanto adeguata alle attuali esigenze emergenziali la richiesta di obbligo di dimora e quella del divieto di avvicinamento. Parimenti, si ribadisce che è da ponderare con particolare attenzione a seconda dell'evoluzione epidemiologica la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g. Sul versante delle cosiddette **misure pre-cautelari** (arresto e fermo) sarà indispensabile il costante rapporto interlocutorio con la polizia giudiziaria, onde contenere all'essenziale il ricorso a queste misure, bilanciando l'esigenza di tutela della collettività e quella di contenimento del rischio del contagio. Al di là delle facoltà e delle valutazioni proprie della polizia giudiziaria, il pubblico ministero, come da decisione condivisa da tutti i magistrati dell'Ufficio, valuterà con rigore la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.382 c.p.p. e soprattutto quelli dell'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.), in modo da far seguire, se il caso, l'ordine di liberazione ai sensi dell'art.121 disp.att. c.p.p. Parimenti, sarà necessario un giudizio assai stringente sulla sussistenza degli *specifici elementi* che facciano ritenere fondato, ossia concreto e attuale, il pericolo di fuga, in caso di fermo dell'indiziato (art.384, c.1 e 3 c.p.p.). Laddove sia necessario procedere all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo della persona non liberata ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p., si valuterà se non sia possibile privilegiare la custodia dell'indagato presso il domicilio o le camere di sicurezza della p.g. (del resto, ipotesi di elezione in caso si intenda instaurare la procedura direttissima). Qualora alla richiesta di convalida della misura precautelare si debba far seguire quella dell'applicazione di una misura cautelare, si vorrà sempre tenere in conto che la custodia cautelare in carcere deve rappresentare l'extrema ratio, (e in questo periodo ancora emergenziale, per ovvie ragioni, una *ratio* ancor più *extrema*), in modo da privilegiare, se possibile, quelle altre misure che permettano di garantire le esigenze di cautela e quelle di contenimento del contagio. Preferibile, pertanto, l'arresto domiciliare o l'obbligo di dimora; da ponderare, come rilevato, la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Le Aliquote di polizia giudiziaria in servizio presso l'Ufficio.

In ragione dell'emergenza epidemiologica in atti si era stabilito che anche il personale delle Aliquote della Polizia Giudiziaria prestasse servizio in modalità di “lavoro agile” per tre giornate ogni settimana. Quindi, con il provvedimento del 13 maggio 2020, a seguito della ripresa dei termini dati per le indagini preliminari e, contestualmente, dell'aumento di afflusso dell'utenza e degli adempimenti, si era previsto che dal successivo 18 maggio si rimodulassero le giornate dedicate allo *smart working*, riducendole da tre a due ogni settimana. Con provvedimento del 9 giugno 2020, poiché l'attività dell'ufficio era pienamente ripresa, con crescente aumento dei relativi adempimenti e poiché le misure disposte e gli accorgimenti adottati per prevenire e comunque limitare il rischio di contagio apparivano adeguati a quanto necessario, si è nuovamente modulare il ricorso al lavoro agile, riducendolo, a far tempo dal 15 giugno 2020 a un giorno ogni settimana. Infine, con provvedimento del 25 giugno 2020 si è stabilita la cessazione del ricorso al lavoro agile a far tempo dal successivo 29 giugno. Riguardo alle modalità di adempimento delle attività delegate e alle condizioni di sicurezza in cui svolgerle vale quanto già sopra rilevato.

V.P.O.

Tornando all'attività ordinaria, anche i v.p.o. accedono senza limitazioni all'Ufficio per svolgere i compiti loro attribuiti. Anche per i v.p.o. trovano applicazione le disposizioni date per l'ingresso e quelle per la successiva permanenza nei locali della Procura.

Il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza e la nuova disciplina sulla detenzione domiciliare.

Gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni. Al di là della normale ripresa delle attività, resta in vigore il **Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo**, concluso lo scorso 23 marzo, il quale prevede l'interlocuzione tra i due uffici in modalità da remoto per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità...Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE)".

28. Misure organizzative e linee guida conseguenti alla proroga del periodo di emergenza epidemiologica al 31 gennaio 2021.

Dopo la pausa estiva si è assistito a una recrudescenza della diffusione dell'epidemia e, pertanto, sono state emanate nuove disposizioni, legislative e regolamentari, per contrastare il fenomeno le quali, ovviamente, hanno interessato anche il comparto della giustizia.

Da qui l'adozione di nuovi provvedimenti per dare attuazione alle norme e per rimodulare, ove necessario, l'organizzazione dell'ufficio e l'esercizio dell'attività giudiziaria.

In particolare, si è emanato il provvedimento 14 ottobre 2020 in adempimento del DPCM 13 ottobre 2020, per cui è sufficiente un mero richiamo non avendo influito sulla precedente organizzazione dell'Ufficio.

Il 30 ottobre 2020 sono state emanate direttive e linee guida relative al D.L. 28 ottobre 2020 n.137.

Infine, il 10 novembre si è adottato il provvedimento organizzativo per adempiere le disposizioni di cui al D.L. 28.10.2020 n.137, le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui alla delibera CSM 4.11.2020 e quanto stabilito nel D.L. 9.11.2020 n.149.

Al di là delle Linee Guida testè richiamate e che contengono importanti suggerimenti per l'organizzazione degli uffici giudiziari, assumo particolare importanza le disposizioni di cui agli artt.23 e 24 del D.L. n.137/2020.

In particolare con l'art.23 si torna alla possibilità di ricorrere nell'indagine preliminare a un'istruttoria da remoto, modalità che viene utilizzata anche in riferimento alla partecipazione a qualunque udienza (di convalida, di giudizio ordinario o speciale, di ricorso al Tribunale sezione riesame, di incidente probatorio o di esecuzione) di indagati, imputati, altre persone (anche se testimoni o testimoni assistiti o da esaminare ex art.210 c.p.p.) che siano arrestati o fermati o in stato di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) o detenuti o internati. Eccetto queste situazioni, il ricorso al remoto trova un limite nell'indagine preliminare qualora il difensore legittimato a partecipare all'atto si opponga, mentre davanti al giudice il limite è dato dal rispetto del principio del contraddittorio (al di là del consenso delle parti, l'udienza si tiene in presenza quando si tratti di assumere la prova dichiarativa e/o di passare alla fase della discussione).

A sua volta l'art.24 rappresenta un nuovo passo verso l'introduzione del procedimento penale telematico, stabilendo che il difensore debba trasmettere le memorie, le istanze, le richieste e gli altri atti di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p., esclusivamente per via telematica, ricorrendo al Portale Depositi Atti Penali, nonché disponendo che tutti gli altri atti siano inoltrati al p.m.mediante pec, indirizzandoli ad un indirizzo pec della Procura dedicato allo scopo.

Appare pertanto di rilievo riportare quanto si è conseguentemente previsto nel provvedimento destinato a organizzare l'Ufficio fino al 31 gennaio 2021.

“Come noto, il DL 7.10.2020 n.125 ha prorogato dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19.

A seguire e in ragione dell'acuirsi dell'epidemia, dall'ottobre scorso a questo mese di novembre sono stati adottati, via via, più atti legislativi, amministrativi, regolamentari, nonché di natura pattizia. Tutti i provvedimenti, poiché riguardano le misure da adottare per contenere al possibile lo stato emergenziale influiscono anche sull'organizzazione della pubblica amministrazione e, conseguentemente, su quella del riparto giudiziario sia prevedendo cautele di carattere generale sia stimolando il ricorso a forme di lavoro agile (cfr., da ultimo, Decreto del Ministro della P.A.19.10.2020; Accordo tra Ministero della Giustizia e OOSS; DPCM 24.10.2020; DPCM 3.11.2020). Alcuni provvedimenti, di normazione primaria e secondaria, ora dedicano alcune previsioni specificamente all'attività giudiziaria, ora l'hanno direttamente per oggetto (cfr. artt.23 e 24 D.L.n.137/2020; artt. 23 e 24 D.L. n.149/2020; le Linee guida adottate dal CSM con delibera 4.11.2020). Così per le cosiddette fasi epidemiologiche 1, 2 e 3

dell'emergenza sanitaria si erano adottati i relativi atti organizzativi (nelle date 20.3.2020, 15.4.2020, 11.5.2020, 1.7.2020), parimenti per questa nuova fase si sono già date disposizioni organizzative per l'adempimento del D.L.7.10.2020 e del D.L. 28.10.2020 n.137 (nelle date 14.10.2020 e 30.10.2020). A seguito dell'ultima produzione normativa, nonché dell'emanazione delle Linee Guida elaborate dal CSM e pubblicate con delibera 4.11.2020, è opportuno un nuovo provvedimento destinato alle misure di contenimento all'epidemia e all'organizzazione dell'attività da adottare fino al 31 gennaio 2021.

Si tratta di un provvedimento che in buona parte richiama quanto già disposto con le precedenti previsioni organizzative date nel recentissimo passato, magari con quelle rimodulazioni necessarie per consentire la continuazione dell'attività giudiziaria, pur sempre coniugandola con l'esigenza di contenere al massimo il rischio di diffusione del contagio conseguente a contatti personali. Si adotta, pertanto, un provvedimento agile, onde possa adeguarsi il più possibile al variare delle esigenze sanitarie.

Con questo scopo e di seguito, si indicano le misure elaborate per continuare a garantire l'attività dell'Ufficio; quelle per ridurre al minimo le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria) e dei magistrati.

Il provvedimento organizzativo è stato preceduto da interlocuzioni con tutti i componenti dell'Ufficio, Magistrati e personale amministrativo, nonché con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cuneo e la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e valle d'Aosta "V.Chiusano".

Misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

1. Le misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.

Come anche riconosciuto dal CSM nell'elaborare le Linee Guida adottate nella delibera del 4 novembre 2020, i recenti interventi normativi (quali il D.L. 30 luglio 2020, n. 83; il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che, tra altro, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021; il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 i cui artt.23 e 24 sono dedicati all'attività giudiziaria) sono ispirati dall'esigenza sia di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia sia di assicurare la continuità del servizio giustizia. Dunque, allo stato attuale e salvo nuovi interventi normativi, l'attività giudiziaria deve proseguire, come del resto già indicato nel provvedimento organizzativo del 14 ottobre scorso. Si deve, però, tenere conto che uno dei problemi da affrontare è rappresentato dalla capacità di contenere gli afflussi esterni per ridurre il più possibile il rischio di diffusione del contagio. L'Ufficio di Procura, infatti, non è dedicato esclusivamente ad accertare la rilevanza penale dei fatti portati all'attenzione, prestando pure dei servizi di altra natura, quali, ad esempio, quello relativo agli affari civili trattati e quello del rilascio dei certificati ai privati e alla pubblica amministrazione. Del resto, l'utenza privata che accede all'immobile sede della Procura e del Tribunale si divide in persone che sono convocate per partecipare alle udienze, in quelli che intendono assistere alle udienze pubbliche, in coloro che sono chiamati a partecipare alle attività istruttorie di questo Ufficio, in altri che hanno bisogno di usufruire degli ulteriori servizi offerti. Comunque sia, al momento si possono qui richiamare e ribadire tutte le disposizioni date con i precedenti provvedimenti del giorno 11 maggio 2020 (prot.n.1434/2020), del giorno 1° luglio 2020 (prot.n.1961/2020) e del 14 ottobre 2020 (prot.n.2915/2020). Inoltre, a contenere l'afflusso dell'utenza è anche d'ausilio l'Ordinanza del Ministro della Salute 4.11.2020 che ascrive il Piemonte nei territori di "scenario di tipo 4", con livello di rischio alto, ai quali si applica quanto previsto nell'art.3, comma 4 del DPCM 3.11.2020 per la durata di almeno 15 giorni a far tempo dal 6 novembre e, tra l'altro, anche il divieto di spostamenti all'interno dei territori senza comprovate giustificazioni. Probabile, pertanto, che queste disposizioni già di per sé possano limitare gli afflussi agli uffici. Quanto agli utenti che si presenteranno per accedere agli uffici giudiziari per usufruirne dei servizi o per partecipare a atti istruttori disposti da questa Procura si ribadisce che:

- dovranno esibire la relativa documentazione ovvero darne adeguata motivazione;
- dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso;
- prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dall'apparato termoscanner, vietandosi l'ingresso in caso di superamento di 37.5°;
- dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID- 19; di non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;
- il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie;
- a seconda dei servizi richiesti o degli adempimenti da eseguire, il personale addetto indicherà la via più breve da seguire per raggiungere gli uffici senza l'uso di ascensori, salvo necessità;
- dovranno procedere lungo il percorso segnalato per accedere e per uscire, in modo che sia evitata la convergenza delle persone in ingresso e in uscita e non saranno ammessi accompagnatori, se non per giustificato motivo

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Procura restano inalterati, soprattutto per evitare un maggior afflusso contemporaneo di utenza, più difficile da gestire. Del resto, per contenere l'afflusso dell'utenza è già previsto, fin dal provvedimento

del 6 aprile 2020 anche pubblicato, come i precedenti e i successivi, sul sito web della Procura, che chiunque abbia necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) possa trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec o posta elettronica ordinaria ovvero prendere contatto telefonico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza. Quanto alle denunce e alle querele, si è già invitata l'utenza a trasmettere questi atti tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p., o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali. Qualora la denuncia o la querela sia presentata oralmente al pubblico ministero, è già previsto che l'interessato prenda preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento, laddove possibile; in caso contrario, sarà ricevuto dall'ufficiale di p.g. di turno, il quale provvederà a redigere il verbale seguendo le già disposte misure di sicurezza. Da tenere, infine, in conto per l'ulteriore limitazione dell'affluenza dell'utenza quanto disposto dall'art.23 D.L. 28 ottobre 2020 n.137, il quale ha riconosciuto la possibilità di svolgere da remoto gli atti dell'indagine preliminare, come tra breve sarà esaminato, così evitando che persone informate sui fatti, o da interrogare, o altri che siano chiamati a partecipare agli atti d'indagine, debbano personalmente accedere all'Ufficio (salve le eccezioni che saranno, tra breve, indicate).

1.1. Le misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa.

Poiché gli Avvocati costituiscono la più parte dell'utenza che accede all'Ufficio, fin dal 24 febbraio 2020 si è avviata una costante, proficua interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo e, poco dopo, anche con la Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, caratterizzata da plurimi incontri da "remoto", per condividere le misure poi adottate contro il rischio della diffusione dell'epidemia. Il risultato è consistito e ancora consiste nella assoluta e costante collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro, di cui va dato atto. Ed infatti, per contenere l'afflusso negli uffici della Procura (ad esempio, per ritirare le copie degli atti, per interloquire con il pubblico ministero et similia), resta fermo l'accordo di ricorrere il più possibile alla posta telematica per gli opportuni accordi che evitino di accedere inutilmente. Si aggiunga che ormai dal 14 ottobre 2019, ossia da quando venne costituito l'apposito ufficio per le comunicazioni di cui all'art.335 c.p.p., il servizio è impostato anche telematicamente e gli Avvocati ricorrono anche alla posta elettronica per usufruirne. Da ultimo, gli artt.23 e 24 D.L. 28 ottobre 2020 n.137 hanno introdotto disposizioni idonee a contenere ulteriormente l'afflusso dei difensori, in particolare la previsione di cui all'art.24, con la quale si è stabilito il ricorso al portale dedicato per l'inoltro delle richieste, memorie e istanze di cui all'art.415 bis, c.3 c.p.p., nonché l'uso della pec per le altre istanze da trasmettere al p.m., come si avrà modo di esaminare tra breve rivolgendosi all'organizzazione dell'attività squisitamente giudiziaria. Proprio a fronte dell'entrata in vigore del D.L. n.137/2020 si sono già presi accordi con l'avvocatura per confrontarsi con la portata delle norme e pervenire ad un protocollo, onde agevolare l'applicazione. Quanto all'accesso presso l'Archivio delle Intercettazioni si richiamano le disposizioni già date con il provvedimento che regola l'afflusso dell'utenza e le modalità (prot.n.2512/2020) comunicato anche all'avvocatura senza successivi rilievi. Infine, anche gli Avvocati, al momento dell'accesso, dovranno adempiere le disposizioni di cui sopra, date per l'ingresso dell'utenza.

1.2. Misure per l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Si ribadiscono le disposizioni già date con provvedimenti 1° luglio 2020 e 14 ottobre 2020.

L'accesso della polizia giudiziaria è senza limitazioni, fermo restando, però, che si curerà di prendere preventivo contatto con l'inquirente, onde concordare l'incontro e che si ricorrerà alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato per le comunicazioni routinarie che non hanno la necessità della presenza. In caso di necessari interlocuzioni di presenza, la polizia giudiziaria ridurrà all'essenziale il numero dei partecipanti. Quanto alla comunicazione delle notizie di reato, la polizia giudiziaria da tempo opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti.

Intanto, si è chiesto al Ministero l'autorizzazione al deposito di questi atti nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 2. D.L. n.18/2020 e successive modifiche. Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, si conferma che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositati mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura. Quanto agli atti inerenti le intercettazioni, è già previsto che le richieste e tutti gli atti successivi siano trasmessi anche telematicamente, mentre al deposito cartaceo provvederà una sola unità. Anche il personale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso, dovrà adempiere le disposizioni date per l'ingresso dell'utenza.

2. Le misure di tutela di carattere generale.

Resta in vigore il Protocollo sottoscritto il 2 aprile 2020 con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo", il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio. Con il Protocollo si disciplinano le procedure e regole di condotta a cui attenersi e, pertanto, ha vigore ed efficacia sino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza.

Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno. In particolare, quali misure di tutela di carattere generale che restano ancora in vigore si prevede che:

l'accesso a questo Ufficio, avverrà mediante preventiva misurazione a distanza della temperatura corporea con l'apparato termoscanner testè consegnato e autocertificazione ;

- chiunque accederà all'ufficio giudiziario dovrà essere munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e rilasciare l'autocertificazione già indicata;
- tutti coloro che prestano servizio presso questo immobile, presso la sede distaccata e presso il C.I.T. dovranno utilizzare i DPI (le mascherine)
 - al momento dell'accesso agli immobili;
 - quando transitino o vengano a trovarsi negli spazi comuni;
 - quando l'attività si svolga nel medesimo locale in comune con altri e sempre che non sia possibile rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza;
 - quando si debbano intrattenere rapporti con persone provenienti dall'esterno (utenza, avvocatura, forze dell'ordine e chiunque altro).

Disposizioni sulla struttura organizzativa.

1. Struttura organizzativa dell'Ufficio: ripresa del ricorso al lavoro agile.

Nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 si era stabilito che la prestazione ordinaria di lavoro del personale amministrativo e di p.g. avvenisse in forma agile e la presenza in ufficio fosse limitata a titolo di presidio dei servizi indifferibili che erano così stati individuati, redigendo l'elenco di coloro che, quotidianamente, li prestavano, in modo da essere gli unici legittimati ad accedere in Procura. Pertanto, dalla metà del marzo 2020 questo Ufficio aveva elaborato diversi progetti e dato avvio a forme di lavoro agile, in modo che, su una effettiva presenza di 32 unità amministrative, 20 erano state destinate a prestazioni in smart working e delle restanti 12 unità, 2 erano rimaste assenti per comprovate patologie che l'epidemia in atto poteva aggravare. Altrettanto si era disposto per il personale di polizia giudiziaria, il quale dedicava le giornate di lavoro agile allo studio dei fascicoli, alla predisposizione di minute di provvedimenti et similia. Resta a rilevarsi che dapprima le giornate dedicate al lavoro agile erano di tre ogni settimana.

A seguito del positivo devolvere dell'emergenza sanitaria, pur mantenendosi successivamente al giorno 11 maggio 2020 il ricorso al lavoro agile, si era stabilito di ridurre a due giornate ogni settimana a far tempo dal 18 maggio 2020. Infine, si era revocato lo smart working dal 29 giugno 2020. Nondimeno, dopo la pausa estiva e a causa della constatata recrudescenza dell'emergenza epidemiologica si deve nuovamente prevedere il ricorso a forme di lavoro agile, anche a seguito dei recenti provvedimenti normativi, primari e secondari, nonché dell'Accordo concluso il 19 ottobre scorso tra il Ministero della Giustizia e le OOSS e delle circolari emesse dal DOG. Al proposito il 22 e il 27 ottobre 2020 si sono svolte due riunioni con le rappresentanze sindacali al fine di esaminare la normativa di settore e il contenuto dell'accordo sindacale, onde mettere in atto quanto previsto, individuando le attività delocalizzabili e stimolando il personale a presentare la manifestazione di interesse, anche per valutare tutte quelle situazioni che prevedono criteri prioritari nella scelta del personale da destinare a forme di lavoro agile. All'esito, con provvedimento del 5 novembre scorso si sono individuate le attività destinabili al lavoro agile, nonché quelle che, al contrario devono necessariamente svolgersi in presenza. Con provvedimento del successivo 6 novembre si è individuato il personale destinato al lavoro agile e al coworking, chiarendo che *“i progetti prevedranno il ricorso al lavoro agile e al coworking per due giornate ogni settimana fino a quando la Regione Piemonte ovvero il circondario dell'Ufficio sarà mantenuto nello scenario di livello 4, ossia ad alto rischio, come nei termini di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e delle previsioni di cui al DPCM 3.11.2020. Il ricorso allo smart working e al coworking sarà ridotto o aumentato a seconda dell'attenuarsi o dell'aggravarsi del fenomeno epidemiologico, posto che, in tale ultimo caso, anche l'attività giudiziaria subirà i necessari rallentamenti. A seconda, quindi, dell'evolversi dell'emergenza sanitaria, le giornate dedicate al lavoro agile e al coworking potranno ridursi ovvero, comunque, variare, anche tenendo conto dell'esigenze dell'Ufficio e della prestazione da eseguire”*.

I provvedimenti del 5 e del 6 novembre 2020 devono intendersi qui integralmente richiamati. Le prestazioni inerenti al lavoro agile e al coworking avranno inizio nella settimana compresa tra il 9 e il 14 novembre e, per il momento, riguarderanno 10 unità di personale, a cui si aggiungerà un'altra al momento della fine dello smaltimento delle ferie arretrate. Le prestazioni di lavoro agile e di coworking si svolgeranno mediante le necessarie turnazioni per evitare di lasciare scoperti di personale i servizi in essere presso i locali della Procura ovvero di non farli gravare eccessivamente sulle unità presenti.

Nulla, al momento, viene rimodulato quanto ai servizi in presenza.

Nulla al momento si dispone per il personale di polizia giudiziaria, posto che le indagini preliminari e gli altri connessi adempimenti continuano, allo stato, con regolarità e posto che la maggior parte di questo personale dispone di sede distaccata che assicura ampi locali, mentre le poche unità dislocate negli uffici sede della Procura può contare su stanze che permettono ogni distanziamento di sicurezza. In caso di aggravamento dell'emergenza epidemiologica l'Ufficio assicurerà i presidi essenziali per i servizi già a suo tempo individuati e come già disposto (cfr. provvedimenti 10, 23, 27 marzo 2020 e 15 aprile 2020).

Quanto alle **misure a tutela** del personale amministrativo e di polizia giudiziaria, si ribadiscono quelle già adottate fin dal 12 febbraio 2020 e, via via, arricchite con provvedimenti successivi, ossia:

- lavarsi di frequenza le mani
- detergersi le mani con i prodotti disinfettanti distribuiti, ricorrere all'uso dei guanti e delle mascherine a disposizione
- mantenere le superfici di lavoro pulite, usando disinfettanti a base di cloro e alcool
- arieggiare spesso i locali
- evitare contatti ravvicinati con le persone, rispettando la distanza di sicurezza di 1,5 mt.

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce
- in caso di rientro in ufficio dopo assenze o prestazioni di lavoro agile e coworking, produrre l'autocertificazione sull'assenza di sintomi influenzali e di temperature corporee oltre i 37,5° negli ultimi 15 giorni e come da modulistica distribuita.

Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria

1. L'organizzazione della struttura giudiziaria.

Allo stato, l'attività giudiziaria non subisce rimodulazioni quanto alla presenza dei Magistrati e allo svolgimento dei relativi servizi dei turni, restando inalterato il già disposto programma dei turni (ordinario, affari urgenti, specialistico). Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (ad esempio udienze, atti urgenti da porre immediatamente in essere et similia) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato, dell'eventuale arretrato e di quello in arrivo, nonché nelle attività istruttorie seguenti alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari. Parimenti, il Procuratore e il Procuratore aggiunto seguiranno i relativi compiti e servizi. Resta ovviamente fermo che i Magistrati non impegnati nei servizi di turno ovvero in udienze, potranno sempre espletare fuori dell'ufficio e da remoto l'attività consistente nello studio degli atti e nella redazione di provvedimenti ed altrettanto potranno seguire dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura. Nessun Magistrato è in condizioni di fragilità secondo la definizione dell'art.26, c.2 D.L. 17.3.2020 n.18, come modificato dal D.L. 14.8.2020 n.104 e, pertanto, non trova applicazione il disposto del comma 2 bis del medesimo articolo 26. Restano in vigore le disposizioni relative alle misure di sicurezza da adottare per scongiurare ogni rischio di diffusione del contagio.

I Magistrati, pertanto, come tutti, al momento dell'ingresso dovranno essere muniti di DPI e sarà misurata la temperatura corporea mediante il termoscanner.

I DPI saranno sempre utilizzati quando si transiterà o si troverà a stare negli ambienti comuni e quando si avrà contatto con i colleghi, con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria e con l'utenza.

Le riunioni tra tutti i magistrati continueranno da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams.

1.1. Magistrati in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario; magistrato genitore di minore degli anni 14, convivente, per cui sia disposta la quarantena.

Allo stato, nessun magistrato si trova in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario. Nel caso avvenisse, si accolgono le indicazioni di cui alle Linee Guida adottate dal CSM con delibera del 4.11.2020 nei seguenti termini:

“Art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, equipara – per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero per il personale del settore pubblico contrattualizzato, tra cui non rientrano i magistrati ordinari) – il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, al periodo di ricovero ospedaliero. Tale previsione è stata invero accompagnata, e succeduta, da norme che hanno progressivamente sempre più favorito il ricorso al lavoro agile, che oggi si configura come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, cit. In particolare, l'art. 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1, prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Così, da ultimo, il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, all'art. 4 comma 2 ha stabilito che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”. L'art. 8 del medesimo D.M., nello stabilire che le misure previste si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, aggiunge che “Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente decreto”. L'evoluzione del quadro normativo rende evidente come le ultime disposizioni relative alle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni siano ispirate alla necessità di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza (cfr. art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77). In tale contesto, ribadito che l'art. 87 cit. ed il successivo D.M. del 19.10.2020 non si applicano ai magistrati ordinari (che rientrano nel personale di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), deve evidenziarsi come anche la normativa che disciplina l'attività giudiziaria nel periodo emergenziale ne favorisca, sotto molti aspetti, lo svolgimento da remoto, consentendo, da ultimo, al giudice, entro certi limiti, di partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Tanto considerato, e rimarcata la preminente finalità di assicurare una maggiore continuità al servizio giustizia, diversamente destinato a soffrire,

inevitabilmente, di plurime interruzioni nonostante la legislazione emergenziale da ultimo adottata non preveda né sospensioni né rinvii generalizzati, può affermarsi che il magistrato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del COVID, e non si trovi in stato di malattia certificata, è da considerarsi in servizio. Come tale, egli sarà impegnato nello svolgimento di tutte le attività svolgibili da remoto secondo la legislazione vigente, ferma la necessaria tempestiva comunicazione al dirigente della condizione di quarantena o isolamento fiduciario al fine di consentire la pronta adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria.”

Queste indicazioni devono comunque e pur sempre essere commisurate all'attività tipica del Magistrato inquirente.

Pertanto, in caso di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario:

- il Magistrato dovrà tempestivamente informare il Procuratore o il Procuratore aggiunto;
- sarà considerato in servizio e potrà svolgere tutte le attività che potranno eseguirsi da remoto;
- avrà cura di indicare le attività già programmate da svolgere necessariamente in presenza e non differibili che debbano eseguirsi nel periodo di quarantena o isolamento fiduciario (ad esempio le udienze), per le quali sarà sostituito dal Magistrato di turno affari urgenti;
- sarà sostituito nel servizio di turno affari urgenti ricadente nel periodo in questione dal Magistrato che svolgerà lo stesso turno nel periodo immediatamente successivo
- al rientro in Ufficio svolgerà i turni affari urgenti cui erano destinati i Magistrati che lo sostituirono nei medesimi durante la quarantena o l'isolamento fiduciario, secondo tempistiche e sostituzioni da concordare con i medesimi;
- salvo la necessità di interventi in presenza immediati, non sarà sostituito in caso di turni ordinari o specialistici ricadenti nel periodo di quarantena o isolamento fiduciario; in caso di sostituzioni, si provvederà alla regola di compensazione sopra indicata per i turni affari urgenti.

Parimenti si dispone nel caso in cui il Magistrato sia genitore di un minore di anni quattordici, convivente, nei cui confronti sia stata disposta la quarantena dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno delle strutture indicate dalla norma.

1. 2. Vice Procuratori Onorari.

Dovendo garantire la normale prosecuzione dell'attività ordinaria, i v.p.o. continueranno a svolgere i compiti loro attribuiti.

Quanto alle udienze, parteciperanno in presenza o da remoto a seconda che sia, o meno, prevista la presenza (*v. infra*).

Quanto all'attività di affiancamento, si richiamano integralmente le nuove disposizioni diramate in data 6.11.2020, le quali consentono di limitare la presenza in ufficio dei v.p.o., essendo prevista la lavorazione dei fascicoli da remoto, in particolare essendosi previsto che i v.p.o. possano digitalizzare i fascicoli e, quindi, trasmettere da remoto e in formato pdf/word le minute dei provvedimenti al p.m.

Anche per i v.p.o. trovano applicazione le disposizioni di cautela date per l'ingresso e quelle per la successiva permanenza nei locali della Procura.

1.3.V.P.O. in tirocinio.

Con delibera del CSM del 24.9.2020, sono stati ammessi al tirocinio presso questo Ufficio due aspiranti alla nomina di v.p.o. In data 8 ottobre 2020 la Presidenza del Consiglio giudiziario ha comunicato che, nella seduta del 29 settembre precedente la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, dovendo adottare le misure organizzative necessarie, aveva deliberato che *“la data di ammissione al tirocinio è individuata nella settimana tra 16/11/2020 e il 20/11 /2020”* e che *“i magistrati collaboratori per il tirocinio dovranno far pervenire al Consiglio giudiziario il piano di tirocinio entro 4/11/2020”*.

Con provvedimento del 2 novembre 2020 si è provveduto a licenziare il piano di tirocinio richiesto. Poiché gli interessati dovranno cominciare il tirocinio tra il 16 e il 20 novembre prossimo, si è interessata la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario in merito ad un'eventuale differimento o meno e, in caso di inizio del tirocinio, su indicazioni quanto alle modalità esecutive.

1.4. I tirocinanti ex art. 73 D.L.21 giugno 2013, n. 69.

Con riferimento ai tirocini formativi in corso presso gli uffici giudiziari, il Legislatore dell'emergenza aveva disposto, con l'art. 6 co. 3 D.L. 8/4/2020 n. 22: *“Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini...Il Ministro della Giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione”*.

Tale disposizione si riferiva appunto al periodo di sospensione avente termine finale, come indicato al successivo art. 36 co. 1 dello stesso D.L., al giorno 11 maggio 2020 e, con conseguente inizio della successiva fase di "riapertura" dal successivo 12 maggio. Nei successivi provvedimenti legislativi che – nella primavera scorsa - hanno disciplinato la successiva fase di parziale e progressiva ripresa delle attività giudiziarie (DD.LL. 18/2020, 23/2020 e 28/2020), non venivano adottate nuove disposizioni normative con riferimento ai tirocini formativi, cosicché si disponeva il progressivo e tutelato reinserimento dei Tirocinanti nell'attività dell'Ufficio e nella fruizione del servizio loro dedicato, a partire dal 25 maggio 2020, con modalità e cautele: articolatamente definite (*v. prot. 1574/20 del 22-5-20*).

L'attuale grave recrudescenza del fenomeno pandemico (e la conseguente recente adozione di nuovi provvedimenti legislativi volti ad arginare il pericolo di diffusione del contagio) impongono peraltro una nuova valutazione della situazione dei tirocinanti. In merito va

segnalato che, pur in assenza di specifiche previsioni legislative sul punto, con delibera adottata il 4.11.2020 dal CSM nell'ambito delle Linee Guida per gli Uffici Giudiziari in merito all'attuale emergenza COVID si annotava che appare *“altresì opportuno che i dirigenti, nell'attuale contingenza e in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici, consentano l'espletamento del tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 con modalità da remoto e che, ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione.”*.

Presso questo Ufficio svolge attualmente il tirocinio formativo ex art. 73 D.L.21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 il dr. Fabio PONZIO, rispetto al quale appare certamente attuabile, in linea generale, la direttiva indicata dal CSM, ben potendo il tirocinio proseguire con modalità da remoto (anche mediante l'applicativo Teams in uso tanto al tirocinante quanto al magistrato formatore), con la sola eccezione di un giorno alla settimana, nel quale – per esigenze di raccordo operativo ed anche per consentire al tirocinante la partecipazione ad udienze - appare opportuno che il tirocinio avvenga in presenza, ovviamente con l'adozione di tutte le cautele necessarie già previste nei provvedimenti volti a regolamentare l'accesso ed il lavoro delle persone presso i locali della Procura. Pertanto, in via di urgenza a fronte dell'acuirsi dell'emergenza epidemiologica e fatti salvi eventuali disposizioni del Procuratore Generale, si è stabilito che, a far data dal 6-11-2020, il tirocinio formativo prosegua, fino a diversa disposizione, con modalità da remoto, tranne che in un giorno alla settimana (da concordarsi tra tirocinante e magistrato formatore), nel quale prosegue, invece, in presenza.

2. L'esercizio dell'attività giudiziaria; in particolare, le disposizioni degli artt.23 e 24 D.L. n.137/2020.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 28 ottobre 2020 n.137, il successivo 30 ottobre si sono adottate le linee guida e organizzative per l'applicazione delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività giudiziaria (artt.23, 24, 30 in particolare).

Nel richiamare qui integralmente il provvedimento, è sufficiente ribadire quanto segue segnatamente per l'attività giudiziaria di questo Ufficio.

2.1. Il periodo di efficacia delle nuove disposizioni.

La legislazione d'emergenza ha un'efficacia temporale limitata: l'art.23, c.1 prevede che quanto disposto dal comma 2 al comma 9 abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 29 ottobre 2020, *“fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35”*.

Ne deriva che le misure previste possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte sino al termine dello stato di emergenza che, attualmente, è fissato al 31 gennaio 2021, a seguito della modifica introdotta con l'art.1, c.1 D.L. 7 ottobre 2020 n.125.

2.2. Le indagini preliminari eseguibili da remoto.

L'art. 23 amplia la possibilità di eseguire atti da remoto rispetto al precedente regime previsto dall'art. 83, comma 12 quater D.L.n.18/2020 (e dall'art.221 D.L. n.34/2020).

In particolare, non si condiziona più la possibilità di procedere da remoto al fatto che, se si procedesse in presenza, si metterebbero a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, come invece stabiliva l'art.83, c.12 quater D.L. n.18/2020.

Pertanto:

- nel corso delle indagini il p.m. e la p.g. (ma non più anche il Giudice, come era previsto nell'art. 83 D.L. n.18/2020) possono avvalersi del collegamento da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione a) della persona sottoposta alle indagini; b) della persona offesa; c) del difensore, d) di consulenti, di esperti e di altre persone.

Si pone, però, un limite: il difensore dell'indagato potrà chiedere che si proceda in presenza, qualora l'atto richieda la sua presenza.

La norma, dunque, consente l'opposizione del difensore e impone l'esecuzione in presenza, laddove l'atto *“richiede la sua presenza”*, ossia la presenza del difensore.

Malgrado il verbo utilizzato, *“richiedere”*, evochi la previsione di una partecipazione obbligatoria del difensore, tuttavia appare preferibile un'interpretazione aderente alla *ratio legis*, nel senso di consentire l'opposizione del difensore per il compimento di tutti gli atti dell'indagine preliminare per i quali sia prevista la sua presenza, anche se soltanto facoltativa (ossia, la maggior parte, posto che al difensore si riconosce sempre la facoltà di intervenire, salvo nel caso del confronto per cui è previsto che sia obbligatoriamente presente).

L'opposizione del difensore, però, trova dei limiti qualora l'indagato sia in stato di custodia cautelare (in carcere o al domicilio), ovvero sia detenuto per altra causa o internato.

L'art.23, c.2 stabilisce che *“la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4”*. A sua volta, il comma 4 prevede che *“La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è abrogato.”*.

L'espressa abrogazione dell'art.221, c.9 D.L. n.34/2020 significa che la partecipazione a distanza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è obbligatoria e non più condizionata al consenso delle parti e trova applicazione anche quando si debba garantire il principio del contraddittorio, essendo prevista per le udienze.

La *ratio legis* è chiara, trovando fondamento nella necessità di non dare occasioni di diffusione del contagio.

Ed essendo espressamente richiamata (art.23, c.2), questa regola trova applicazione anche nella fase delle indagini preliminari.

Del resto, se così non fosse, nella fase delle indagini basterebbe l'opposizione del difensore a far eseguire l'atto in presenza dell'indagato (in stato di custodia cautelare, detenuto, internato), mentre un'identica opposizione non sarebbe ammissibile in "*qualsiasi udienza*".

Appare, pertanto, fondato sostenere che si eseguiranno in presenza dell'indagato (e del difensore) gli atti che devono essere eseguiti con la presenza anche solo facoltativa del difensore, purchè l'assistito non sia sottoposto a custodia cautelare, o detenuto o internato.

Eguale si prospetta nel caso di cui all'art.360 c.p.p. (*v.infra*).

Come noto, nei casi di cui all'art.364 c.p.p. al difensore deve essere dato avviso almeno ventiquattr'ore prima del compimento dell'atto (mentre al diretto interessato l'avviso, salvo ragioni di urgenza, deve essergli notificato almeno tre giorni prima: artt.364 e 375 c.p.p.).

Tuttavia, per consentire al difensore di chiedere che l'atto si compia in presenza, appare opportuno che l'avviso di fissazione preveda un termine entro il quale il difensore possa esercitare questa facoltà e che può qui essere indicato in tre giorni dal momento di ricevimento dall'avviso, prorogabile a cinque a seconda dei casi.

Restano comunque salve le ragioni di assoluta urgenza di cui all'art.364, c.5 c.p.p. e, in queste evenienze, il difensore eserciterà la facoltà non appena ne avrà la possibilità.

In adempimento:

- in tutti i casi di cui all'art.364 c.p.p., quando si proceda a interrogatorio, a individuazione di persone o a confronto cui debba partecipare l'indagato (mentre l'ispezione non appare praticabile da remoto), il p.m. darà avviso al difensore che l'atto sarà eseguito da remoto, concedendogli un termine per opporsi come sopra indicato e chiederne l'esecuzione in presenza;
- se necessario, si procederà in via di urgenza, ai sensi del quinto comma dell'articolo e il difensore potrà opporsi, chiedendo si proceda in presenza, non appena ne avrà la possibilità;
- nel caso di indagato sottoposto a misura custodiale, ovvero detenuto (in espiazione di pena o per altra causa) o internato, troverà applicazione l'art.23, c.2, il quale prevede che l'atto sia eseguito da remoto a termini del comma 4, laddove possibile;
- ugualmente si procederà nel caso di cui all'art.360 c.p.p., essendo possibile predisporre un decreto di nomina e di conferimento d'incarico da remoto, dando un termine al difensore per l'opposizione ovvero per interloquire sul contenuto del quesito da porre all'ausiliario.

In questo caso, trattandosi di atti normalmente urgenti i termini per l'esercizio dell'opposizione potranno essere ridotti rispetto a quelli sopra indicati, posto che la norma prevede che l'avviso sia dato "senza ritardo". In caso di opposizione, il conferimento dell'incarico avverrà in presenza (ma l'indagato sottoposto a custodia cautelare, detenuto, internato parteciperà da remoto, se intenderà); nel caso il difensore si limiti a interloquire sul contenuto dell'oggetto dell'incarico, il p.m., accogliendo l'osservazione, integrerà il quesito posto all'ausiliario e procederà al conferimento del mandato da remoto;

- nei casi di cui agli artt.362, 359 c.p.p. si procederà, di norma, da remoto (obbligatoriamente se la persona da esaminare ex art.362 c.p.p. sia detenuta o internata).

Stessa facoltà di procedere da remoto, nei limiti indicati, è riconosciuta alla polizia giudiziaria, sia in caso di delega d'indagine sia in caso di attività d'iniziativa.

Parimenti per l'interrogatorio dell'indagato non sottoposto a misura custodiale, la p.g. darà avviso al difensore della facoltà di chiedere che l'atto si compia in presenza, nei termini già indicati.

Resta fermo che non potrà essere delegato alla p.g. l'interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura custodiale nel procedimento; delegabile, invece, l'interrogatorio di indagato detenuto per altra causa, il quale dovrà avvenire da remoto, ove possibile e secondo il dettato dell'art.23, c.2.

Per l'audizione delle altre persone troveranno applicazione le regole testè richiamate.

Le forze di polizia territoriali sono già dotate di collegamenti da remoto (applicativo Microsoft Teams) e, pertanto, non esistono problematiche tali da non permettere di procedere con questa modalità agli atti istruttori delegati o d'iniziativa e che lo permettano e secondo le direttive già emesse con provvedimento del giorno 11 maggio 2020.

Altrettanto vale per le deleghe d'indagine conferite al personale delle Aliquote di p.g. in servizio presso questo Ufficio, essendosi provveduto a dotarlo dell'applicativo Microsoft Teams.

La procedura da seguire per gli atti da remoto ricalca quanto già previsto dall'art.12 quater D.L. 18/2020.

Art.23, c.2: "*Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei*

soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale."

In ogni caso, si dispone che l'atto istruttorio da remoto sarà sempre anche videoregistrato.

Resta la possibilità di procedere agli atti istruttori **in presenza**.

Di presenza, come già rilevato, si dovrà procedere agli interrogatori degli indagati non colpiti da misure custodiali, né detenuti, né internati, laddove sia avanza specifica richiesta da parte del difensore.

Invece, l'audizione in presenza della persona offesa ovvero di quella informata sui fatti o di ausiliari o altre persone, dovrà rappresentare un'ipotesi eccezionale, da adottare solo quando la scelta elettiva del remoto sia sconsigliabile per la particolare delicatezza dell'atto ovvero per la necessità di far consultare alla persona una pluralità di documenti o per altre, simili, evenienze che la rendano non utilmente praticabile per le finalità dell'indagine.

Resta fermo che qualora la persona da esaminare si trovi in stato custodiale o detenuta o internata, l'atto in presenza non potrà aver luogo.

Qualora l'attività istruttorie si tenga in presenza, le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgerle in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone.

L'atto sarà eseguito dal p.m. con l'adozione del distanziamento di sicurezza, ovvero di idonei paraventi e l'uso dei DPI.

Eguale si potranno delegare alla p.g. atti da esperire in presenza in ragione di particolari esigenze, da valutare caso per caso e con la necessaria prudenza, che non consentano di delegare l'atto con modalità da remoto; in questi casi il p.m., delegando l'incombente in presenza, disporrà che siano rispettate le distanze di sicurezza e che l'esaminando e gli ufficiali delegati procedano all'atto mediante l'adozione dei DPI.

Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

In conclusione, le acquisizioni dichiarative nella fase delle indagini preliminari avverranno preferibilmente da remoto.

Qualora sia prevista la partecipazione del difensore dell'indagato, in caso di sua opposizione l'atto avverrà in presenza.

In ogni caso, la partecipazione all'atto degli indagati o delle altre persone in stato di custodia cautelare, o detenzione o internamento, avrà luogo da remoto.

Da ultimo, l'art.24 del D.L. 9.11.2020 n.149 (*v.infra*) non appare applicabile alla fase delle indagini preliminari, disponendo esclusivamente per "*i giudizi penali*". Pertanto, nel caso di impossibilità di procedere ad acquisire le dichiarazioni di persone informate, consulenti tecnici, indagati/imputati di reato connesso in quanto in quarantena o in isolamento fiduciario, il differimento dell'atto non comporterà la sospensione dei termini di custodia cautelare o di prescrizione.

2.3. Richieste di applicazione di misure cautelari.

Si ribadiscono i criteri suggeriti con i provvedimenti organizzativi dei precedenti 11 maggio 2020 e 1° luglio 2020, nuovamente raccomandando che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020. Del resto, se lo scopo della normativa d'emergenza è di evitare al più possibile le occasioni di diffusione del contagio conseguenti alle riunioni, è necessario che si adotti un'interpretazione stringente dei criteri che devono orientare nella scelta delle misure cautelari personali. Viene, dunque, in conto da considerare che "*nell'ambito residuale di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, già significativamente ristretto dalla legge n.47/215, sono delineate situazione soggettive di inapplicabilità della misura, fondate su ragioni di età, familiari e di salute, superabili solo in presenza di motivata eccezionalità delle esigenze cautelari?*" (cfr.nota 1° aprile 2020, Proc. Gen. presso Cass.).

Questi parametri ai quali ancorare la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere devono trovare una valutazione ancor più stringente nel momento dell'emergenza epidemiologica, la quale potrebbe significativamente costituire il motivo di non ricorrere a questa misura per ragioni di tutela della salute (tanto del singolo, quanto pubblica). Si ribadisce che queste indicazioni non sono una sollecitazione ai magistrati a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, ovvero a chiedere revoche delle misure in atto, semplicemente è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria. Pertanto, soprattutto in questi momenti i magistrati dovranno ricorrere alla richiesta di applicazione della custodia in carcere quale *extrema ratio*, limitandola ai delitti di particolare espressione di pericolosità sociale non altrimenti contenibile, quali quelli per cui la pericolosità sociale è presunta anche solo relativamente e quelli di cui alla normativa sui reati di violenza di genere e in danno di personale vulnerabili, nonché in ogni caso in cui il ricorso ad altre misure non consenta assolutamente di garantire le esigenze di cui all'art.274 c.p.p.

Nella gradualità della scelta delle misure da richiedere, inoltre, si vorrà preferire al carcere, ove possibile quanto alle esigenze di tutela della collettività e della vittima e ove praticabile, quella degli arresti domiciliari o nei luoghi di cui all'art.284 c.p.p.

Altrettanto adeguata alle attuali esigenze emergenziali la richiesta di obbligo di dimora e quella del divieto di avvicinamento.

Parimenti, si ribadisce che è da ponderare con particolare attenzione la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

2.4. La disciplina del deposito telematico degli atti da parte dei difensori.

L'art. 24, c.1 introduce alcune novità in tema di deposito telematico degli atti del difensore prevedendo che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 221, comma 11, D.L. n.34/2020 e fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza sanitaria, ossia fino al 31 gennaio 2021, «*il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze*» indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure debba avvenire, «*esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico*» individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso.

In tal caso, «*il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento*».

Pertanto, a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., soltanto ricorrendo al portale del processo telematico si potranno depositare memorie, documenti, atti relativi alle investigazioni del difensore, nonché chiedere al p.m. di compiere atti di indagine, di rendere spontanee dichiarazioni o di essere interrogati.

L'art. 24, comma 2, dispone inoltre che, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, «*saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico*» con le medesime modalità.

Dal canto loro, gli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico degli atti ai sensi di tali disposizioni, sono autorizzati all'utilizzo del portale senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte della D.G.S.I.A.(art.24, c.3).

Si tratta di norma che richiama quanto era già previsto nell'art.83, c.12 quater 1. che, appunto, consentiva «*il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*».

In adempimento, con provvedimento del giorno 11.05.2020 la DGSIA aveva emanato una serie di disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, co. 3, c.p.p., curando altresì la pubblicazione di un «Manuale Utente Portale Deposito atti Penali (PDP)», avente lo scopo di illustrare le funzionalità di tale strumento. Questo Ufficio, al fine di avvalersene, aveva chiesto l'autorizzazione al DGSIA per l'attivazione del Portale Deposito Atti Penali e preso contatto con il COA per il necessario periodo di sperimentazione.

Al di là della diversità di denominazione, si può ritenere che il nuovo «*portale del processo penale telematico*» di cui all'art.23, c.1 corrisponda al già previsto «*Portale Deposito Atti Penali*».

Il DGSIA, intanto, ha abilitato questo Ufficio all'uso del portale.

Il personale amministrativo ha seguito la formazione tramite webinar dedicato.

Da segnalare, inoltre, che l'**art. 24, comma 6**, introduce un'inedita sanzione di inefficacia per gli atti di cui al comma 1 (memorie, documenti, richieste ed istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.) e per quelli ulteriori che saranno individuati dal D.M. del Ministro della Giustizia ai sensi del comma 2, nel caso in cui siano inviati, erroneamente, via PEC anziché tramite il prescritto «*portale del processo penale telematico*», stabilendo che tale invio «*non è consentito*» e, se effettuato, «*non produce alcun effetto di legge*».

Inoltre, l'art. 24, comma 4 dispone che, per tutti gli altri «*atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli*» di cui all'art.415 bis c.p.p., fino alla scadenza del termine del 31 gennaio 2021, sia consentito «*il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata*» inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44.

Il deposito «*deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento*» del Direttore della D.G.S.I.A., pubblicato sul Portale dei servizi telematici, previa indicazione da parte dello stesso delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio.

A sua volta, l'art. 24, comma 5, stabilisce che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari dovrà provvedere ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico (ulteriore spinta all'uso di TIAP). Lo stesso personale provvederà, altresì, all'inserimento di copia analogica dell'atto ricevuto nel fascicolo cartaceo, con l'attestazione della sua data di ricezione nella casella di PEC dell'ufficio, al fine di garantire la continuità della tenuta del fascicolo stesso.

Resta a rilevarsi che il DGSIA ha già destinato a questo Ufficio una casella di pec e si sono inoltrati i nominati del personale da abilitare all'uso. A seguito delle previsioni normative, si è preso contatto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il responsabile della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della valle d'Aosta, sezione cuneese per gli opportuni accordi e per quanto necessario alla funzionalità del nuovo sistema dei «flussi comunicativi» come sopra delineato.

2.5. Le udienze nel corso delle indagini preliminari (convalide; incidenti probatori; giudizi abbreviati; udienze ex art.447; udienze ex art.464 ter; altre udienze).

Come già rilevato, a norma dell'art.23, c.4 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate e arrestate, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto e non è più richiesto il necessario consenso delle parti (a differenza di quanto disponeva l'art. 221, comma 9 D.L. n.34/2020, espressamente abrogato).

Pertanto, l'indagato arrestato o fermato parteciperà da remoto all'udienza di convalida.

Per la prima volta si prevede espressamente la possibilità per il giudice di procedere all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. mediante collegamento da remoto (art.23, c.2, ultima parte: «*il giudice può procedere all'interrogatorio...*»).

Parimenti, l'indagato in stato di custodia cautelare (in carcere o al domicilio) o detenuto per altra causa o internato parteciperà all'incidente probatorio da remoto e ugualmente in caso di udienza per l'applicazione della pena ex art.447 c.p.p. o per la messa alla prova ex art.464 ter c.p.p.

Di contro, in caso di incidente probatorio non si potrà procedere da remoto all'esame della persona offesa, del testimone o del dichiarante (purché non sia in stato di custodia cautelare o detenuto, o internato), del perito e dei consulenti.

Per il caso di giudizio abbreviato richiesto nel corso dell'indagine preliminare, è previsto che la discussione avvenga in presenza e egualmente la presenza è prevista in caso di esami di testimoni, parti, consulenti, periti (art.23, c.5); l'imputato in stato custodiale, o detenuto, o internato, parteciperà da remoto. In ogni caso le udienze che prevedono soltanto la partecipazione del p.m., dei difensori, delle parti private libere o sottoposte a misure cautelari diverse da quelle della custodia in carcere possono essere tenute da remoto secondo le modalità dell'art.23, c. 5 (ad esempio, incidente di esecuzione; applicazione della pena ex art.447 c.p.p., messa alla prova ex art.464 ter c.p.p.).

2.6. L'udienza preliminare.

Con il consenso delle parti, l'udienza preliminare può celebrarsi da remoto.

Comunque:

- gli imputati sottoposti a custodia cautelare, ovvero detenuti o internati, partecipano all'udienza preliminare da remoto (art.23, 4 c.);
- qualora sia necessario procedere a incidente probatorio o in caso di applicazione dell'art.422 c.p.p., se siano da esaminare testimoni, parti, consulenti o periti, l'udienza si celebrerà in presenza (salvo il collegamento da remoto degli imputati in stato di custodia cautelare, o detenuti o internati);
- la procedura da remoto è disciplinata dall'art.23, c.5;
- non si procederà da remoto qualora si proceda al giudizio abbreviato con discussione.

2.7. L'udienza dibattimentale.

Fermo restando che gli imputati sottoposti a custodia cautelare (in carcere o agli arresti al domicilio), detenuti o internati, parteciperanno da remoto (art.23, c.4):

- purché le parti acconsentano, potranno celebrarsi da remoto tutte le udienze cosiddette filtro o di prima comparizione, le udienze di patteggiamento per i reati da citazione diretta, quelle di ammissione alla messa alla prova o di definizione del procedimento senza dover procedere a istruttoria (oblazione, presenza di cause di estinzione del reato *et similia*);
- saranno celebrate in presenza le udienze istruttorie, nel corso delle quali saranno esaminati testimoni (anche se appartenenti alla p.g.), parti, consulenti tecnici o periti;
- sempre in presenza le udienze di discussione finale sia in caso di rito abbreviato da citazione diretta che in caso di rito ordinario (art.23, c.5).

2.8. Altre udienze penali.

L'art.23, c.5 prevede che *“Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto”*

La norma può trovare applicazione per le udienze davanti al Tribunale Sezione del Riesame.

2.9. L'art. 24 D.L.9.11.2020 n.149: sospensione dei termini della prescrizione e della custodia cautelare.

Ieri è stato emanato e immediatamente entrato in vigore il D.L. 9.11.2020 n.149 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Gli artt. 23 e 24 sono dedicati all'attività giudiziaria. Mentre l'art.23 reca nuove disposizioni per la celebrazione da remoto, con le dovute eccezioni, per il giudizio d'appello, l'art.24 introduce nuovi casi di sospensione del decorso dei termini della prescrizione e quelli di cui all'art.303 c.p.p. In sintesi, l'art.24 prevede che *“i giudizi penali”* siano sospesi per il tempo in cui l'udienza sia rinviata a causa dell'assenza del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'imputato di reato connesso citati a comparire per essere esaminati e non comparsi a causa di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario.

Per lo stesso tempo per cui il giudizio è sospeso altrettanto sospeso sarà il decorso dei termini della prescrizione e delle misure cautelari custodiali di cui all'art.303 c.p.p.

La sospensione, pertanto, non opera quanto ai termini di cui all'art.308 c.p.p.

Si pone un limite: l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti. Il limite, però, è valicabile, prevedendosi la possibilità un rinvio a tempi più lunghi (per ragioni organizzative, per impedimenti dei difensori rispetto alla data individuata, ad esempio); in questo caso, tuttavia, la sospensione dei termini della prescrizione e della custodia cautelare sarà pari alla durata della restrizione ai movimenti, aumentata di sessanta giorni (art.24, c.2).

In ogni caso, ai fini dei termini di cui all'art.304, c.6 c.p.p., non si tiene conto del periodo di sospensione, salvo valutarlo per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

La disposizione riguarda, pertanto, solo l'impossibilità di acquisire la prova dichiarativa per il comprovato legittimo impedimento dell'esaminando, consistente nell'obbligatoria quarantena o nell'isolamento fiduciario e non per altri casi.

Come già rilevato, la disposizione non si applica alla fase delle indagini preliminari. Trova, però applicazione in ogni giudizio sia ordinario che abbreviato con istruttoria e, si ritiene, anche nel caso di incidente probatorio, trattandosi di udienza di assunzione di prove con le forme del dibattimento (art.401 c.p.p.).

3. Le misure in materia di ordinamento penitenziario: licenze e permessi premio straordinari; divieto di scioglimento dei cumuli di pena per gravi reati; detenzione domiciliare.

Al proposito appare sufficiente richiamare quanto annotato nel provvedimento del 30 ottobre scorso. Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni. Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE). Per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità si manterranno le modalità di cui al Protocollo del 23 marzo 2020 sottoscritto con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo e secondo le scadenze stabilite nel provvedimento organizzativo emesso in data 11 maggio 2020.”.

§§§§§§§§§§

DISPOSIZIONE FINALE

29. Efficacia, variazioni e comunicazioni.

Il Decreto entra in vigore dal **1° gennaio 2020**, sostituisce i precedenti e ha efficacia fino alla data del **31.12.2022**, proseguendo comunque sia nella vigenza fino all'approvazione del progetto successivo.

Le eventuali, talora inevitabili variazioni al progetto organizzativo, rese necessarie da interventi normativi o da sopravvenute esigenze, seguiranno il medesimo procedimento di condivisione, dovendo essere discusse tra tutti i magistrati.

In particolare, quelle relative ai Gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti procuratori, ai turni di servizio, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto saranno adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'Ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo dell'art. 8 Circolare 16.12.2020 e, in questi casi, l'assemblea con i magistrati sarà facoltativa.

Le altre variazioni dei criteri organizzativi saranno comunicate ai magistrati e direttamente trasmesse dal Procuratore al C.S.M.

Tutte le variazioni al progetto saranno allegate al testo odierno, così aggiornandolo e adeguandolo nel tempo.

Tutti i provvedimenti che sono stati richiamati e citati sono allegati in formato digitale al progetto organizzativo originale depositato presso questo Ufficio.

Cuneo, 18 gennaio 2021.

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Doderò


SSS

Si trasmetta:

- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino e, per il tramite del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

Si comunichi:

- al Signor Presidente del Tribunale di Cuneo
- Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, ai responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria e ai vice procuratori onorari.